



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

**LA GESTIONE DEI TEMPI DEL PROCESSO  
- RAFFRONTI CON L'ORDINAMENTO FRANCESE -**

Relatore:  
Chiar.mo Prof. Vincenzo Ansanelli

Candidata:  
Fosca Gorga  
Matricola n°: 4497208

Anno Accademico 2022/2023



“Giustizia ritardata è giustizia negata.”  
( Montesquieu )



# INDICE

## **Capitolo I: Durata delle controversie civili in Italia**

1.1 L'eccessiva durata dei processi civili in Italia .....	1
1.2 Il Principio della ragionevole durata del processo.....	9
1.3 La legge Pinto e la legge n. 208/2015.....	20
1.4 Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e i filtri di accesso alla giustizia.....	32

## **Capitolo II: Tempi del processo**

2.1 Ruolo del giudice nella gestione dei tempi del processo italiano .....	74
2.2 Dimensione organizzativa del processo: l'ufficio per il processo .....	93
2.3 Il calendario del processo .....	104
2.4 Le recenti indicazioni della legge di riforma del 2022.....	108

## **Capitolo III: Un processo civile “su misura”: il modello francese**

3.1 Durata del processo civile in Francia: la dimensione organizzativa.....	113
3.2 Per una ricostruzione diacronica: dal <i>Code</i> napoleonico del 1806 al <i>Nouveau Code de procedure civile</i> .....	119
3.3 Applicazione del principio di proporzionalità e flessibilità del procedimento: i <i>circuits</i> .....	126
3.4 Gli ultimi interventi di riforma: la legge di semplificazione della procedura e la giustizia concordata.....	130

## **Capitolo IV: Raffronti comparati fra le soluzioni accolte nella riforma Cartabia e il modello processuale francese**

4.1 La strutturazione della fase preparatoria nella riforma Cartabia.....	137
4.2 Introduzione di un modello <i>multy track</i> “all’italiana”: il procedimento semplificato di cognizione.....	143
4.3 Gli interventi in materia di impugnazioni nella prospettiva della riduzione dei tempi del processo.....	147
4.4. Minime considerazioni conclusive di raffronto fra i modelli italiano e francese nella prospettiva della gestione efficiente dei tempi del processo....	154
<b>Bibliografia.....</b>	<b>157</b>

## CAPITOLO I

# DURATA DELLE CONTROVERSIE CIVILI IN ITALIA

SOMMARIO: 1.1 L'eccessiva durata dei processi civili in Italia. – 1.2. Il Principio della ragionevole durata del processo – 1.3. La legge Pinto e la legge n. 208/2015. – 1.4. Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e i filtri di accesso alla giustizia

### 1.1. *L'eccessiva durata dei processi civili in Italia*

Uno dei principali problemi dell'ordinamento giuridico italiano è l'inefficienza del sistema giudiziario, causata da molteplici fattori tra loro connessi. Fra questi il principale può essere probabilmente individuato nella correlazione fra un'elevata domanda di giustizia (dovuta, fra le altre cose, all'aumento esponenziale delle relazioni economiche, che caratterizza la società post-moderna) e il numero non sufficiente o comunque non adeguato dei magistrati addetti all'esercizio della giurisdizione civile, i quali non sono in grado di gestire tutto il lavoro che gli viene assegnato in breve tempo. Ciò ha comportato, nel corso del tempo, il fenomeno dell'accumularsi del cosiddetto "arretrato", dovuto al fatto che ogni anno un numero elevato di cause pendenti va ad aggiungersi a quelle introdotte degli anni precedenti<sup>1</sup>. Nel tentativo di ridurre e dissuadere il continuo ricorso, da parte dei cittadini, al processo come strumento di realizzazione dei diritti soggettivi, lo Stato ha notevolmente aumentato i costi della giustizia. Pertanto, i consociati si ritrovano a dover sostenere dei costi elevati per poter ottenere la tutela delle loro posizioni giuridiche soggettive e, a fronte di tali costi, i processi hanno sovente una durata

---

<sup>1</sup> M. BIANCO, S. GIACOMELLI, C. GIORGIANTONIO, G. PALUMBO, B. SZEGO, "La durata (eccessiva) dei procedimenti civili in Italia: offerta, domanda o rito?", Roma, Banca d'Italia, 2007, [https://www.researchgate.net/profile/Magda-Bianco/publication/46524628\\_La\\_durata\\_eccessiva\\_dei\\_procedimenti\\_civili\\_in\\_Italia\\_offerta\\_domenanda\\_o\\_rito/links/0912f509018953956e000000/La-durata-eccessiva-dei-procedimenti-civili-in-Italia-offerta-domenanda-o-rito.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Magda-Bianco/publication/46524628_La_durata_eccessiva_dei_procedimenti_civili_in_Italia_offerta_domenanda_o_rito/links/0912f509018953956e000000/La-durata-eccessiva-dei-procedimenti-civili-in-Italia-offerta-domenanda-o-rito.pdf)

eccessiva, concludendosi dopo un lasso di tempo considerevole. Il tutto a discapito dell'effettività della tutela dei diritti dei cittadini<sup>2</sup>.

Per questi motivi l'Italia si ritrova all'ultimo posto nella classifica europea stilata dalla Commissione per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ), la quale, utilizzando un meccanismo chiamato *Deposition time*<sup>3</sup>, analizza e pone a confronto la durata dei processi civili nei quarantasei Paesi europei che fanno parte del Consiglio d'Europa (CoE).

La CEPEJ realizza, infatti, ogni due anni un rapporto vertente sull'efficienza dei sistemi giudiziari dei Paesi membri e, nell'effettuare tale analisi, divide il procedimento civile in tre gradi di giudizio, senza però fare alcuna distinzione in base alla tipologia di ufficio. Ne consegue quindi, che «nel I grado sono compresi i procedimenti trattati in prima istanza dal Giudice di Pace, dai Tribunali ordinari e dalle Corti di appello; nel II grado gli appelli trattati dai Tribunali avverso le decisioni del Giudice di pace e quelli trattati dalle Corti d'appello»<sup>4</sup>. Il rapporto che la Commissione ha pubblicato il 22 ottobre 2020, si basa sui dati raccolti nel 2018 dal DG-Stat e in forza di tali dati, è risultato che in Italia la durata media di un processo civile comprensivo dei tre gradi di giudizio è di 2.655 giorni, vale a dire all'incirca sette anni e tre mesi. Approfondendo maggiormente l'analisi dei dati è emerso che, rispetto al rapporto del 2016, si è verificato un aumento del + 2% della durata delle cause trattate in primo grado. Infatti, nel 2018 la durata media delle controversie è risultata essere di 527 giorni (circa un anno e tre mesi) rispetto ai 515 giorni del 2016, invece con riguardo al secondo grado di giudizio occorre effettuare una distinzione tra le *civil and commercial litigious cases* dalle *non litigious cases*. Nelle prime si è riscontrato un miglioramento del -13 % (infatti nel 2018 queste hanno una durata media di 863 giorni, rispetto ai 993 giorni nel 2016), mentre nelle seconde si è verificato un aumento del +4% (in quanto le cause sono passate dall'avere una durata di 222 giorni nel 2016, a

---

<sup>2</sup> P. D'ALESSANDRO, "La durata eccessiva del processo civile tra dinamiche interne al sistema della giustizia e cause macro sociali", in *Judicium.it – Processo civile in Italia e in Europa*, 24 ottobre 2017, pp. 2,3. Come riferimento di base si rinvia al recente lavoro di P. COMOGLIO, *Il processo come fenomeno economico di massa*, Torino, 2022, passim; G. MONTELEONE, "Il mistero (italiano) del processo (ricordando Enrico Redenti e Salvatore Satta)", 2020, in *Riv. di Diritto processuale*, fasc. 3/2020

<sup>3</sup> Rapporto tra i procedimenti pendenti e procedimenti conclusi a fine anno, moltiplicato per 365 giorni. Indica il tempo medio necessario in un determinato Paese per definire una causa.

<sup>4</sup> CEPEJ, 2020 cycle (annualità di riferimento 2018), "European judicial systems: CEPEJ Evaluation Report", Council of Europe, <https://rm.coe.int/evaluation-report-part-1-english/16809fc058>

230 giorni nel 2018). Infine, il terzo grado di giudizio si è stimato arrivi a durare fino a 1.265 giorni, ossia circa tre anni e mezzo. Questi dati, posti a confronto con quelli degli altri Paesi europei, fanno comprendere quanto sia critica la situazione della giustizia civile in Italia. Infatti, dalla medesima classifica CEPEJ è emerso che la durata media dei processi civili comprensivi dei tre gradi di giudizio è, ad esempio, in Francia pari a 1.221 giorni, in Romania a 538 giorni, fino ad arrivare al caso del Portogallo, ove la durata media delle controversie civili è di solamente 285 giorni<sup>5</sup>.

Un'ulteriore valutazione dello stato di salute della giustizia italiana è svolta, a cadenza trimestrale, dal Ministero della Giustizia, con riguardo all'ambito sia civile sia penale. Soffermandosi in particolare sul corso dei procedimenti civili e sulla consistenza dell'arretrato civile, sono emersi dati che confermano i risultati del rapporto CEPEJ. Da questa analisi si è concluso che le cause in primo grado durano all'incirca mediamente tre anni, quelle in sede d'appello due anni, ed infine le cause dinanzi alla Corte di cassazione hanno una durata media di circa un anno. Complessivamente, è stato quindi affermato che «nel 2022 c'è stato un miglioramento rispetto al 2021, l'arretrato civile è diminuito del 4,5 % in Cassazione e del 15,9 % in sede d'appello, mentre le cause civili pendenti sono diminuite del 5,2 %»<sup>6</sup>. Quindi, sebbene si possano riscontrare alcuni miglioramenti nella gestione dei tempi della giustizia civile in Italia, come emerge anche dall'articolo dell'Osservatorio CPI (conti pubblici italiani), essa rimane la più lenta a livello europeo. Tra le cause principali di questa lentezza vi è sicuramente l'enorme arretrato dei processi civili ancora pendenti, il quale «negli ultimi anni ha avuto un tasso di smaltimento pari al 100%: significa che il sistema nel complesso è riuscito a portare a conclusione un numero di cause civili superiore a quelle in ingresso, riducendo l'arretrato accumulato negli anni precedenti»<sup>7</sup>.

Nonostante tale diminuzione l'arretrato rimane tuttavia estremamente elevato; infatti, ad oggi si possono contare circa 3,3 milioni di cause ancora pendenti (anche se nel 2014 erano 4,2 milioni). In particolare, si nota una riduzione dell'arretrato in primo grado e in grado d'appello, restando tuttavia lo stesso ancora in crescita dinanzi alla Corte di

---

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, “*Monitoraggio della giustizia civile e penale*”, Roma, 2023, *passim*, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_9\\_13.page#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_13.page#)

<sup>7</sup> M. CASAMONTI, “*La giustizia civile italiana resta la più lenta d'Europa, ma c'è qualche miglioramento*”, in Archivio studi e analisi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 2020

cassazione<sup>8</sup>. Il motivo del continuo aumento delle cause civili pendenti presso la Corte di Cassazione è rinvenibile nella decisione presa dal legislatore con il Decreto-Legge del 17 febbraio 2017, n. 13<sup>9</sup>, con il quale veniva stabilito un accentramento delle impugnazioni in materia di protezione internazionale dinnanzi alla Corte di Cassazione, con la contestuale introduzione di disposizioni intese a sveltire e semplificare i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi per il riconoscimento della protezione internazionale<sup>10</sup>. Con riguardo a questo aspetto, la Relazione del Primo Presidente sull'amministrazione della giustizia rende noto che tale decisione, assunta con Decreto del 2017, ha determinato un aumento del numero dei contenziosi civili da 374 nel 2016, a 10.341 nel 2019<sup>11</sup>.

Si è dunque registrato un miglioramento notevole circa la diminuzione dell'arretrato civile, risultato che va attribuito al duro lavoro della magistratura ordinaria e onoraria. Tuttavia, il problema della lentezza della giustizia civile ancora sussiste, poiché l'arretrato civile, incide sui tempi di risoluzione delle cause. Infatti, avendo poco personale a disposizione e molte cause ancora pendenti che attendono di essere decise, tutto il sistema giudiziario è rallentato, si allungano i tempi di attesa per la fissazione delle udienze ma anche quelli per ottenere le decisioni finali delle cause pendenti<sup>12</sup>. Questa inefficienza della giustizia si riflette non solo sui cittadini, in quanto viene violato l'art. 24 Cost., il quale sancisce il diritto ad avere una giustizia celere ed effettiva che consenta a chiunque di difendersi dinnanzi ad un giudice terzo ed imparziale, ma si riflette anche sull'economia del Paese. Una giustizia civile efficiente garantisce la tutela del diritto di proprietà e dei contratti, «favorisce l'accumulazione di capitale, il finanziamento delle imprese, l'efficiente allocazione delle risorse e la competitività e il potenziale di crescita di un territorio»<sup>13</sup>. Tuttavia, malgrado i

---

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> Rubricato “*Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale*”, convertito dalla legge del 13 aprile 2017, n.46, pubblicato in G.U. 18/04/2017, n. 90, vigente dal 17 ottobre 2019.

<sup>10</sup> D.L. n.13/2017, in Ministero dell'Interno, [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it)

<sup>11</sup> G. MAMMONE, “*Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019*”, Roma, 31 gennaio, 2020, Pdf, <https://www.chiarini.com>

<sup>12</sup> L. ROVELLI, “*La crisi della giustizia civile. Diagnosi e terapie*”, 2009, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 2/2009

<sup>13</sup> MARIALUISA CUGNO, SILVIA GIACOMELLI, LAURA MALGERI, SAURO MOCETTI, GIULIANA PALUMBO, “*La giustizia civile in Italia: durata dei processi, produttività degli uffici e stabilità delle decisioni*”, in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)* della Banca d'Italia n.715, ottobre 2022.

miglioramenti avvenuti negli ultimi decenni sono necessari ulteriori interventi per rendere più efficace il sistema giudiziario e raggiungere gli obiettivi indicati. Lo stesso Mario Draghi nel 2011, in *Considerazioni finali alla Banca d'Italia*, sostiene che per poter migliorare l'economia del Paese bisogna primariamente intervenire e risolvere il problema dell'efficienza della giustizia civile italiana. Draghi afferma che «la durata stimata dei processi ordinari in primo grado supera i 1.000 giorni e colloca l'Italia al 157esimo posto su 183 paesi nelle graduatorie stilate dalla Banca Mondiale»<sup>14</sup>, questa incertezza del diritto è un elemento che incide sul corretto andamento dell'economia, oltre che sull'ingiustizia nel nostro Paese.

Gli interventi che devono esser effettuati per accelerare e migliorare il funzionamento della giustizia civile italiana devono tener conto delle caratteristiche dei vari uffici e circoscrizioni. Essi devono inoltre, rafforzare il sistema di *governance* periferico e centrale, così da garantire un utilizzo più congruo delle tecnologie, nonché una maggiore qualità e redditività dei servizi. Il legislatore nel tentativo di rendere più rapida la risoluzione delle controversie e, quindi, accelerare i tempi della giustizia civile, ha emesso il Decreto-Legge del 12 settembre 2014, n.132, recante «*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*»<sup>15</sup>, con il fine di ridurre ulteriormente l'arretrato ma anche i tempi della giustizia. La normativa è stata modificata ed aggiornata nel 2022, con la Riforma Cartabia<sup>16</sup>, mediante la quale si cerca di sveltire il processo civile. Tale obiettivo viene raggiunto apportando cambiamenti e ricorrendo sempre più frequentemente all'utilizzo di metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Il Capo I del D.lgs. 149/2022, è rubricato «*Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti*» e si riferisce ai soli procedimenti che abbiano ad oggetto diritti disponibili non relativi alla materia del lavoro o alla previdenza sociale. Quindi il legislatore tenta di scoraggiare il ricorso alla giurisdizione ordinaria garantendo un maggior utilizzo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, i cd. *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Questi ultimi sono istituti che consentono di ottenere lo stesso risultato

---

<sup>14</sup> M. DRAGHI, «*Considerazioni finali alla Banca d'Italia*», Assemblea Ordinaria dei Partecipanti - anno 2010 - cento diciassettesimo esercizio - Roma, 13 maggio 2011, p. 12.

<sup>15</sup> Convertito dalla Legge del 10 novembre 2014, n.162, in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n.261. Entrato in vigore il 13 settembre 2014.

<sup>16</sup> D.lgs. del 10 ottobre 2022, n.149, in vigore dal 30 giugno 2023.

che si avrebbe avuto con il processo di cognizione, agendo però in via stragiudiziale, quindi senza che abbia inizio un contenzioso in tribunale e risparmiando i notevoli costi sia in termini di denaro sia di tempo. Il tema delle ADR verrà trattato in maniera più approfondita nel quarto paragrafo del presente capitolo, al quale si rinvia.

Per altro verso, è opportuno sottolineare il forte impatto che la pandemia da Covid-19 ha avuto sull'andamento della giustizia civile. A partire dal dicembre 2019 il Coronavirus si è velocemente diffuso a livello mondiale e il 30 gennaio 2020 viene dichiarato lo stato di emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (PHEIC) dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In Italia lo stato emergenziale è stato proclamato dal Consiglio dei ministri con la delibera del 31 gennaio 2020<sup>17</sup>, avente durata pari a sei mesi. Successivamente, è stato prorogato con la riunione del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020, ed infine nuovamente prorogato fino al 31 gennaio 2021. Nel tentativo di impedire la diffusione del virus, il legislatore con il Decreto-Legge n. 6, del 23 febbraio 2020<sup>18</sup>, dichiara lo stato di *lockdown* in tutto il Paese. Viene data attuazione al protocollo di emergenza nazionale confinando i cittadini all'interno delle loro abitazioni, proibendogli di muoversi oltre determinate aree per motivi di tutela e salvaguardia della salute individuale e pubblica. In questo contesto, viene inoltre stabilita la cessazione di tutte quelle attività non essenziali, viene imposta la chiusura forzata dei vari uffici, anche giudiziari e dei tribunali. Tutte queste misure di prevenzione hanno ostacolato quei pochi miglioramenti della giustizia civile italiana che si erano iniziati a vedere nel periodo tra il 2014 e il 2019, in cui sia le Corti d'Appello sia i Tribunali erano riusciti a diminuire il loro *Deposition Time*: i primi erano riusciti a raggiungere una media di 654 giorni, mentre i secondi di 588 giorni per la conclusione di un procedimento<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Delibera rubricata “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”. (20A00737) In GU n.26 del 1-2-2020

<sup>18</sup> Recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, in GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020. Entrato in vigore il 23 febbraio 2020, convertito con la legge del 5 marzo 2020, n.13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).

<sup>19</sup> L. BRUGNARA, C. ORLANDO, “*I tempi della giustizia civile in Italia: gli anni della pandemia e il PNRR*”, Osservatorio CPI, 11 marzo 2022, p.2; M. ABBAMONTE, R. MARTINO, 2020, “*Il principio della ragionevole durata del processo, la pandemia da Covid-19 e l'«emergenza al quadrato» della giustizia civile*”, in Riv. Il Processo, fasc. 3/2020

A partire dal 2020 si è registrato un notevole peggioramento. Infatti, malgrado il numero di procedimenti sopravvenuti fosse sceso del -22%, rimaneva invariato il numero dei processi ancora pendenti. Questo impediva lo smaltimento dell'arretrato e faceva aumentare quindi il *Deposition Time*. L'aggravamento della situazione si è verificato su tutto il territorio nazionale e ha inasprito le già esistenti disparità tra le regioni italiane. Notevole, ad esempio, è la differenza di durata del processo tra le regioni della Campania e della Liguria: nella località di Vallo della Lucania (SA), il *deposition time* era di 1811 giorni nel 2019, diventa di 5490 giorni nel 2020; mentre a Savona (SV), nel 2019 il *deposition time* era di 262 giorni, diventa di 368 giorni nel 2020<sup>20</sup>.

Ad un anno dall'inizio della pandemia, nel 2021, la situazione sembra migliorare nuovamente. Infatti, sempre come emerge dalle analisi dell'Osservatorio CPI, solamente una ventina di tribunali italiani hanno peggiorato le loro *performance*, sebbene non siano state recuperate le tempistiche precedenti la pandemia<sup>21</sup>.

In risposta alla crisi pandemica, per riuscire a velocizzare i tempi della giustizia civile e migliorare l'economia del Paese, il PNRR<sup>22</sup> ha posto obiettivi specifici da raggiungere e una serie di riforme da metter in atto. Tra queste vi è la riforma della giustizia civile italiana<sup>23</sup>, con la quale si cerca di ridurre i tempi dei processi civili nel rispetto dei canoni di efficacia e competitività. Entro giugno 2023 si prevede l'attuazione di una serie di decreti e regolamenti, mentre per il giugno 2026 deve esser ridotta del 40% la durata media dei procedimenti civili rispetto alle tempistiche del 2019. Inoltre, nel rispetto dei «principi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, la riforma interviene: in primo grado, ampliando le ipotesi di competenza del giudice monocratico e concentrando tutte le attività processuali nella prima udienza di comparizione e trattazione della causa; sul giudizio d'impugnazione, potenziando il filtro dell'ammissibilità in appello; sul giudizio di legittimità, con l'introduzione dell'istituto del «Rinvio pregiudiziale in Cassazione», il cui effetto deflattivo va individuato nel

---

<sup>20</sup> L. BRUGNARA, C. ORLANDO, “*I tempi della giustizia civile in Italia: gli anni della pandemia e il PNRR*”, Osservatorio CPI, 11 marzo 2022, pp. 4,5

<sup>21</sup> G.M. FLICK, 2020, “*Giustizia in crisi (salvo intese). Leggi, giudici, processi e carcere di fronte alla pandemia*”, Milano, Baldini+Castoldi s.r.l.

<sup>22</sup> Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzato dal Governo per usufruire dei fondi europei di valore pari a 750 miliardi di euro, del programma Next Generation EU (NGEU).

<sup>23</sup> Avviata con la legge 26 novembre 2021, n. 206 (attuata con il decreto legislativo n. 149/2022),

coinvolgimento anticipato della Suprema Corte nella soluzione di dubbi interpretativi; sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione, la negoziazione assistita e l'arbitrato, attraverso l'estensione del loro ambito di applicabilità»<sup>24</sup>. Quindi gli obiettivi principali del PNRR Giustizia sono: la riduzione dei tempi della giustizia civile, lo smaltimento dell'arretrato e la digitalizzazione dei processi. La celerità del processo, in quanto obiettivo che si cerca di raggiungere, è uno degli elementi principali per realizzare lo scopo del processo stesso, ovvero la tutela dei diritti e delle garanzie dei consociati. L'obiettivo in questione presuppone anche il rispetto dei principi fondamentali che sono alla base del giusto processo.

---

<sup>24</sup> Riforma del processo civile (M1C1R1.4), Ministero della Giustizia, aggiornato al 26 maggio 2023, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

## 1.2 Il principio della ragionevole durata del processo

La ragionevole durata del processo è uno dei principi fondamentali che costituiscono le fondamenta stesse dello Stato di diritto<sup>25</sup>. Esso rientra fra le cd. garanzie organiche del processo, insieme ai principi di imparzialità del giudice e di pubblicità del processo. Tali garanzie devono esser tenute distinte dalle cd. garanzie di funzionamento del processo, ovvero quelle che garantiscono la posizione di parità ed eguaglianza tra le parti<sup>26</sup>.

Per comprendere al meglio questo principio occorre specificare cosa si intende per processo, sebbene non sia facile darne una definizione precisa in quanto a secondo della prospettiva che si assume, può avere significato diverso. In generale il processo può esser definito come «una serie di atti e comportamenti, mediante i quali due o più parti sottopongono una controversia alla decisione di un giudice terzo ed imparziale.... obiettivo del processo è risolvere la controversia secondo verità e giustizia<sup>27</sup>». Quindi il processo civile è uno strumento fornito dall'ordinamento ai consociati per la risoluzione delle controversie. Posta questa definizione minimale, bisogna tuttavia tener conto del fatto che esistono diversi metodi di risoluzione dei conflitti, ed il processo è solo uno di questi. Altre modalità virtualmente utili al medesimo fine sono, ad esempio, la conciliazione, la mediazione, l'arbitrato, che consentono di risolvere il conflitto in via stragiudiziale e che saranno affrontati nei paragrafi successivi.

Nel caso in cui questi metodi di risoluzione alternativa non dovessero funzionare per risolvere la controversia, sarà indispensabile ricorrere al processo per far valere un proprio diritto o interesse leso<sup>28</sup>. Il processo è di norma destinato a concludersi con una sentenza che definisce la lite. Tuttavia, la decisione assunta non si considera giusta solo perché ha seguito il corretto iter procedurale, ma è giusta solo se è stato applicato correttamente il diritto sostanziale. Il diritto di ogni consociato di poter partecipare ad un processo che sia

---

<sup>25</sup> Forma di Stato che garantisce e tutela i diritti e le libertà fondamentali degli individui.

<sup>26</sup> M. GIORGETTI, “*La durata ragionevole del processo civile in Italia*”, 28 luglio 2022, Pdf in <https://dokumen.tips/documents/la-durata-ragionevole-del-processo-44.html?page=1> ; C. CAVALLINI, “*La durata ragionevole del processo civile*”, 2021, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 3/2021

<sup>27</sup> P. BIAVATI, “*Argomenti di diritto processuale civile*”, Bologna, Bononia University Press, 2020, pp.15, 16.

<sup>28</sup> L.P. COMOGGIO, C. FERRI, M. TARUFFO, “*Lezioni sul processo civile – Il processo ordinario di cognizione*”, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 17 e ss.

celere ed efficace è sancito dall'art. 24 Cost., disposizione che consacra uno dei diritti inviolabili dell'uomo, ovvero il diritto alla difesa, e dispone che «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». Come recita la norma, l'ordinamento riconosce il diritto di difesa a "tutti", quindi, a qualsiasi soggetto di diritto senza che siano richiesti ulteriori requisiti. In concreto, tuttavia, il presupposto per il riconoscimento di tale garanzia è la titolarità di una situazione giuridica soggettiva, che possa esser qualificata alla stregua di un interesse legittimo o diritto soggettivo<sup>29</sup>.

Oltre al diritto di difesa, sono numerose le garanzie di ordine processuale che vengono riconosciute a tutti i cittadini. Tra queste vi è il diritto di agire in giudizio, il diritto a un «giudice naturale precostituito per legge», il diritto ad un giusto processo per come definito dall'art. 111, 1° comma Cost., il quale afferma che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge», con esso ci si riferisce al modo in cui deve svolgersi il processo affinché le parti possano compiere tutte le facoltà difensive a loro disposizione. Il 2° comma dell'art. 111 Cost. specifica, invece, che un processo può esser considerato giusto solo se «si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». Quindi i principi del giusto processo sono: l'imparzialità e la terzietà del giudice. Quest'ultimo principio non trova riscontro a livello costituzionale, tuttavia, intende chiarire che il giudice non deve aver alcun interesse nella causa, alcun legame con le parti e deve trovarsi in una posizione di equidistanza da esse, altrimenti incorre nelle situazioni di astensione o ricusazione<sup>30</sup>, disciplinate rispettivamente dagli artt. 51 e 52 c.p.c. Un altro principio importante, affinché un processo possa essere definito giusto, è il principio del contraddittorio, disciplinato dall'art. 101, 1° comma, c.p.c., secondo cui «Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro

---

<sup>29</sup> F.P. LUISO, *"Diritto processuale civile, i principi generali"*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pp.24 e ss.

<sup>30</sup> L'astensione consiste nella rinuncia spontanea da parte del giudice dell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali ed è obbligatoria nei casi tassativamente previsti dall'art. 51, 1° comma, cpc. La ricusazione, invece, si verifica quando le parti ritengono che ci sia una situazione di incompatibilità rinvenibile nell'art. 51, 1° comma, cpc, tale per cui il giudice non possa più svolgere le sue funzioni e debba esser sostituito da un altro giudice.

la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa». Il contraddittorio deve attuarsi sia tra le parti, sia con il giudice, cosicché le parti possano confrontarsi con il giudice prima dell'assunzione della decisione<sup>31</sup>.

Con riguardo a quest'ultima affermazione, l'art. 101, 2° comma, c.p.c., introdotto con la riforma al codice di procedura civile, attuata mediante la legge del 18 giugno 2009, n.69, specifica che «...se il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione». Esistono alcuni casi eccezionali in cui il contraddittorio può essere escluso, tuttavia, sono casi la cui legittimità deve essere ancora valutata sulla base dell'art. 111 Cost. Tra questi vi è il caso dell'art. 669-*sexies* cpc, in cui al 2° comma viene sancito che il giudice può emettere un provvedimento cautelare, senza un previo contraddittorio tra le parti, a condizione che la durata di tale provvedimento non sia superiore a quindici giorni. Nel caso in questione sarebbe ammessa l'esclusione del contraddittorio in quanto il provvedimento è solo temporaneo<sup>32</sup>.

Infine, una condizione essenziale affinché il processo sia equo e giusto, è che esso si svolga in tempi ragionevoli, quindi, che venga rispettato il principio di ragionevole durata del processo. Nel caso in cui l'iter processuale dovesse durare troppo a lungo questo andrebbe a ledere la sfera giuridica ed economica delle parti. Per molto tempo si è discusso su quale dovesse essere la corretta durata di un processo. Si è stabilito che, tenendo conto delle cause più complesse in cui sono richiesti molti elementi probatori ed in cui si devono svolgere varie udienze, è fisiologico che l'iter processuale abbia durata maggiore, tuttavia, non deve eccedere la normale durata altrimenti diventerebbe pregiudizievole<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> R. SPIRITO, “*Il giusto processo civile*”, 2019, tesi di laurea magistrale, Luiss Guido Carli, relatore A. PANZAROLA

<sup>32</sup> P. BIAVATI, “*Argomenti di diritto processuale civile*”, Bologna, Bononia University Press, 2020, p.97

<sup>33</sup> R. GUARINO, “*Il principio della ragionevole durata del processo: dalla legge Pinto alla sentenza Olivieri della Corte EDU*”, in *Riv. Ius in Itinere*, 13 ottobre 2018, <https://www.iusinitinere.it/il-principio-della-ragionevole-durata-del-processo-13117>

Il principio della ragionevole durata del processo è sancito anche dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)<sup>34</sup>. Tale norma prevede, in particolare, che «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia di ogni accusa penale che le venga rivolta». Con la presente disposizione viene sancito il diritto delle parti ad ottenere una decisione che sia il risultato di un processo giusto ed imparziale, anche se non conferisce ad esse dei rimedi processuali da utilizzare nel caso in cui questo diritto sia violato<sup>35</sup>.

Inizialmente sono sorti alcuni problemi interpretativi circa l'applicazione della norma, in quanto non era chiaro come interpretare l'espressione «*diritti e doveri di carattere civile*». Secondo una teoria più restrittiva, l'art. 6 della Convenzione doveva essere applicato ai soli rapporti giuridici tra privati, rimanendo escluse le relazioni giuridiche tra privato e Pubblica Amministrazione. Successivamente venne adottata una tesi diversa e più ampia, secondo la quale l'articolo in questione deve essere applicato tenendo conto solo del carattere civile del diritto, senza guardare quale sia l'autorità a cui spetta la competenza e senza tener conto della natura della legge usata per risolvere la controversia<sup>36</sup>. L'interpretazione della disposizione in questione cambia anche grazie ad un'importante sentenza della Corte di Strasburgo, del 21 febbraio 1975, relativa al caso *Golder c Regno Unito*. Nel caso in questione, il ricorrente chiedeva che il diritto a un processo imparziale ed equo, sancito dall'art. 6 CEDU, fosse riconosciuto non solo in quei processi che sono stati eseguiti, ma anche nei processi che non hanno avuto luogo per colpa delle autorità di Stato. Con riferimento a ciò la Corte sancisce che «il diritto di

---

<sup>34</sup> Firmata a Roma, il 4 novembre 1950, da parte dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, tra cui l'Italia. Entrata in vigore il 3 settembre 1953, ratificata dall'Italia con la legge del 4 agosto 1955, n.848, in Gazz. Uff. n.221 del 24 settembre 1955.

<sup>35</sup> F. DI LORENZO, «*Giusto processo e ragionevole durata*», Milano, Giuffrè editore, 2018, p.3 – 4; I. VOLPIN, «*Il principio della ragionevole durata del processo nell'ordinamento giurisprudenziale italiano ed europeo*», 2022, tesi di laurea magistrale, Università di Padova, facoltà di giurisprudenza, relatore M. MARINELLI

<sup>36</sup> G. ROMANO, D. PARROTTA, E. LIZZA, «*Il diritto ad un giusto processo tra corte internazionale e corti nazionali. L'equa riparazione dopo la legge Pinto*», Milano, Giuffrè editore per il professionista e per l'azienda, 2002, pp. 6 – 7; I. GAMBADAURO, «*La ragionevole durata del processo civile italiano alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*», 2022, Cordoba, UCOPress, <https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/24378/2022000002587.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

accesso costituisce un elemento inerente al diritto enunciato dall'art. 6, par. 1... non si tratta di un'interpretazione estensiva tale da imporre agli Stati contraenti nuovi obblighi: essa si fonda sui termini stessi della prima frase dell'art. 6, par. 1, letta nel suo contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo di tale trattato normativo...nonché di principi generali di diritto<sup>37</sup>». Venne quindi sancito il diritto al processo, ovvero il diritto spettante a tutti i cittadini di accedere ai tribunali e fare ricorso alla giustizia per tutelare un loro diritto sostanziale. L'obiettivo della Convenzione è quello di garantire una tutela minima dei diritti delle persone, lasciando un margine di autonomia agli Stati nella regolamentazione di questi. Inoltre, il compito di verificare sul rispetto di tali disposizioni ricade sulla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), la quale ha sede a Strasburgo ed è stata istituita dall'art. 19 CEDU. Per comprendere se, nel caso concreto, il processo abbia avuto una durata veramente eccessiva e quindi vi sia stata una violazione dell'art. 6 CEDU, la Corte Edu ha introdotto diversi parametri di valutazione, i quali tengono conto di alcuni fattori necessari anche per capire se l'irragionevole durata possa esser giustificata o meno. Questi parametri cd. "correttivi", permettono un'analisi concreta dello svolgimento del processo valutando la complessità del caso, la quale è comprensiva sia dei fatti oggetto della controversia, sia delle questioni di diritto sollevate dalle parti durante il giudizio, ma anche di eventuali questioni processuali<sup>38</sup>. Di conseguenza, se i fatti di causa sono particolarmente complessi e, quindi, tali da richiedere ulteriori prove o accertamenti tecnici, la maggiore durata del processo si ritiene giustificata da tale complessità. Si giunge alla stessa conclusione anche nel caso in cui venga sollevata una questione di legittimità costituzionale durante il processo, o nel caso in cui si debba applicare una norma straniera.

Un altro parametro correttivo riguarda la condotta delle parti coinvolte in causa. A tale riguardo si valuta se essa abbia contribuito a dilazionare i tempi del processo, per esempio mediante la successiva allegazione fatti, oppure per mancanza di impulso di parte ecc. In quanto per computare la durata del processo e stabilire la violazione dell'art. 6 CEDU, si tiene conto solo dei ritardi imputabili allo Stato e non di quelli riconducibili a comportamenti delle parti. Tuttavia, occorre valutare anche la condotta delle autorità

---

<sup>37</sup> C. Eur. Dir. Uomo, sent. del 21 febbraio 1975, §36, nel caso *Golder contro Regno Unito*.

<sup>38</sup> R. GIORDANO, "L'equa riparazione per irragionevole durata del processo", Milano, 2022, II edizione, Giuffrè, pp.223-224; D. AMOROSO, M.F. ORZAN, "Sistema italiano del doppio binario di tutela della vittima di reato e art. 6 Cedu", 2021, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 7/2021

giudiziarie, poiché la Corte Edu lascia un margine di autonomia e libertà agli Stati contraenti la Convenzione per poter organizzare i loro sistemi giudiziari interni e garantire il rispetto delle disposizioni della CEDU, tra cui il principio di ragionevole durata del processo. Quindi, nel caso in cui gli Stati in questione non dovessero adempiere, verrebbero condannati dalla Corte di Strasburgo, salvo il caso in cui riescano a rimediare alla situazione mediante l'introduzione di strumenti normativi, di cui la Corte valuta solo l'efficacia *ex post*<sup>39</sup>. Infine, un importante criterio di valutazione riguarda il cd. *enjeu*, ovvero cosa c'è "in gioco" nel giudizio e il valore che esso ha per le parti coinvolte. Se l'oggetto della controversia ha una forte importanza per le parti, viene richiesto al magistrato di definire molto velocemente la questione, tenendo una particolare diligenza. In casi come questi, una durata irragionevole del processo risulterebbe ancora più lesiva della situazione giuridica delle parti provocando anche sofferenza personale ad esse. Rientrano in tali situazioni, i casi relativi allo stato o alla capacità delle persone, oppure al godimento di un diritto, o ancora se uno dei soggetti coinvolti è affetto da una malattia che gli comporta una breve aspettativa di vita<sup>40</sup>. In un momento subito successivo all'attuazione della Convenzione, erano sorti alcuni dubbi circa la sua posizione all'interno della gerarchia delle fonti. Inizialmente si riteneva che dovesse avere lo stesso rango della legge di ratifica, quindi rango ordinario. Aderendo a tale tesi ricostruttiva derivava che le disposizioni della CEDU potevano esser derogate o abrogate da norme successive, e siccome la Costituzione italiana non faceva alcun riferimento alla Convenzione, veniva confermato il suo carattere ordinario. La situazione cambia con le sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349, del 2007, le cd. "Sentenze Gemelle", in cui la Corte costituzionale chiarisce alcuni punti fondamentali circa il rapporto tra ordinamento italiano e CEDU. Innanzitutto, la Corte specifica che le questioni di contrasto tra la normativa italiana e le disposizioni della Convenzione devono esser considerate come questioni di legittimità costituzionale. Non sono quindi di competenza del giudice ordinario, ed inoltre, per la risoluzione del contrasto non è sufficiente la disapplicazione della norma interna da parte del giudice nazionale, ma bisogna rivolgersi

---

<sup>39</sup> A. BOLDRIN, "La Corte di Strasburgo e l'utilizzo del «precedente» in materia di equità processuale", 2023, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 3/2023

<sup>40</sup> R. GIORDANO, "L'equa riparazione per irragionevole durata del processo", Milano, 2022, II edizione, Giuffrè, pp.225-226

alla Corte stessa<sup>41</sup>. Viene sottolineato che nonostante la Convenzione sia richiamata dall'art. 6 TUE, il quale riprende gli stessi diritti di libertà ed uguaglianza sanciti dall'art. 5 CEDU<sup>42</sup>, essa non rientra nel diritto comunitario, ma anzi deve esser tenuta distinta da esso. Quindi, il giudice comune non può usare il metodo della disapplicazione in caso di contrasto tra normativa CEDU e normativa interna, ma dovrà procedere prima con un'interpretazione adeguatrice<sup>43</sup>, ovvero «ricostruisce la disposizione in modo da attribuirle un significato normativo (tra i plurimi astrattamente possibili) che non sia in contrasto con i parametri costituzionali e che quindi esoneri il giudice dall'obbligo di sollevare l'incidente costituzionale<sup>44</sup>». Se tale tentativo di risolvere il contrasto per via ermeneutica, dovesse fallire, allora dovrà esser sollevata una questione di legittimità costituzionale.

La Corte ha sempre chiarito e lo ribadisce anche nelle sentenze in questione<sup>45</sup>, che l'adattamento automatico sancito dall'art. 10 Cost. non è valido per le disposizioni della CEDU, ma è valido solo per le disposizioni di diritto internazionale generale, quindi per le norme consuetudinarie. Infine, la Corte si sofferma sulla questione relativa l'art. 117, 1° comma Cost.<sup>46</sup>, il quale dispone che «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Dopo aver analizzato le varie letture, tra loro contrastanti, che sono state fornite alla disposizione in questione, la Corte costituzionale specifica che il presente articolo «non determina un mutamento di rango – da legislativo a costituzionale – di tutti i trattati internazionali dal punto di vista della loro forza attiva, ma offre loro una copertura costituzionale determinandone una

---

<sup>41</sup> M. CARTABIA, “Le sentenze «Gemelle»: diritti fondamentali, fonti, giudici”, ([Osservazione a] Corte cost., sent. 24 ottobre 2007 n. 349), in Riv. *Giurisprudenza costituzionale*, Anno LII, fasc. n.5, 2007, p. 3565

<sup>42</sup> La Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea all'art.52, paragrafo 3, afferma che i diritti indicati nell'art. 6 TUE, hanno uguale significato e portata di quelli indicati dall'art.5 CEDU.

<sup>43</sup> Corte Cost, sent. n. 349, 2007, in Giur. Cost., punto 6.2 in diritto: «al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale...qualora ciò non sia possibile deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale».

<sup>44</sup> G. AMOROSO, “L'interpretazione «adeguatrice» nella giurisprudenza costituzionale tra canone ermeneutico e tecnica di sindacato di costituzionalità”, *Il Foro Italiano*, febbraio 1998, Vol. 121, No. 2, pp. 90-91, [www.jstor.org](http://www.jstor.org)

<sup>45</sup> Sent. n.348, del 2007, punto 3.4 e sent. n.349, del 2007, punto 6.1

<sup>46</sup> Modificato dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che modificava il titolo V della Cost.

capacità di resistenza all'abrogazione»<sup>47</sup>. In seguito a questa specificazione le norme interne che verranno emanate dal Legislatore nazionale dovranno sempre rispettare le disposizioni dei trattati internazionali che sono stati ratificati dall'Italia. In caso di contrasto, la norma interna sarà oggetto di una questione di legittimità costituzionale sulla base dell'art. 117, 1° comma Cost. e le disposizioni dei trattati violati saranno usate come norme interposte. La CEDU assume così valore superiore a quello meramente ordinario e diventa un parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale, senza che sia elevata a rango costituzionale nella gerarchia delle fonti. Quindi, in caso di contrasto tra normativa interna e normativa convenzionale, non risolvibile per via ermeneutica, sarà necessario sollevare una questione di legittimità dinnanzi alla Corte costituzionale, per verificare se la disposizione interna sia compatibile o meno con l'art. 117, 1° comma, Cost. e con la normativa della CEDU (così come è stata interpretata dalla Corte di Strasburgo). Se risulta che il contrasto esiste, verrà emessa una sentenza di incostituzionalità della norma interna da parte della Corte costituzionale. La norma sarà successivamente abrogata, salvo il caso in cui risulti che sia la disposizione della Convenzione ad esser in contrasto con la Costituzione italiana. Quest'ultima ipotesi sottolinea il rango intermedio della Convenzione e del diritto internazionale, situato tra le leggi ordinarie e la Costituzione: le leggi ordinarie non devono contrastare le disposizioni del diritto internazionale e della CEDU; mentre queste ultime non devono esser in contrasto con la Costituzione per poter entrare nell'ordinamento italiano<sup>48</sup>. La decisione della Corte costituzionale di adottare questa interpretazione tra le tante che erano state proposte, circa la posizione della Convenzione, permette di preservare e garantire lo *jus commune* europeo relativo ai diritti dell'uomo senza dover rinunciare alle tradizioni nazionali costituzionali.

---

<sup>47</sup> M. CARTABIA, “Le sentenze «Gemelle»: diritti fondamentali, fonti, giudici”, ([Osservazione a] Corte cost., sent., 24 ottobre 2007 n. 349), in *Giurisprudenza costituzionale*, Anno LII, fasc. n.5, 2007, p. 3571 e ss.

<sup>48</sup> F. VIGANÒ, (giudice della Corte costituzionale, dall'8 marzo 2018), “La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento giuridico italiano nella prospettiva della Corte costituzionale”, Zagabria, 3 ottobre 2019.

Il principio di ragionevole durata del processo era stato anche richiamato nell'art.14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966<sup>49</sup>, ove viene sancito che «Ogni persona ha diritto ad essere giudicata senza eccessivo ritardo». Tale norma non specificava, tuttavia, quale dovesse esser l'effettiva durata del processo e quando si verificasse ritardo nell'iter processuale. Successivamente il principio in questione viene citato anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), nota come Carta di Nizza<sup>50</sup>, nell'art. 47, il quale afferma «il diritto di ogni individuo a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge». Nel 2009 con l'art. 6 del Trattato di Lisbona<sup>51</sup>, la Carta di Nizza assume stesso valore, a livello giuridico, dei trattati internazionali e dei protocolli da questi emessi, assumendo carattere vincolante per tutti i Paesi membri e le istituzioni dell'Unione europea. Quindi il principio di ragionevole durata del processo è richiamato in più disposizioni, ma quella che si ritiene più importante e fondamentale in ambito internazionale è l'art. 6 della CEDU, mentre a livello nazionale l'art. 111, 2° comma, Cost. Nell'ordinamento italiano il principio di ragionevole durata del processo non viene quasi mai rispettato. I processi civili italiani, comprensivi dei tre gradi di giudizio, arrivano infatti a durare anche fino a otto anni, impedendo una tutela effettiva dei diritti individuali dei cittadini e danneggiando l'economia italiana<sup>52</sup>. Inoltre, secondo quanto proclamato dalla Fondazione Censis e dall'Osservatorio AIBE (Associazione Italiana Banche Estere)<sup>53</sup>, la durata irragionevole dell'iter processuale costituisce un disincentivo per gli investimenti ed è considerata una delle cause principali di scarsa attrattività dell'Italia per gli investitori esteri. Questo accade perché gli operatori economici di Paesi esteri si rendono conto delle difficoltà che

---

<sup>49</sup> Trattato delle Nazioni unite (ONU) emanato in seguito alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottato il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976 e monitorato dalla Commissione per i diritti umani.

<sup>50</sup> Proclamata per la prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza, e una seconda volta il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. Risponde alle esigenze messe in rilievo durante il Consiglio europeo di Colonia, del 3 e 4 giugno 1999, ed enuncia tutti i principi e diritti che devono esser rispettati dall'Unione Europea nell'applicazione del diritto comunitario.

<sup>51</sup> Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, proclamato il 13 dicembre 2007 dal Consiglio europeo di Bruxelles, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

<sup>52</sup> M.F. GHIRGA, *“L'abuso del processo e alcune norme nell'ultima riforma della giustizia civile”*, 2023, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 2/2023

<sup>53</sup> S. BERNARDINI, *“Gli insufficienti passi avanti di una giustizia civile lumaca”*, OCPI (Osservatorio sui conti pubblici italiani), 15 luglio 2019, [www.osservatoriocpi.unicatt.it](http://www.osservatoriocpi.unicatt.it)

ci sono in Italia nel garantire una tutela delle loro posizioni di credito in sede giudiziaria e vengono quindi disincentivati dall'investire. In particolare, i risultati del Super Index Aibe 2023<sup>54</sup>, mostrano che l'Italia rispetto al 2022 ha migliorato la sua capacità attrattiva anche se rimane al nono posto nella classifica relativa all'attrattività dei Paesi del G20, è riuscita però a superare il valore medio di attrattività, il quale è pari a 51,2 mentre il valore di attrattività dell'Italia è pari a 55,2<sup>55</sup>. Si registra un miglioramento dell'Italia in tre ambiti: investimenti esteri, incremento del Pil pro capite e performance ambientali. Nonostante questi minimi miglioramenti, l'Italia si trova ancora al diciassettesimo posto con riguardo alla percentuale degli investimenti esteri in entrata rispetto al Pil e al quinto posto con riguardo alla percentuale delle esportazioni rispetto al Pil. I fattori che frenano la crescita dell'ordinamento italiano si ritrovano principalmente all'interno del Paese. Essi consistono nell'eccessivo indebitamento pubblico, determinato dai vari tentativi di incentivare le attività economiche attraverso strumenti come il Superbonus per l'edilizia e dai tentativi di contenere la crisi energetica. Altri fattori riguardano l'incertezza politica in ambito economico, la debolezza della domanda estera, la quale produce effetti sulle esportazioni italiane e i vari ritardi ed inefficienze nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)<sup>56</sup>. Tuttavia, oltre agli effetti negativi che la durata eccessiva del processo ha sulla sfera economica, occorre tener conto anche di come esso incide sui costi sociali dando luogo ad insolvenza, speculazione e accrescendo la sfiducia verso le istituzioni italiane<sup>57</sup>. I principi del giusto processo e della ragionevole durata non sono in contrasto tra loro, ma anzi sono complementari. Non ci può essere un giusto processo, senza una ragionevole durata. Quindi bisogna garantire un processo che si concluda in tempi ragionevoli, senza che ciò vada a ledere l'effettivo esercizio del diritto di difesa e la qualità della giurisdizione. Tuttavia, l'Italia non ha rispettato sempre il principio di ragionevole durata del processo e inizialmente non forniva neanche ai suoi cittadini gli strumenti processuali utili per adire il giudice nazionale in caso di un processo irragionevolmente lungo. Per questo motivo il nostro paese è stato spesso oggetto di

---

<sup>54</sup> È un'analisi annuale effettuata sulla base di dodici indicatori, applicata ai Paesi appartenenti al G20. Valuta in che percentuale l'Italia e gli altri Paesi si presentano come economia stabile e competitiva a livello mondiale.

<sup>55</sup> AIBE Index, "Osservatorio sull'attrattività dell'Italia presso gli investitori esteri", Rapporto di primavera 2023, Roma/Milano, maggio 2023, <https://aibe.it/download/osservatorio-aibe-sullattrattivita-dellitalia-presso-gli-investitori-esteri-maggio-2023/?wpdmdl=3095>

<sup>56</sup> *Ibidem*.

<sup>57</sup> F. DI LORENZO, "Giusto processo e ragionevole durata", Milano, Giuffrè editore, 2018.

richiamo e di denunce da parte della Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 6 CEDU. La situazione iniziò a cambiare nel 2001, con l'emanazione della legge n. 89 del 2001, cd. Legge Pinto. Essa introduce nel nostro ordinamento uno specifico rimedio in caso di irragionevole durata dell'iter processuale, stabilendo che la parte ha diritto ad un'equa riparazione, ovvero ad un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dall'eccessiva durata del processo<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> R. GIORDANO, "*L'equa riparazione per irragionevole durata del processo*", Milano, 2022, II edizione, Giuffrè, pp. 11-12

### 1.3 *La Legge Pinto e la legge n. 208/2015*

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 848, del 4 agosto 1955. La ratifica non fu tuttavia sufficiente per rendere effettivamente operative le garanzie e le tutele sancite dalla Convenzione nell'ordinamento italiano, tale situazione mutò solo intorno agli anni Ottanta e Novanta del XXI secolo, quando la Cassazione sancì la possibilità per il giudice nazionale di applicare direttamente le disposizioni della Convenzione<sup>59</sup>. Per questi motivi l'art. 13 CEDU, rubricato "Diritto ad un ricorso effettivo", il quale dispone che «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali», per lungo tempo non è stato rispettato dall'Italia. Quindi il problema iniziale era che nell'ordinamento interno non era mai stato introdotto uno strumento processuale, utilizzabile dalle parti per adire il giudice nazionale in caso di violazione di un loro diritto fondamentale sancito dalla Convenzione. Con riguardo alla tutela del principio di ragionevole durata del processo, inizialmente veniva circoscritta solo dall'art. 34 CEDU, rubricato "Ricorsi individuali", il quale afferma che «La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto»<sup>60</sup>. La Corte di Strasburgo ha dichiarato in varie pronunce che, la mancata presenza nell'ordinamento italiano di uno strumento processuale che consenta alle parti di ricorrere al giudice nazionale, in caso di lesione di una propria situazione giuridica soggettiva, determina la violazione dell'art. 13 della Convenzione. Ad essa è inoltre correlata la violazione del diritto ad un processo che si concluda in tempi ragionevoli (art. 6 CEDU). Occorre puntualizzare che le sentenze della Corte Edu hanno una duplice funzione, da un

---

<sup>59</sup> Intervento di F. VIGANÒ, *“La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento giuridico italiano nella prospettiva della Corte costituzionale”*, Zagabria, 2019.

<sup>60</sup> FR. PETROLATI, FO. LAZZARO, *“I tempi del processo e l'equa riparazione per la durata non ragionevole (la cd. Legge Pinto)”*, Giuffrè editore, 2005, p.6

lato quella di decidere e risolvere il caso concreto, mentre dall'altro quella di nomofilachia e quindi chiarire il significato delle disposizioni della Convenzione stessa<sup>61</sup>. La Corte ha quindi voluto chiarire la questione relativa al ricorso effettivo, nella sentenza del 26 ottobre del 2000, relativa al caso *Kudla c. Polonia*, in cui la precisa una volta per tutte che nell'ordinamento nazionale deve esser presente uno strumento che le parti possano esperire per trovare una soluzione a livello nazionale per la violazione di un diritto tutelato dalla Convenzione, prima di dover avvalersi del ricorso alla Corte Edu<sup>62</sup>. Tuttavia, nonostante le pronunce della Corte, l'Italia per diversi anni non si è dotata di uno strumento processuale idoneo e ha continuato a commettere diverse violazioni, tra cui violazioni del principio di ragionevole durata del processo. Il 28 luglio 1999, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo emette quattro importanti pronunce di condanna nei confronti dello Stato italiano, per l'eccessiva ed irragionevole durata dei processi civili celebrati dai giudici nazionali. Si tratta dei casi *Bottazzi, A.P., Ferrari, Di Mauro* contro l'Italia, in cui la Corte dichiara la violazione dell'art. 6, §1 CEDU e condanna lo Stato italiano a risarcire i soggetti in questione per i danni patrimoniali e morali, ma anche per le spese legali sostenute. In esse la Corte espone delle considerazioni attinenti all'ambito politico, affermando che la Convenzione impone agli Stati membri di riorganizzare la loro giurisdizione interna in modo da poter adempiere alla presente disposizione. Inoltre, sottolinea che «il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nella sua Risoluzione DH (97) 336 dell'11 luglio 1997 (Durata delle procedure civili in Italia: misure supplementari di carattere generale), ha considerato che la lentezza eccessiva della giustizia rappresenta un pericolo importante, segnatamente per lo Stato di diritto»<sup>63</sup>. Per decenni l'Italia ha ripetutamente violato le disposizioni della Convenzione, a partire dal 1987, con il caso *Capuano c. Italie*, si possono contare circa sessantacinque pronunce di condanna dell'Italia per violazione dell'art. 6, 1° comma CEDU e continue inadempienze che vennero definite come una “*pratica incompatibile con la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo*”<sup>64</sup>. È importante sottolineare le violazioni in questione, poiché l'art. 6

---

<sup>61</sup> R. GIORDANO, “*L’equa riparazione per irragionevole durata del processo*”, Milano, 2022, II edizione, Giuffrè, p.2; F. DE SANTIS DI NICOLA, “*Fra Roma e Strasburgo, alla ricerca dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo*”, 2008, in Riv. Judicium, <https://studiolegalegiovanniromano.it/wp-content/uploads/2020/10/Relazione-su-equa-riparazione.pdf>

<sup>62</sup> È possibile leggere il testo integrale della sentenza sul sito [www.globalhealthrights.org](http://www.globalhealthrights.org)

<sup>63</sup> Consulta per la Giustizia europea dei diritti dell'uomo, Comunicato stampa sui casi *Bottazzi, A.P., Di Mauro, Ferrari* contro Italia, sent. del 28 luglio 1999, Roma, [www.dirittiuomo.it](http://www.dirittiuomo.it)

<sup>64</sup> *ibidem*

CEDU rappresenta il fondamento interpretativo dell'attuale disciplina del giusto processo, che nel nostro ordinamento giudiziario è disciplinato dall'art. 111 Cost. L'incapacità dell'Italia di concludere le cause in tempi ragionevoli e i numerosi ricorsi proposti dinnanzi alla Corte di Strasburgo, diventarono un vero e proprio problema, al punto che la Corte stessa non riusciva più a definire i processi e formulare le pronunce rapidamente. Nel 2000 la Corte decide quindi, di dedicare un intero paragrafo della relazione relativa al nuovo anno giudiziario, al cd. "*problème italien*" o "caso italiano"<sup>65</sup>. In seguito a ripetute condanne, il legislatore italiano si opera per trovare un rimedio a questa crisi della giustizia civile, anche perché, se non l'avesse fatto l'Italia avrebbe rischiato di esser esclusa dal Consiglio d'Europa. Egli, inoltre, decide di rendere effettivamente operativo l'art. 6, 1§ della Convenzione, nella parte in cui garantisce agli individui un processo che abbia durata ragionevole. Per realizzare questi obiettivi introduce la legge del 24 marzo 2001, n.89, detta legge Pinto<sup>66</sup>, la quale funge da filtro per i ricorsi che venivano continuamente presentati alla Corte di Strasburgo. La legge Pinto mira, quindi, all'adozione di misure per rendere i processi più celeri e nel caso in cui l'iter processuale abbia una durata eccessivamente lunga tale da esser pregiudizievole, ovvero da arrecare danni patrimoniali e morali ai soggetti parti del processo<sup>67</sup>. Prevede in capo ad essi il diritto a ricevere un risarcimento o, meglio, un'equa riparazione (art. 2) ed infine, indica i criteri per stabilire se il processo abbia effettivamente superato il cd. "*reasonable time*"<sup>68</sup>. Questa previsione viene dettata in conformità con quanto previsto dalla Convenzione all'art. 41, il quale afferma che «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa».

---

<sup>65</sup> G. ROMANO, D. PARROTTA, E. LIZZA, "*Il diritto ad un giusto processo tra corte internazionale e corti nazionali. L'equa riparazione dopo la legge Pinto*", Milano, Giuffrè editore per il professionista e per l'azienda, 2002, pp.12-13

<sup>66</sup> Legge Pinto, detta "Legge di previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del Codice di procedura civile". Chiamata così in onore del suo creatore, il senatore Michele Pinto. Viene approvata il 24 marzo 2001, pubblicata in G.U. n.78, il 13 aprile 2001 ed entra in vigore il 18 aprile 2000.

<sup>67</sup> M. AZZALINI, "*L'eccessiva durata del processo e il risarcimento del danno: la legge Pinto tra stalli applicativi e interventi riformatori*", 2012, in Riv. Responsabilità civile e previdenza

<sup>68</sup> C. RECCHIA, P. CENDON, "*Il danno da non ragionevole durata del processo ed equa riparazione*", Giuffrè editore, 2006, p.13; A. GENOVESE, "*Contributo allo studio del danno da irragionevole durata del processo*", 2012, Milano, Giuffrè

Quindi in seguito a questa previsione normativa, i soggetti che ritengono che vi sia stata la violazione di un loro diritto patrimoniale o non patrimoniale tutelato dalla Convenzione, devono intraprendere un ricorso interno. Solo nell'ipotesi in cui siano state esaurite tutte le vie di ricorso interno senza aver trovato un giusto rimedio alla violazione, oppure nel caso in cui il rimedio utilizzato non abbia completamente riparato alla violazione ma solo parzialmente, potranno rivolgersi alla Corte di Strasburgo per ottenere una riparazione ai sensi dell'art. 34 CEDU<sup>69</sup>. Queste sono previsioni che rispettano le condizioni di ricevibilità del ricorso previsto dalla Convenzione all'art. 35 CEDU, «La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne». Il progetto originario della Legge Pinto, presentato dal Ministro della Giustizia, Giovanni Conso, intitolato “*Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole*”, prevedeva che la legge Pinto dovesse contenere norme che andassero ad incidere direttamente sull'iter processuale, con il tentativo di velocizzarlo, di rendere le sue fasi più snelle così da poterlo concludere in tempi brevi. Tuttavia, ciò non accadde e la legge Pinto introdusse solo disposizioni sanzionatorie da applicare in caso di eccessiva durata del processo<sup>70</sup>. La legge Pinto aveva il compito di trasferire nel nostro ordinamento interno le tutele e i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo, mentre i giudici italiani avrebbero dovuto considerare le sentenze della Corte Edu come fondamento per riuscire a rispettare e comprendere quale fosse il termine da rispettare per ottenere un processo di durata ragionevole. Inizialmente questo non si verificò, in quanto la Corte di cassazione sminuiva il rapporto che poteva sorgere tra sé stessa e la Convenzione, affermando che le disposizioni della CEDU non potevano esser considerate al pari di norme di diritto interno vincolanti per i giudici nazionali. Successivamente, nel 2004, le Sezioni Unite della stessa Corte di cassazione sono intervenute con quattro importanti sentenze, cd. “Sentenze gemelle”<sup>71</sup>, in cui sottolineano l'urgenza e la necessità di un adeguamento da parte dei giudici nazionali ai principi e alle linee-guida sanciti dalle istituzioni europee. Per quel che concerne tali linee guida, la Corte Edu ha disposto che il rimedio interno fornito dall'ordinamento per esser veramente

---

<sup>69</sup> R. GIORDANO, “*L'equa riparazione per irragionevole durata del processo*”, Milano, 2022, II edizione, Giuffrè, pp. 13-14.

<sup>70</sup> M. GIORGETTI, “*La durata ragionevole del processo civile in Italia*”, 2022, pp. 3-4, in <https://dokumen.tips/documents/la-durata-ragionevole-del-processo-44.html?page=1>

<sup>71</sup> Sent. della Corte di cassazione, SS.UU. del 26 gennaio 2004, n.1338, 1339, 1340, 1341.

efficace e funzionale deve garantire una tutela di pari contenuto a quella fornita dalla giurisprudenza europea. In caso contrario si mette a rischio l'effettività e l'esistenza del rimedio in questione, riversando di nuovo sulla Corte di Strasburgo la risoluzione della controversia. Inoltre, tra le indicazioni fornite dalla Corte emergono i vari criteri da tenere in considerazione per valutare se effettivamente vi è stata la lesione o meno del principio di ragionevole durata del processo, ovvero «la complessità del caso, la condotta tenuta dalle parti durante il procedimento, il comportamento degli organi precedenti e la *cd. posta in gioco*»<sup>72</sup>.

Al Capo I della legge Pinto, art. 2, 1° comma, è disciplinato il diritto all'equa riparazione, il quale è riconosciuto in capo coloro che hanno subito un danno patrimoniale o morale, cagionato dal ritardo della giustizia. L'articolo è stato completamente modificato rispetto alla sua versione originaria, dall'art. 55, del decreto-legge n. 83/2012<sup>73</sup> e successivamente dalla legge di bilancio dell'anno 2016, quindi l'articolo in questione ad oggi sancisce che «È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter»<sup>74</sup>. Colui che ritiene di aver diritto ad un'equa riparazione deve fare domanda alla Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice che, ai sensi dell'art. 11 c.p.p. ha la competenza a giudicare in quei procedimenti relativi a magistrati nel cui distretto si è concluso o estinto, o è ancora pendente, il procedimento in cui la violazione si è verificata<sup>75</sup>. Perciò per garantire l'imparzialità del giudice ed evitare che egli si ritrovi a dover giudicare sull'attività di un collega del suo stesso ufficio, si deroga al normale criterio per l'individuazione del giudice territorialmente competente e si applica una disposizione del codice di procedura penale. L'equa riparazione è

---

<sup>72</sup> W. MASSARA, "Ragionevole durata del processo: dialogo tra giudice nazionale, Corte di Giustizia UE e CEDU", 2017, in Altalex, <https://www.altalex.com/documents/news/2017/04/03/ragionevole-durata-del-processo>

<sup>73</sup> D.l. n. 83, del 22 giugno 2012, contenente "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito dalla legge n. 134, del 7 agosto 2012.

<sup>74</sup> L'art. 1-ter, rubricato Rimedi preventivi, è stato introdotto con la legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (in SO n.70, relativo alla G.U. 30/12/2015, n.302), mediante l'art. 1, comma 777, lett. a) e b). Poi con sentenza 7 giugno - 13 luglio 2023, n. 142, la Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della L. 89/2001, nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge".

<sup>75</sup> G. ROMANO, D. PARROTTA, E. LIZZO, "Il diritto ad un giusto processo tra corte internazionale e corti nazionali. L'equa riparazione dopo la legge Pinto", Milano, Giuffrè editore per il professionista e per l'azienda, 2002, p. 23

riconosciuta al titolare del diritto violato, indipendentemente dal merito del processo impugnato, infatti, la Corte dovrà solo accertare la presenza del nesso di causalità tra la violazione dell'art. 2 della legge Pinto e il danno patrimoniale, o morale, che si è verificato<sup>76</sup>. La Corte di cassazione con la sentenza n. 4524, del 23 febbraio 2010, ha affrontato la questione relativa alla natura dell'equa riparazione prevista dalla legge Pinto e ha stabilito che «ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso non è applicabile il termine di prescrizione breve previsto dall'art. 2947 c.c.». Quindi non si tratta di un risarcimento dovuto al verificarsi di un fatto illecito, ma di un indennizzo da fatto lecito che serve per riparare la lesione cagionata e non per aumentare la ricchezza del soggetto. Un altro articolo che è stato modificato rispetto alla sua versione originaria è l'art. 4, L. 89/2001, il quale prevedeva che la domanda di ricevere un equo indennizzo dovesse essere presentata durante lo svolgimento del procedimento nel quale si attesta l'avvenuta violazione del principio di ragionevole durata, oppure entro sei mesi dal momento in cui la decisione di quel procedimento è divenuta immutabile e definitiva. Di conseguenza, nel caso in cui la domanda di equa riparazione fosse stata proposta *lite pendente*, il giudice avrebbe dovuto valutare l'irragionevole durata solo con riferimento alla parte di procedimento che va dal suo *incipit* sino al momento di proposizione del ricorso, senza tenere in considerazione futuri ritardi che potrebbero sorgere<sup>77</sup>. Successivamente l'art. 4 viene modificato dal d.l. 83/2012 (modificato dalla l. 134/2012) e ad oggi dispone che «La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva», senza alcun riferimento alla possibilità di ricevere un'equa riparazione in pendenza della lite. Per comprendere pienamente la modifica in questione, occorre leggere in combinato disposto l'art. 4, l. 89/2001, con l'art. 2, comma 2-*ter* della legge Pinto, introdotto con la riforma del 2012, dal quale emerge che la determinazione circa la durata del giudizio deve essere omnicomprensiva di tutte le fasi di esso. Quindi, il procedimento può considerarsi concluso in tempi ragionevoli se viene definito nella sua totalità entro sei anni<sup>78</sup>. Tuttavia, tale impostazione risultava essere contrastante con l'idea

---

<sup>76</sup> C. RECCHIA, P. CENDON, «*Il danno da non ragionevole durata del processo ed equa riparazione*», Giuffrè editore, 2006, pp. 37 - 38.

<sup>77</sup> R. GIORDANO, «*L'equa riparazione per irragionevole durata del processo*», Milano, 2022, II edizione, Giuffrè, pp. 75-76

<sup>78</sup> *Ivi*, pp. 79 e ss.; G. SORRENTI, «*L'araba fenice dei ricorsi «Pinto» bis tra vecchi problemi e nuovi assetti normativi*», 2013, in Riv. Politica del diritto, fasc. 1-2/2013

della Corte Edu secondo cui per fare richiesta di equa riparazione non è più necessario, come lo era invece un tempo, che venga rispettato il termine dei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente che sia denunciata l'irragionevole durata del giudizio dinnanzi all'autorità nazionale. Inoltre, se la decisione definitiva non è stata ancora emessa, il termine di sei mesi decorre «dal giorno successivo alla notifica della copia della sentenza al ricorrente o al suo rappresentante»<sup>79</sup>. In conseguenza alla situazione appena descritta è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale, in cui si lamentava il contrasto dell'art. 4, l. 89/2001 così come modificato dalla l. 134/2012, con gli artt. 3, 111, 2° comma e 117, 1° comma Cost (questo ultimo in quanto norma interposta degli artt. 6 e 13, CEDU). In un primo momento la Corte costituzionale con la sentenza n. 30/2014, dichiara la questione infondata sulla base di varie argomentazioni<sup>80</sup>. Successivamente però, la Corte di cassazione afferma che con l'emanazione della legge n. 208, del 10 ottobre 2005, riformante la legge Pinto, vengono introdotti dei rimedi che consentono di prevenire il ritardo nella risoluzione del conflitto, i quali consentono di adempiere all'avvertimento mosso dalla Corte costituzionale. Tuttavia, la situazione giunge alla conclusione solamente quando la Corte di Cassazione con la sentenza n. 88, del 26 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 4, l. 89/2001, nella parte in cui non sancisce la possibilità di presentare domanda di equo indennizzo anche in pendenza del procedimento e ha precisato che i rimedi preventivi introdotti con la l. 208/2005 non danno la certezza di una risoluzione anticipata della controversia, ma servono solo per ottenere maggior diligenza da parte del ricorrente<sup>81</sup>. La Corte di Cassazione ha inoltre specificato nella sentenza n. 22300, del 5 settembre 2019, che «poiché la normativa antecedente alla L.134/2012 consentiva la proposizione delle domande di equa riparazione anche in pendenza del giudizio presupposto, non può configurarsi alcuna *mutatio libelli* nella estensione della domanda al periodo successivo alla data dell'introduzione del giudizio, denotando una protrazione della medesima violazione, oggetto di specifica integrazione della originaria domanda (Cassazione civile sez. VI, 21/01/2019, n.1521), con conseguente assenza di alcuna

---

<sup>79</sup> A. SIROTTI GAUDENZI, "La Corte di Strasburgo condanna l'eccessiva durata dei processi italiani", in Riv. Diritto&Diritti, 2001

<sup>80</sup> È possibile trovare il testo integrale della sentenza n.30, del 24 febbraio 2014, sul sito della Corte costituzionale, [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>81</sup> R. GIORDANO, "L'equa riparazione per irragionevole durata del processo", Milano, 2022, II edizione, Giuffrè, pp. 84 e ss.

violazione del principio del contraddittorio». Per quel che riguarda la presentazione del ricorso, come indicato dall'art. 3, § 3, della legge Pinto, deve esser completo degli elementi indicati dall'art. 152 c.p.c. e siccome è escluso che il ricorrente possa difendersi da solo, come invece era concesso davanti alla Corte internazionale, è obbligatorio che il presente ricorso sia sottoscritto da un difensore dotato di procura alle liti, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. Viene specificato che la procura speciale deve preesistere alla domanda proposta con ricorso, non è obbligatorio che tale procura sia rilasciata mediante scrittura privata o atto pubblico, ma deve esser manifesta l'intenzione della parte di volere quel determinato difensore come suo rappresentante in giudizio. Inoltre, la Corte di cassazione nella sentenza del 3 giugno 1995, n. 6280, ha chiarito che nonostante l'art. 83 c.p.c., al 3° comma elenchi tassativamente in quali atti possa esser conferita la procura alle liti, viene concessa l'equiparazione di un atto a questi elencati qualora l'atto in questione abbia funzione di incidere nell'economia processuale. Quanto appena indicato avviene a condizione che «la procura risulti depositata al momento della costituzione in giudizio e la controparte non sollevi specifiche contestazioni»<sup>82</sup>. L'oggetto del ricorso deve consistere nella violazione accertata dell'art. 6, §1 CEDU, la diretta conseguenza di tale violazione, sorge il diritto in capo al ricorrente di ricevere una riparazione equa, ai sensi dell'art. 2, 1° comma della legge Pinto. Se la violazione del principio di ragionevole durata persiste anche dopo una pronuncia di condanna, il ricorrente può fare ricorso per ottenere un'ulteriore riparazione nel corso dello stesso processo. Questo è possibile poiché la legge non vieta al ricorrente di proporre nuovi ricorsi in caso di persistenza della violazione. Il ricorso deve essere proposto nei confronti del Ministero della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario (civile o penale), del Ministero della Difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Del Ministero delle Finanze quando i procedimenti sono del giudice tributario e della Presidenza del Consiglio dei ministri in tutti gli altri casi<sup>83</sup>. Successivamente la presentazione del ricorso, il Presidente della Corte d'Appello dovrà decidere con decreto esecutivo motivato ed entro un periodo non superiore a trenta giorni. Sono emerse alcune problematiche in un primo momento

---

<sup>82</sup> G. ROMANO, D.A. PARROTTA, E. LIZZA, *“Il diritto ad un giusto processo tra corte internazionale e corti nazionali. L'equa riparazione dopo la legge Pinto”*, Milano, Giuffrè editore per il professionista e per l'azienda, 2002, pp. 25 e ss.

<sup>83</sup> C. RECCHIA, P. CENDON, *“Il danno da non ragionevole durata del processo ed equa riparazione”*, Giuffrè editore, 2006, pp. 37-38

successivo all'entrata in vigore della legge Pinto, in quanto le Corti d'Appello liquidavano somme di denaro ridotte rispetto a quelle previste secondo i criteri stabiliti dalla Corte Edu. Nel tentativo di rimediare alla presente situazione, la Corte di Strasburgo è quindi intervenuta il 27 marzo 2003 con una celebre pronuncia, nel caso *Scordino c. Italia*. In essa, la Corte accoglieva un ricorso che le era stato presentato direttamente, con il quale il ricorrente lamentava una liquidazione non idonea a riparare al danno causatogli dalla durata così eccessiva del giudizio, tale da farlo divenire pregiudizievole nei suoi confronti. La Corte specifica, innanzitutto, che quanto disposto dall'art. 35 CEDU non si applica nel caso in cui i rimedi previsti dall'ordinamento nazionale siano inefficaci e quindi inutili per i ricorrenti, i quali potranno adire direttamente la Corte. Inoltre, con riferimento all'ammontare dell'indennizzo specifica che i giudici interni devono rispettare i criteri introdotti dalla Corte stessa, ma possono anche liquidare importi inferiori purché non siano irragionevoli e siano adeguatamente motivate<sup>84</sup>. La legge Pinto all'art. 2, 2° comma, dispone che il giudice per stimare l'ammontare del risarcimento dovuto, dovesse considerare «la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione». Vengono risarciti sia i danni patrimoniali, sia quelli non patrimoniali<sup>85</sup> derivanti dall'irragionevole durata del processo, fatto salvo ipotesi in cui le particolari circostanze del caso fanno pensare che il soggetto non abbia subito danni morali. Ai ricorrenti che presentano domanda di un'equa riparazione viene richiesto un *onus probandi*, quindi devono dimostrare l'effettiva violazione dell'art. 6 CEDU, fornendo il fascicolo completo, comprensivo di tutti i documenti, i verbali delle udienze, gli atti, relativi al processo in questione. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni patrimoniali, avendo carattere economico, sono indispensabili solide fondamenta probatorie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2697 c.c., che attestino il nocumento economico subito o il mancato guadagno come conseguenza diretta dell'irragionevole durata del processo. In assenza di tali prove, il danno in questione non verrà riconosciuto e quindi non sarà risarcito, inoltre

---

<sup>84</sup> R. GIORDANO, “L'equa riparazione per irragionevole durata del processo”, Milano, 2022, II edizione, Giuffrè, pp. 291 e ss.

<sup>85</sup> Resta escluso il danno biologico, ovvero la lesione psico-fisica del soggetto, in quanto essa deve esser certificata da un medico che ne valuta l'entità e il nesso di causalità con l'eccessiva durata del giudizio.

nella valutazione dei fatti rileva il nesso di causalità giuridica (art. 1223 c.c.) il quale può esser mitigato dalla causalità naturale o regolare, ovvero casi in cui il rapporto di causa-effetto viene valutato in base alle leggi della natura o dell'universo<sup>86</sup>. Per quanto riguarda invece il risarcimento dei danni non patrimoniali, la questione è un po' più complessa in quanto essi attengono alla sfera personale del soggetto ed è escluso il riferimento all'art. 1223 c.c., poiché non si può parlare di danno emergente o lucro cessante. Le Sezioni Unite con le sentenze n. 1338, 1339, 1340, 1341, del 2004, hanno invertito l'onere della prova circa la sussistenza e riparazione del danno non patrimoniale derivante da irragionevole durata del processo, il quale è sempre conseguente alla giustizia ritardata ma non è mai *in re ipsa*. Quindi, ad oggi spetta alla Pubblica Amministrazione convenuta in giudizio, dimostrare che il danno non patrimoniale nel caso concreto non è risarcibile in quanto viste le caratteristiche particolari della lite, il ritardo della sua definizione non ha causato alcuna sofferenza morale o patema d'animo alla controparte<sup>87</sup>.

Come precedentemente accennato la legge Pinto è stata modificata dall'art. 55, decreto-legge n.83/2012, cd. Decreto sviluppo, convertito dalla legge 134/2012 e successivamente ulteriori modifiche sono state apportate anche dalla legge di stabilità<sup>88</sup> per l'anno 2016, ovvero la legge 208/2015. Ponendo l'attenzione su quest'ultima, essa ha modificato *in peius* le previsioni della legge Pinto e all'art. 1, comma 777, ha introdotto come condizione di ammissibilità della domanda di indennizzo a seguito della violazione dell'art. 6 CEDU, una serie di rimedi preventivi che devono esser attuati dalla parte stessa. La *ratio* di tali rimedi di carattere preventivo riguarda la necessità di valutare l'atteggiamento che le parti hanno tenuto durante lo svolgimento del processo, al fine di escludere che esso abbia avuto un ruolo nell'eccessiva durata del processo; quindi, escludere che il comportamento delle parti abbia avuto effetti dilatori dei tempi del giudizio<sup>89</sup>. I rimedi preventivi in questione sono diversi per il processo civile, penale o

---

<sup>86</sup> G. ROMANO, D.A. PARROTTA, E. LIZZA, “*Il diritto ad un giusto processo tra corte internazionale e corti nazionali. L'equa riparazione dopo la legge Pinto*”, Milano, Giuffrè editore per il professionista e per l'azienda, 2002, pp. 82 e ss.

<sup>87</sup> Per maggiori approfondimenti circa il contenuto dei cd. criteri di relativizzazione, si veda M. PETRI, “*Le forme di tutela del diritto: alla durata ragionevole del processo*”, 2019, Edizioni Accademiche Italiane, pp. 15 e ss.

<sup>88</sup> Legge n. 208, del 28 dicembre 2015, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

<sup>89</sup> R. GIORDANO, “*L'equa riparazione per irragionevole durata del processo*”, Milano, 2022, II edizione, Giuffrè, pp. 22-23

amministrativo e sono indicati dall'art. 1-*ter* della l. 89/2001. Quindi ai sensi del presente articolo, il rimedio di carattere preventivo nel processo civile consiste «nell'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione (artt.702-*bis* e ss. c.p.c.) ...o nella formulazione della richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario (art. 183-*bis* c.p.c.)». Ciò deve avvenire entro l'udienza di trattazione oppure nei sei mesi prima la scadenza del termine che la legge Pinto considera come periodo ragionevole di conclusione del procedimento (art. 2, comma 2-*bis*, L. 89/2001). Tuttavia, nei giudizi di secondo grado e per quelle ipotesi in cui non è ammesso il rito sommario, ad esempio nelle controversie devolute alla competenza del giudice di pace, o del tribunale in composizione collegiale, o devolute in unico grado alla Corte d'Appello, il rimedio consiste nel proporre successivamente alla trattazione orale, l'istanza di decisione ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., entro sei mesi dallo scadere del termine indicato all'art. 2, comma 2-*bis*, l. 89/2001. L'indennizzo verrà negato alla parte soccombente del processo, a chi abbia resistito o agito in giudizio sapendo dell'infondatezza delle sue domande o difese, ed infine a chi nonostante l'eccessiva durata del giudizio, abbia ottenuto comunque un vantaggio patrimoniale uguale o superiore all'ammontare dell'indennizzo. Per quel che concerne il processo penale, invece, l'art. 1-*ter*, 2° comma, l. 89/2001, afferma che il rimedio preventivo viene attuato mediante il deposito di un'istanza acceleratoria da parte dell'imputato o di altre parti del processo, entro i termini indicati. Infine, il 3° comma del medesimo articolo, dispone che nel processo amministrativo il rimedio preventivo deve consistere nella presentazione di un'istanza di prelievo, con la quale, ai sensi dell'art. 71, 2° comma del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), la parte chiede la fissazione di un'udienza di discussione visto il carattere urgente del ricorso, così che la causa possa già esser decisa in camera di consiglio, con sentenza semplificata. Inoltre, la lettera e), dell'art. 1, comma 777, l. 208/2015, dispone una serie di riduzioni dell'ammontare dell'equo indennizzo, in base a particolari condizioni o al numero di soggetti che le cui posizioni giuridiche soggettive sono state lese dall'irragionevole durata del giudizio, ad esempio il quantitativo di indennizzo può esser ridotto del 20% se le parti coinvolte sono dieci, o fino al 40% se le parti sono cinquanta<sup>90</sup>. In aggiunta a quanto appena visto, l'art. 1-*bis*, l. 89/2001, chiarisce che chi nonostante attuando i rimedi preventivi abbia lo stesso subito un danno

---

<sup>90</sup> S. RANNO, "Legge di stabilità 2016: guida alle novità", 2015, Cesda Editore, pp. 112 e ss.

patrimoniale o non patrimoniale derivante dall'irragionevole durata del giudizio, ha diritto a ricevere un equo indennizzo. La disciplina circa i rimedi in questione si applica solo per i giudizi che hanno avuto luogo successivamente alla legge di stabilità del 2016. Il Governo è stato delegato dalla legge n. 206/2021<sup>91</sup>, ad apportare ulteriori cambiamenti alla legge 89/2001 ed in seguito a tale delega sono stati modificati i rimedi preventivi previsti per il processo civile. Ad oggi infatti il rimedio di carattere preventivo non consiste più nell'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione, come sanciva l'art. 1-ter, l. 89/2001, ma esso consiste nella stipula di una convenzione di negoziazione assistita, o nella partecipazione attiva delle parti per tutto il procedimento di mediazione o conciliazione, anche in quei giudizi in cui l'utilizzo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie non è condizione di procedibilità<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> Legge n. 206, del 26 novembre 2021, recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. Entrata in vigore il 24 dicembre 2021.

<sup>92</sup> R. GIORDANO, “*L'equa riparazione per irragionevole durata del processo*”, Milano, 2022, II edizione, Giuffrè, p. 34

## 1.4 *Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e i filtri alla giustizia*

Per comprendere cosa sono gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie è opportuno specificare preliminarmente che cos'è una controversia. Una controversia si verifica quando due o più persone assumono posizioni divergenti circa un *quid*, ed in particolare se si tratta di una “controversia giuridica”, il *quid* corrisponde a una regola di diritto sostanziale che disciplina le condotte dei soggetti stessi. Questa divergenza di posizioni viene risolta con l'emanazione di un atto vincolante che indica alle parti quali condotte devono tenere in una determinata situazione e con riferimento a un determinato bene giuridico. Anche per il futuro bisognerà sempre adeguarsi a ciò che l'atto risolutivo prescrive, senza dover più consultare la normativa sostanziale, costituita da norme generali ed astratte, in quanto essa è stata ormai sostituita dalle regole precise e concrete contenute nell'atto<sup>93</sup>. Le controversie giuridiche possono essere risolte sia in via giudiziale, sia in via extragiudiziale. La risoluzione giudiziale delle controversie avviene quando le parti si rivolgono ad un giudice per trovare una soluzione o per far valere i propri diritti, quindi, viene instaurato un processo di cognizione, attraverso il quale viene esercitata la funzione giurisdizionale. Solitamente si segue il rito ordinario, il quale ha inizio con la presentazione di una domanda giudiziale mediante atto di citazione con cui i soggetti chiedono la tutela delle loro posizioni giuridiche soggettive, tuttavia, a livello europeo si predilige il ricorso come atto per l'instaurazione del processo. Il procedimento è poi costituito da tre momenti essenziali, primo tra i quali è il momento dell'introduzione, in cui si stabilisce qual è la materia del contendere e quali sono le parti del giudizio. Questo momento è seguito dalla fase di trattazione, in cui il giudice determina quali sono le questioni più importanti della controversia e valuta se esse sono pacifiche oppure contrastanti. Le parti successivamente, esplicano le loro difese e viene discussa la causa in vista della futura decisione. Questa fase è comprensiva anche di un altro passaggio importante, ovvero la fase istruttoria, durante la quale avviene la raccolta e l'acquisizione di tutti i mezzi di prova necessari per adottare la decisione. Infine, vi è la fase decisoria,

---

<sup>93</sup> F.P. LUISO, “*Diritto processuale civile, la risoluzione non giurisdizionale delle controversie*”, Milano, Giuffrè editore, 2013, VII, pp. 3 e ss.

nella quale si precisano le conclusioni, avviene lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, disciplinato dall'art. 190 c.p.c. e il giudice pronuncia la sua decisione. Nella decisione deve essere sempre rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il quale stabilisce che il giudice non può esprimere il suo parere andando oltre quanto richiesto dalle parti nella domanda giudiziale, ma deve sempre attenersi a quello che è l'oggetto del processo. La decisione viene assunta con sentenza, un provvedimento che ha efficacia vincolante per le parti del processo e che contiene la soluzione indicata dal giudice per la controversia. Affrontando la tematica del processo, occorre avere ben chiaro in questa sede che l'Italia sta attraversando, già da anni, un problema di crisi della giustizia civile, determinata da un'irragionevolmente durata dei processi, causata da un aumento del tasso di litigiosità sociale che porta alla presentazione di un numero elevato di domande giudiziali per l'instaurazione di processi, i quali vanno ad aggiungersi a quelle controversie rimaste irrisolte, aumentando così l'arretrato e rendendo inefficienti i sistemi di impugnazione<sup>94</sup>. L'analisi statistica effettuata dal Ministero della Giustizia (Direzione generale di statistica – DG stat) relativa alla giustizia civile italiana nel periodo che va dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011, mostra che in quell'arco temporale il numero complessivo di processi civili pendenti è diminuito del -8% , ma andando a vedere nel dettaglio la ripartizione dei giudizi tra i vari uffici giudiziari, emerge che i processi civili pendenti dinnanzi alla Corte d'Appello sono aumentati del +3,3% con relativo aumento anche della durata media di ognuno di essi del +9%. Quindi se nel 2010 i processi civili in secondo grado avevano durata pari a 947 giorni, nel 2011 la durata media è di 1032 giorni<sup>95</sup>. Tutta questa situazione crea una forte incertezza del diritto, dovuta anche all'incapacità dei giudici onorari di gestire tutti i contenziosi, i quali, oltre a dover occuparsi dell'arretrato civile, sono sempre più spesso coinvolti in altre attività politiche, economiche e sociali, che li portano a trascurare così le loro attività giudiziarie<sup>96</sup>. Per questi motivi l'Italia è stata spesso sollecitata dagli organismi dell'Unione Europea a trovare delle soluzioni a questa situazione di crisi della

---

<sup>94</sup> G. MONTELEONE, *“Il mistero (italiano) del processo (ricordando Enrico Redenti e Salvatore Satta)”*, 2020, in Riv. di Diritto processuale, fasc. 3/2020

<sup>95</sup> Relazione del Ministero della Giustizia (DG stat) sezione civile, per il periodo 2010/2011, su [www.cortedicassione.it](http://www.cortedicassione.it)

<sup>96</sup> M. GERARDO, *“Efficienza del processo e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie”*, giugno 2023, in occasione del Convegno *“Riforme legislative ed efficienza del processo. Giusto processo e tutela dei diritti di individui e imprese”* tenutosi presso la Prefettura di Catanzaro.

giustizia. Inoltre, è stata numerose volte condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per l'incapacità di fronteggiare i pagamenti dovuti come equi indennizzi previsti dalla legge Pinto e per la violazione dell'art. 6, § 1 CEDU, relativo al principio di ragionevole durata del processo. Per rimediare a questa situazione, il Legislatore ha tentato di disincentivare non solo la proposizione di domande giudiziali ma anche il ricorso al sistema delle impugnazioni civili, con l'obiettivo di ridurre il carico di lavoro dei magistrati, mediante l'introduzione di filtri per l'accesso alla giustizia. Egli ha anche tentato di alleggerire l'*iter* processuale nel suo complesso al fine di ottenere soluzioni più rapide delle controversie giuridiche. Questi temi sono stati affrontati durante i lavori preparatori del decreto-legge n. 83, del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito dalla legge n.134, del 7 agosto 2012, con il quale vennero apportate numerose modifiche, anche relative alle impugnazioni civili. La riforma del 2012 ha perciò introdotto, mediante l'art. 348-*bis* c.p.c., un filtro all'appello civile, disponendo che il giudice deve primariamente valutare se il ricorso in appello che è stato proposto ha una ragionevole probabilità di esser accolto ed in caso di valutazione negativa, deve esser dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione con ordinanza succintamente motivata (art. 348-*ter*, 1° comma c.p.c.). La *ratio* di questa modifica apportata all'istituto dell'appello risiede nell'obiettivo di impedire ripetute valutazioni e verifiche su una stessa controversia il cui esito rimarrebbe il medesimo, facendo così risparmiare risorse e tempo alla giustizia civile. Quindi il giudice nel valutare l'appello deve tenere conto sia di questioni di fatto sia di diritto, e nel caso in cui ci siano delle carenze processuali l'inammissibilità dell'appello sarà dichiarata con sentenza e non con ordinanza<sup>97</sup>. La valutazione circa la probabilità dell'accoglimento dell'appello è a discrezione del giudice, il quale deve essersi pienamente informato sulla questione e deve aver sentito le parti; il magistrato dichiarerà l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui la controversia ad oggetto presenti almeno un elemento così ostativo da impedire un'ulteriore trattazione della causa. La dottrina ha sollevato dei dubbi circa il fatto che nelle situazioni in cui viene dichiarata l'inammissibilità dell'appello per carenza di probabilità di accoglimento. Permane comunque la possibilità di presentare ricorso in Cassazione contro la sentenza di primo grado<sup>98</sup> per ragioni di legittimità (art. 360 c.p.c.), questo

---

<sup>97</sup> P. BIAVATI, "Argomenti di diritto processuale civile", Bologna, Bononia University Press, 2020, pp. 490 e ss.

<sup>98</sup> A. G. DIANA, "Le impugnazioni nel processo civile", 2014, Giuffrè editore, p. 92

sembrerebbe infatti comportate un ulteriore carico di lavoro alla Cassazione, la quale si trova già in una situazione critica. La novellazione del 2012 ha apportato modifiche non solo al procedimento ma anche all'atto di appello, prevedendo con la modifica all'art. 342 c.p.c., che l'atto deve esser motivato ma anche più preciso nell'indicare come dovrebbe essere la pronuncia impugnata, infatti il 1° comma dell'articolo in questione, ai numeri 2) e 3) specifica che l'atto deve indicare a pena di inammissibilità «le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Per quel che concerne invece il procedimento di appello, la l. 134/2012 dispone che la prima udienza, ex art. 350 c.p.c., abbia una funzione “filtrante” e quindi in essa deve avvenire la valutazione di probabilità di accoglimento dell'appello ancor prima che si svolga la trattazione della causa. Tuttavia, tale previsione è esclusa nelle cause in cui è richiesta la presenza del pubblico ministero, o se la decisione in appello riguarda un'ordinanza decisoria conclusiva del rito sommario di cognizione (art. 702-*quater* c.p.c.)<sup>99</sup>. Un ulteriore questione che ha suscitato notevoli perplessità riguarda quanto stabilito dall'art. 348-*ter*, 1° comma c.p.c., il quale dispone che l'ordinanza con cui viene dichiarata l'inammissibilità dell'appello deve essere «succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi». Le perplessità sono relative ai precedenti giurisprudenziali, in quanto era sorto il dubbio se la norma facesse riferimento ai soli precedenti della Corte di cassazione oppure anche a quelli del giudice d'appello stesso. In riferimento a questo tema è intervenuta la Corte territoriale di Palermo, con un'ordinanza del 15 aprile 2013, la quale sostiene la seconda tesi<sup>100</sup>, e sancisce che «costituisce motivo di inammissibilità dell'appello per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto la circostanza che la corte adita abbia rigettato le impugnazioni relative a casi analoghi». La situazione finora descritta circa il nuovo filtro all'appello cambia con la legge n. 206, del 26 novembre 2021, la quale attribuisce al legislatore il compito di abolire il filtro in questione e di introdurre uno strumento decisorio semplificato per le ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso d'appello. Quindi nel caso in cui l'appello abbia una ragionevole

---

<sup>99</sup> L. VIOLA, “Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali”, 2013, in Rivista online <https://www.altalex.com/documents/news/2013/02/25/nuovo-appello-filtrato-i-primi-orientamenti-giurisprudenziali>

<sup>100</sup> A. G. DIANA, “Le impugnazioni nel processo civile”, 2014, Giuffrè editore, p. 98

probabilità di non esser accolto, l'art.1, 8° comma, lett. e), l. 206/2021, dispone che «la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi», così da preferire una decisione di merito sull'infondatezza dell'appello ex art. 281-*sexies* c.p.c., rispetto a una dichiarazione di inammissibilità. Inoltre, con la riforma Cartabia<sup>101</sup>, abroga l'art. 348-*ter* c.p.c. divenuto ormai superfluo in seguito alle modifiche apportate nel 2021, all'art. 348-*bis* c.p.c., anche se gli ultimi due commi non sono stati totalmente cancellati ma sposati<sup>102</sup> nell'art. 360, 1° comma, n. 5), c.p.c., il quale disciplina i motivi di ricorso in cassazione.

Anche la Corte di cassazione è stata travolta da questa crisi della giustizia civile italiana e nel corso degli anni, sono stati diversi i tentativi da parte del Legislatore di ripristinare la funzione nomofilattica della Corte con il fine di garantire una diminuzione dei ricorsi pendenti in cassazione e una maggior certezza del diritto. Questi tentativi ebbero però scarsi risultati in quanto si scontrarono con l'eccessivo numero di ricorsi, così con la legge<sup>103</sup> n. 69, del 18 giugno 2009, il Legislatore inserisce nel codice di rito l'art. 360-*bis* c.p.c., il quale prevede l'introduzione di un filtro al giudizio di legittimità con l'obiettivo di stabilire quali ricorsi possono effettivamente arrivare dinnanzi alla corte e quali invece sono inammissibili. La procedura circa l'ammissibilità o meno del ricorso è disciplinata dall'art. 380-*bis* c.p.c., il quale sancisce che il presidente della sezione filtro qualora valuti il ricorso come inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, può presentare una proposta di definizione della controversia che sarà notificata ai difensori delle parti<sup>104</sup>. L'art. 360-*bis* c.p.c. prevede due ipotesi in cui il ricorso è inammissibile: «1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del

---

<sup>101</sup> Attuata mediante il d.lgs. n. 14, del 1° ottobre 2022, convertito con legge n.197, del 29 dicembre 2022.

<sup>102</sup> F. TEDIOLI, “*La riforma del processo civile: il giudizio di appello*”, in Riv. Studium iuris, Pacini Editore, 2023

<sup>103</sup> Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, In Gazzetta Ufficiale n.140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95

<sup>104</sup> A. G. DIANA, “*Le impugnazioni*”, 2012, Giuffrè editore, pp. 371 e ss.; P. BIAVATI, “*Argomenti di diritto processuale civile*”, Bologna, Bononia University Press, 2020, pp.508 e ss.

giusto processo». Con riferimento a questo secondo motivo di inammissibilità è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale, in quanto sembrava che l'articolo in questione violasse l'art. 111, 7° comma Cost. il quale prevede che il ricorso in cassazione è sempre ammesso «contro le sentenze o provvedimenti sulla libertà personale pronunciati da organi giudiziari ordinari o speciali». La questione è stata risolta con la precisazione che per violazione di legge non si intende solo la violazione dei principi del giusto processo, ma di tutti i cinque motivi indicati dall'art. 360, 1° comma c.p.c. Lo strumento appena analizzato tuttavia, non sembra ricordare un giudizio di inammissibilità che si concentra sulla valutazione delle forme e delle procedure, piuttosto sembrerebbe accostarsi ad un giudizio di manifesta infondatezza, il quale presuppone un'analisi del contenuto del ricorso<sup>105</sup>. Sebbene queste modifiche apportate dalla novellazione del 2009 avessero l'obiettivo di ridurre il contenzioso e migliorare la situazione di stallo in cui si trovava la giustizia civile, è bene sottolineare che la disciplina della Sezione-filtro della cassazione non ha inciso sull'arretrato civile. Essa ha invece allungato il procedimento dinnanzi alla corte di legittimità aggiungendo un ulteriore passaggio per la valutazione dell'ammissibilità o meno del ricorso, che diventa quasi un sub-procedimento al processo in cassazione. Quindi essendo la crisi della giustizia civile un problema tecnico, non bastano dei meri interventi normativi per rimediare alla situazione, poiché essi hanno solo funzione palliativa ma non risolvono il problema<sup>106</sup>.

Un'ulteriore novità introdotta con la legge n.69 del 2009 è stata la previsione di un rito speciale chiamato Procedimento sommario di cognizione, anche detto rito sommario, disciplinato dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c., all'interno del Capo III-bis, Titolo I, Libro IV del Codice di procedura civile. Secondo la Dottrina si tratta di un procedimento a cognizione sommaria, tuttavia ciò non è propriamente corretto, infatti, è bene sottolineare che non è sommario l'iter procedimentale in sé, ma piuttosto è l'indagine ad esser poco approfondita e superficiale, per questo motivo la Giurisprudenza, più correttamente, ha affermato che questo procedimento è un rito a cognizione semplificata e non sommaria, quindi, la cognizione resta piena seppur semplificata.

---

<sup>105</sup> P. BIAVATI, "Argomenti di diritto processuale civile", Bologna, Bononia University Press, 2020, p. 511

<sup>106</sup> G. COSTANTINO, "De profundis per la sezione filtro della Cassazione civile", in Riv. Questione giustizia, 2022, [https://www.questionegiustizia.it/data/doc/3378/costantino-221029\\_2009\\_cassazione\\_23-04\\_rel-1.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/doc/3378/costantino-221029_2009_cassazione_23-04_rel-1.pdf)

L'obiettivo del rito sommario è quello di rendere i processi più celeri, attraverso una deformalizzazione della fase istruttoria e una riduzione dei tempi processuali, inoltre la decisione finale viene assunta con decreto e non con sentenza. Nato come procedimento a "regime facoltativo", diventa con il D.lgs. n. 150, del 1° settembre 2011<sup>107</sup>, un rito con "regime obbligatorio" per determinate tipologie di controversie indicate nel decreto stesso. Tra queste vi rientrano questioni relative all'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15), le controversie circa il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale (art. 16), oppure le questioni in materia di riconoscimento della protezione internazionale (art. 19) e molte altre, per un totale di diciassette tipologie diverse di controversie per le quali è obbligatorio il ricorso al procedimento sommario di cognizione. Nel caso in cui non venga utilizzato il rito speciale in una di queste situazioni, avverrà d'ufficio un mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4, 1° e 2° comma del D.lgs. 150/2011, il quale sancisce che «Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti». Con la riforma al processo civile, avvenuta nel 2021 con la legge n. 206, sono state apportate numerose modifiche al processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica con l'obiettivo di garantire maggior rapidità, concentrazione ed efficienza del processo. Tra le novità apportate dalla riforma ve ne sono alcune che riguardano il rito sommario e prevedono la possibilità di «riformare, ricollocare e rinominare il procedimento sommario di cognizione, estendendone il campo d'applicazione a tutte le controversie nelle quali i fatti in causa siano tutti non controversi, l'istruzione basata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque non presenti profili di complessità<sup>108</sup>». Infine, ulteriori modifiche sono avvenute con la cd. Riforma Cartabia, attuata mediante il D.lgs. n. 149, del 18 ottobre 2022, la quale verrà affrontata in maniera più approfondita nel secondo capitolo del presente elaborato. Tuttavia, è necessario anticipare già in queste righe le modifiche che sono state apportate alla

---

<sup>107</sup> Recante "Disposizioni complementari al Codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69", in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.220 del 21-09-2011. Entrato in vigore dal 6 ottobre 2011.

<sup>108</sup> "Misure per l'efficienza del processo civile", 22 settembre 2022, in Camera dei deputati – Servizio studi, [https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1303831.pdf?\\_1704974632152](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1303831.pdf?_1704974632152)

disciplina del procedimento sommario di cognizione. La riforma Cartabia abroga gli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c., sostituisce il termine “sommario”, con “semplificato”, quindi, a partire dal 1° marzo 2023 si parlerà di rito semplificato di cognizione, ora disciplinato dagli artt. 281-decies e ss. c.p.c. Viene sancito, infatti, all’art. 281-decies c.p.c. che «Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato». Sebbene il processo semplificato di cognizione sia nato con l’intento di ridurre la durata effettiva dei processi, per poter migliorare la situazione di eccessiva lentezza ed inefficienza in cui si trovava la giustizia civile italiana, il suo utilizzo dipende da alcuni fattori fondamentali. Tra questi ultimi emerge: il grado di complessità delle controversie, difatti viene usato per quelle cause particolarmente semplici per cui non sono richiesti numerosi elementi di prova; l’eccessiva quantità di lavoro che il tribunale si trova a dover svolgere; la disponibilità delle risorse a cui può attingere. È opportuno puntualizzare che, se il rito sommario dovesse esser utilizzato per controversie differenti da quelle indicate, esso avrebbe conseguenze sfavorevoli per le parti in quanto diminuisce le loro capacità difensive e rinuncia alla completezza dell’indagine, in virtù di un’accelerazione dell’iter processuale. Sebbene venga sempre garantito alle parti una piena tutela dei loro diritti, concedendoli la possibilità di trasferire la causa dal rito semplificato al rito ordinario di cognizione, può accadere che tale mutamento non si verifichi, di conseguenza la decisione non raggiungerà mai il valore di cosa giudicata<sup>109</sup>.

Per quel che concerne, invece, la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale o extragiudiziale, sempre con l’intento di raggiungere una maggior speditezza ed efficacia del processo, si utilizzano degli strumenti di risoluzione alternativa della lite. Questi consentono di giungere allo stesso risultato che si avrebbe con una sentenza, ma senza dover iniziare un processo che sarebbe eccessivamente oneroso per le parti, le quali dovrebbero anche aspettare anni prima di vedere soddisfatte le loro pretese. Questi metodi di alternativa risoluzione delle controversie, abbreviati con la sigla MARC, nascono nei sistemi di *common law*, in cui vengono definiti utilizzando le sigle ADR (*Alternative dispute resolution*) o EDR (*External Dispute Resolution*). Più precisamente le ADR

---

<sup>109</sup> F. COSSIGNANI, “*Il mutamento del rito in primo grado ex art. 4, d.lgs. 150/2011*”, 2020, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 2/2020

hanno origine nell'ordinamento giuridico inglese, le prime forme di arbitrato risalgono all'epoca della conquista normanna nel XI secolo, infatti, nelle comunità normanne spesso i conflitti tra privati venivano risolti da un signore locale, senza dover ricorrere alla più formale Corte del Re e questi giudizi non assumevano mai il valore di una vera e propria sentenza. Quindi i metodi di risoluzione alternativa delle controversie esistono da secoli e furono introdotti negli Stati Uniti durante le colonizzazioni olandesi e britanniche della città di New York, avvenute tra il XVI e il XVII secolo. I Padri Pellegrini, difatti, ritenevano che il ricorso ai tribunali e le figure degli avvocati minacciassero la tranquillità della vita cristiana e preferivano risolvere le controversie secondo un loro metodo, si trattava una sorta di arbitrato, in cui un consiglio formato da soli uomini di un certo rango giudicava e risolveva i conflitti interni della comunità<sup>110</sup>. Con l'indipendenza degli Stati Uniti dalle colonie, avvenuta nel 1776, e l'instaurazione di un nuovo governo, le ADR continuano ad esser utilizzate anche se in maniera più sporadica, con l'obiettivo di prevenire il sorgere di controversie o di evitare disordini sociali. Esse non saranno formalmente riconosciute fino al XIX secolo. A partire dal XX secolo inizieranno ad esser usate come veri e propri strumenti di risoluzione alternativa al processo e con il *Federal Arbitration Act* del 1920 viene riconosciuta la validità dell'arbitrato come metodo effettivo per decidere i conflitti in via stragiudiziale. Viene inoltre concessa l'autorizzazione alle Corti di utilizzare ogni mezzo necessario affinché le parti rispettino gli accordi arbitrari. Questi strumenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie ebbero un notevole successo anche nei Paesi europei, in quanto utili a risparmiare sia in termini di tempo, poiché consentono di avere un processo più celere, flessibile ed efficace, sia in termini di denaro, dato che con essi le parti possono evitare i costi onerosi del processo. In Italia inizialmente erano sorte delle critiche circa l'effettiva capacità di queste procedure di tutelare gli interessi degli individui e il legislatore si era concentrato per lungo tempo solo sulla disciplina del processo di cognizione. Dopo vari anni il nostro Paese si è aperto, in modo lento e graduale, a questi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, soprattutto con riferimento all'ambito civile e commerciale, ponendo un particolare interesse sui procedimenti di mediazione e conciliazione<sup>111</sup>. Attualmente,

---

<sup>110</sup> M. MCMANUS, B. SILVERSTEIN, "Brief History of Alternative Dispute Resolution in the United States", CADMUS Journal, ottobre 2011, papers SSN 2038-5242

<sup>111</sup> N. POSTERARO, "L'amministrazione contenziosa: le Alternative Dispute Resolution (con particolare riguardo alla figura del difensore civico)", in *Il Processo*, Rivista quadrimestrale, 2021, II, pp. 265 e ss.

le procedure di ADR o, meglio, di MARC, sono disciplinate mediante il Decreto legislativo del 6 agosto 2015, n. 130, recepente la direttiva 2013/11/UE rivolta ai consumatori<sup>112</sup>, la quale all'art. 5 affermava che «La risoluzione alternativa delle controversie (ADR) offre una soluzione semplice, rapida ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e professionisti. Tuttavia, l'ADR non è ancora sviluppata in maniera sufficiente e coerente nell'Unione. È deplorabile che, nonostante le raccomandazioni della Commissione 98/257/CE... per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e 2001/310/CE... sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo, l'ADR non sia stato attuato correttamente e non funzioni in modo soddisfacente in tutte le zone geografiche o in tutti i settori economici dell'Unione». In aggiunta a ciò, l'art. 15 della medesima direttiva europea sanciva che «La diffusione di ADR può inoltre rivelarsi importante in quegli Stati membri dove esiste una congestione importante di cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali, che non consente ai cittadini dell'Unione di esercitare il loro diritto a un processo equo in tempi ragionevoli». Occorre distinguere, tuttavia, tra strumenti preventivi e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Gli strumenti preventivi sono quelli che impediscono il sorgere di un conflitto riuscendo a raggiungere una composizione bonaria della controversia e in questa categoria vi rientrano il tentativo di conciliazione, la mediazione e la negoziazione assistita. Mentre, lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie per eccellenza è l'arbitrato. Prima della direttiva 2008/52/CE, i termini di conciliazione e mediazione erano considerati come sinonimi, in quanto l'obiettivo di entrambi era quello di trovare una soluzione pacifica alla controversia, tuttavia, in seguito al recepimento della direttiva in questione, il legislatore italiano con il D.lgs. del 4 marzo 2010, n.28<sup>113</sup>, ha distinto l'utilizzo dei termini mediazione e mediatore, dai termini conciliazione e conciliatore. È opportuno precisare che nonostante si stia parlando di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, questi non privano mai il soggetto della possibilità di fare ricorso alla tutela giurisdizionale, altrimenti vi sarebbe una violazione dell'art. 24 Cost., perciò non

---

<sup>112</sup> Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE.

<sup>113</sup> Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Entrato in vigore il 20 marzo 2010, aggiornato il 23 marzo 2023.

sostituiscono necessariamente il potere giurisdizionale dello Stato, ma anzi spesso lo affiancano ed integrano il processo di cognizione per garantire una tutela più efficace. Quindi l'importanza che viene attribuita alle ADR è dovuta, non tanto alla loro capacità di ridurre il numero di cause pendenti rendendo le procedure più celeri, ma piuttosto all'ampliamento che comportano al ventaglio di tutele a cui il singolo può attingere, garantendo un sistema di giustizia civile più accessibile ed efficiente<sup>114</sup>.

Uno degli strumenti a cui si fa più spesso ricorso è la mediazione, definita all'art. 1, 1° comma, lett. a, del D.lgs. 28/2010, come «l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo, imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa». Quindi consiste nell'attività di un soggetto terzo ed imparziale, il cd. mediatore, definito al medesimo comma, lett. b, come «la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo», il quale aiuta le parti a trovare una soluzione di comune accordo che possa decidere la controversia. Al fine di giungere ad un accordo comune è necessario che si svolga tra le parti una trattativa, durante la quale esse si scambiano informazioni, dati e notizie utili per giungere a un punto di equilibrio e il mediatore deve far sì che la trattativa avvenga correttamente, lasciando libere le parti di interrompere la mediazione in qualsiasi momento<sup>115</sup>. Il mediatore non ha potere decisorio, quindi non può decidere la questione sostituendosi alle parti, inoltre, deve mantenere una posizione di neutralità ed equidistanza da esse affinché la mediazione vada a buon fine. Nell'ipotesi in cui le parti abbiano un legame di fatto tra loro, presente o futuro, esse collaborano con il mediatore per trovare un accordo che si basi sui loro interessi e fabbisogni, a prescindere da chi abbia torto o ragione, e si parla in questo caso di mediazione cd. *facilitativa*<sup>116</sup>. Tuttavia, può accadere che le parti non abbiano alcun legame di fatto e che non siano in grado di trovare con le loro forze un punto di equilibrio, allora il mediatore potrà formulare una proposta di accordo fondata solo sui diritti e sulle

---

<sup>114</sup> N. POSTERARO, “L'amministrazione contenziosa: le Alternative Dispute Resolution (con particolare riguardo alla figura del difensore civico)”, in *Il Processo*, Rivista quadrimestrale, 2021, II, pp. 271 e ss.

<sup>115</sup> F. P. LUISO, “Diritto processuale civile, la risoluzione non giurisdizionale delle controversie”, Milano, Giuffrè editore, 2013, VII, pp. 24 e ss.

<sup>116</sup> IVI, p. 29.

pretese delle parti, e a cui esse decideranno se aderire o meno. In questo secondo caso si parla di mediazione cd. *valutativa o aggiudicativa*<sup>117</sup>. Il legislatore ha introdotto mediante il D.lgs. 28/2010 una *mediazione strutturata*<sup>118</sup>, quindi più organizzata e con una serie di organismi predeterminati che vengono istituiti dalle camere di commercio e dal Consiglio Nazionale forense o da Consigli relativi ad altre professioni, proprio con il fine di svolgere la funzione di mediatori. L'istituto della mediazione avviene su base volontaria, ovvero si fonda sul principio di autodeterminazione disciplinato dall'art. 32 Cost., quindi per tutta la durata del procedimento di mediazione deve essere verificata la continua sussistenza del pieno consenso delle parti a procedere. Essendo la mediazione uno strumento utile non solo per evitare di ricorrere al processo di cognizione, ma anche per ristabilire una situazione di pace ed equilibrio sociale, può accadere che la mediazione sia imposta obbligatoriamente, nonostante ciò sembri essere in contraddizione con la volontarietà su cui si fonda l'istituto stesso<sup>119</sup>. La mediazione può essere quindi, facoltativa, se le parti scelgono spontaneamente di ricorrere ad essa, e la sua disciplina è contenuta nell'art. 2, del D.lgs. 28/2010, il quale afferma che «chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto». La richiesta di mediazione volontaria può esser presentata dalle parti congiuntamente, oppure può esser presentata con istanza di una sola parte e in un momento successivo la controparte deciderà se aderirvi o meno. Tuttavia, non si fa spesso ricorso a questo tipo di mediazione per varie ragioni, prima tra le quali vi è la poca conoscenza e lo scarso affidamento che le parti ripongono su di essa. In aggiunta a ciò, vi è il timore che la propria difesa venga considerata debole o insufficiente se si dovesse proporre di far ricorso a un mediatore. Inoltre, come precedentemente accennato, in determinate circostanze e per tassative tipologie di controversie, il ricorso alla mediazione è obbligatorio e tale obbligo può esser imposto dalla legge, dal giudice oppure in virtù di un patto stipulato dalle parti. Per quanto riguarda la mediazione obbligatoria per legge, essa è stata introdotta dal D.lgs. 28/2010, il quale

---

<sup>117</sup> F. FERRARIS, F. DANOVÌ, “*La cultura della mediazione e la mediazione come cultura*”, Giuffrè editore, 2013, pp. 35 e ss.

<sup>118</sup> P. BIAVATI, “*Argomenti di diritto processuale civile*”, Bologna, Bononia University Press, 2020, pp. 879 e ss.

<sup>119</sup> P. GIANNITI, “*Il nuovo ruolo del giudice civile: Tra mediazione, preprozessuale e delegata, e proposta ex art. 185 bis*”, intervento nel dibattito “A.D.R. – Per una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie: le proposte della Commissione Alpa ed il confronto con i pratici”, Corte di cassazione, Roma, 15 novembre 2017, p. 11.

all'art. 5, comma 1, rubricato "Condizione di procedibilità e rapporti con il processo", indica un elenco categorico di materie, in cui le parti sono obbligate a ricorrere alla mediazione per trovare una soluzione della controversia, prima di poter esercitare un'azione in giudizio. Con la riforma Cartabia, avvenuta mediante il D.lgs. 149/2022, attuativo della legge delega n. 206 del 2021, sono state aggiunte nuove materie in cui è obbligatorio esperire la mediazione prima del processo di primo grado, queste sono «...associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura», mentre alcune materie già presenti prima della riforma, sono rimaste invariate, ad esempio la materia del condominio, dei diritti reali, assicurazioni, responsabilità medica ecc. In questi ambiti la mediazione diventa condizione di procedibilità, questo significa che il magistrato non può procedere con la trattazione della controversia se le parti non hanno primariamente tentato il percorso di mediazione. Dopo che era trascorso circa un anno dall'entrata in vigore del D.lgs. 28/2010, sono sorti numerosi dubbi relativi alla conformità della mediazione obbligatoria con la Costituzione, in quanto sembrava un tentativo del legislatore di imporre la cultura della mediazione violando il diritto di ogni individuo di agire in giudizio per tutelare i propri interessi legittimi e diritti, sancito dall'art. 24 Cost. Sono state così sollevate, in via incidentale, dieci questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale da parte di giudici provenienti da diverse aree d'Italia, di cui solamente una<sup>120</sup> venne dichiarata inammissibile per irrilevanza della questione. Tutte le ordinanze di rimessione avevano come elemento cardine del loro oggetto, l'art. 5, 1° comma, primo, secondo e terzo periodo D.lgs. 28/2010, indicante le materie in cui è obbligatorio il ricorso preprocessuale alla mediazione, definita quest'ultima come condizione di procedibilità della domanda. I giudici rimettenti ritenevano che la disposizione in questione fosse in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui prevedeva il ricorso obbligatorio alla mediazione prima dell'instaurazione del processo di primo grado, in violazione della legge delega, la quale non conteneva alcun riferimento alla mediazione obbligatoria. La Corte costituzionale dopo aver analizzato il contenuto della legge delega sancisce con la sentenza n. 272 del 2012<sup>121</sup>, che si è verificato un eccesso di delega da parte del legislatore

---

<sup>120</sup> Ordinanza n. 33 del 2012, emessa dal Giudice di Pace di Recco, dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

<sup>121</sup> Sentenza rubricata "*Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale*", decisione depositata il 6 dicembre 2012 e pubblicata in G.U. il 12 dicembre 2012, n. 49.

delegato<sup>122</sup> e che neanche la direttiva europea n.2008/52 del 21 maggio 2008 prevedeva un ricorso obbligatorio alla mediazione, ma anzi lasciava liberi gli Stati di predisporre il modello di mediazione che meglio preferivano. La Consulta conclude la sentenza affermando che «alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n.28 del 2010, per violazione degli articoli 76 e 77 Cost.» e che «la declaratoria deve essere estesa all'intero comma 1, perché gli ultimi tre periodi sono strettamente collegati a quelli precedenti (oggetto delle censure), sicché resterebbero privi di significato a seguito della caducazione di questi». Questa decisione della Corte ha comportato una declaratoria di illegittimità costituzionale, in via consequenziale, degli art. 4, 3° comma, art. 8, 5° comma e art. 11, 1° comma sempre del medesimo decreto legislativo, al punto che la dottrina ha definito questo atteggiamento della Corte come un uso “disinvolto”<sup>123</sup> della declaratoria di incostituzionalità. Successivamente la divulgazione della decisione assunta dalla Corte, sono sorti alcuni dubbi circa la decorrenza dell'efficacia di tale pronuncia, ovvero molti professionisti e operatori del diritto si domandavano a partire da quando dovessero smettere di fare ricorso alla mediazione obbligatoria preprocessuale. In virtù di quanto sancito dall'art. 136, 1° comma della Cost., è solo dopo l'avvenuto deposito della sentenza che essa inizia a produrre i suoi effetti, senza però intaccare le situazioni precedenti. Quindi, fino al giorno della pubblicizzazione della sentenza è ancora possibile decidere le controversie applicando l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 nella sua interezza, imponendo il ricorso preprocessuale alla mediazione<sup>124</sup>, tuttavia, successivamente a questo momento la norma verrà disapplicata. Altre due tipologie di mediazione obbligatoria sono la mediazione obbligatoria per volontà del giudice, anche detta mediazione delegata e la mediazione obbligatoria per contratto, cd. pattizia. Per quel che concerne la prima, anche essa è condizione di procedibilità della domanda ed è disciplinata dall'art. 5-quater del D.lgs. 28/2010, il quale afferma che «Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato

---

<sup>122</sup> E. MINERVINI, “*La storia infinita della mediazione obbligatoria*”, in Riv. “I Contratti”, 2013, XII fascicolo, pp. 1153 e ss.

<sup>123</sup> C. BESSO MARCHEIS, “*La Corte costituzionale e la mediazione*”, contributo in Riv. Giurisprudenza italiana, 2013, p. 609.

<sup>124</sup> G. COSMELLI, “*Ancora in tema di illegittimità della mediazione civile cd. obbligatoria: sugli effetti dei comunicati-stampa della Corte costituzionale*”, in Riv. Giurisprudenza Costituzionale, 2013, I fascicolo, pp. 501 e ss.

dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione». Si tratta della situazione in cui il giudice durante lo svolgimento del procedimento, anche di secondo grado, ma prima del verificarsi dell'udienza di precisazione delle conclusioni, invita le parti a tentare una mediazione per risolvere la controversia. L'invito in questione è in realtà un vero e proprio obbligo ad esperire un tentativo di mediazione che sorge in conseguenza a due possibili ragioni: la prima ragione è che il giudice si è accorto che le posizioni dei soggetti non sono così distanti tra loro, quindi, si potrebbe ancora a trovare un accordo in maniera pacifica; la seconda ragione consiste nell'evitare di intasare ulteriormente la giustizia civile con questioni che invece si potrebbero risolvere al di fuori del processo. Per quel che riguarda invece la mediazione obbligatoria pattizia, si tratta della situazione disciplinata dall'art. 5, 5° comma del D.lgs. 28/2010, in cui «il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione». Quindi le parti vengono obbligate dal giudice ad esperire il procedimento di mediazione, in virtù di un accordo preprocessuale che hanno stipulato e che ora devono rispettare. Queste due tipologie di mediazione obbligatoria erano state introdotte sempre con un fine deflattivo, ovvero con l'obiettivo di costringere i privati a ricorrere alla via stragiudiziale per trovare una composizione bonaria delle controversie e alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari, così da garantire una maggior efficienza della giustizia civile e una durata non eccessivamente lunga dei processi. Tuttavia, dopo la sentenza della Corte n. 272 del 2012, la mediazione da obbligatoria torna ad esser solo facoltativa, o almeno così fu per un breve periodo, fino all'emanazione della legge n.98 del 9 agosto 2013<sup>125</sup>. Con la presente legge vennero introdotte numerose semplificazioni in diversi ambiti del diritto e venne reintrodotta l'obbligatorietà della mediazione, seppur con alcune modifiche rispetto al passato, tra le quali l'indispensabile presenza degli avvocati a sostegno delle parti durante il procedimento di mediazione obbligatoria<sup>126</sup>, mentre nell'ambito della mediazione spontanea la difesa tecnica rimane facoltativa<sup>127</sup>, come ha specificato la circolare del Ministero di giustizia del 27 novembre 2013. Inoltre,

---

<sup>125</sup> Legge di conversione del decreto-legge n. 69, del 21 giugno 2013, cd. decreto del fare, in G.U. 20/08/2013

<sup>126</sup> P. BIAVATI, "Argomenti di diritto processuale civile", Bologna, Bononia University Press, 2020, p. 881.

<sup>127</sup> M. A. LUPOI, "Ancora sui rapporti tra mediazione e processo civile, dopo le ultime riforme", Milano, Giuffrè editore, in Riv. Trimestrale di diritto e procedura civile, 2016, I, p. 20.

mediante l'art. 77, 1° comma, lett. a) del decreto del fare, viene introdotta all'art. 185bis del c.p.c. la possibilità per il giudice di presentare alle parti una proposta transattiva o conciliativa, alla prima udienza o fino a quando si è conclusa la fase istruttoria, e la proposta in questione non può esser motivo di ricusazione o astensione del giudice. Prima dell'emanazione del Decreto del fare, l'unica forma di proposta conciliativa da parte del magistrato era ammessa nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 420, 1° comma c.p.c., la quale poteva esser proposta solo alla prima udienza, diversamente da quanto accade nella proposta di conciliazione del rito ordinario che si può proporre fino alla fine dell'istruzione<sup>128</sup>. Quindi a partire dal 20 settembre 2013 e per i quattro anni successivi, la mediazione torna ad essere condizione di procedibilità nelle materie tassativamente indicate dall'art. 5, comma 1-bis della presente legge, il quale sancisce: «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate...». Restano esclusi dal presente obbligo i procedimenti in materia di ingiunzione, per convalida di licenza o sfratto, di consulenza tecnica preventiva, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, e i procedimenti in camera di consiglio. Inoltre, all'art. 5, comma 2-bis, viene sancito che la mediazione si considera tentata dopo il primo incontro in udienza con il mediatore, anche se questo non si è concluso con un accordo. Vennero anche ripristinate altre disposizioni che erano state dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 272/2012, ovviamente con opportune modifiche per renderle apprezzabili dalla classe forense. Nonostante le varie migliorie introdotte, la legge in questione suscitò

---

<sup>128</sup> P. GIANNITI, *“Il nuovo ruolo del giudice civile: Tra mediazione, preprocessuale e delegata, e proposta ex art. 185 bis”*, intervento nel dibattito *“A.D.R. – Per una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie: le proposte della Commissione Alpa ed il confronto con i pratici”*, Corte di cassazione, Roma, 15 novembre 2017, pp. 47-48.

non poche perplessità tra gli operatori del diritto e per rassicurare tali dubbi il legislatore aveva assicurato che la mediazione obbligatoria sarebbe stata solo un tentativo sperimentale, con durata pari a quattro, e che il ministero della Giustizia avrebbe dovuto analizzare e poi comunicare gli esiti di tale sperimentazione. La situazione, tuttavia, mutò ulteriormente con la cd. manovra correttiva del 2017, avvenuta attraverso la promulgazione della legge n. 98 del 21 giugno 2017<sup>129</sup>, con cui venne espunta la previsione del carattere sperimentale della mediazione, venne attribuita piena efficacia alla sua disciplina e così facendo, la mediazione obbligatoria acquisisce nuovamente stabilità strutturale. Di particolare importanza è l'art. 11-ter della legge 98/2017, in quanto modifica l'art. 5, comma 1-bis del d.lgs. 28/2010 e introduce la mediazione obbligatoria *ante causam* o *ex lege* come condizione di procedibilità<sup>130</sup>. L'obbligatorietà della mediazione per i quattro anni successivi emerge dal testo dell'articolo in questione, il quale cita «A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma». In seguito a questo *excursus* circa l'evoluzione della disciplina della mediazione, è opportuno sottolineare che non è propriamente corretto parlare di “procedimento di mediazione”, in quanto in esso non trova applicazione il principio del contraddittorio e inoltre l'imparzialità del mediatore viene individuata in maniera diversa rispetto a quanto accade nel processo di cognizione<sup>131</sup>. Tuttavia, sebbene il termine “procedimento di mediazione” non sia il più consono, in questo elaborato continuerà ad esser utilizzato per praticità e consuetudine. La direttiva comunitaria n. 52 del 21 maggio 2008, disciplinando gli aspetti della mediazione civile e commerciale, ha specificato all'art. 4, 1° e 2° comma che «Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato l'elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l'ottemperanza ai medesimi.... Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera

---

<sup>129</sup> Legge di conversione del decreto-legge n. 50, del 24 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Entrata in vigore il 24 giugno 2017.

<sup>130</sup> G. SPINA, “*Mediazione obbligatoria diventa stabile con la manovra correttiva*”, 2017, in Riv. Tributaria, [www.altalex.com](http://www.altalex.com)

<sup>131</sup> P. BIAVATI, “*Argomenti di diritto processuale civile*”, Bologna, Bononia University Press, 2020, p. 881 e 882.

efficace, imparziale e competente in relazione alle parti». Il legislatore italiano nel recepire la direttiva in questione, ha stabilito all'art. 3 del d.lgs. 28/2010 che il procedimento di mediazione è disciplinato dal Regolamento dell'organismo prescelto dalle parti e che deve esser sempre garantita la riservatezza del procedimento, l'imparzialità, idoneità ed indipendenza del mediatore. Soffermandosi sul requisito fondamentale della riservatezza occorre specificare che essa deve esser sia interna che esterna. La riservatezza interna deve sussistere in quegli incontri a cui le parti presenziano separatamente, di conseguenza ciò che emerge da tali incontri non deve esser comunicato alla controparte, a meno che coloro che abbiano partecipato non diano il loro consenso. La riservatezza esterna, invece, serve affinché tutte le informazioni che emergono durante il corso dell'esperimento della mediazione e negli incontri congiunti, non emergano nell'eventuale successivo procedimento contenzioso e non siano utilizzate come elementi a sfavore delle parti<sup>132</sup>. L'obbiettivo della riservatezza è far sorgere in capo alle parti un sentimento di fiducia nei confronti del mediatore, al punto che egli riesca a ristabilire un contatto tra le parti per poter trovare una soluzione di comune accordo alla controversia. Per questo motivo è indispensabile che le parti partecipino personalmente agli incontri. L'intero procedimento di mediazione è sottratto alle regole relative la formalità degli atti contenute nel Codice di procedura civile, quindi, come emerge chiaramente dall'art. 3, 3° comma del d.lgs. 28/2010, l'accordo di mediazione non perde validità nel caso in cui si siano verificate irregolarità procedurali<sup>133</sup>. La domanda di mediazione deve esser depositata da una delle parti presso l'ufficio dell'organismo di mediazione del luogo del giudice che sarebbe competente per la controversia in questione. Tuttavia, le parti sono libere di scegliere un organismo diverso, previo accordo e a condizione che si tratti di uno degli organismi iscritto nel registro del Ministero della giustizia, a norma di quanto previsto dal D.M n.180 del 2010. Inoltre, l'art. 16, 1° comma, d.lgs. 28/2010, specifica quali sono gli organismi di mediazione a cui rivolgersi: «Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'art. 2 del presente decreto». Successivamente il deposito della domanda di mediazione

---

<sup>132</sup> F.P. LUISO, *“Diritto processuale civile, la risoluzione non giurisdizionale delle controversie”*, Milano, Giuffrè editore, 2013, VII, p. 31.

<sup>133</sup> G. IMPAGNATIELLO, *“La domanda di mediazione: forma, contenuto, effetti”*, in Riv. il Giusto processo, 2011, p.2

presso l'organismo prescelto, quest'ultimo nomina il mediatore o più mediatori ausiliari<sup>134</sup>, e indica la data del primo incontro a cui le parti dovranno partecipare affiancate dai loro difensori<sup>135</sup>. Come previsto dall'art. 8, 1° comma del presente decreto legislativo, il primo incontro «deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti». L'istanza di mediazione inizierà a produrre i suoi effetti solo dopo che è stata comunicata alle altre parti a cura dell'organismo di mediazione, quindi ai sensi dell'art. 5, 6° comma, d.lgs. 28/2010, essa produce i suoi effetti sulla prescrizione e sulla decadenza solo dopo che la comunicazione è stata inviata a tutte le parti e non dal momento in cui perviene effettivamente ad esse<sup>136</sup>. L'art. 8, 6° comma, d.lgs. 28/2010, specifica inoltre che il primo incontro con il mediatore è costituito da due fasi: una fase cd. informativa, in cui il mediatore spiega alle parti come si svolgerà la mediazione, i costi che dovranno sostenere successivamente al primo incontro e studia la causa in questione; una fase cd. decisoria, in cui il mediatore chiede alle parti e ai loro avvocati di decidere se proseguire o meno con l'esperimento della mediazione e redigerà un verbale indicante la decisione presa, il quale dovrà esser sottoscritto da ogni partecipante<sup>137</sup>. Indipendentemente dal fatto che la mediazione si sia conclusa in senso positivo, ovvero trovando un accordo, o negativo, l'importante è che le parti abbiano partecipato alla mediazione e quindi che abbiano tentato veramente di trovare un accordo<sup>138</sup>. Colui che, pur avendo l'obbligo di cooperare, non partecipa alla mediazione, oltre a dover pagare allo Stato una somma di denaro di valore pari al contributo unificato dovuto per quel giudizio, rischia anche di soccombere nella causa dinnanzi al giudice, infatti l'art. 8, 5° comma, d.lgs. 28/2010, prevede che la mancata cooperazione delle parti, senza un valido motivo, può esser valutata dal giudice come «argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, 2° comma, del Codice di procedura civile». Diversa invece, è la situazione in cui un soggetto non

---

<sup>134</sup> Nel caso in cui siano richieste particolari competenze tecniche, ai sensi dell'art.8, 1° comma, d.lgs. 28/2010

<sup>135</sup> “La mediazione civile e commerciale in Italia”, Pdf in [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it), pp.17-18.

<sup>136</sup> F. P. LUIO, “Diritto processuale civile, la risoluzione non giurisdizionale delle controversie”, Milano, Giuffrè editore, 2013, VII, p.45.

<sup>137</sup> P. GIANNITI, “Il nuovo ruolo del giudice civile: Tra mediazione, preprocessuale e delegata, e proposta ex art. 185 bis”, intervento nel dibattito “A.D.R. – Per una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie: le proposte della Commissione Alpa ed il confronto con i pratici”, Corte di cassazione, Roma, 15 novembre 2017, pp. 17 – 18.

<sup>138</sup> M. BOVE, “La mancata comparizione innanzi al mediatore”, 2010, in *Judicium*, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/105/Bove.pdf>

abbia partecipato al procedimento di mediazione per giustificato motivo. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, utile è il progetto chiamato "Valore prassi"<sup>139</sup> realizzato dai magistrati del Tribunale di Verona in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, con cui è stato emesso, il 20 giugno 2014, il "Protocollo sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Il presente protocollo consiste in un *vademecum* degli aspetti più controversi e lacunosi del rapporto tra processo civile e mediazione obbligatoria. Esso indica inoltre, i casi in cui l'assenza della parte al procedimento di mediazione obbligatoria costituisce giustificato motivo. In particolare, al punto 7, lett. B, specifica che «possono costituire giustificato motivo di assenza: la mancata comparizione davanti al mediatore per motivi di salute o di lavoro che determinino l'impedimento della parte a comparire per un apprezzabile lasso di tempo (pari, superiore o di poco inferiore ai tre mesi che costituiscono il periodo normalmente previsto per lo svolgimento della mediazione); la mancata comparizione davanti al mediatore giustificata sulla base del rilievo, formulabile anche a mezzo di comunicazione a distanza, della sua incompetenza per territorio; la mancata comparizione davanti al mediatore dovuta alla mancata conoscenza della data dell'incontro di mediazione». Il giustificato motivo può sorgere anche qualora il procedimento sia stato istituito in contrasto con l'art. 4, 1° comma del d.lgs. 28/2010, quindi violando la regola relativa alla competenza territoriale, o ancora nel caso in cui nonostante la regola in questione sia stata rispettata, il procedimento ha avuto inizio in un luogo eccessivamente distante rispetto a dove si trova la parte convocata e quindi per lei impossibile da raggiungere entro il termine stabilito<sup>140</sup>. Il Tribunale di Vasto, in una sentenza del 17 dicembre 2018 ha fornito una definizione chiara di giustificato motivo, affermando che esso deve consistere in «un impedimento oggettivo, assoluto, quindi non superabile con uno sforzo di ordinaria lealtà e diligenza e non temporaneo cioè, idoneo a protrarsi per un

---

<sup>139</sup> Progetto sorto il 26 febbraio 2005, presso la Corte d'Assise di Verona, con il quale mediante una collaborazione e un confronto tra magistrati, avvocati, giuristi e altri operatori del diritto si vuole, attraverso l'emanazione di protocolli, affrontare e risolvere questioni di carattere tecnico-pratico relative a diverse tematiche del processo di cognizione, che il legislatore non ha ben definito e che quindi rimangono dubbie. L'obiettivo del progetto è far sì che tutti gli operatori del diritto del veronese procedano con un'applicazione omogenea del Codice di procedura civile. Per un maggior approfondimento si consiglia la visione del documento "Valore prassi, Verona protocollo dei processi civili", in Riv. La Magistratura, giustizia civile, pp. 80 e ss., Pdf <https://www.associazionemagistrati.it/media/56397/10%20-%20Valore%20Prassi.pdf>

<sup>140</sup> F. P. LUISO, "Diritto processuale civile, la risoluzione non giurisdizionale delle controversie", Milano, Giuffrè editore, 2013, VII, p.46

periodo di tempo superiore ai termini di durata massima della procedura di mediazione», in tal caso la parte potrà farsi rappresentare da un terzo, a condizione che questi sia a conoscenza dei fatti di causa e che, mediante procura speciale, possa prendere decisioni vincolanti per la parte rappresentata. Sempre il Tribunale di Vasto, in un'ordinanza riservata del 6 dicembre 2016, ha voluto specificare quali devono essere le modalità e i requisiti per poter esprimere un valido dissenso alla mediazione. Il Tribunale afferma che il dissenso deve esser «non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato», aggiunge inoltre al punto 2 dell'ordinanza, che «la prassi di anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro costituisce un atto di mera cortesia, privo di alcuna idoneità a giustificare l'assenza della parte». Con la Riforma Cartabia vengono introdotte alcune precisazioni in tema di durata del procedimento di mediazione, l'art. 6, 1° comma del D.lgs. 28/2010 stabilisce che la mediazione obbligatoria deve avere una durata massima di tre mesi, la quale può esser prorogata su richiesta delle parti una sola volta, per altri tre mesi; mentre per la mediazione facoltativa il presente termine non sussiste in quanto le parti sono libere di porre fine alla mediazione in un qualsiasi momento. Il Tribunale di Roma aveva già affrontato, nella sentenza del 22 ottobre 2014, la questione del mancato rispetto del termine per la mediazione obbligatoria, nel caso di specie l'attore chiedeva che l'accordo fosse dichiarato nullo in quanto era stato adottato in un tempo superiore ai quattro mesi. Il tribunale in questione rigetta l'eccezione dell'attore e afferma che «la durata massima del procedimento di mediazione è stata stabilita allo scopo di evitare che le parti fossero assoggettate *sine die* al divieto di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione la cui durata massima, perciò, è stata fissata in 4 mesi (oggi 3 mesi). Ne consegue che tale limite temporale non può che operare esclusivamente per l'azionabilità delle domande in sede giudiziale e non, viceversa, costituire un limite temporale per la formazione dell'accordo»<sup>141</sup>. In aggiunta a quanto appena affermato, all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, viene sancito che i mesi necessari per lo svolgimento della mediazione non devono esser computati nella valutazione della violazione dei termini stabiliti per la ragionevole durata del processo, come anche previsto dalla legge Pinto. Nel caso in cui si sia verificata la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la Corte di cassazione con l'ordinanza n.

---

<sup>141</sup> Tribunale di Roma, sez. VIII civile, del 22 ottobre 2014

27251 del 26 ottobre 2018, ha specificato che il diritto in questione è un diritto indisponibile, quindi, non può essere soggetto alla mediazione; mentre il diritto all'equa riparazione in seguito eccessiva durata della controversia è un diritto patrimoniale e quindi è soggetto alla disciplina della conciliazione. Nella presente ordinanza la Corte specifica anche che «la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impedisce, "per una sola volta", ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente "ex novo" dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione" (Cass. SS.UU. n.17781/2013). Deve invero ritenersi che ai sensi dell'art. 5, comma 6 D.lgs. 28/2010 l'effetto interruttivo della domanda di mediazione si produce a partire non già dalla data di deposito ma da quella, evidentemente successiva, di comunicazione alla controparte»<sup>142</sup>.

Parlando dell'utilizzo e del funzionamento delle ADR è opportuno richiamare in questa sede le normative straordinarie introdotte durante la fase pandemica, al fine di analizzare in che modo esse abbiano modificato la disciplina degli strumenti extragiudiziali per garantire agli individui la tutela dei loro diritti. La fase pandemica ha avuto inizio a partire dal 2019, con la diffusione del virus Covid-19 e la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, avvenuta il 31 gennaio 2020, da parte del Consiglio dei ministri. Nel tentativo di contenere i contagi e salvaguardare la salute dei cittadini, il legislatore italiano dichiara il 23 febbraio 2020, lo stato di *lockdown* in tutto il Paese, prevedendo la chiusura di tutte le attività non essenziali, di uffici, scuole ed introducendo forti misure limitative della circolazione degli individui. Nelle fasi più critiche della pandemia, si è giunti sino alla reclusione dei cittadini nelle loro abitazioni. Questa normativa straordinaria, emessa durante lo stato emergenziale, ha avuto tra le varie conseguenze anche quella di impedire lo svolgimento dei normali doveri giuridici e l'impossibilità di rispettare le scadenze processuali, infatti con il Decreto-legge n. 11, dell'8 marzo 2020, cd. *Decreto Giustizia*<sup>143</sup>, venne dichiarata, la sospensione dei termini

---

<sup>142</sup> Corte di cassazione, sez. II Civile, ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27251

<sup>143</sup> Decreto-legge riportante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", in GU n.60 del 08-03-2020

processuali ed il differimento delle udienze fino al 31 maggio 2020. Tuttavia, dopo pochi giorni dalla scadenza della presente data, venne emanato il Decreto-legge n.18, del 17 marzo 2020, il cd. *Cura Italia*<sup>144</sup>, il quale tenendo fermo quanto già indicato dal Decreto Giustizia, indicava il 9 marzo come *dies a quo* e il 15 aprile come *dies ad quem*, poi prolungato fino al 30 giugno 2020, per la sospensione dei termini processuali e il deferimento delle udienze, ad eccezione di quelle ritenute indifferibili dall'art. 83, 3° comma del decreto in questione. Successivamente vennero emanati altri decreti contenenti disposizioni di completamento della disciplina emergenziale e proroghe dei termini di sospensione delle attività giudiziarie. Tutto ciò ha determinato un rallentamento del sistema di giustizia ed un aumento dei tempi di risoluzione delle controversie; quindi, per riuscire a garantire una tutela dei diritti nonostante la situazione critica e il notevole rischio di diffusione del contagio, è stata utilizzata per le udienze ritenute indifferibili, una nuova modalità di svolgimento, cd. *smart working*. Essa permette di svolgere attività e lavori essenziali da remoto evitando la presenza fisica dei soggetti nelle aule di tribunale. Un ruolo importante lo ha anche avuto il processo telematico, il quale consente la trasmissione e il deposito di atti e documenti, la redazione di verbali di udienze, nonché il deposito dei provvedimenti del giudice in via telematica<sup>145</sup>. Sono sorti notevoli dubbi tra gli esperti del diritto, circa eventuali contrasti che possono sorgere tra il processo telematico e i principi fondamentali del processo civile, tra cui l'oralità e la trattazione in presenza della causa, in quanto nel processo telematico si procede solamente con documenti e atti scritti. Dopo svariati dibattiti in cui si è tenuto conto sia dello stato di emergenza nazionale, sia della necessità di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, è stato stabilito che il ricorso alle modalità da remoto, alle videoconferenze e allo scambio telematico di documenti, è giustificato per il superamento della fase emergenziale, ma anche nella fase di ripresa, fatta eccezione per quei procedimenti in cui è indispensabile la presenza fisica delle parti<sup>146</sup>. Durante la fase pandemica è stato fatto spesso ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in particolar modo alla mediazione,

---

<sup>144</sup> Decreto-legge riportante le “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, in GU n.70 del 17-03-2020. Convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).

<sup>145</sup> O. BONARDI, U. CARABELLI, M. D'ONGHIA, L. ZOPPOLI, “*Covid-19 e diritti dei lavoratori*”, Roma, 2020, pp. 282 e ss.

<sup>146</sup> *ibidem*

la quale è stata resa obbligatoria per le cause relative alle controversie contrattuali emerse durante la pandemia, in quanto essa è in grado di trovare accordi pacifici in maniera più rapida, senza dover instaurare un processo ordinario. La normativa emergenziale ha, tuttavia, apportato delle modifiche sia al procedimento di cognizione sia agli strumenti di tutela extragiudiziale, difatti in un primo periodo venne sancita la sospensione dei termini non solo processuali, ma anche extraprocessuali<sup>147</sup>, come emerge dall'art. 83, 20° comma del D.L. 18/2020, il quale cita: «Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 11 maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti». È stato reso possibile, inoltre, lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, dal 9 marzo al 30 giugno 2020 o anche in un periodo successivo, in via telematica<sup>148</sup> mediante l'utilizzo di videoconferenze, come sancito dall'art. 83, comma 20-*bis*, del D.L. 18/2020, previo consenso di tutte i soggetti partecipanti. Le modalità di svolgimento della mediazione telematica vengono indicate nel testo dell'articolo stesso e vengono introdotti alcuni accorgimenti che rendono la procedura diversa rispetto a quanto era previsto nel Codice di amministrazione digitale, proprio per garantire l'effettiva partecipazione dei soggetti nonostante le misure di limitazione introdotte dalla normativa straordinaria, difatti l'art. 83, comma 20-*bis* sancisce che «In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma

---

<sup>147</sup> C. PILIA, “La mediazione al tempo del Covid-19”, in Riv. Elettronica di diritto processuale, 2021, pp. 182 e ss., <https://www.e-publicacoes.uerj.br/redp/article/view/56698/36317> ; G. MICCOLIS, “Nuove norme in tema di mediazione e negoziazione assistita”, 2023, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 3/2023

<sup>148</sup> In realtà la possibilità di svolgere una mediazione telematica era già concessa prima dell'inizio della pandemia, mediante l'applicazione dell'art. 21 del Codice di amministrazione digitale (CAD), introdotto con il D.lgs. n. 82, del 7 marzo 2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Tuttavia, non fu molto utilizzato il procedimento telematico di mediazione, sino all'arrivo della pandemia.

digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato». In realtà questa modalità di svolgimento a distanza della mediazione, si è presto rivelata utile non solo ad impedire il contagio da virus Covid-19, ma anche per rendere più rapide, economiche ed efficaci le procedure stragiudiziali; nonché per facilitarne l'accesso a tutti i cittadini, soprattutto nei casi di mediazioni internazionali. Per queste stesse motivazioni la direttiva 2008/52 CE aveva già introdotto, all'art. 9, la possibilità di svolgimento della mediazione in via telematica<sup>149</sup>.

Un altro punto importante su cui occorre soffermarsi, riguarda la distinzione tra mediazione e tentativo di conciliazione. Prima dell'emanazione della Direttiva comunitaria 2008/52/CE, i due termini in questione erano usati indistintamente, in quanto la mediazione è un procedimento extragiudiziale che serve per giungere a una soluzione pacifica della controversia, che porta ad una conciliazione tra le parti; quindi, la conciliazione era considerata come il mero risultato della mediazione. Con il recepimento della direttiva europea da parte del legislatore italiano, attraverso il D.lgs. 28/2010, viene chiarita la distinzione tra i due strumenti di risoluzione delle controversie. Essendo la mediazione già stata ampiamente affrontata nel presente elaborato, occorre ora soffermarsi sulla conciliazione. La conciliazione è la fase di un procedimento di cognizione che è già stato instaurato, essa non è una condizione di procedibilità, come invece lo è la mediazione, ma anzi è necessario adire il giudice per esperire il tentativo di conciliazione. Un'altra caratteristica tipica della conciliazione è che il soggetto terzo ed imparziale che dirige la conciliazione, corrisponde al giudice stesso del giudizio instaurato<sup>150</sup>. L'elemento di fondamentale distinzione tra mediazione e conciliazione è che la prima si svolge al di fuori del processo, serve per trovare un accordo pacifico tra le parti che impedisca il ricorso al processo di cognizione, mentre la seconda si svolge all'interno del processo stesso, in maniera più informale. Inizialmente, il tentativo di conciliazione era obbligatorio e doveroso in base alla natura della controversia, poi con

---

<sup>149</sup> G. MICCOLIS, "Nuove norme in tema di mediazione e negoziazione assistita", 2023, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 3/2023; M. LUPANO, "La riforma della mediazione civile", 2023, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 3/2023

<sup>150</sup> M. ACQUAVIVA, "Differenza tra conciliazione e mediazione", 2018, articolo nella sez. Diritto e fisico, [https://www.laleggepertutti.it/250332\\_differenza-tra-conciliazione-e-mediazione](https://www.laleggepertutti.it/250332_differenza-tra-conciliazione-e-mediazione)

la riforma avvenuta mediante la legge<sup>151</sup> n. 80 del 14 maggio 2005, la conciliazione diventa una mera possibilità per le parti del processo, disciplinata dall'art. 185 c.p.c., il quale sancisce che «Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione». Quindi la conciliazione può esser facoltativa oppure richiesta dal giudice, nel primo caso è necessario che le parti presentino una domanda congiunta la giudice istruttore, in cui chiedono la fissazione di una separata udienza nella quale si svolgerà il tentativo di conciliazione. È espressamente richiesto che la volontà di tentare una conciliazione sia presente in tutti i soggetti coinvolti, affinché le probabilità di un esito positivo siano alte e si possa così giustificare un'ulteriore dilatazione dei tempi del processo<sup>152</sup>. Per quel che concerne invece, il secondo caso, il giudice istruttore dopo aver interrogato le parti, ha la facoltà, ai sensi dell'art. 183, 3° comma c.p.c., di chiedere ulteriori chiarimenti ed esperire un tentativo di conciliazione, durante la quale egli aiuta le parti a trovare una soluzione pacifica della controversia. La legge non dice nulla circa un'eventuale preparazione che il magistrato deve possedere per poter effettuare la conciliazione, né indica particolari modalità di svolgimento della stessa; se non che le parti devono partecipare personalmente affiancate da un procuratore speciale o generale, munito di apposita procura. Quindi il tentativo di conciliazione nasce come strumento di risoluzione stragiudiziale facoltativo, tuttavia, nell'ambito del lavoro, con la Riforma Biagi<sup>153</sup> e poi con il cd. Collegato lavoro<sup>154</sup>, divenne obbligatoria per i contratti di lavoro certificati sulla base d.lgs. 276/2003, come emerge dal combinato disposto dell'art. 31, della legge 183/2010 e dall'art. 80, 4° comma del d.lgs. 276/2003. La *ratio* di questa decisione, che impone la conciliazione obbligatoria, non solo verso le parti contrattuali, anche verso i terzi che vogliono contestare la certificazione contrattuale, risiede nel fatto

---

<sup>151</sup> Legge di conversione del decreto-legge n. 35, del 14 marzo 2005, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del Codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”. Entrata in vigore il 15 maggio 2005, in GU n.111 del 14-05-2005 - Suppl. Ordinario n. 91

<sup>152</sup> F. DANОВI, F. FERRARIS, “*ADR. Una giustizia complementare*”, 2018, Giuffrè, pp. 26 e ss.

<sup>153</sup> Riforma avvenuta mediante il D.lgs. n. 276, del 10 settembre 2003, attuato con la legge n. 30, del 14 febbraio 2003, cd. Legge Biagi, nel tentativo di aumentare il tasso di occupazione e di migliorare la qualità del mercato del lavoro.

<sup>154</sup> Legge n.183, del 4 novembre 2010, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

che le parti devono presentarsi presso la stessa sede certificatoria dove avevano espresso le loro volontà contrattuali, le quali sono contrarie rispetto a quelle che le conducono a confliggere. Pare corretto quindi, che si tenti una composizione bonaria della controversia dinnanzi alla commissione di certificazione, la quale ha il dovere e potere di assistere e fornire consulenze alle parti contrattuali<sup>155</sup>. Inizialmente la conciliazione era solo “*facilitativa*”, ovvero il giudice conciliatore si limitava ad indirizzare ed assistere le parti che dovevano adottare una soluzione pacifica in totale autonomia; quindi, il magistrato non poteva intervenire con proposte risolutive. Successivamente, con il decreto-legge n. 69, del 21 giugno 2013, cd. Decreto del fare, viene ampliato il ruolo del giudice conciliatore mediante l’art. 185-*bis* c.p.c., secondo il quale il magistrato non solo presta il suo aiuto alle parti nel trovare un accordo, ma può anche presentare una proposta conciliativa di definizione della lite, si parla in questo caso di conciliazione “*valutativa*”<sup>156</sup>. Con riferimento a questa proposta del giudice conciliatore sono sorti non pochi dubbi, in quanto si teme che egli non riesca a rimanere del tutto neutro ed imparziale, ma che si faccia influenzare dal suo modo abituale di decidere le questioni di diritto, con il rischio che l’accordo di conciliazione finisca per esser una mera anticipazione di quella che sarà la finale statuizione del giudice nel processo<sup>157</sup>. Il legislatore ha comunque chiarito che la presente proposta conciliativa non potrà esser ragione di eventuale ricusazione o astensione del giudice<sup>158</sup>. In alcuni Paesi, tra cui l’Italia, per evitare situazioni in cui mediante la proposta di conciliazione il giudice faccia intendere qual è la sua posizione e quale sarà la decisione finale contenuta nella sentenza, introducono la possibilità che sia un soggetto diverso dal magistrato, come ad esempio un consulente tecnico d’ufficio, ad occuparsi dell’esperimento della conciliazione (art. 61, 1° comma c.p.c.) Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) è un ausiliario del giudice, un soggetto qualificato iscritto nell’apposito Albo dei consulenti tecnici, e possiede le competenze tecniche e specialistiche relative la materia del contendere. Il suo compito è quello, in un primo momento, di analizzare, valutare i fatti di causa e raccogliere il

---

<sup>155</sup> A. CORVINO, M. TIRABOSCHI, “*La nuova conciliazione*”, 2013, pp. 101-102, <https://www.lablex.it/wp/wp-content/uploads/2013/08/conciliazione.pdf>

<sup>156</sup> T. GALLETTO, P. G. ALPA, “*Il modello italiano di conciliazione stragiudiziale in materia civile*”, Milano, 2010, Giuffrè, p. 14

<sup>157</sup> F. DANOVÌ, F. FERRARIS, “*ADR. Una giustizia complementare*”, 2018, Giuffrè, p. 31

<sup>158</sup> P. BIAVATI, “*Argomenti di diritto processuale civile*”, Bologna, V edizione, 2020, Bononia University press, pp. 877-878

materiale, mentre in un secondo momento di fornire il suo parere oggettivo e fondato sulle sue conoscenze tecniche, nella cd. relazione peritale, entro un termine stabilito<sup>159</sup>. Alcuni ritengono che il CTU dovrebbe svolgere il suo ruolo di conciliatore all'inizio del procedimento di consulenza tecnica, quindi prima dello svolgimento delle attività peritali, per ragioni di risparmio in termini di tempo e denaro. In realtà, sembra più corretto ritenere che la conciliazione del CTU debba invece svolgersi dopo che egli abbia compiuto la sua perizia e abbia risposto a tutti i quesiti del giudice. Le ragioni per cui sembra più corretto che l'attività conciliativa venga svolta solo dopo la conclusione della fase di cognizione, risiedono nella necessaria capacità da parte del consulente di comprendere pienamente le questioni ad oggetto della conciliazione. Capacità che egli può acquisire solo dopo aver espletato tutte le attività peritali richieste dal magistrato. Solo in questo modo il CTU avrà tutte le competenze specialistiche e il quadro tecnico-giuridico completo dei fatti in questione, per poter assistere le parti nel tentativo di trovare un accordo conciliatore. Inoltre, agendo successivamente alla fase di cognizione, le parti saranno certe che l'attività di conciliazione svolta non andrà ad influenzare le risposte ai quesiti per cui il CTU era stato incaricato<sup>160</sup>.

Occorre inoltre, effettuare un'ulteriore distinzione tra mediazione, tentativo di conciliazione e negoziazione assistita. La negoziazione assistita, introdotta con il decreto-legge<sup>161</sup> n.132, del 12 settembre 2014, è un metodo di risoluzione alternativa delle controversie che si verifica con l'invito a concludere la controversia in maniera pacifica. L'invito viene spedito mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), dall'avvocato di una parte all'avvocato della controparte, per evitare di dover andare in giudizio. Se la negoziazione ha buon fine viene redatto e sottoscritto dalle parti, la cd. convenzione di negoziazione assistita, la quale deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità e viene definita dall'art. 2 del presente decreto-legge, come «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di

---

<sup>159</sup> B. RADOS, P. GIANNINI, *“La consulenza tecnica nel processo civile”*, Milano, 2013, Giuffrè, p. 91

<sup>160</sup> P. FREDIANI, *“La conciliazione del consulente tecnico d'ufficio”*, Milano, 2015, Giuffrè, pp. 201 e ss.

<sup>161</sup> Recante *“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”*, entrato in vigore il 13 settembre 2014. Convertito con la legge di modifica n.162, del 10 novembre 2014.

avvocati». Essa ha valore di titolo di esecutivo, quindi permette l'iscrizione dell'ipoteca e l'esecuzione forzata. Una prima differenza tra la mediazione e la negoziazione assistita è che la prima deve svolgersi dinnanzi a un soggetto terzo ed imparziale, che è l'organismo di mediazione, mentre la seconda può svolgersi senza necessariamente la presenza di un terzo, ma mediante una trattativa portata avanti dalle parti munite dei rispettivi difensori<sup>162</sup>. Mentre, al pari di quanto accade per la mediazione e per l'arbitrato, la procedura di negoziazione assistita non può essere utilizzata né per i diritti indisponibili, né per le questioni relative alla materia del lavoro, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, lett. b, d.l. 132/2014. L'esclusione dell'istituto della negoziazione, anche dall'ambito della materia del lavoro, è il risultato di una modifica apportata in sede di conversione del decreto-legge 132/2014, convertito dalla legge di modifica n. 162, del 10 novembre 2014. La *ratio* di tale esclusione consiste nell'impedire che la negoziazione assistita venga utilizzata al posto del tentativo di conciliazione, disciplinato dall'art. 410 c.p.c., il quale si svolge dinnanzi a specifiche commissioni di conciliazione<sup>163</sup>. La spedizione dell'invito non è condizione di procedibilità della negoziazione assistita, infatti, le parti possono anche avere comunicazioni informali e decidere di accordarsi tra loro sulla definizione della lite. Tuttavia, spesso accade che la parte interessata spedisca l'invito alla controparte nei casi in cui la negoziazione è obbligatoria per legge, oppure nei casi in cui la controparte non sembra disposta a trovare una soluzione pacifica, ma in questo modo la parte attrice potrà avvalersi degli effetti derivanti dall'invio della comunicazione. In questi ultimi casi allora l'invito deve rispettare i requisiti indicati all'art. 4, 1° e 2° comma del d.l. 132/2014, ovvero deve indicare l'oggetto della richiesta e deve essere sottoscritto dall'avvocato in nome della parte attrice, emerge quindi un'ulteriore differenza rispetto alla mediazione, in quanto nella domanda di mediazione deve essere indicato oltre all'oggetto, anche le parti e le ragioni della richiesta<sup>164</sup>. Per quel che concerne gli effetti derivanti dall'invio della comunicazione, essi sono uguali a quelli che si verificano nella mediazione; quindi, incidono sulla prescrizione dei termini della domanda giudiziale, i quali si interrompono nel caso di silenzio o rifiuto dell'invito della controparte, ed incidono anche sulla

---

<sup>162</sup> P. BIAVATI, "Argomenti di diritto processuale civile", Bologna, V edizione, 2020, Bononia University press, p. 883

<sup>163</sup> R. GIORDANO, M. VACCARI, R. MASONI, "Arbitrato deflattivo, negoziazione assistita e mediazione", 2016, Giuffrè, pp. 77-78

<sup>164</sup> Ivi, pp. 86 e ss.

decadenza che può esser impedita una volta, ma poi riprende a decorrere *ex novo* a partire dal rifiuto, silenzio della controparte o dal mancato raggiungimento di un accordo<sup>165</sup>. Inoltre, l'art. 4, 1° comma, specifica che «la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del Codice di procedura civile». La negoziazione assistita può essere facoltativa, ovvero quando sono le parti che decidono liberamente di farvi ricorso e di solito ciò avviene per le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Oppure, il ricorso alla negoziazione può esser obbligatoriamente imposto *ex lege* e quindi costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, ciò accade per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e per le controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (fuori dai casi della mediazione obbligatoria, indicate dall'art. 5, comma 1-*bis*, d.lgs. 28/2010)<sup>166</sup>. Il mancato esperimento della negoziazione nelle materie in cui era obbligatoria, deve esser eccepito dal convenuto oppure può esser rilevato d'ufficio entro la prima udienza. Restano esonerate da eventuali sanzioni dovute ad improcedibilità, quelle ipotesi in cui era necessario agire tempestivamente per motivi di urgenza e non vi era il tempo per tentare la negoziazione, ad esempio nei casi di procedimenti cautelari, procedimenti ingiuntivi, di opposizione ecc.; oppure quelle situazioni che hanno già di per sé natura conciliatoria, come la consulenza tecnica preventiva<sup>167</sup>.

Infine, un importante strumento di risoluzione alternativa delle controversie è l'arbitrato, introdotto dal decreto-legge 132/2014, convertito dalla legge di modifica 162/2014, il quale nel tentativo di diminuire l'arretrato civile e il carico di lavoro dei tribunali, ha introdotto il ricorso al cd. arbitrato deflattivo. L'art. 1, 1° comma, d.l. 132/2014, spiega con precisione questa possibilità di affidare ad un collegio arbitrale il

---

<sup>165</sup> F. P. LUISO, “*Diritto processuale civile V, la risoluzione non giurisdizionale delle controversie*”, Milano, 2021, Giuffrè, p. 94

<sup>166</sup> G. BUFFONE, “*Processo civile: tutte le novità*”, 2015, Giuffrè, collana speciale: Il Civilista, p.29

<sup>167</sup> E. DALMOTTO, “*La negoziazione assistita nell'ultima riforma della Giustizia Civile*”, 2023, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 3/2023; P. BIAVATI, “*Argomenti di diritto processuale civile*”, Bologna, V edizione, 2020, Bononia University press, p. 885

compito di risolvere giudizi già pendenti e sancisce che «Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale». L'arbitrato, la cui disciplina è contenuta dagli artt. 806 a 832 c.p.c., consiste quindi in una procedura privata in cui le parti scelgono di affidare la decisione della loro controversia a degli arbitri, con i quali andrà ad instaurarsi un rapporto di mandato, e la decisione assunta dagli arbitri prende il nome di lodo arbitrale. L'istituto in questione, è bene precisare, non può essere esperito per quelle controversie che sono già state definite, ma solo per quelle ancora pendenti. Inoltre, la richiesta di ricorrere all'arbitrato deve esser presentata dalle parti entro l'udienza di precisazione delle conclusioni nel processo di cognizione, oppure entro il termine fissato per l'udienza di discussione, in quei processi che si svolgono nelle modalità indicate dall'art. 281-*sexies* c.p.c.<sup>168</sup>. Per quel che concerne la figura degli arbitri, invece, essi sono soggetti privati, che svolgono una funzione decisoria simile a quella del giudice, tuttavia, non rientrante nella giurisdizione dello Stato, la quale quest'ultima, ai sensi dell'art. 102, 1° comma Cost. è «esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario». La giurisdizione statale presenta, infatti, sia limiti interni, relativi al riparto delle controversie tra giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali tassativamente indicate dalla costituzione; sia limiti esterni rinvenibili nel rapporto con l'autonomia e la libertà contrattuale riconosciuta ai privati, le quali consentono di esercitare forme di risoluzione delle controversie estranee alla normale giurisdizione<sup>169</sup>. L'arbitro deve esser indipendente, terzo ed imparziale, questi aggettivi sono gli stessi che vengono richiesti preventivamente al giudice ordinario, il quale tuttavia, essendo un dipendente pubblico dello Stato esercitante la funzione giurisdizionale, si muove su piani diversi rispetto all'arbitro. Proprio per questo motivo non bisogna pensare che i termini in questione attribuiti al giudice possano esser indistintamente trasferiti sull'arbitro. Infatti, con riferimento all'arbitro le caratteristiche di “indipendenza” e “terzietà” acquisiscono

---

<sup>168</sup> G. NAVARRINI, “*Riflessioni a prima lettura sul nuovo arbitrato deflattivo*”, 2014, Riv. Trimestrale Judicium, pp. 4-5, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/590/G.%20Navarrini.pdf>

<sup>169</sup> P. BIAVATI, “*Argomenti di diritto processuale civile*”, Bologna, V edizione, 2020, Bononia University press, pp. 41 e ss.;

significati diversi: se l'indipendenza in relazione al magistrato indica l'autonomia del potere giudiziario rispetto ad eventuali condizionamenti da parte degli altri poteri di Stato, con riguardo all'arbitro vuole indicare l'inesistenza di eventuali legami o rapporti di qualsivoglia natura, tra quest'ultimo e le parti. Con riferimento alla terzietà, invece, essa indica la posizione di equidistanza che il magistrato deve tenere rispetto alle parti del processo, ma anche la mancanza di un suo interesse in un determinato esito della lite. La terzietà è per il giudice una qualità sempre presente ed implicita, salvo situazioni patologiche indicate all'art. 51 c.p.c., diversamente per quanto riguarda la figura dell'arbitro, la cui terzietà deve esser sempre verificata prima della sua nomina e deve persistere per tutta la durata del processo arbitrale<sup>170</sup>. Solamente la caratteristica dell'imparzialità mantiene pari significato in entrambe le figure ed è considerata come l'assenza di presa di posizioni, di favoritismi verso una parte piuttosto che l'altra, quindi la capacità del magistrato o dell'arbitro di mantenere una posizione *super partes* rispetto alla controversia. Tuttavia, se si considerano gli arbitri come privati che raggiungono un accordo negoziale di composizione della lite e l'arbitrato come giudizio estraneo alla giurisdizione statale, sorgono alcuni dubbi circa l'esistenza di un obbligo di imparzialità, essendo quest'ultima una caratteristica indispensabile solo per chi svolge la funzione giurisdizionale, come il magistrato. Secondo questa prospettiva gli arbitri dovranno rispettare solo i doveri derivanti da una qualsiasi obbligazione contrattuale, ovvero il dovere di diligenza e correttezza (artt. 1175 – 1176 c.c.) e di comportarsi secondo *bona fide* (art. 1375 c.c.), ma non vi sarà il dovere di imparzialità in quanto ricade solo su chi esercita la giurisdizione statale. Su questo tema la dottrina appare divisa in due fazioni contrapposte: i cd. *negozialisti*, ovvero coloro che sostengono la tesi secondo cui gli arbitri esercitano un'attività privatistica e quindi la loro decisione, il lodo arbitrale, dovrebbe esser considerato al pari di un contratto; i cd. *giurisdizionalisti*, coloro che considerano l'arbitrato come una funzione giurisdizionale e perciò il lodo arbitrale ha lo stesso valore di una sentenza<sup>171</sup>, al punto che si può anche parlare di sentenza arbitrale. Per quel che riguarda la giurisprudenza invece, se prima la sua posizione era più vicina a quella dei cd. *giurisdizionalisti*, dopo la sentenza della Corte di cassazione riunita a Sezioni Unite n.527, del 3 agosto 2000, ha cambiato il suo pensiero, in quanto, dalla

---

<sup>170</sup> C. SPACCAPELO, "L'imparzialità dell'arbitro", Milano, Giuffrè, 2009, pp. 55 e ss.

<sup>171</sup> *Ivi*, pp. 100 e ss.

sentenza emerge una massima<sup>172</sup> importante: «Queste Sezioni Unite hanno già affermato che le "modifiche apportate "dalla novella del 1994" agli artt. 825, 826, 827, 828, 829, 830 e 831 Cod. proc. civ. con l'eliminazione anche del *nomen* di sentenza arbitrale, che nel testo originario del Codice, era attribuito al lodo dopo l'emanazione del decreto pretorile che lo dichiara esecutivo, sono sufficienti a cancellare ogni dubbio sulla natura del *dictum* arbitrale che è, e resta, un atto di autonomia privata, i cui effetti di accertamento conseguono ad un giudizio compiuto da un soggetto il cui potere ha fonte nell'investitura conferitagli dalle parti"; e che di conseguenza, si deve escludere che si possa parlare di arbitri come di organi giurisdizionali dello Stato", e, addirittura, di "organi giurisdizionali" (v. sent. 24 maggio 1995 n. 377 e ord. 26 aprile 1996 n. 377)». Emerge la posizione della Corte di cassazione, condivisa anche dalla giurisprudenza, di riconoscere all'arbitrato e al lodo una natura privata e non giurisdizionale, nonostante il lodo abbia in sé elementi costitutivi simili a quelli di una sentenza<sup>173</sup>, assumendo quindi, una posizione coincidente con quella dei cd. *negozialisti*. Il presente dibattito si svilupperà nel corso degli anni fino ad arrivare a una soluzione conclusiva, di giurisdizionalizzazione dell'arbitrato, dettata con il decreto legislativo 40/2006<sup>174</sup>, in cui viene stabilito che «il lodo arbitrale, ancora prima del provvedimento statutale di dichiarazione di esecutorietà, tuttora necessario ai fini dell'esecuzione forzata dei lodi contenenti disposizioni di condanna, ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria»<sup>175</sup>. Perciò l'arbitrato nonostante sia nato come strumento di natura privata, "muore" come strumento pubblico, essendo il lodo arbitrale e la sentenza giudiziaria equipollenti *quoad*

---

<sup>172</sup> La massima in questione è rinvenibile nella sent. 527/2000 delle Sezioni Unite, al punto 3.1 del Considerato in diritto. Sulla questione, importante è anche la massima presente nella sent. della Sezione civile della corte di cassazione, n. 345, del 14 gennaio 1999, in cui viene sancito che «il c.d. diritto naturale dell'arbitrato, cioè una giustizia cognitiva privata che si estrinseca in un *dictum* di uno o più privati, che non siano giudici, reso su richiesta di entrambe le parti, al termine di un procedimento in cui gli arbitri risolvono la controversia mediante una regolamentazione negoziale degli interessi in conflitto: in tal modo, il giudizio arbitrale, non dotato di *ius imperii*, ma basato solo sul consenso delle parti è divenuto autonomo rispetto al giudizio civile ordinario».

<sup>173</sup> Al punto 3.2, lett. a), della sent. 527/2000, viene infatti specificato che «la legge fissa in modo analitico il regime formale del procedimento arbitrale e del lodo, può solo dimostrare che l'ordinamento positivo ha "processualizzato" il procedimento arbitrale, ma non anche che lo ha "giurisdizionalizzato"».

<sup>174</sup> D.lgs. n.40, del 2 febbraio 2006, recante "Modifiche al Codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80".

<sup>175</sup> P. BIAVATI, "Argomenti di diritto processuale civile", Bologna, V edizione, 2020, Bononia University press, p. 638

*effectum*<sup>176</sup>, come precisato anche dalla Consulta nelle sentenze n.376/2001 e n.223/2013. La disciplina dell'arbitrato è ad oggi posizionata in fondo al codice di rito e ciò non è avvenuto per caso, ma è la conseguenza di una scelta ben meditata. Infatti, all'epoca del codice del 1865 l'arbitrato era stato collocato nelle prime pagine del codice, poiché svolgendosi dinnanzi ad un giudice investito della domanda proveniente da entrambe le parti, era considerato come una valida alternativa al processo ordinario e aveva quindi ruolo fondamentale. Successivamente, con il codice del 1942 la situazione cambia, essendosi instaurato un regime che pone a risalto l'autorità e il potere statale, l'arbitrato non ha più ruolo centrale e viene quindi collocato all'interno del quarto libro del codice di rito, come procedimento speciale<sup>177</sup>. Nonostante la sua collocazione odierna, egli mantiene un ruolo importante in quanto strumento eteronomo di risoluzione alternativa delle controversie, a differenza della negoziazione assistita che è uno strumento autonomo<sup>178</sup>. Esistono diverse tipologie di arbitrato a seconda di quale prospettiva si assume, la cui disciplina è stata implementata con la riforma avvenuta nel 2006 : se si osservano le conseguenze derivanti dal lodo arbitrale, è possibile distinguere l'arbitrato rituale, dall'arbitrato libero o irrituale; assumendo, invece, il punto di vista dell'ordinamento si distingue l'arbitrato facoltativo, da quello obbligatorio; guardando alla sede territoriale, l'arbitrato può essere interno o esterno; mentre, la distinzione tra arbitrato secondo diritto oppure secondo equità, è possibile coglierla osservando quale tipo di parametro di giudizio è stato utilizzato. Infine, l'arbitrato può ancora essere distinto in arbitrato *ad hoc*, oppure amministrato, assumendo la prospettiva delle regole di disciplina processuale arbitrale. Oltre a queste tipologie appena elencate, bisogna tener conto che le riforme avvenute negli anni hanno anche introdotto modelli arbitrali specifici per ogni categoria di controversie, si pensi ad esempio al cd. arbitrato societario (artt. da 34 a 37, d.lgs. 5/2003) o anche all'arbitrato del lavoro (artt. 412-*ter* e *quater* c.p.c.)<sup>179</sup>.

---

<sup>176</sup> F. CAMPIONE, “Liquidazione giudiziale e controversie arbitrali”, in Riv. Judicium, 2020, Pacini giuridica, p. 192, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2019/05/F.-Campione.pdf>

<sup>177</sup> F. P. LUISO, “Diritto processuale civile, la risoluzione non giurisdizionale delle controversie”, Milano, Giuffrè editore, 2013, p. 79

<sup>178</sup> La differenza risiede nel fatto che negli strumenti eteronomi la decisione della controversia è assunta da un soggetto terzo e nel caso dell'arbitrato si tratta dell'arbitro, mentre negli strumenti autonomi, la decisione è presa dalle parti stesse con l'ausilio dei loro difensori, come accade nella negoziazione assistita.

<sup>179</sup> F. DANOVÌ, F. FERRARIS, “ADR. Una giustizia complementare”, Milano, 2018, Giuffrè, pp. 45-46; C. CAVALLINI, “L'arbitrato rituale. Clausola compromissoria e processo arbitrale”, Milano, 2021, EGEA, pp. 1-2

I criteri e le modalità di svolgimento del procedimento arbitrale vengono lasciati all'autonomia delle parti, le quali sono libere di decidere se ricorrere allo strumento arbitrale o meno, infatti, nel nostro ordinamento è vietato l'arbitrato obbligatorio<sup>180</sup>. Inoltre, esse possono decidere già nel patto di arbitrato oppure in un documento scritto separato, se procedere con un arbitrato rituale o irrituale. L'arbitrato rituale è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Titolo VIII, Libro IV del c.p.c., consiste in un giudizio privato che si conclude con l'emanazione di un provvedimento, il cd. lodo arbitrale, il quale decide la controversia e detta regole di condotta. L'art. 824-*bis* c.p.c., introdotto con il d.lgs. 40/2006, specifica che il lodo arbitrale «ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria». Il presente articolo è stato di fondamentale importanza in quanto ha chiarito una volta per tutte la questione sulla natura del processo arbitrale e del *dictum* che lo delimita, questione che era stata oggetto di numerosi dibattiti tra dottrina e giurisprudenza per anni. L'art. 806 c.p.c. disciplina come deve svolgersi il processo arbitrale e dispone che esso debba esser condotto da uno o più arbitri e può esser esperito solo per quelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, fatto salvo i casi vietati dalla legge. È invece proibito per le cause aventi ad oggetto diritti indisponibili o per quelle relative alla materia del lavoro, salvo i casi in cui è concesso per espressa previsione di legge (ad esempio i casi previsti dall'art. 412-*ter* e *quater* c.p.c.). Per quel che concerne la prima affermazione, il legislatore vuole chiarire che esistono situazioni in cui nonostante ad oggetto vi siano dei diritti disponibili<sup>181</sup>, la legge può comunque impedire il ricorso all'arbitrato. L'arbitrato è considerato un giudizio privato che si fonda sul principio della determinazione consensuale delle regole, in quanto viene affidato alle parti il compito di scegliere quali

---

<sup>180</sup> La Corte costituzionale ha sancito il divieto di arbitrato obbligatorio con la sentenza n. 221, del 8 giugno 2005, affermando al punto 3.2 del Considerato in diritto, che «la Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, “il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, comma primo, Cost.) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, comma primo, Cost. [...], sicché la «fonte» dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa”».

<sup>181</sup> Quanto alla distinzione tra diritti disponibili e non disponibili, si rinvia all'art.1966 c.c. e all'articolo di M. ACQUAVIVA, “Diritti disponibili”, 2019, sez. Diritto e Fisico, in [www.laleggepertutti.it](http://www.laleggepertutti.it), in cui viene specificato che i diritti indisponibili sono quelli di cui il soggetto non può disporre, quindi, non possono esser oggetto di atti o negozi giuridici, poiché consentono di soddisfare non solo un interesse personale ma anche un interesse diffuso, attinente alla collettività (es. diritto alla vita o al nome). Mentre i diritti disponibili sono quelli di cui il soggetto può disporre, solitamente hanno contenuto patrimoniale (es. diritto di proprietà o diritto di credito).

disposizioni dovranno esser applicate dagli arbitri ed in caso di mancato accordo tra le parti, spetterà agli arbitri il compito di procedere nella maniera, secondo loro, più adeguata<sup>182</sup>. Tutto il procedimento deve avanzare sempre nel rispetto di alcuni principi fondamentali, tra i quali vi è il principio del contraddittorio (art. 816-bis c.p.c.), il principio di motivazione della decisione finale e l'imparzialità degli arbitri. Il processo arbitrale ha inizio con una manifestazione della volontà delle parti di affidare la risoluzione della loro controversia a uno o più arbitri, mediante il cd. patto o convenzione di arbitrato. Quest'ultimo cambia la sua denominazione a seconda del momento in cui viene stipulato, poiché se la stipulazione avviene durante una lite già insorta esso viene definito con il termine di compromesso, (disciplinato dall'art. 807 c.p.c.); mentre se viene stipulato ed inserito all'interno di una clausola contrattuale in vista di future liti che potranno sorgere in relazione al contratto stesso, si parla di clausola compromissoria<sup>183</sup>, (disciplinata dall'art. 808 c.p.c.). Successivamente la presentazione della domanda di arbitrato, il giudice dovrà esaminare la disponibilità del diritto ad oggetto dell'istanza per determinare se la controversia in questione possa essere o meno risolta mediante il procedimento arbitrale. In caso affermativo procederà con la nomina dell'arbitro o degli arbitri, i quali costituiranno il collegio arbitrale. La disciplina arbitrale è abbastanza lacunosa, probabilmente a causa dell'ampia autonomia che viene lasciata alle parti, infatti, non sono presenti disposizioni che indichino in quali modalità e tempi il giudice deve adottare il provvedimento necessario per poter inviare il fascicolo d'ufficio al Consiglio dell'ordine degli avvocati, del circondario in cui ha sede il giudice a quo. Si può tuttavia intendere che il presente provvedimento deve avere la forma dell'ordinanza, la cui motivazione deve contenere un rinvio *per relationem* all'istanza arbitrale presentata dalle parti<sup>184</sup>. Momento cruciale del procedimento di arbitrato è poi la nomina degli arbitri, disciplinata dagli artt. 809 a 815 c.p.c., secondo i quali è possibile nominare un singolo arbitro oppure tre arbitri per la formazione di un valido collegio arbitrale, i cui membri devono essere sempre in numero dispari per garantire la maggioranza nelle

---

<sup>182</sup> F. DANOVI, F. FERRARIS, "ADR. Una giustizia complementare", 2018, Giuffrè, p. 90; G. CAPO, G. CASSANO, F. FRENI, "L'arbitrato", Milano, Giuffrè editore, 2018, p. 234

<sup>183</sup> P. BIAVATI, "Argomenti di diritto processuale civile", Bologna, V edizione, 2020, Bononia University press, p. 643; R. MURONI, "Pendenza anomala dei processi arbitrali ed estinzione del processo per inattività delle parti", 2023, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 2/2023

<sup>184</sup> G. NAVARRINI, "Riflessioni a prima lettura sul nuovo arbitrato deflattivo", 2014, Riv. Trimestrale Judicium, pp. 9-10, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/590/G.%20Navarrini.pdf>

decisioni. Il collegio deve essere inoltre composto da soggetti esperti e professionisti in modo tale da incentivare le parti ad affidargli la risoluzione delle controversie e quindi preferire la giustizia privata su quella pubblica<sup>185</sup>. Spesso si utilizza una modalità di nomina che coinvolge direttamente le parti, definita “clausola binaria” e disciplinata dall’art. 810 c.p.c. Questa prevede che la parte che ha proposto il ricorso all’arbitrato nomina un arbitro, notifica la sua scelta alla controparte e la invita a nominarne a sua volta uno, entro un termine (dilatatorio) di venti giorni. Per quel che riguarda il terzo arbitro, che andrà ricoprire il ruolo di Presidente del collegio arbitrale, questo verrà scelto dalle parti insieme, oppure dagli arbitri già nominati. Nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo sulla nomina del terzo arbitro, oppure nel caso in cui la controparte non abbia scelto il suo arbitro entro i venti giorni, verrà chiesto al Presidente del tribunale del circondario in cui è situata la sede l’arbitrato o in cui è stato stipulato il patto di arbitrato, di procedere con la nomina<sup>186</sup>. Terminata la procedura di nomina degli arbitri, il collegio stabilisce qual è la sede del processo arbitrale ed ha inizio la fase istruttoria, viene fissato un termine entro cui le parti devono presentare e depositare le loro memorie illustrative, il deposito può avvenire anche mediante PEC. Successivamente, ha luogo un’udienza preliminare durante la quale si tenta di trovare una composizione bonaria della controversia e si prospetta la possibilità di ricorrere a una consulenza tecnica d’ufficio ove possibile. Agli arbitri è inoltre proibito l’adozione di misure o provvedimenti cautelari in quanto ciò è riservato alla giurisdizione ordinaria<sup>187</sup>. Terminata l’istruzione probatoria gli arbitri devono decidere la controversia sulla base delle loro competenze (art. 817 c.p.c.). Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 822 c.p.c. decidono «secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che [...] pronunciano secondo equità». La decisione è contenuta all’interno del lodo arbitrale, il quale è stato ormai chiarito che ha stesso valore di una sentenza giudiziale (art. 824-*bis* c.p.c.), contiene la soluzione della controversia, detta regole di condotta a cui le parti devono attenersi e segna la fine di tutto il procedimento arbitrale. Il lodo deve essere emesso entro un termine prestabilito dalle parti nella convenzione di arbitrato o fissato

---

<sup>185</sup> P. BIAVATI, “*Argomenti di diritto processuale civile*”, Bologna, V edizione, 2020, Bononia University press, p. 649.

<sup>186</sup> F. P. LUISO, “*Diritto processuale civile, la risoluzione non giurisdizionale delle controversie*”, Milano, Giuffrè editore, 2021, pp. 155-156; R. MURONI, “*Pendenza anomala dei processi arbitrali ed estinzione del processo per inattività delle parti*”, 2023, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 2/2023

<sup>187</sup> E. M. CEREÀ, “*Guida pratica all’arbitrato*”, Milano, 2014, Giuffrè editore, pp. 26 e ss.

dalla legge, e l'art. 820, 2° comma c.p.c. specifica che in caso di mancato accordo tra le parti, il lodo dovrà esser emesso entro duecentoquaranta giorni che iniziano a decorrere dal momento dell'accettazione per iscritto della nomina da parte dell'arbitro. Inoltre, il termine può esser prorogato nei casi e modi indicati dall'art. 820, 3° e 4° comma c.p.c., e il lodo si considera emesso dal momento in cui viene pronunciato, anche se alcuni ritengono che sia più corretto guardare al momento in cui è stato sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri componenti il collegio<sup>188</sup>. La Corte di Cassazione, sez. Civile I, ha specificato nella sentenza n.8868, del 16 aprile 2014, che «è valido il lodo in cui il dispositivo e la relativa motivazione siano redatti e depositati in tempi diversi, perché, da un lato, il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme e, dall'altro, tale lodo, ancorché non contenuto in unico documento (come, del resto, si verifica in alcuni procedimenti speciali previsti dal codice di procedura civile), consente il raggiungimento dello scopo a cui è destinato, ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., componendosi di una parte dispositiva e di una motivazione». In virtù della sua somiglianza ed equipollenza con la sentenza giudiziaria, anche il lodo può esser oggetto di impugnazione a prescindere dall'avvenuto deposito e l'impugnazione avverrà non dinnanzi agli arbitri, ma a magistrati statali. L'art. 827, 1° comma c.p.c. specifica che esistono tre mezzi di impugnazione: impugnazione per nullità, la revocazione e l'opposizione di terzo. Tra questi, l'unico mezzo di impugnazione che non esiste per la sentenza, in quanto è stato instaurato appositamente per il lodo, è l'impugnazione per nullità. Con quest'ultima, il legislatore ha voluto sottolineare la distinzione del lodo da un qualsiasi altro atto privato, nonostante il lodo sia frutto della volontà privata delle parti<sup>189</sup>. L'art. 828, 1° comma c.p.c. dispone infatti, che a differenza di quanto accade per i contratti, la cui invalidità o nullità può esser fatta valere anche dopo svariato tempo dalla formazione o addirittura senza una scadenza, ciò non avviene per il lodo. Esso, infatti, agendo come una sentenza, prevede un termine preciso entro cui proporre l'impugnazione dinnanzi alla Corte d'appello in cui ha sede l'arbitrato. Nonostante l'impugnazione venga presentata alla Corte d'appello, essa si svolge con delle modalità che ricordano più un ricorso in Cassazione. L'atto di citazione con cui viene chiesta l'impugnazione di nullità è ammesso solo in presenza di uno dei dodici motivi indicati tassativamente dall'art. 829, 1° comma c.p.c. Occorre

---

<sup>188</sup> F. DANOVI, F. FERRARIS, "ADR. Una giustizia complementare", 2018, Giuffrè, pp. 98 e ss.

<sup>189</sup> F. P. LUISO, "Diritto processuale civile, la risoluzione non giurisdizionale delle controversie", Milano, Giuffrè editore, 2021, pp. 233 e ss.

inoltre chiarire che esistono due termini entro cui proporre l'impugnazione dinnanzi alla Corte d'appello: il termine breve di novanta giorni, che decorre dall'avvenuta notifica del lodo alla controparte e un termine lungo pari ad un anno, che inizia a decorrere dal giorno della sottoscrizione della decisione<sup>190</sup>. La questione relativa al *dies a quo* del termine per l'impugnazione sancito dall'art. 828, 2° comma c.p.c. è stata ripresa dalla Corte di cassazione riunita a Sezioni Unite nella sentenza n. 8776, del 30 marzo 2021, in cui le sezioni unite rispondono ad un quesito di legittimità costituzionale sollevato dalla sezione civile della corte medesima, con l'ordinanza n. 20104, del 24 settembre 2020. Nella presente ordinanza si lamentava l'illegittimità costituzionale dell'art. 828, 2° comma c.p.c. nella parte in cui prevede il decorso del termine lungo per proporre l'impugnazione a partire dalla sottoscrizione del lodo, per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., in quanto la sottoscrizione è un evento di cui le parti non hanno immediata conoscenza. Veniva presentata con l'ordinanza in questione, la richiesta di far decorrere il termine a partire dalla comunicazione del lodo e non dalla sottoscrizione di esso. Le Sezioni Unite hanno dichiarato infondata la richiesta della sezione civile, disponendo che all'art. 828 c.p.c. deve esser data un'interpretazione letterale, la quale non lascia spazio ad un'interpretazione adeguatrice, quindi, il *dies a quo* del termine per impugnare rimane dal giorno della sottoscrizione del lodo, in quanto momento in cui il lodo acquisisce piena efficacia<sup>191</sup>. Inoltre, sempre con riferimento all'impugnazione del lodo per nullità, è possibile individuare le ipotesi in cui il vizio di nullità può esser fatto valere sempre, si tratta solitamente dei casi di *errores in procedendo*, in cui vi sono vizi relativi alla nomina dell'arbitro, alla validità del patto di arbitrato, vizi processuali ecc. (art. 829, 1° comma c.p.c.). In questi casi le parti possono decidere di rinunciare all'impugnazione solo dopo aver avuto conoscenza del contenuto del lodo e non prima. Tali ipotesi devono esser tenute distinte da quelle in cui il vizio di nullità può esser fatto valere solo se la parte lo ha eccepito durante il processo arbitrale (art. 829, 2° comma c.p.c.). In questa seconda ipotesi si tratta dei cd. *errores in iudicando de facto*, ovvero relativi alla giustizia della decisione contenuta nel lodo, questo significa che, se la parte non ha eccepito durante il

---

<sup>190</sup> P. BIAVATI, "Argomenti di diritto processuale civile", Bologna, V edizione, 2020, Bononia University press, pp. 675-676

<sup>191</sup> Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si consiglia la lettura dell'articolo di S. BOCCAGNA, "Considerazioni critiche sulla decorrenza del termine lungo per l'impugnazione del lodo", in Riv. Il Diritto processuale civile italiano e comparato, 2021.

procedimento arbitrale l'errore circa i fatti in questione, non potrà farlo valere successivamente l'emissione del lodo in quanto non esiste modo di verificare la valutazione dei fatti effettuato dal collegio arbitrale<sup>192</sup>. Per quel che concerne invece i cd. *errores in iudicando de iure*, l'art. 829, 3° comma c.p.c. specifica che «l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico». È opportuno sottolineare che l'impugnazione del lodo per nullità è un tipo di impugnazione ordinaria che si svolge in unico grado e a cui devono esser applicate le norme relative al giudizio in appello<sup>193</sup>. Se i giudici di secondo grado accolgono l'impugnazione, potranno annullare in tutto o in parte il lodo arbitrale, e di conseguenza le parti dovranno nominare un nuovo collegio arbitrale e ricominciare un altro processo arbitrale, salvo il caso in cui il magistrato disponga di decidere la causa nel merito<sup>194</sup>. La decisione emessa al termine della presente impugnazione non è più a sua volta impugnabile in appello, ma solamente ricorribile in Cassazione. Per quel che riguarda gli altri due mezzi di impugnazione, la revocazione e l'opposizione di terzo sono disciplinati dall'art. 831, 1° comma c.p.c. il quale sancisce che la revocazione è ammessa sempre nei casi indicati dall'art. 395, n. 1,2,3 e 6 c.p.c., a prescindere da qualsiasi rinuncia le parti avessero precedentemente deciso, mentre il 2° comma dell'art. 831 c.p.c. dispone che l'opposizione di terzo può esser fatta valere nei casi di cui all'art. 404 c.p.c., ovvero qualora dovesse emergere che la sentenza «è l'effetto di dolo o collusione a loro danno».

Nel processo di arbitrato può verificarsi l'ipotesi in cui le parti non abbiano intenzione di rispettare i requisiti di forma previsti dal codice per l'arbitrato rituale e che dichiarino espressamente la loro volontà di avvalersi di un arbitrato irrituale o libero. L'arbitrato irrituale si differenzia da quello rituale in quanto la decisione finale che si ottiene non è equipollente ad una sentenza, ma viene equiparata ad un contratto<sup>195</sup>, pur non essendolo, e il giudice potrà annullarla. La stessa Corte di Cassazione aveva specificato in una sentenza del 27 dicembre 1904 che «il responso dei probiviri non è una sentenza e non

---

<sup>192</sup> F. P. LUIO, “*Diritto processuale civile, la risoluzione non giurisdizionale delle controversie*”, Milano, Giuffrè editore, 2021, pp. 237 e ss.

<sup>193</sup> *Ibidem*, p. 250

<sup>194</sup> P. BIAVATI, “*Argomenti di diritto processuale civile*”, Bologna, V edizione, 2020, Bononia University press, p. 678

<sup>195</sup> G. CAPO, G. CASSANO, F. FRENI, “*L'arbitrato*”, Milano, 2018, Giuffrè editore, pp. 231-232.

può avere altro valore che quello di una risoluzione contrattuale, contro cui sarebbero sempre proponibili dinanzi all'autorità giudiziaria, come contro ogni specie di convenzione, tutte le eccezioni che potessero insorgere dalla mancanza dei requisiti necessari alla validità di un contratto, non mai eccezioni derivanti da mancanza delle formalità procedurali»<sup>196</sup>. L'arbitrato irrituale nasce come massima espressione dell'autonomia privata ed era considerato come un istituto atipico in grado di affidare la risoluzione della controversia alla capacità negoziale delle parti, sottraendola non solo alla giurisdizione statale, quindi pubblica, ma anche a quella privata, dell'arbitrato rituale che era disciplinata dal codice di rito<sup>197</sup>. Quindi inizialmente l'arbitrato libero non aveva una sua precisa regolamentazione normativa, ma era disciplinato solo dalle norme di diritto sostanziale e dalla prassi, proprio perché serviva per sfuggire alla rigidità formale dell'arbitrato rituale. Tuttavia, la situazione cambia con il d.lgs. n. 40/2006, con cui viene inserito all'interno del codice di rito l'art. 808-ter c.p.c., il quale sancisce che «Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale». Inoltre, siccome la decisione finale assume valore paritetico a quello di un contratto, soltanto le controversie che consentono una determinazione contrattuale potranno essere oggetto dell'arbitrato libero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1321 c.c. Di conseguenza le materie indicate dall'art. 808-bis c.p.c. non rientreranno mai nell'ambito di applicazione dell'arbitrato in questione. Il Tribunale di Milano nella sentenza n. 2006, del 9 settembre 2022, ha espressamente stabilito che è ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale irrituale ai fini del suo annullamento, solo nel caso in cui vi sia stato un errore circa la reale volontà degli arbitri, determinato dalla falsa rappresentazione della realtà, oppure dall'errata valutazione di fatti come pacifici quando invece erano controversi o viceversa. È tuttavia, preclusa l'impugnazione del lodo per eventuali errori relativi la decisione adottata dagli arbitri, sulla base dell'opinione formatasi in seguito alla visione delle prove acquisite. La differenza principale tra le due tipologie di arbitrato, rituale e irrituale, risiede quindi negli effetti prodotti dalla decisione; infatti, il lodo arbitrale irrituale non ha valore di titolo esecutivo, si fonda sulla comune accettazione delle parti, effettuata *ex ante*, di eseguire spontaneamente la decisione e nel

---

<sup>196</sup> *Ibidem*, pp. 567-568.

<sup>197</sup> C. CAVALLINI, "L'arbitrato rituale. Clausola compromissoria e processo arbitrale", Milano, 2021, EGEA, p. 3

caso in cui una delle parti non dovesse poi rispettare tale accordo, la controparte potrà adire l'autorità giudiziaria<sup>198</sup>. La presente distinzione tra i due arbitrati è chiaramente esposta dalla sezione I della Corte di cassazione, nella sentenza n.7574, del 1° aprile 2011, da cui emerge la seguente massima: «Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperversarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione...e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio».

---

<sup>198</sup> S. CHIARLONI, *“Introduzione allo studio di diritto processuale civile”*, Torino, 2023, Giappichelli, p.58

## CAPITOLO II

### TEMPI DEL PROCESSO

SOMMARIO: 2.1 Ruolo del giudice nella gestione dei tempi del processo italiano - 2.2 Dimensione organizzativa del processo: l'ufficio per il processo. - 2.3 Il calendario del processo  
2.4 Le recenti indicazioni della legge di riforma del 2022

#### *2.1 Il ruolo del giudice nella gestione dei tempi del processo italiano*

Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, si assiste ad un'evoluzione e ad una reinterpretazione dei modelli processuali che venivano usati per differenziare i vari ordinamenti tra loro. Questa evoluzione determina un graduale avvicinamento dei sistemi giuridici di quei Paesi che fino ad allora avevano presentato caratteristiche contrapposte. Alla base di ogni modello processuale vi sono principi fortemente connessi con gli assetti economico-sociali e politici di un determinato Paese, in un preciso momento storico e tali principi intorno al Novecento subiscono una trasformazione. La trasformazione in questione è mossa da vari fattori, tra i quali il superamento della visione ottocentesca-liberale del processo che all'epoca era considerato come mero strumento pubblico di attuazione di norme e diritti prestabiliti, sottoposto al controllo da parte dello Stato. Successivamente si afferma, invece, una visione del processo secondo cui lo stesso è un'attività privata svolta dalle parti, che garantisce l'attuazione del diritto sostanziale ed è libera da ogni controllo statale<sup>199</sup>.

L'aspetto più interessante di questa trasformazione riguarda i sistemi processuali degli ordinamenti di *common law* e *civil law*, in quanto si assiste ad una graduale convergenza delle loro discipline processuali, mossa dall'esigenza di risolvere un numero elevato di controversie di notevole difficoltà e dalla necessità di rinnovare il ruolo del giudice. Questa rivalutazione del ruolo del giudice ha luogo primariamente negli Stati Uniti

---

<sup>199</sup> A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, "Processi civili in evoluzione: una prospettiva comparata", II ed., Milano, 2018, Giuffrè Editore, pp. 28 e ss.

d’America, in cui durante tutto l’Ottocento vigeva il cd. *Adversary system*<sup>200</sup>, un sistema che vede il processo come un luogo di libera competizione delle parti dinnanzi ad un giudice passivo e neutrale, fondato sul principio del *Reactive state*. Il principio in questione sancisce che lo Stato non deve interferire nel rapporto tra i consociati, ma semplicemente fornire loro il supporto necessario per permettergli di conseguire i loro interessi. In questa visione del processo, perfettamente coerente con l’ideologia liberale ed individualista, alle parti vengono attribuiti ampi poteri e piena iniziativa processuale (*party control* o *party presentation*), esse hanno il dovere di acquisire tutti gli elementi necessari e le prove a sostegno della loro tutela processuale. Il giudice, definito *umpireal judge*, ha una funzione solamente minimale e un ruolo passivo, di arbitro che deve garantire solo il rispetto delle norme del processo senza entrare nel merito della questione.

Nell’*adversary system* molto importante è la fase di *discovery*<sup>201</sup> che si svolge nella fase di *pre-trial*, serve per determinare qual è l’oggetto della questione controversa e consentire alle parti di conoscere in anticipo tutte le prove e gli elementi in possesso della controparte al fine di preparare correttamente il *trial*. Gli elementi di prova che potevano esser oggetto di questa procedura erano moltissimi, difatti si parlava di *broad discovery*, proprio per indicare l’ampiezza del suo contenuto e la rilevanza minimale che dovevano avere le informazioni e i documenti per esser ammessi, a condizione che questi avessero un minimo legame oggettivo con la controversia (*subject matter*). Il giudice mantiene un ruolo passivo anche nella *discovery*, svolge la funzione di garante dello scontro e può solo emettere un ordine di adempimento nei confronti della controparte che tenta di sottrarsi al dovere di consegnare le prove in suo possesso, anche se ovviamente essa non è costretta a fornire elementi incriminanti nei suoi confronti<sup>202</sup>. Nel sistema *adversary*, inoltre, non occorre valutare il contenuto di una sentenza per capire se essa sia giusta o meno, in quanto se il procedimento è *fair*, ovvero se si è svolto nel rispetto delle regole e ha dato alle parti un’equa possibilità di far valere le proprie posizioni giuridiche, allora la

---

<sup>200</sup> W. T. PIZZI, “*The American Adversary System*”, 1998, articolo in *West Virginia Law Review*, vol. 100, n. 4, <https://researchrepository.wvu.edu/wvlr/vol100/iss4/9>

<sup>201</sup> La *discovery* è disciplinata dalle Federal rules of civil procedure (FRCP) dalla n. 26 alla n. 37

<sup>202</sup> J. FLEMING, “*Discovery*”, 1929, in *Riv. The Yale Law Journal*, vol. 38, no. 6, pp. 746 e ss.; A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, “*Processi civili in evoluzione: una prospettiva comparata*”, II ed., Milano, 2018, Giuffrè Editore, pp. 164-165

decisione è sicuramente corretta<sup>203</sup>. Questo sistema giuridico, tuttavia, fu oggetto di numerose critiche da parte degli studiosi del diritto e del ceto forense americano, rilevante è il discorso effettuato nel 1906, da Dean Roscoe Pound, professore dell'università di legge di Harvard, intitolato “*Le cause di insoddisfazione popolare con l'amministrazione della giustizia*”<sup>204</sup>, diretto all'*American Bar Association*, in cui Pound critica l'*adversary system* in quanto sistema inefficiente disciplinato da regole arcaiche e denuncia l'illegalità della cd. *Sporting justice theory*. Essa fa prevalere una giustizia “sportiva”, in cui l'unica cosa che importa è se le regole del processo siano state rispettate e non è rilevante se sia stata effettivamente fatta giustizia. Pound sostiene che il modello processuale *adversal* dovrebbe esser sostituito da un modello inquisitorio, nel quale spetta al giudice esercitare i poteri di gestione del procedimento e in cui viene impedito agli avvocati causare ritardi attraverso l'utilizzo delle tecniche tipiche dell'*adversary system*<sup>205</sup>. Intorno agli anni Cinquanta del XX secolo aumentano le *complex litigations*, ovvero controversie che sono particolarmente complesse non solo per la difficile analisi delle vicende fattuali, ma anche per la presenza di una *discovery* eccessivamente voluminosa e disordinata<sup>206</sup>, e che hanno ad oggetto questioni relative alle materie di antitrust, diritti civili, frode e molto altro. La società americana diviene quindi a tutti gli effetti una *litigious society*, situazione che peggiorerà notevolmente negli anni Sessanta con il fenomeno detto *liability explosion*, causata dall'affermarsi dei primi *big case*, ovvero processi di grande rilievo economico-sociale, ma anche da importanti controversie relative i diritti civili. Il governo americano si rese presto conto dell'inefficienza di un *pre-trial* così costituito e dell'impossibilità di risolvere questioni di quella complessità con le stesse regole procedurali che erano state create per casi più semplici. Emerse inoltre la fallacia della teoria secondo cui attribuire la massima libertà alle parti nella gestione del processo avrebbe portato a massimi

---

<sup>203</sup> B. SASSANI, “*Il discorso interrotto. Il diritto processuale ed il suo oggetto al tempo del right to a fair trial*”, 2022, in M. ABBAMONTE, R. MARTINO, A. PANZAROLA (a cura di), “*Procedimento e processo*”, Milano, Giuffrè, pp. 425 e ss.

<sup>204</sup> Titolo originale del discorso: “*The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice*”, 1906, pubblicato negli *Aba Reports*.

<sup>205</sup> M. S. KENNERLY, “*The Unjust Sporting Theory Of Justice in Federal Courts*”, 2019, in *Riv. Litigation & Trial*, <https://www.litigationandtrial.com/2019/01/articles/attorney/sporting-theory-of-justice/> ; P. R. VERKUIL, “*THE SEARCH FOR A LEGAL ETHIC: The Adversary System, Liberalism and Beyond*”, in *Riv. Soundings: An Interdisciplinary Journal*, vol. 60, no. 1, 1977, pp. 58-59, in JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/41178015>

<sup>206</sup> J. TIDMARSH, “*Unattainable justice: the form of complex litigation and the limits of judicial power*”, 1992, in *Riv. George Washington Law Review*, vol. 60, pp. 1700 – 1716, [https://scholarship.law.nd.edu/law\\_faculty\\_scholarship/763/](https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/763/)

risultati, in quanto nella pratica, le parti utilizzano in maniera impropria gli strumenti di *discovery* con il fine di allungare i tempi del processo e aumentarne i costi<sup>207</sup>, per costringere la parte economicamente più debole a rinunciare al processo, trasformando così il processo da un luogo di libero scontro ad un luogo di avversione processuale, cd. *trial by ambush*<sup>208</sup>. Intorno agli anni Ottanta del XX secolo, per rimediare a questa situazione abusiva e all'inadeguatezza della funzione del giudice passivo, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del processo civile. Tra queste viene introdotta la figura del cd. *managerial judge*, ovvero un giudice più efficiente, con funzioni attive di gestione delle attività e dei tempi del processo. A partire da questo momento, il giudice ha delle responsabilità manageriali che gli attribuiscono grandi poteri e doveri, tra cui la necessità che egli sia a conoscenza di tutti gli aspetti della controversia prima di quanto accadesse in passato. Il *managerial judge* non è più solo un “*detached oracle*”<sup>209</sup>, ma ora è direttamente coinvolto nella causa, nell'organizzazione e svolgimento del procedimento. Al magistrato vengono affidati i poteri di controllare le attività dei difensori e delle parti durante la fase di *discovery* e di sanzionare quei comportamenti scorretti il cui unico obbiettivo è quello di estendere i tempi del processo. I poteri sanzionatori del giudice vengono ampliati con la riforma delle FRCP del 1983, con cui viene modificata la *Rule 37*, la quale introduce misure sanzionatorie-coercitive applicabili ai difensori col fine di garantire una collaborazione tra essi e il giudice. Tra le misure in questione emergono la cd. *striking out*, che consiste nella possibilità del giudice di rigettare immediatamente la pretesa, poi vi è il *contempt of court*, ovvero la declaratoria di oltraggio alla Corte che può condurre sino all'incarcerazione del difensore. Infine, vi è il potere del giudice di adottare ogni altra misura sanzionatoria, anche pecuniaria, che egli ritiene necessaria. Insieme a questa trasformazione del ruolo del giudice si verifica una modifica anche nella funzione dell'avvocato, il quale tradizionalmente doveva fare tutto il possibile per privilegiare e garantire le pretese del suo cliente, anche se questo significava “aggreddire” la controparte con una serie di tecniche e strategie abusive. A

---

<sup>207</sup> Si tratta del cd. *Discovery abuse*, ovvero un abuso di questa fase processuale attraverso l'uso di diverse tecniche abusive tra cui la *fishing expedition*, l'*overdiscovery* e la *bulk discovery*.

<sup>208</sup> A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, “*Processi civili in evoluzione: una prospettiva comparata*”, II ed., Milano, 2018, Giuffrè Editore, pp. 166-167

<sup>209</sup> J. RESNIK, “*Managerial judge*”, 1982, in *Harvard Law Review*, vol. 96, no. 2, p. 391; J. ERICKSON, “*Bespoke Discovery*”, 2018, University of Richmond, UR Scholarship Repository, <https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2516&context=law-faculty-publications>

partire dalla seconda metà del XX secolo, l'*American Bar Association* adotta misure sanzionatorie delle condotte scorrette tenute dagli avvocati, tra le quali una delle misure più gravi è la sospensione o cancellazione dall'albo e adotta anche misure coercitive per garantire la massima cooperazione tra difensori e magistrati nella determinazione dell'oggetto della causa<sup>210</sup>. Un ulteriore modifica apportata al ruolo del giudice, con il fine di rimediare alla situazione di abuso della *discovery*, consiste nell'introduzione di una *discovery conference*. Essa è una mutazione della cd. *pre-trial conference*, prevista già nelle FRCP del 1938, utile per comprendere quale fosse lo stato degli atti e per risolvere alcune questioni prima dell'inizio del dibattimento, rendendo più agevole il *trial*. Con la riforma delle FRCP del 1983, viene quindi prevista la *discovery conference*, al fine di coinvolgere maggiormente il giudice nella causa, infatti, essa consiste in un incontro informale con le parti e i difensori al fine di consentire al magistrato di comprendere meglio le pretese e le questioni controverse<sup>211</sup>, ma anche di avere un pieno controllo su questa fase e sulle attività che si svolgono in essa. Il ruolo manageriale del giudice emerge proprio nella *discovery conference*, in cui egli realizza un *discovery plan*, ovvero un calendario dettagliato di tutte le attività di *discovery* che devono essere svolte, al fine di potersi concentrare sull'ottenimento delle prove relative alle questioni più importanti, lasciando da parte le informazioni ritenute superflue o le attività eccessive rispetto al valore economico della causa, si ritiene infatti, che solo prevedendo in anticipo un piano chiaro e preciso di svolgimento del processo si possa avere un risparmio in termini di tempo e denaro<sup>212</sup>. Oltre al *discovery plan*, il giudice deve anche organizzare una *conference* in cui delimita l'ambito della *discovery*, rifiuta l'ammissione delle prove ritenute sovrabbondanti e indica una scansione delle tempistiche processuali da rispettare. Infine, effettua un controllo generico su tutto lo svolgimento della causa con il fine di impedire che il procedimento si dilunghi troppo per mancanza di organizzazione giudiziaria (*Rule 16, section a, c*). Al termine di queste attività il magistrato deve emettere i cd. *scheduling orders*, disciplinati dalla *Rule 16, section b*), si tratta ordini di programmazione che indicano i termini entro cui svolgere le diverse *conferences* o entro

---

<sup>210</sup> A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, "Processi civili in evoluzione: una prospettiva comparata", II ed., Milano, 2018, Giuffrè Editore, p. 173

<sup>211</sup> A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, "Processi civili in evoluzione: una prospettiva comparata", II ed., Milano, 2018, Giuffrè Editore, p. 175

<sup>212</sup> M. J. STERN, "The Discovery Plan", in Riv. Litigation, 1998, vol. 24, no. 3, pp. 37-38, Pdf <http://www.jstor.org/stable/29759994>

cui adempiere a determinati compiti, con essi si possono inoltre, modificare i tempi della *Mandatory initial disclosure* prevista dalla *Rule 26, section a)*, e può esser tratta ogni altra questione relativa le circostanze del caso. La *Rule* che disciplina gli *scheduling orders* dispone che essi devono “esser emessi entro 90 giorni dalla comparsa del convenuto e comunque entro 120 giorni dalla notifica del reclamo al convenuto. Non possono esser modificati se non per giusta causa e previa autorizzazione del giudice distrettuale”. Un ulteriore potere che viene affidato al *managerial judge* è quello di esaminare i cd. *request of discovery* ed eliminare quelle richieste che, in astratto sembrano esser rilevanti per la decisione del caso, ma che in concreto costituiscono un’utilizzazione abusiva, superflua e non conforme allo scopo della *discovery*. Quindi, a partire dagli *emendement* del 2015 delle FRCP, il giudice dovrà ammettere solo quelle richieste che risultano esser proporzionate rispetto al valore economico della causa e realmente necessarie per la decisione di essa.

Questa modifica e potenziamento del ruolo del giudice è avvenuta non solo negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra e, seppure con una diversa ampiezza, anche in alcuni Paesi di *civil law*, tra cui Francia e Italia. Per quel che concerne l’Inghilterra, fondamentale è stata la riforma portata avanti da Lord Woolf, membro della Camera dei Lord. Nel 1994 venne incaricato dal Lord Cancelliere di risolvere i problemi che affliggevano la giustizia civile inglese, ma anche di rinnovare le norme che la disciplinavano e di ampliare il cd. *access to justice*, ovvero rendere più agevole ai cittadini l’accesso alla giustizia e garantire una maggiore efficienza del sistema giudiziario<sup>213</sup>. Woolf scrisse l’*Interim Report* nel giugno 1995 e il *Final Report* nel maggio 1996, in cui afferma che i maggiori problemi della procedura civile in Inghilterra sono i costi troppo elevati, i tempi eccessivamente lunghi e il rigido formalismo che rendeva ancora più complesso il sistema processuale<sup>214</sup>. Egli individua la causa di queste problematiche nel principio del *party control*, ritiene infatti che lasciare un’ampia libertà alle parti di decidere l’organizzazione e la durata del processo abbia come conseguenza l’inefficienza e l’irragionevole durata dello stesso. Nel tentativo quindi di migliorare questa situazione, Woolf dà inizio ad una riforma delle *Civil Procedure Rules* (CPR) nel 1999, con cui viene superata la concezione del processo civile

---

<sup>213</sup> L. PASSANANTE, “La riforma del processo civile inglese: principi generali e fase introduttiva”, 2000, in Riv. trim. dir. proc. civ., p. 1355

<sup>214</sup> H. WOOLF, “Civil Justice in the United Kingdom”, in Riv. The American Journal of Comparative Law, vol. 45, no. 4, 1997, p. 709

come un *adversary system of litigation* e si prevede un maggior coinvolgimento da parte del giudiziario mediante l'attribuzione al giudice di forti poteri di controllo e gestione delle controversie<sup>215</sup>, si inizia così a parlare del cd. *Judicial case management*, ovvero di gestione giudiziale della controversia e di conseguenza, il giudice diviene un *managerial judge*. Affinché si possa effettivamente parlare di *case management*, e quindi di una gestione efficiente ed attiva dei casi, le CPR dispongono che il tribunale deve incoraggiare le parti a collaborare durante lo svolgimento del processo. Inoltre, deve individuare quali questioni controverse richiedono un'indagine approfondita e quali invece un'analisi solo sommaria. Infine, deve decidere l'ordine di trattazione delle cause, sollecitare il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, scandire i tempi del processo e incoraggiare l'uso della tecnologia<sup>216</sup>. In seguito alla riforma delle CPR, il processo civile assume una struttura tripartita in *Small claim track*, *Fast track* e *Multy track*; quindi, la controversia seguirà un diverso percorso processuale in base al suo valore economico. Il legislatore ha introdotto alcuni criteri economici che determinano quale *track* bisogna seguire in base al valore della controversia. Egli ha quindi, stabilito che se la controversia ha un valore inferiore alle cinque mila sterline bisogna ricorrere al *Small claim track*<sup>217</sup>, il quale consiste in un procedimento semplice e veloce, in cui la decisione di tutta la causa viene presa solo sulla base dei documenti forniti dalle parti, infatti, la *disclosure* è fortemente limitata poichè solo documentale. Inoltre, in questo tipo di *track* non sono ammesse né consulenze tecniche, né l'*expert witness testimony*. Se invece, il valore della causa è compreso tra le cinque e le venticinque mila sterline si segue il *Fast track*<sup>218</sup>, che si tratta di un procedimento intermedio in cui la fase di *pre-trial* non deve superare le trenta settimane. Durante questo periodo di tempo, il giudice emette delle *summon of direction*, ovvero indicazioni su quali compiti eseguire e su quali termini rispettare, successivamente si svolge il *trial* che deve durare solo un giorno. In questo tipo di percorso sono ammessi sia l'*expert witness testimony*, sia un massimo di due consulenze tecniche<sup>219</sup>. Infine, se la questione controversa supera le venticinque mila sterline si userà

---

<sup>215</sup> A.A.S. ZUCKERMAN, "Lord Woolf's Access to Justice: plus ça change", in Riv. The Modern Law Review, vol. 59, No. 6, 1996, p. 785

<sup>216</sup> CPR, 1.4 *Court's duty to manage cases*, (2) lett. a-k

<sup>217</sup> CPR, rule 27 *The small claims track*

<sup>218</sup> CPR, rule 28 *The fast track*

<sup>219</sup> L. PASSANANTE, "La riforma del processo civile inglese: principi generali e fase introduttiva", 2000, in Riv. trim. dir. proc. civ., pp. 1378 - 1380

il *Multy track*<sup>220</sup>, quindi un procedimento destinato alle cause più complesse, in cui il giudice non solo ha poteri di organizzazione e gestione come nel *fast track*, ma gli vengono affidati poteri manageriali ancora più ampi. Il giudice deve convocare la *Case management conference*, che è ammessa solo nel *multy track*, in cui verifica che la causa sia sufficientemente matura, modifica gli atti introduttivi, chiede spiegazioni su alcuni punti controversi, e redige il *time-scheduling* con cui decide le varie attività che le parti devono compiere e scandisce i tempi del processo<sup>221</sup>. Il compito di decidere quale percorso processuale seguire nella pratica spetta la *managerial judge*, il quale nella fase iniziale del processo svolge l'attività di *allocation*. L'*allocation* è un'attività in cui, dopo aver valutato la controversia in base al contenuto degli atti introduttivi e delle informazioni contenute nei *preaction protocols*, egli sceglie il *track* più adatto anche non rispettando i criteri economici indicati dal legislatore, ma in base alla complessità della causa ed ai mezzi processuali che sarà necessario utilizzare per deciderla. Se una parte ritiene che ci sia stato un errore nella scelta del percorso processuale, può fare ricorso al giudice e chiedere un riesame. Occorre però, evitare un eccessivo utilizzo di tali strumenti in quanto, essi possono rallentare la durata del processo ed impiegare eccessive risorse dell'apparato giudiziario causando inefficienza del processo. Per aiutare il giudice a scegliere quale percorso sia più adatto sono stati introdotti due strumenti di chiarificazione: l'*allocation questionnaire*, ovvero questionari in cui le parti devono rispondere sinteticamente fornendo informazioni utili circa le caratteristiche della controversia; l'*allocation hearing*, che consiste in un'udienza informale tra giudice e difensori, in cui si discute la posizione delle parti per comprendere quale sia il percorso più idoneo. Successivamente la fase di *allocation*, hanno luogo la fase preparatoria (*pre-trial*) e il dibattimento (*trial*). Lord Woolf quindi, come soluzione per ridurre i tempi e i costi del processo introduce un diverso schema processuale, suddiviso in tre percorsi costantemente sottoposti al controllo da parte del giudice. Prevede inoltre, un sistema di costi fissi in modo da porre dei limiti al quantitativo di denaro che la parte vittoriosa può recuperare dalla parte soccombente. Le stesse CPR sottolineano la necessità di un ruolo attivo e attento del giudice, il quale deve calcolare in maniera proporzionata per ogni causa la quantità di risorse giudiziarie da destinare per evitare sprechi di tempo e di

---

<sup>220</sup> CPR, rule 29 *The multi-track*

<sup>221</sup> A. DONDI, V. ANSANELLI, C. COMOGLIO, "Processi civili in evoluzione: una prospettiva comparata", II ed., Milano, 2018, Giuffrè Editore, p. 183

risorse. In relazione a tale obiettivo importante è il *listing questionnaire* o *pre-trial checklist*, che si tratta di un questionario in cui le parti indicano quali delle attività indicate dal giudice nella fase iniziale, sono state realmente compiute<sup>222</sup>. In base a ciò che risulta dal presente questionario il giudice potrà stabilire una diversa allocazione per la controversia. I poteri e doveri del *managerial judge* non si esauriscono in queste attività appena descritte, ma le stesse CPR affermano che il giudice ha anche il compito di scandire i tempi della fase di *pre-trial*. Egli deve indicare alle parti quali sono le prove (*evidence*) necessarie che devono essere presentate in base alle caratteristiche della controversia, può limitare la *cross examination*, ovvero l'interrogatorio dei testimoni eseguito dai difensori della controparte. Infine, deve compiere ogni altra attività indicata nella *part 1* delle CPR per il raggiungimento degli *overriding objective*. Gli *overriding objective* consistono nell'obiettivo di trattare tutte le cause in maniera *fair*, quindi, con correttezza e per raggiungere tale scopo il giudice, ove possibile, deve garantire la parità tra le parti, ottenere un risparmio dei costi del processo destinando le risorse in maniera proporzionale alla complessità e al valore della controversia, tenendo conto anche della capacità economica delle parti. Le parti sono tenute a collaborare con il giudice nel raggiungimento di tale obiettivo prioritario<sup>223</sup>. Quindi in Inghilterra su ispirazione di quanto avvenuto negli Stati Uniti, si è completamente abbandonato il modello processuale *adversarial*, fondato sulla passività del giudice e sulla piena autonomia delle parti, in favore di un modello che garantisce la correttezza e la rapidità del procedimento, sempre sottoposto al controllo di un giudice con responsabilità manageriali e ruolo attivo.

Queste riforme avvenute nei sistemi di *common law* hanno successivamente travolto anche gli ordinamenti di *civil law* sempre con il fine di rendere i processi civili più rapidi ed efficienti, ma anche di attribuire al giudice una funzione più attiva. Nell'ordinamento francese tali riforme vengono attuate a partire dagli anni Trenta del XX secolo con l'obiettivo di rinnovare il *Code de procedure civile* del 1806, il quale costituiva il risultato della Rivoluzione francese del 1789 e si basava su un modello processuale di tipo accusatorio. Nel corso degli anni si susseguiranno varie riforme del codice processuale francese nel tentativo di superare l'eccessivo formalismo che caratterizzava il processo

---

<sup>222</sup> Ivi, pp. 180 -182; L. PASSANANTE, "La riforma del processo civile inglese: principi generali e fase introduttiva", 2000, in Riv. trim. dir. proc. civ., pp. 1379 - 1380, pp. 1357 e 1362.

<sup>223</sup> CPR 1.1 *The overriding objective*, (2) lett. a-d; CPR 1.3 *Duty of the parties*

civile e di introdurre una figura di magistrato più coinvolto nel procedimento. Si tratta del cd. *Juge de la mise en état*, a cui vengono affidati ampi poteri di gestione e direzione del processo<sup>224</sup>. Tuttavia, le varie trasformazioni del Codice di procedura civile francese e la suddivisione del processo civile in diversi percorsi, cd. *Circuit*, verranno affrontati nel terzo capitolo del presente elaborato, rispettivamente ai paragrafi 3.2 e 3.3.

Per quel che concerne invece il nostro Paese, anche il Codice di procedura civile italiano è stato oggetto di numerose riforme e trasformazioni nel corso dei secoli ed in questa sede verrà posta particolare attenzione all'evoluzione della fase preparatoria e del ruolo del giudice civile. La fase preparatoria, chiamata anche introduttiva, è la prima delle tre fasi che costituiscono il processo ordinario di cognizione, si susseguono ad essa la fase di trattazione e la fase decisoria. L'obiettivo della fase preparatoria è quello di individuare le parti del processo e di compiere tutte le attività necessarie per determinare il *thema decidendum*, ovvero l'insieme delle domande, delle difese ed eccezioni presentate dalle parti, le quali circoscrivono la questione controversa su cui il giudice dovrà pronunciarsi. Nella presente fase è possibile, inoltre, consentire un eventuale intervento di terzi ed individuare le questioni pregiudiziali di cui il giudice sarà al corrente solo in via incidentale<sup>225</sup>. Nel corso del tempo hanno avuto luogo diverse riforme del processo civile determinanti un cambiamento strutturale e funzionale rispetto alla sua versione originale del 1942. Queste riforme hanno interessato soprattutto la fase preparatoria, in quanto essa costituisce «lo strumento al servizio della società» mediante il quale si riesce a rispondere alle esigenze sociali in un determinato periodo storico; essa è la fase essenziale nella determinazione di un modello processuale quindi, ogni volta che si vuole modificare l'intera struttura processuale è sufficiente «ridisegnare» la fase preparatoria<sup>226</sup>. Il comune denominatore delle riforme avvenute tra la fine del XX secolo e il XXI secolo, è la concezione del processo come «specchio di ogni sistema giuridico,

---

<sup>224</sup> A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, *“Processi civili in evoluzione: una prospettiva comparata”*, II ed., Milano, 2018, Giuffrè Editore, p. 187

<sup>225</sup> L. SALVANESCHI, G. TARZIA, F. DANOVI, *“Lineamenti del processo civile di cognizione”*, Milano, 2021, VI ed., Giuffrè editore, pp. 2,3; P. BIAVATI, *“Argomenti di diritto processuale civile”*, Bologna, V edizione, 2020, Bononia University press, p. 289

<sup>226</sup> V. ANSANELLI, *“Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile”*, Genova, 2021, Genova University Press, p. 173

qualunque sia il regime delle fonti»<sup>227</sup>, quindi uno strumento di risoluzione dei conflitti sociali che interviene in ausilio del diritto. Il diritto invece, è considerato come mezzo di diminuzione delle complessità intrinseche nella società post-moderna, che opera attuando una corretta redistribuzione delle risorse altamente limitate di cui può disporre l'ordinamento<sup>228</sup>. Questa consapevolezza della scarsità delle risorse giudiziarie e l'uso del principio di proporzionalità per una loro più efficace redistribuzione al fine di risolvere le difficoltà della giustizia civile, sono caratteristiche che determinano l'utilizzo di un approccio più pragmatico, cd. *pragmatic approach* di derivazione statunitense, nell'analisi e nella ristrutturazione del processo civile<sup>229</sup>. La tecnica di intervento utilizzata per riformare il processo è quella delle preclusioni, ovvero del principio di preclusione, elaborato da Giuseppe Chiovenda nella sua opera intitolata "*Principii*". Egli lo definisce come un principio che consente di fissare dei termini perentori entro i quali devono essere eseguite determinate attività processuali e, al decorrere dei quali, le parti decadono dal potere di compiere tali attività. Il principio in questione, tuttavia, non riguarda solo la fissazione dei termini, ma fa riferimento alla «perdita, estinzione o consumazione di una facoltà processuale, dovuta al mancato rispetto dei termini perentori, o al compimento di un'attività incompatibile con l'esercizio della facoltà, o al fatto di avere già una volta validamente esercitato la facoltà»<sup>230</sup>. Chiovenda specifica, inoltre, che il vero creatore del principio di preclusione è Oskar von Bülow, il quale affermava che persino il diritto di difesa deve essere esercitato dalle parti nel rispetto delle preclusioni, altrimenti viene impedito il suo esercizio in un momento successivo. Il fine del sistema delle preclusioni è quello di dare un aspetto ordinato al procedimento e di scandire il ritmo processuale, per evitare che il processo abbia una durata irragionevolmente lunga<sup>231</sup>. Le varie riforme che si sono susseguite nel corso negli anni alternano la presenza di sistemi preclusivi rigidi con sistemi preclusivi più flessibili, creando così un andamento pendolare del processo che ha dato luogo ad un fenomeno

---

<sup>227</sup> V. FERRARI, "*Etica del processo: profili generali*", 2014, in Riv. trim. dir. proc. civ., p. 473; A. PROTO PISANI, "*Problemi del processo civile rivisti da un ottantenne*", 2019, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 6/2019

<sup>228</sup> Visione che riprende la teoria conflittualista di N. LUHMANN, "*Rechtssoziologie*", Rowohlt, Hamburg 1972, trad. it. "*Sociologia del diritto*", Laterza, Roma-Bari 1977, prefazione di A. FEBBRAJO.

<sup>229</sup> V. ANSANELLI, "*Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*", Genova, 2021, Genova University Press, p. 32

<sup>230</sup> Riferimento all'opera di G. CHIOVENDA, "*Istituzioni*", 1933, cit. p. 479, ripresa da A. CARRATTA, "*Il fondamento del principio di preclusione nel processo civile*", Torino, 2012, Giappichelli, pp. 11,12

<sup>231</sup> *Ivi*, pp. 12,13

definito “Italico pendolo”. In questa sede verranno riprese solo le riforme al processo civile ritenute più significative. Tra queste emerge la riforma avvenuta nel 1950 con la quale è stato inserito nel processo un sistema di preclusioni più flessibile rispetto a quello previsto nella versione originaria del 1942. Il codice del 1942 era stato fortemente criticato dalla classe forense poiché il legislatore con il fine di superare la struttura classica liberale del codice del 1865, aveva introdotto un sistema di preclusioni troppo rigide che segnavano la netta distinzione da una fase processuale all’altra ed inoltre il codice pareva inadatto al contesto socioeconomico dell’Italia di quegli anni. Tali preclusioni prevedevano che le parti dovessero dedurre tutti i fatti e gli elementi di prova sin dagli atti introduttivi e ne vietava un’allegazione successiva, in modo tale che il giudice fosse a conoscenza di ogni aspetto della controversia sin dall’inizio del procedimento<sup>232</sup>. Inoltre, il legislatore aveva attribuito al giudice istruttore ampi poteri di gestione delle attività da compiere nella fase preparatoria al fine di sveltire lo svolgimento del processo, e nell’art. 184 c.p.c. era sancito che il giudice poteva autorizzare l’allegazione di nuovi fatti, prove o sollevare nuove eccezioni solo per gravi motivi. Salvatore Satta sostiene che questo codice è “fondato sulla logica dell’utopia”, in quanto è impossibile fossilizzare il *thema decidendum* e il *thema probandum* sin dalla fase introduttiva del giudizio<sup>233</sup>. Con la riforma del 1950, attuata mediante la legge n. 841, del 14 luglio 1950, entrata in vigore nell’ottobre di quell’anno, viene modificata la struttura del processo, abbandonando queste preclusioni così assertive ed introducendo un sistema di preclusioni più flessibile. Questo nuovo sistema conferisce alle parti la possibilità di produrre nuovi fatti, modificare domande e chiedere mezzi di prova sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, quindi, consentendo di modificare il *thema decidendum* e il *thema probandum* nel corso del processo. Viene inoltre riformato l’art. 180 c.p.c., il quale ora dispone che tutte le attività processuali necessarie per preparare la causa e renderla matura per la decisione devono avvenire per scritto e non più oralmente. Il legislatore, tuttavia, si rese presto conto che in un procedimento quasi del tutto privo di preclusioni non era possibile scandire i tempi del processo e per il giudice era difficile impedire alle parti il ricorso a tattiche abusive con il fine di creare ritardi nell’adozione

---

<sup>232</sup> V. ANSANELLI, “*Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*”, Genova, 2021, Genova University Press, p. 40-43

<sup>233</sup> B. SASSANI, “*Il Codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*”, 2013, articolo in *Judicium*, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/432/B.%20Sassani.doc.pdf>

della decisione finale. In assenza di un sistema preclusivo il processo non aveva più un andamento ordinato e coerente, ma si era creato un continuo andare avanti ed indietro nelle varie fasi processuali, creando perdite di tempo e di risorse, andando così a scapito dell'efficienza de processo<sup>234</sup>. Nel 1973 si assiste ad un importante avvenimento che avrà conseguenze notevoli nell'ambito del diritto processuale civile italiano: la nascita del nuovo del rito del lavoro. Il processo del lavoro introdotto nel 1973 costituisce una nuova forma di tutela dei diritti alternativa al giudizio ordinario di cognizione e comporta l'adozione di nuove tecniche processuali di rilievo, che verranno successivamente trasfuse nel processo di cognizione. Visti i notevoli risultati ottenuti con il processo del lavoro relativi alla diminuzione della durata delle controversie, grazie al suo sistema preclusivo rigido e alla corretta applicazione dei principi di oralità, concentrazione ed immediatezza. Esso ha ricoperto il ruolo di "banco di prova" per le nuove soluzioni giurisdizionali che sono state poi adottate nel processo civile<sup>235</sup>. Quindi, la riforma del processo del lavoro ha avuto un ruolo determinante nelle successive riforme che hanno riguardo il processo ordinario di cognizione, soprattutto con riguardo alla reintroduzione di un sistema di preclusioni più rigido. Viene infatti attuata un'ulteriore riforma del rito di cognizione nel 1990, mediante la legge n.353, del 26 novembre 1990, rubricata "Provvedimenti urgenti per il processo civile", con la quale si ripristina il sistema preclusivo rigido ed assertivo del 1942, nei giudizi di primo e secondo grado. La legge n.353/90 è il frutto di un lungo percorso di tentativi di riforma del processo civile, tra i quali si rinviene il progetto Rognoni (1987) e il progetto Vassalli (1989), tutti aventi carattere urgente e il fine di rendere il processo più rapido ed efficace. Un ulteriore evento che ha inciso sulla determinazione della volontà del legislatore di tentare una nuova riforma del processo civile è stato anche il referendum abrogativo del 1987. Con il referendum viene ampliata la responsabilità dei magistrati ed abrogata la previgente disciplina, la quale era fortemente limitativa dei casi in cui i giudici risultavano responsabili delle loro azioni <sup>236</sup>. Il progetto di riforma del 1990 prevede che, al fine di

---

<sup>234</sup> *Ibidem*; T. GALLETTO, "Preclusioni e decadenze nel riformando processo civile: una soluzione che guarda al passato?", in *Foro Padano*, 3/2015, II, 44

<sup>235</sup> V. ANSANELLI, "Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile", Genova, 2021, Genova University Press, pp. 225-227

<sup>236</sup> Per un maggiore approfondimento si consiglia la lettura del documento del Servizio Studi-Dipartimento giustizia, "Responsabilità civile dei magistrati: La normativa nazionale e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea", Camera dei deputati, XVI Legislatura, Documentazione e ricerche, n.306, 2011, p. 7 e ss., <https://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/gi0654.htm>

rendere il giudice istruttore pienamente edotto di ogni aspetto della controversia e delle questioni su cui dovrà pronunciarsi, ma anche per accelerare il giudizio, devono esser inseriti dei termini rigidi sia per le parti, sia per il giudice stesso. L'art. 168*bis* c.p.c., così come modificato dalla riforma, dispone che il giudice istruttore ha la possibilità di rinviare la data della prima udienza, mediante decreto, entro cinque giorni dalla trasmissione del fascicolo ad opera del cancelliere. Inoltre, le parti devono aver prodotto tutti i loro atti difensivi, quindi l'atto di citazione, la comparsa di risposta, le eccezioni e le domande riconvenzionali, entro la prima udienza (art. 183 c.p.c.), mentre le deduzioni istruttorie devono esser presentate all'udienza successiva. Con riferimento alle deduzioni di merito, l'art. 183, 6° comma c.p.c. specifica che, previa autorizzazione del giudice, è concessa l'*emendatio libelli*, ovvero la modifica o precisazione le domande ed eccezioni già proposte entro la prima udienza, o nel caso di gravi motivi, entro un termine perentorio fissato dal giudice per lo scambio delle memorie. Eventuali deduzioni proposte successivamente i termini indicati, sono inammissibili. Per quel che concerne invece le deduzioni istruttorie, l'art. 184 c.p.c. dispone che le parti possono fare richiesta al giudice istruttore di spostare in avanti l'udienza e fissare un termine perentorio per produrre nuove domande ed elementi di prova. Questo sistema così rigido di preclusioni viene attenuato dall'art. 184*bis* c.p.c., il quale dispone che nel caso in cui la parte dimostri di esser incorsa nelle decadenze per una causa a lei non imputabile, potrà esser rimessa nei termini dal giudice. Queste sono solo alcune delle preclusioni introdotte con la riforma del 1990, ve ne sono altre relative all'intervento di terzi e allo *ius novorum* nel giudizio di secondo grado, tuttavia, in questa sede non è possibile approfondire ogni aspetto introdotto nel processo civile all'epoca, ma solo dare un quadro generale di esso<sup>237</sup>. L'obbiettivo che si voleva perseguire con la riforma del 1990 era quello di rivitalizzare il processo ordinario di cognizione e di razionalizzare il processo cautelare, al fine di rendere più efficiente la giustizia civile<sup>238</sup>. Tuttavia, dopo pochi anni, il processo che ormai presentava un sistema preclusivo rigido, disponeva di una sola udienza in cui svolgere tutta la fase preparatoria e concedeva al giudice di ampliare la trattazione scritta grazie al principio di elasticità, viene nuovamente criticato dalla classe forense e la sua struttura abolita con la

---

<sup>237</sup> A. ATTARDI, "Verso la riforma del processo civile: Le preclusioni nel giudizio di primo grado", 1990, Il Foro Italiano, Vol. 113, parte V: monografie e varietà, pp. 385 - 393

<sup>238</sup> A. PROTO PISANI, "Un intervento sulle riforme del processo civile", 1993, Il Foro Italiano, Vol. 116, No.4, pp. 207, 208

controriforma nel 1995. In conclusione, è possibile affermare che la riforma del 1990 si è concentrata soprattutto sulla fase preparatoria, aumentandone la complessità mediante le modifiche apportate agli artt. 180, 183 e 184 c.p.c., tuttavia, non ha attribuito al giudice istruttore veri e propri poteri autoritativi di gestione del processo e non ha avuto il risultato sperato a causa della mancata valutazione e presa d'atto dell'arretrato, ovvero di tutti quei giudizi di primo grado ancora pendenti che alla fine dell'anno erano quasi i due milioni, e che diventeranno tre milioni nel 1995. Le prime misure di smaltimento dell'arretrato si avranno solo con la legge n. 276 del 1997, contenente una nuova disciplina relativa ai giudici onorari aggregati<sup>239</sup>. Con la riforma del 1995, attuata mediante il decreto-legge n. 238, del 21 giugno 1995, viene nuovamente alleggerito il sistema delle preclusioni e vengono introdotte più udienze processuali in cui le parti possono meglio espletare le loro difese, nonché proporre e modificare domande ed eccezioni nel corso del processo, fino all'inizio della fase istruttoria. La fase preparatoria viene a sua volta suddivisa in tre sottofasi: una prima fase in cui, mediante lo scambio di memorie (art. 170 c.p.c.) si svolge una parte della preparazione scritta nell'udienza di prima comparizione *ex art. 180 c.p.c.*, nella quale le parti chiedono il rinvio all'udienza di trattazione *ex art. 183 c.p.c.*; una seconda fase in cui, terminata l'udienza *ex art. 183 c.p.c.*, ha luogo l'altra parte di preparazione scritta sembra mediante lo scambio di memorie; una terza fase in cui le parti possono svolgere l'attività di *emendatio libelli*, ai sensi dell'art. 183, 5° comma c.p.c. Conclusa la fase preparatoria e quindi delimitato il *thema decidendum*, segue la delimitazione del *thema probandum* attraverso lo scambio di altre due memorie scritte<sup>240</sup>, ai sensi dell'art. 184 c.p.c. Per tutto il decennio successivo alla riforma del 1995, il processo così strutturato ebbe conseguenze negative sulla durata delle controversie. Esso rendeva i procedimenti eccessivamente lunghi e fu presto noto che le attività compiute mediante lo scambio delle memorie anticipavano già quanto si sarebbe dovuto compiere nelle rispettive udienze, privando queste ultime di ogni utilità ed efficacia<sup>241</sup>. La struttura generale del nostro attuale processo è stata delineata con le riforme che vi furono nel 2005

---

<sup>239</sup> A. PROTO PISANI, "Dodici anni di riforme per la giustizia civile", 2001, Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 5, p. 93

<sup>240</sup> M. DI MARZIO, "Modifiche in tema di introduzione e trattazione della causa" in A. DIDONE, "Le riforme del processo civile: dalla digitalizzazione del processo alla negoziazione assistita", Milano, 2014, Giuffrè editore, p. 192

<sup>241</sup> V. ANSANELLI, "Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile", Genova, 2021, Genova University Press, pp. 262, 263

e 2009, seguite da ulteriori modifiche nel corso degli anni successivi, che ridefiniranno la fase preparatoria e il ruolo del giudice. Tutte riforma che perseguivano sempre l'obiettivo di razionalizzazione del processo e di garanzia di una maggiore celerità dello stesso. Mediante la legge<sup>242</sup> n.80, del 14 maggio 2005, ulteriormente aggiornata con la legge n. 263, del 28 dicembre 2005, vengono ridisegnate le barriere preclusive e modificate le discipline relative alla fase di preparazione, alla comparizione delle parti e alla trattazione della causa. Le presenti modifiche entrano in vigore solo a partire dal 1° marzo 2006. Nel tentativo di rendere il processo più rapido si è cercato rimuovere “i tempi morti” della fase preparatoria, eliminando l'udienza di prima comparizione (art. 180 c.p.c.) ed incorporandola alla prima udienza di trattazione<sup>243</sup>, ex art. 183 c.p.c. Di conseguenza vi è una sola udienza per la preparazione della causa, nella quale il giudice deve venire a conoscenza di ogni aspetto della controversia e valutare il rispetto dei requisiti formali della fase introduttiva. Questa operazione è stata realizzata con il fine di ridurre i tempi del processo, concentrando il più possibile le attività processuali ed incentivando i difensori a produrre atti introduttivi sempre più completi<sup>244</sup>. Con riferimento al tentativo di conciliazione nella fase di trattazione, l'art. 185, 1° comma c.p.c. dispone che su richiesta congiunta delle parti, il giudice può ordinare la loro comparizione anche già in prima udienza, al fine di interrogarle liberamente e di tentare una conciliazione. Le parti dovranno farsi rappresentare da un procuratore speciale o generale, munito di procura, e l'autenticazione della sottoscrizione potrà esser effettuata dal difensore stesso. Per quel che concerne invece, il sistema preclusivo, l'art. 183, 6° comma c.p.c. prevede tre termini perentori che il giudice deve concedere alle parti, alla conclusione della prima udienza e la cui durata è prestabilita dal legislatore: un termine di trenta giorni per l'*emendatio libelli* di domande ed eccezioni già proposte; un secondo termine di altri trenta giorni per «replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate

---

<sup>242</sup> Legge di conversione del d.l. 35/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del Codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)

<sup>243</sup> M. DI MARZIO, “*Modifiche in tema di introduzione e trattazione della causa*” in A. DIDONE, “*Le riforme del processo civile: dalla digitalizzazione del processo alla negoziazione assistita*”, Milano, 2014, Giuffrè editore, p. 194

<sup>244</sup> B. SASSANI, “*Il Codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*”, 2013, articolo in *Judicium*, p. 16, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/432/B.%20Sassani.doc.pdf> ; V. ANSANELLI, “*Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*”, Genova, 2021, Genova University Press, p. 292

dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali»; un terzo termine di venti giorni, «per le sole indicazioni di prova contraria»<sup>245</sup>. Quindi con la riforma del 2005 si continua a seguire “l’andamento pendolare” che aveva già caratterizzato le riforme precedenti, andando avanti e indietro da un sistema preclusivo rigido a uno più flessibile, e viceversa. Come si è potuto comprendere da questo *excursus* storico, a differenza di quanto è accaduto negli altri Paesi, come Stati Uniti, Inghilterra e Francia, l’evoluzione della disciplina procedurale nel nostro ordinamento non ha determinato l’instaurazione di un vero e proprio *managerial judge* munito di forti poteri manageriali di gestione del processo, questo a causa della struttura predeterminata che caratterizza tutto l’avanzamento del processo civile italiano. Tuttavia, il giudice ha comunque il dovere di occuparsi della direzione del processo ai sensi dell’art. 127 c.p.c. e quindi deve scegliere quali cause avviare e quali no, stabilisce se decidere su l’intera materia del contendere o meno. Egli, inoltre, decide se dare avvio alla fase istruttoria, programma le attività processuali da compiere ed infine, indica come e quando iniziare la fase di trattazione. Il giudice deve valutare quante risorse, in termini di tempo, denaro ed energie, destinare ad una determinata controversia, garantendo il rispetto del principio di economia processuale, secondo il quale per evitare uno spreco di risorse bisogna impedire lo svolgimento di attività superflue, doppie o eccessivamente complesse quando non è necessario. Quindi, il processo italiano ha una struttura principalmente rigida, per questo il giudice non è completamente libero di decidere come gestire l’andamento del procedimento, ma presenta alcuni elementi di flessibilità che consentono al giudice di organizzarsi come meglio crede per riuscire a rispettare il principio di economia processuale<sup>246</sup>. Il nostro processo civile è sempre stato oggetto di numerose riforme tutte aventi in comune l’obiettivo di rendere la giustizia civile più efficiente attraverso l’introduzione di modifiche strutturali del processo, soprattutto relative alla fase preparatoria. La riforma del 2005 è stata a sua volta seguita da un’altra riforma nel 2009, attuata mediante la legge n. 69, del 18 giugno 2009, rubricata “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo*

---

<sup>245</sup> G. BALENA, G. COSTANTINO, “*La riforma (della riforma) del processo civile. Note a prima lettura sulla l. 28 dicembre 2005 n. 263*”, 2006, il Foro Italiano, Vol. 129, No. 2, pp. 64, 65

<sup>246</sup> P. BIAVATI, “*Argomenti di diritto processuale civile*”, Bologna, Bononia University Press, 2020, pp.107, 108

*civile*”. Con la presente legge si è cercato di garantire una ragionevole durata del processo introducendo il calendario del processo, quindi attribuendo al giudice il compito di programmare le varie attività processuali da compiere e apportando alcune modifiche ai termini processuali. Tra esse emerge la modifica all’art. 163*bis* c.p.c. il quale dispone che tra il momento della notifica e l’udienza di comparizione delle parti devono passare 90 giorni o 150 giorni, a seconda che la notificazione avvenga su territorio nazionale o internazionale, questo a fronte dei precedenti termini che erano rispettivamente 60 e 120 giorni. È stato quindi nuovamente modificato il sistema delle preclusioni, eliminando l’udienza di prima comparazione *ex art.* 180 c.p.c. e stabilendo che il convenuto a pena di decadenza, deve presentare ogni atto difensivo, domanda riconvenzionale ed eccezioni processuali o di merito non rilevabili d’ufficio, sin dalla comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.). Quindi da un lato i termini per la comparsa di risposta sono stati ampliati, ma dall’altro il convenuto è sottoposto ad un sistema più assertivo<sup>247</sup>.

Nel nostro ordinamento vi è una continua e spropositata produzione normativa e quella che sembra esser l’ultima riforma del processo civile, in realtà non è mai l’ultima e questo è dovuto ai vari tentativi di risolvere la crisi della giustizia civile, la quale nonostante i ripetuti sforzi, ancora persiste. La riforma più recente apportata al Codice di procedura civile e al processo civile è stata attuata con la legge n.206, del 26 novembre 2021, le cui disposizioni sono attuate mediante i decreti legislativi emessi nel giugno 2022, tuttavia, la legge in questione verrà analizzata in maniera approfondita nel paragrafo 2.4, mentre le novità apportate dai vari decreti legislativi verranno affrontate nel quarto capitolo del presente elaborato. Secondo il rapporto *Doing Business* della Banca Mondiale del 2019, l’Italia continua a peggiorare la sua posizione nella classifica mondiale relativa all’*enforcing* dei contratti ricoprendo la 111° posizione, a differenza di altri Paesi europei, come la Francia, che ricopre la 12° posizione. Il rapporto *Doing Business* condiziona l’avvenimento di nuove riforme della giustizia civile in Italia, questo è dovuto alla connessione e dipendenza che vi è tra sviluppo economico e diritto. È sufficiente osservare che le modifiche o la creazione delle norme processuali avvengono ad opera di commissioni ministeriali costituite da economisti e non da giuristi, anzi l’intervento di

---

<sup>247</sup> M. DI MARZIO, “*Modifiche in tema di introduzione e trattazione della causa*” in A. DIDONE, “*Le riforme del processo civile: dalla digitalizzazione del processo alla negoziazione assistita*”, Milano, 2014, Giuffrè editore, pp. 180 -182

pratici del diritto processuale civile diminuisce sempre di più, in quanto vengono considerati portatori di eccessivo formalismo e quindi costituiscono il problema, non la soluzione. Il legislatore ritiene erroneamente che la soluzione siano le riforme stesse, al punto che diviene più importante il numero di riforme effettuate nel corso degli anni piuttosto che la valutazione degli effettivi risultati raggiunti con esse. Questo dà luogo a un fenomeno che viene definito “Mito della riforma perenne”, proprio per indicare i continui tentativi riformatori, i quali non riescono mai a rendere la giustizia più efficiente e celere in quanto peccano di omogeneità, coerenza tra di loro e non forniscono un piano generale ed uniforme su cui dovrebbe basarsi il nostro modello processuale<sup>248</sup>.

---

<sup>248</sup> A. CARRATTA, “*Sull’ennesima ed inutile riforma del processo civile*”, 2020, in [http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto\\_processuale\\_civile\\_e\\_delle\\_procedure\\_corsuali/Sull\\_ennesima\\_ed\\_inutile\\_riforma\\_del\\_processo-civile.html](http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_processuale_civile_e_delle_procedure_corsuali/Sull_ennesima_ed_inutile_riforma_del_processo-civile.html) ; R. CAPONI, “*Doing Business come scopo del processo civile?*”, 2015, *Il Foro Italiano*, Vol. 138, No. 1, pp.13,14

## 2.2 Dimensione organizzativa del processo: l'ufficio per il processo

Il principale obiettivo delle numerose riforme aventi ad oggetto il Codice di procedura civile è quello di superare la crisi della giustizia civile al fine di rendere il processo più rapido e la tutela giurisdizionale dei diritti più efficiente. Tra le varie cause della crisi della giustizia vi è il sovraccarico di lavoro in capo ai magistrati, i quali non riescono a svolgere tutti i compiti che gli vengono assegnati e di conseguenza generano un rallentamento della giustizia. Quindi, i fattori scatenanti l'inefficienza della tutela giurisdizionale italiana sono l'irragionevole durata dei processi e il numeroso arretrato costituito da cause civili ancora pendenti, che comportano un eccessivo carico di lavoro che grava sui magistrati. Per questi motivi da molto tempo in Italia si discuteva sulla necessità di riorganizzare il processo e di modificare la distribuzione delle risorse destinate alla giustizia, mediante l'introduzione di soggetti ausiliari del giudice che potessero aiutarlo nello smaltimento del carico lavorativo. Questo tema venne affrontato già nel convegno relativo all'organizzazione della giustizia del 1987, promosso dalla Magistratura Democratica, tuttavia, solamente con la riforma al processo civile del 2007 si inizia a sostenere la vera esigenza di riorganizzare gli uffici giudiziari<sup>249</sup>.

Guardando all'esperienza di altri Paesi, come Francia, Inghilterra, Stati Uniti, anche in Italia si è consolidata l'idea di dover affiancare al magistrato un'*équipe* di soggetti che lo aiutino nello svolgimento di quei doveri e attività accessorie all'esercizio della funzione giurisdizionale. Inizialmente viene quindi istituito il cd. Ufficio del giudice, inteso come insieme di funzionari che devono rendere conto delle loro attività ad un solo giudice, nel corso del tempo esso si evolverà nell'Ufficio per il processo (UPP). Quest'ultimo viene introdotto dall'art. 16-*octies*, del decreto-legge n. 179, del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 221/2012 e modificato dall'art. 50, decreto-legge n. 90, del 24 giugno 2014, a sua volta modificato dalla legge n. 114/2014, e viene definito come «una struttura organizzativa, istituita presso le corti d'appello e i tribunali ordinari, con l'obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei

---

<sup>249</sup> S. BOCCAGNA, “La nuova organizzazione del processo”, 2023, Aispc, Pdf in [https://aispc.it/wp-content/uploads/2023/09/relazione\\_Boccagna.pdf](https://aispc.it/wp-content/uploads/2023/09/relazione_Boccagna.pdf) ; G. MINICUCCI, “L'Ufficio per il processo: attualità e prospettive”, 2023, in Riv. Discrimen, <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Minicucci-LUfficio-per-il-processo.pdf>

modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

Adottando una visione comparatista, negli Stati Uniti l'ufficio per il processo esisteva già molto tempo ed è costituito dai cd. *law clerks*, si tratta di avvocati o neolaureati in giurisprudenza presso università prestigiose che prestano assistenza al magistrato nella scelta di quali cause accettare, nella redazione di pareri legali, dei *memorandum* e altre attività che possono aiutare il giudice nella sua funzione giurisdizionale. È una figura che nell'ordinamento statunitense c'è sin dalla seconda metà del XIX secolo, infatti, il primo *law clerk* presso la Corte fu nominato nel 1882, tuttavia il loro ruolo ha subito un'evoluzione nel corso negli anni dovuto al continuo aumento di responsabilità che i magistrati gli affidavano di volta in volta. Fino al 1918 i *law clerks* erano considerati al pari di semplici segretari d'ufficio, ma a partire dal 1919 divennero veri assistenti nelle ricerche giuridiche e potevano quindi formulare pareri ed analizzare i ricorsi. Dal 1942 in seguito al notevole aumento delle cause che venivano portate dinnanzi alla Corte Suprema, vennero elevati i compiti dei *law clerks* mediante l'attribuzione di ampi poteri decisori, così il loro lavoro divenne quello di analizzare un numero elevato di petizioni e formulare raccomandazioni o consigli per il magistrato. Infine, un'ulteriore evoluzione di questa figura giuridica si verificò nel 1970, passando dall'averne due *law clerks* a tre (nel 1974 diventeranno quattro) per ogni giudice; ognuno dei quali doveva dedicarsi alla redazione di importanti pareri giuridici per ogni causa nella maniera più precisa possibile<sup>250</sup>. Ad oggi i *law clerks* svolgono un ruolo fondamentale nella giustizia americana, e quando vengono nominati devono imparare e rispettare il manuale di condotta redatto dai giudici. Il loro compito consiste nell'aiutare il giudice a preparare il processo, alla redazione di promemoria relativi alla causa, o anche nel realizzare bozze di sentenze ed ordinanze. Essi rimangono in carica per uno o due anni, e il numero di *clerks* che un giudice può nominare varia in base al suo carico di lavoro, ad esempio un giudice della Corte Suprema può nominare fino a cinque *law clerks*, mentre un giudice ormai in pensione ne può nominare solo uno<sup>251</sup>. Quelli che negli Stati Uniti sono chiamati *law*

---

<sup>250</sup> A. WARD, D. L. WEIDEN, "Sorcerers' Apprentices: 100 Years of Law Clerks at the United States Supreme Court", 2006, New York, NYU Press, pp. 1-8, e per un'analisi più approfondita di come i *law clerks* da meri segretari sono diventati funzionari giuridici con poteri decisori, si consiglia la lettura delle pp. 200 e ss. del medesimo volume.

<sup>251</sup> A. BONICA, A. S. CHILTON, J. GOLDIN, K. ROZEMA, M. SEN, "The Political Ideologies of Law Clerks", 2017, Oxford University Press, American Law and Economics Review, Vol. 19, No. 1, pp. 98-100

*clerks*, in Francia sono detti *juristes assistants*, previsti dalla legge n. 2016-1547, del 18 novembre 2016, avente ad oggetto la *Modernisation de la justice du XXIe siècle*, che ha inserito nel Codice dell'organizzazione giudiziaria l'articolo L. 123-4. La legge in questione fu successivamente attuata mediante il decreto-legge n. 2017-1618, del 28 novembre 2017, il quale ha anche definito lo statuto dei *juristes assistants* e di tutti i soggetti abilitati a collaborare con l'ufficio del processo. I *juristes assistants* sono soggetti che hanno il compito di coadiuvare il magistrato nell'analisi delle cause più complesse e nello svolgimento di altre attività, come ricerche relative alla giurisprudenza o alla dottrina, redazione di atti e sentenze. I giuristi assistenti devono esser in possesso di un diploma quinquennale o di un dottorato in giurisprudenza, oppure avere almeno due anni di esperienza professionale in ambito giuridico, e vengono chiamati a lavorare presso i magistrati dei tribunali di prima istanza o dei tribunali di grande istanza, ma anche presso la corte d'appello e la Corte di cassazione. Essi operano sia in ambito civile che penale, aiutando il giudice nell'adozione della decisione più corretta, ma senza partecipare direttamente alle udienze<sup>252</sup>. Quindi l'ufficio per il processo inteso come *team* di assistenti che coadiuva il giudice esiste in diversi Paesi, oltre a quelli citati è presente anche in Inghilterra presso la Corte d'appello inglese, in Spagna dove gli assistenti prendono il nome di *Letrados del gabinete técnico*, in tutti i sistemi giuridici essi hanno il compito di aiutare il magistrato svolgendo attività e compiti che sono strumentali per la funzione giurisdizionale, ma senza sostituirsi ad esso. Rispetto a quanto appena affermato bisogna escludere l'ordinamento tedesco, in cui l'assistente del giudice detto *Rechtspfleger* è un professionista delle materie giuridiche che sostituisce interamente il magistrato svolgendo al suo posto determinati compiti in specifici ambiti, tra i quali vi è la volontaria giurisdizione, procedure concorsuali e monitorie<sup>253</sup>.

---

<sup>252</sup> F. MELIN, “Un décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017 définit le statut des juristes assistants, qui ont été institués par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle”, 2017, in Riv. Dalloz le quotidien du droit, <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/statut-des-juristes-assistants> ; “Décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017 relatif aux juristes assistants et aux personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires”, 30 novembre 2017, n° 0279, in Légifrance, <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/28/JUSB1720889D/fo/texte>

<sup>253</sup> M. L. GUARNIERI, “La morfologia dell'Ufficio per il processo e il ruolo dell'addetto Upp nelle dinamiche del giudizio di cognizione riformato”, 2023, in Riv. Judicium, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2023/06/Guarnieri.pdf>

In Italia l'ufficio per il processo è stato introdotto sulla carta con l'art. 50, 1° comma, del decreto-legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, tuttavia, una prima regolamentazione dell'istituto avvenne solo con il decreto del Ministero della Giustizia del 1° ottobre 2015. Furono necessari ulteriori interventi per garantire l'effettivo funzionamento dell'ufficio per il processo e tra questi, importante fu l'intervento effettuato mediante il d.lgs. 116/2017, attuativo della legge delega 57/2016, con il quale veniva riformata la magistratura onoraria e venivano introdotti i giudici onorari di pace tra i funzionari dell'UPP<sup>254</sup>. La definitiva regolamentazione dell'UPP è stata, infine, emessa soltanto con il d.l. n.80, del 9 giugno 2021, convertito dalla legge n.113, del 6 agosto 2021. La commissione Luiso nel disegno di legge AS 1662, con l'obbiettivo di apportare maggior ausilio e sostegno al magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, prevedeva l'introduzione di una serie di misure utili al rafforzamento dell'ufficio per il processo, in quanto strumento necessario per garantire la ragionevole durata del processo. La riforma dell'UPP si articola in tre punti fondamentali: 1) l'assunzione di maggior personale, quindi tirocinanti, dottori di ricerca, neolaureati o avvocati da non più di cinque anni, perciò coloro che hanno un titolo in materie giuridiche, economiche o politiche e che sono all'inizio della loro carriera, possono partecipare al concorso indetto dal Ministero della Giustizia per esser assunti a tempo determinato nell'ufficio per il processo; 2) l'ampliamento delle competenze dell'UPP, suddividendo le sue funzioni in attività utili nella fase preparatoria, compiti di carattere amministrativo, ma anche attività che richiedono competenze diverse da quelle giuridiche e ciò sarà reso possibile con l'assunzione di specialisti in materie diverse; 3) la previsione di un UPP presso altri uffici giudiziari, oltre a quelli tradizionali, come la Corte di cassazione sia nelle sezioni semplici, sia nelle sezioni unite o la Procura generale, e con riferimento a quest'ultima l'ufficio prenderà il nome di Ufficio spoglio, analisi e documenti<sup>255</sup>. La legge delega 206/2021 ha previsto inoltre, all'art. 1, 18° comma, la permanente instaurazione dell'UPP presso i vari uffici giudiziari civili e penali. Un ulteriore assestamento della disciplina è poi avvenuto con il d.lgs. n.151, del 10 ottobre 2022, rubricato "*Norme sull'ufficio per il*

---

<sup>254</sup> G. REALI, "*L'ufficio per il processo*", 2021, in Riv. Lavoro Diritti Europa, n. 3/2021, pp. 2-4

<sup>255</sup> D. CAVALLINI, "*L'ufficio per il processo*", 2021, in Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civile, fasc. 4/2021, pp. 981 e ss.; E. BORSELLINI, L. DANI, "*L'organizzazione del lavoro del giudice alla luce della riforma del processo civile. Pesatura dei fascicoli e gestione della complessità delle controversie*", 2023, in Riv. Judicium, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2023/06/Borselli-Dani.pdf>

*processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134*”, con il quale è stata data attuazione a quanto previsto dalla legge n. 206/2021. Una novità importante introdotta dal d.lgs. 151/2022 all’art. 18, riguarda la classificazione dell’ufficio per il processo come organo giudiziario mediante l’introduzione del nuovo articolo 58bis c.p.c., il quale dispone che «l’ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale». Inoltre, modifica la rubrica del capo II, libro I, titolo I del Codice di rito, la quale ora cita “*Del cancelliere, dell’ufficio per il processo e dell’ufficiale giudiziario*”. Il Capo I, d.lgs. 151/2022 contiene gli artt. 1 a 4, che dettano le disposizioni generali della disciplina dell’UPP e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione, quindi l’organizzazione interna, le funzioni principali di ausilio ai magistrati, gli obiettivi da perseguire mediante l’utilizzo di strumenti telematici, nonché le tipologie di figure professionali che possono ricoprire il ruolo di addetti all’UPP. Per quel che concerne l’organizzazione interna del UPP, l’art. 4 dispone che esso è costituito da diversi soggetti che cooperano tra loro: a) negli UPP presso i tribunali vi fanno parte i giudici onorari di pace; b) negli UPP presso la corte d’appello, vi sono i giudici ausiliari; c) i tirocinanti *ex art. 73, d.l. 69/2013*; d) soggetti che stanno svolgendo un percorso di formazione professionale; e) personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie; f) personale addetto all’UPP a tempo determinato, reclutato ai sensi del d.l. 80/2021, e quello a tempo indeterminato ai sensi della l. 206/2021 ; g) ogni altra figura deputata dalla legge al compimento di una o più delle attività previste nel decreto. Quindi sono tutti soggetti che possiedono posizione giuridiche diverse da quelle del giudice, ma che operano all’interno dell’ufficio per il processo nel rispetto dell’obbligo di riservatezza, in maniera stabile e non in base a determinate situazioni come accade invece per il consulente tecnico d’ufficio o altre figure ausiliari del magistrato. Per questo motivo i primi trovano la loro disciplina al Capo I, Titolo I del Codice, mentre i secondi al Capo III. L’organizzazione interna dell’UPP non è predeterminata in maniera stabile ed imm modificabile, ma anzi essa è mutevole infatti l’art. 3, 1° comma d.lgs. 151/2022, dispone che «...il capo dell’ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e,

conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo». Quindi possono esservi situazioni in cui viene richiesto al funzionario dell'UPP di lavorare in ausilio diretto di un singolo giudice, in un rapporto cd. *one-to-one*, in questo caso gli esiti della collaborazione si riflettono solo implicitamente sul resto dell'ufficio. Possono invece, esservi circostanze in cui il funzionario dell'UPP deve lavorare in squadra con altri funzionari per lo svolgimento di compiti che riguardano l'interno ufficio, il quale beneficerà dei risultati in via diretta<sup>256</sup>. I compiti che vengono affidati all'ufficio per il processo civile sono elencati all'art. 5, 1° comma, d.lgs. 151/2022, il quale specifica che «...presso i tribunali ordinari e le corti d'appello civili, all'ufficio per il processo vengono attribuiti i seguenti compiti: a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato; b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile; c) raccordo e coordinamento fra l'attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari; d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale; e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici; f) assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell'ufficio; g) supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione». È opportuno sottolineare che la presente disposizione deve esser letta in combinato disposto con le altre norme che specificano quali mansioni attribuire nello specifico a ogni categoria professionale di cui l'UPP è costituito. Di particolare rilievo è l'art. 11, rubricato “*Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione*”, in quanto da esso emerge che all'elenco tassativo previsto dagli articoli precedenti relativo alle attività che devono esser svolte dagli uffici per il processo, devono aggiungersi altri compiti che fungono da ausilio e supporto per la funzione giudiziaria e che devono coordinarsi con le cancellerie e gli uffici amministrativi<sup>257</sup>. Inoltre, l'UPP ha

---

<sup>256</sup> S. BOCCAGNA, “*La nuova organizzazione del processo*”, 2023, Aispc, p. 19, Pdf in [https://aispc.it/wp-content/uploads/2023/09/relazione\\_Boccagna.pdf](https://aispc.it/wp-content/uploads/2023/09/relazione_Boccagna.pdf) ; M.F. GHIRGA, “*L'ufficio del processo: una sfida*”, 2022, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 1/2022

<sup>257</sup> A. DI FLORIO, “*Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: norme di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Prime valutazioni sull'Ufficio per il*

anche delle competenze in materia penale che sono elencate all'art. 6, 1° comma del medesimo d.lgs, che consistono nel « a) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato...; b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni; c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio...; d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica». Il 2° comma dell'art. 6 specifica, inoltre, che l'UPP presso le corti d'appello penali si occupa anche di analizzare i vari fascicoli per individuare quali termini sono prossimi alla scadenza e quali improcedibilità sono maturate in seguito all'avvenuta scadenza dei termini per impugnare.

Un'importante novità introdotta con il d.l. 80/2021, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”, convertito con modificazioni dalla legge n.113, del 6 agosto 2021, è stata l'introduzione dell'addetto all'ufficio per il processo. La figura professionale in questione consiste in un dipendente pubblico con contratto a tempo determinato, considerato come soggetto “ibrido”<sup>258</sup> in quanto possiede sia competenze in ambito giuridico al fine di prestare supporto al magistrato e quindi lavorare al suo fianco, sia competenze in ambito amministrativo al fine di prestare ausilio alle cancellerie e di conseguenza per operare nell'apparato organizzativo dell'UPP. La disciplina e i compiti che devono essere svolti dall'addetto all'UPP sono indicate nell'allegato II, artt. 11, 2° comma e 13, 3° comma del d.l. 80/2021, in cui viene predisposto che l'addetto deve occuparsi «dello studio dei fascicoli e del supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle

---

*Processo alla prova dei fatti nella Corte di cassazione*”, 2023, in *Questione Giustizia*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/dlgs-upp-2022>

<sup>258</sup> M. L. GUARNIERI, “*La morfologia dell'Ufficio per il processo e il ruolo dell'addetto Upp nelle dinamiche del giudizio di cognizione riformato*”, 2023, in *Riv. Judicium*, [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie». Ulteriori chiarimenti sono forniti rispettivamente dalle circolari ministeriali del 3 novembre 2021 e del 21 dicembre 2021. Nella prima circolare viene specificato che ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vengono fissati fondi per finanziare importanti interventi il cui fine è quello di irrobustire l'ufficio per il processo, introducendo un vero e proprio *team* a sostegno dei magistrati. Nell'obiettivo di tale rafforzamento è previsto quindi, il reclutamento di 16.500 addetti all'UPP, di cui 16.100 vengono suddivisi negli uffici di primo e secondo grado, mentre 400 vengono destinati all'ufficio della Corte di cassazione<sup>259</sup>. La seconda circolare, invece, specifica i compiti e le attività dell'addetto all'UPP, il quale deve fornire un supporto amministrativo, logistico e tecnico-giuridico al giudice, il quale sarà l'unico a svolgere la funzione giurisdizionale. Oltre alla possibilità di collaborare con un solo magistrato nel rapporto *one-to-one*, può avere luogo la situazione definita "*mini-pool*", in cui l'addetto deve lavorare insieme ad altri funzionari addetti per una cerchia ristretta costituita da più giudici, o infine egli può esser assegnato più generalmente ad un'intera sezione. Come precedentemente specificato, l'organizzazione interna dell'UPP è costituita oltre dagli addetti all'ufficio, anche da altri soggetti con qualificazioni differenti a ciascuno dei quali vengono attribuite mansioni diverse in base al livello di coinvolgimento nell'*iter* decisionale. Effettuando una comparazione tra l'addetto all'UPP e le altre figure professionali emerge che con riferimento al tirocinante *ex art. 73, d.l. 69/2013*, quest'ultimo svolge compiti relativi soprattutto alla fase di preparazione del processo, quindi effettua delle ricerche, studia i fascicoli e riepiloga qual è l'oggetto della controversia, indica quali sono le questioni preliminari su cui il magistrato dovrà soffermarsi e redige le minute dei provvedimenti.

---

<sup>259</sup> “Circolare 3 novembre 2021 - Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Avvio progetto Ufficio per il processo – Informazione e linee guida di primo indirizzo sulle attività organizzative necessarie per l'attuazione”, 2021, Ministero della Giustizia, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

Questo tipo di tirocinio viene svolto da chi desidera trovare lavoro nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, infatti, per poter accedervi non è necessario che il tirocinante sia iscritto alla pratica forense. Questi si differenziano dai tirocinanti *ex art.* 37, della legge 111/2011, i quali vogliono seguire il percorso per divenire avvocati; quindi, l'accesso al presente tirocinio richiede la presenza di un'intesa tra l'ufficio giudiziario e l'università o la scuola di specializzazione delle professioni legali a cui ha partecipato il tirocinante. Il tirocinio ha durata di un anno e sostituisce i primi 12 mesi di pratica forense, poi i restanti 6 mesi dovranno esser svolti presso lo studio legale di un avvocato<sup>260</sup>. Quindi i compiti che il tirocinante deve svolgere sono in parte gli stessi previsti per l'addetto all'UPP, anche se quest'ultimo ha poi ulteriori attività da compiere, e questo perché il tirocinio ha un fine pedagogico, di formazione del tirocinante alle professioni giudiziarie, mentre l'addetto svolge un vero e proprio lavoro. Per quel che concerne invece la categoria dei giudici onorari di pace (gop), emergono alcune similitudini con la figura dell'addetto con riferimento a quelle attività non prettamente giurisdizionali, ma che sono di sostegno alla funzione decisoria del giudice, come ad esempio la redazione di bozze dei provvedimenti, analisi dei documenti, ricerche approfondite di dottrina e giurisprudenza relative al caso ecc. Oltre a questi compiti, i giudici onorari devono svolgere anche attività che sono propriamente giurisdizionali e che gli vengono conferite dal giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 10, d.lgs. 116/2017, le quali non sono invece esercitabili dall'addetto all'UPP. In questo secondo caso i gop possono svolgere, in quei procedimenti non eccessivamente complessi, attività tipiche della fase istruttoria e di trattazione. Infine, completante diversa è la funzione dell'addetto rispetto a quella dei cancellieri, questi ultimi hanno un ruolo attivo nella giurisdizione, infatti, prestano ausilio ed assistenza al magistrato nella redazione di ogni atto, documentano tutto l'*iter* processuale e le condotte tenute dalle parti, inoltre, a questi compiti si aggiungono anche attività di tipo amministrativo, tra le quali vi è l'iscrizione della causa a ruolo, le notificazioni, le comunicazioni e molte altre<sup>261</sup>.

---

<sup>260</sup> M. CICCARELLI, "Tirocini formativi e ufficio per il processo: un'occasione da non sprecare", 2014, in *Questione Giustizia*, [https://www.questionegiustizia.it/articolo/tirocini-formativi-e-ufficio-per-il-processo-un-occasione-da-non-sprecare\\_15-07-2014.php](https://www.questionegiustizia.it/articolo/tirocini-formativi-e-ufficio-per-il-processo-un-occasione-da-non-sprecare_15-07-2014.php)

<sup>261</sup> G. REALI, "L'ufficio per il processo", 2021, in *Riv. Lavoro Diritti Europa*, n. 3/2021, pp. 5,6; M. L. GUARNIERI, "La morfologia dell'Ufficio per il processo e il ruolo dell'addetto Upp nelle dinamiche del giudizio di cognizione riformato", 2023, in *Riv. Judicium*, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2023/06/Guarnieri.pdf>

In conclusione, considerato che l'efficienza e il corretto andamento del processo dipendono principalmente da fattori logistici, l'ufficio per il processo è stato introdotto in quanto strumento utile a garantire una migliore organizzazione del processo e ad aiutare i giudici nello smaltimento del carico di lavoro. Questo importante cambiamento è sorto dall'esigenza di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il quale al punto 61 specifica che per riuscire a rendere la giustizia civile italiana più celere ed efficace, non è sufficiente riformare l'*iter* procedimentale, ma è necessario effettuare una riorganizzazione, nonché intervenire sulla sfera extraprocessuale ed endoprocessuale<sup>262</sup>. Ci sono alcuni punti della recente disciplina dell'UPP che lasciano delle perplessità e andrebbero ancora chiariti. Tra questi vi è l'assunzione a tempo determinato dei funzionari dell'UPP, infatti, sarebbe più indicata la tipologia del contratto a tempo indeterminato in quanto aiuterebbe a garantire solidità e continuità dei lavori all'interno dell'ufficio. Un ulteriore punto che comporta perplessità riguarda la confusionaria suddivisione dei compiti tra i funzionari appartenenti a categorie diverse, come ad esempio la possibilità che viene conferita ai tirocinanti o neolaureati di poter redigere le minute dei provvedimenti, compito che invece dovrebbe esser affidato solo ai giudici<sup>263</sup>.

Nonostante le questioni ancora irrisolte, i dati nazionali di monitoraggio del PNRR nel periodo 2019-2022 mostrano che l'introduzione dell'UPP ha apportato miglioramenti alla giustizia sia civile, sia penale: con riferimento alla giustizia civile si è verificata una riduzione dell'arretrato del - 9.3% presso i tribunali e del - 28.3% presso le Corti d'appello, nonché una riduzione delle pendenze nei tre gradi di giudizio del - 13% ed del - 4,2% del *deposition time*; nel settore penale il progresso è ancora più notevole, con una riduzione totale delle pendenze pari al - 9.3% e del 10% del *disposition time*. La differenza che emerge rispetto al settore penale risiede nel fatto che per diverso tempo non è stato oggetto di numerosi interventi riformatori, quindi, l'introduzione dell'UPP ha costituito un nuovo impulso innovatore. Sulla base di tali dati sembrerebbe poter confermare che entro il 2028 nel settore civile sarà raggiunto l'obiettivo fissato dal PNRR di ridurre del

---

<sup>262</sup> S. BOCCAGNA, "Il nuovo ufficio del processo e l'efficienza della giustizia, tra buone intenzioni e nodi irrisolti", 2021, in Riv. Il diritto processuale civile italiano e comparato, n. 3/2021, p. 261

<sup>263</sup> G. REALI, "L'ufficio per il processo", 2021, in Riv. Lavoro Diritti Europa, n. 3/2021, pp. 17 e ss.

40% la durata delle controversie, mentre già nel 2027 si otterrà una diminuzione della durata delle cause pari al 25% in ambito penale<sup>264</sup>.

---

<sup>264</sup> C. CASTELLI, “Per raggiungere gli obiettivi del PNRR è necessario un salto di qualità ed abbandonare una falsa bulimia riformatrice”, 2023, in *Giustizia insieme*, n. 68/2023, <https://www.giustiziainsieme.it/it/ufficio-del-processo-e-organizzazione-della-giustizia/2852-per-raggiungere-gli-obiettivi-del-pnrr-e-necessario-un-salto-di-qualita-ed-abbandonare-una-falsa-bulimia-riformatrice-di-claudio-castelli> ; E. MADIÀ, E. MELLONI, “Il progetto PNRR presso l’Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Milano: primi risultati e capacità di conseguire gli obiettivi 2026”, 2023, in *Riv. Questione Giustizia*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/pnrr-gip-gup-mi>

### 2.3 Il calendario del processo

L'eccessiva durata dei processi è un problema che affligge lo Stato italiano da decenni e più volte la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 6 CEDU. La Corte ha imposto al legislatore di intervenire con riforme e altre soluzioni nel tentativo di porre rimedio a questa situazione e far sì che i processi avessero una durata non eccessiva. La ragionevole durata dei processi non è prevista solo dall'art. 6 della Convenzione, ma la stessa Costituzione italiana all'art. 111, 2° comma con riferimento al processo afferma che «la legge ne assicura la ragionevole durata». L'elemento che contraddistingue le due disposizioni è rinvenibile nella posizione adottata da queste, infatti, la Convenzione considera il Principio di ragionevole durata del processo da un punto di vista soggettivo, in quanto diritto inviolabile del singolo individuo ad ottenere la soluzione della controversia entro tempi rapidi. La Costituzione invece, si pone su un piano oggettivo e considera il principio come strumento per garantire una corretta ed efficiente amministrazione della giustizia. Quindi, l'art. 111, 2° comma della Costituzione recepisce quanto disposto dalla Convenzione, ma ha una portata più estesa poiché coinvolge l'intero procedimento<sup>265</sup>. Tra i vari tentativi del legislatore di rendere il processo più celere, vi è stata l'attribuzione al giudice istruttore del potere di fissare il calendario del processo. Tale previsione è stata inserita nelle disposizioni di attuazione del Codice di rito mediante l'art. 81-bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla legge n. 69, del 18 giugno 2009, rubricata “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”. L'art. 81-bis disp. att. c.p.c., al 1° comma dispone che «Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini». Quindi, con la presente norma viene attribuito al giudice

---

<sup>265</sup> B. N. SASSANI, “*Lineamenti del processo civile italiano*”, 2021, vol. 1, VIII ed., Giuffrè editore, pp. 27 - 29; V. GAROFOLI, “*La durata ragionevole del processo (garanzia oggettiva) e la durata irragionevole del processo breve (garanzia soggettiva)*”, 2010, in Riv. Treccani, [https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto\\_penale\\_e\\_procedura\\_penale/2\\_Garofoli\\_durata\\_processo.html](https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_penale_e_procedura_penale/2_Garofoli_durata_processo.html)

istruttore il potere di programmare le varie attività processuali e le udienze che dovranno esser svolte entro i termini da lui indicati, con il fine di velocizzare lo svolgimento del processo, eliminando i tempi morti ed evitando di compiere attività considerate superflue, inutili oppure attività che sono già state realizzate. Sulla base del principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 174 c.p.c., il giudice istruttore si occupa di tutta la fase istruttoria e anche della fase decisoria della controversia. Ciò fatto salvo il caso in cui il procedimento si svolge dinnanzi al tribunale in composizione collegiale, poiché la decisione della causa spetterà al collegio, mentre il giudice si occuperà solo della fase di istruzione. La disciplina relativa al calendario del processo è stata successivamente aggiornata e completata mediante il decreto-legge n. 138, del 13 agosto 2011, rubricato “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*” e convertito con modificazioni dalla legge n. 148, del 14 settembre 2011, che ha operato la cd. *Manovra bis*. Il d.l. 138/2011 ha specificato che la programmazione del calendario del processo costituisce per il giudice istruttore un potere e non un dovere, ed inoltre ha aggiunto un secondo comma all'art. 81-*bis* disp. att. c.p.c. disponendo che, nel caso in cui il giudice abbia fissato il calendario del processo è doveroso il rispetto di esso, in quanto «il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi». In risposta alle modifiche apportate alla disciplina vi furono pareri contrastanti, da un lato vi era chi, come la Dottrina, guardava con favore alla nuova disciplina ritenendo che il calendario fosse uno strumento utile per rendere il ruolo del giudice più attivo e per organizzare in maniera efficace il suo carico di lavoro, ma anche per garantire alle parti certezza sulle modalità e i tempi di svolgimento della fase istruttoria. Tuttavia, dall'altro lato vi era chi sosteneva l'impossibilità di programmare ogni attività istruttoria e udienza del processo a causa dei vari contrattempi ed imprevisti che possono sorgere durante l'istruzione della causa<sup>266</sup>. La disciplina prevista all'art. 81-*bis* disp. att. c.p.c. prende ispirazione dall'ordinamento francese, in particolare dall'art. 764, 3° comma c.p.c., introdotto mediante il decreto-legge n. 2005-1678, del 28 dicembre 2005 ed in vigore a partire dal 1° marzo 2006. Tuttavia, in seguito

---

<sup>266</sup> M. VACCARI, “*Il nuovo art. 81 bis disp. att. c.p.c.: un tentativo di quadratura*”, 2012, p. 2, in *Judicium*, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/326/M.%20Vaccari.pdf>

alla riforma ampliativa dei poteri del *juge de la mise en état* avvenuta con il decreto-legge n° 2019-1333, dell'11 dicembre 2019, l'art. 764 c.p.c. è stato sostituito dal nuovo art. 781 c.p.c. Quest'ultimo al 1° comma dispone che «*le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats*», quindi il giudice nel fissare i termini per l'istruzione della causa deve valutare le circostanze del caso tenendo conto della complessità e dell'urgenza della controversia. Inoltre, ai commi 3°, 4° e 5°, l'art. 781 c.p.c. dispone che il giudice, dopo aver raccolto il parere degli avvocati, può fissare un *calendrier de la mise en état*, ovvero un calendario che programma tutte le attività istruttorie, i termini per lo scambio delle conclusioni, le date delle udienze, la data di chiusura della fase istruttoria, ed in deroga a quanto prevede l'art. 450 c.p.c., può indicare anche la data dell'udienza decisoria. I termini fissati nel calendario non possono esser derogati, salvo gravi casi adeguatamente giustificati<sup>267</sup>. La prima differenza che emerge nella disciplina del *calendrier de la mise en état* rispetto alla nostra disciplina, riguarda l'obbligatorietà o meno della fissazione del calendario, infatti, nella disposizione francese viene indicato che il giudice *può* fissare il calendario, sentito il parere degli avvocati (art. 781, 3° co. c.p.c.), mentre nella disciplina italiana è indicato che il giudice *deve* fissare il calendario. Quindi, nel caso francese la decisione di fissare o meno il calendario dipende dalla discrezionalità del giudice, perciò il parere delle parti e il loro consenso alla fissazione assume maggior rilievo. Di conseguenza è comprensibile che l'inosservanza dei termini da parte del magistrato costituisce una violazione disciplinare, mentre l'inosservanza o l'inerzia ad opera delle parti determina una sanzione pecuniaria. Nel caso italiano invece, il giudice sentito il parere delle parti, ha il dovere, ma non l'obbligo, di fissare il calendario. Sorgono quindi, dei dubbi relativi a cosa potrebbe accadere e quale comportamento dovrebbe adottare il giudice nella situazione in cui le parti dovessero opporsi alla fissazione del calendario o allo svolgimento di alcune attività istruttorie. A prima vista sembrerebbe che il giudice debba comunque fissare il calendario nonostante l'opposizione delle parti e che quindi, nella disciplina italiana il profilo consensualistico delle parti non abbia la stessa forza e rilevanza che invece possiede

---

<sup>267</sup> A. BAMDE, “*La fixation du calendrier procédural par le Juge de la mise en état : délais, prorogations, injonctions et concertation*”, 2019, in A. Bamdé & J. Bourdoiseau - *Le droit dans tous ses états*, <https://aurelienbamde.com/2019/05/01/la-fixation-du-calendrier-procedural-par-le-juge-de-la-mise-en-etat-delaix-prorogations-injonctions-et-concertation/>

nell'ordinamento francese<sup>268</sup>. Quindi, il calendario del processo in Italia è stato introdotto effettuando un trapianto della disciplina del *calendrier du procès* francese, senza tuttavia tener conto delle diversità che caratterizzavano i due processi, italiano e francese, di conseguenza non si è ottenuto il risultato sperato. Infatti, il *calendrier du procès* consiste in una programmazione delle attività da svolgere che viene effettuata prima (*ex ante*) dell'inizio del procedimento, mediante un accordo concluso tra le parti e il giudice, cd. *contrat de procédure* (di cui si tratterà nel terzo capitolo del presente elaborato). Mentre, nell'ordinamento italiano la scansione temporale del procedimento non è fissata mediante un patto, ma è predeterminata *ex lege*, quindi nella fissazione del calendario, il consenso e la volontà delle parti non assumono rilievo<sup>269</sup>. Per questi motivi la disciplina del calendario del processo è stata oggetto di ulteriori revisioni e miglioramenti, l'ultima modifica all'art. 81-*bis* disp. att. c.p.c. è avvenuta con la riforma Cartabia di cui si parlerà in maniera approfondita nel paragrafo successivo.

---

<sup>268</sup> M. KEBIR, “*Réforme de la procédure civile : promotion de la mise en état conventionnelle et extension des pouvoirs du JME*”, 2019, in Riv. Dalloz Lefebvre, <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reforme-de-procedure-civile-promotion-de-mise-en-etat-conventionnelle-et-extension-des-pouvoir> ; M. VACCARI, “*Il nuovo art. 81 bis disp. att. c.p.c.: un tentativo di quadratura*”, 2012, in Judicium, pp. 3,4, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/326/M.%20Vaccari.pdf>

<sup>269</sup> N. VICINO, “*Note brevi sulla riforma in materia di «calendario del processo»: cambia tutto per non cambiare nulla?*”, 2023, in Judicium, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2023/05/Vicino.pdf> ; M. DE CRISTOFARO, “*L’avvocato e il giudice civile alla vigilia della riforma del processo civile di primo grado*”, 2023, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 1/2023

## *2.4 Le recenti indicazioni della legge di riforma del 2022*

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di riforme che devono essere attuate nel rispetto delle Raccomandazioni della Commissione europea e con il fine di poter risolvere le diverse problematiche e debolezze dei Paesi che hanno aderito al Piano. Ogni Governo deve riuscire a realizzare gli obiettivi indicati nel PNRR seguendo le modalità e i tempi prestabiliti, e se il caso lo richiede anche mediante l'utilizzo di provvedimenti d'urgenza, qualora dovesse risultare necessario per rispettare i termini indicati. All'interno del PNRR è possibile raggruppare le riforme in tre macro-categorie : le riforme orizzontali, dette anche riforme di contesto, le quali mirano ad apportare migliorie strutturali all'ordinamento al fine di sviluppare l'economia e la competitività del Paese; le riforme abilitanti, che rimuovono gli ostacoli amministrativi o procedurali, al fine di garantire il rispetto e la realizzazione del Piano; le riforme settoriali, che sono specifiche per ogni singolo settore al fine di migliorarne l'efficienza. Per quel che concerne l'Italia, le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del biennio 2017-2019, ma anche le Raccomandazioni del 2020, hanno sempre sollecitato il nostro Paese a “migliorare l'efficienza del sistema giudiziario” e “ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio”. L'Italia quindi, per poter raggiungere gli obiettivi indicati dal PNRR deve attuare una serie di riforme relative a diversi ambiti, tra cui quelle destinate al sistema giudiziario, al fine di velocizzarlo e renderlo più efficace. Le riforme della giustizia insieme a quelle della pubblica amministrazione, rientrano nella categoria delle riforme orizzontali o di contesto. Il PNRR per una corretta riforma della giustizia e del processo civile prevede una serie di modifiche ed operazioni che si possono riassumere come segue: disporre l'effettiva attuazione dell'Ufficio per il processo, il quale sin dal 2014 era un istituto ancora provvisorio; effettuare una revisione e un consolidamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR); riuscire entro il 2025 a diminuire del 40% i tempi di durata del processo civile e ridurre i casi in cui la competenza spetta al tribunale in composizione collegiale; operare interventi nella fase preparatoria ed introduttiva, nonché in materia di esecuzione forzata e dei procedimenti

speciali<sup>270</sup>. Sono previste anche modifiche e migliorie in ambito penale, procedura penale e processo del lavoro, ma non verranno trattate in questa sede. Quindi, nel tentativo di raggiungere gli obiettivi concordati con l'Unione Europea ed avere accesso alle risorse del *Recovery Fund*, il nostro Parlamento ha approvato una legge di riforma della giustizia civile, ovvero la legge n. 206, del 26 novembre 2021, rubricata “*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*”, con la quale il Governo viene delegato a adottare entro un anno dei decreti attuativi che apporteranno modifiche al Codice di procedura civile<sup>271</sup>. Ripercorrendo l'*iter* formativo della presente legge emerge che, siccome non vi era il tempo per creare un progetto di legge nuovo, la Ministra Cartabia ha apportato una serie di emendamenti al precedente disegno di legge n. 1662/S/XVIII, che era stato presentato il 9 gennaio 2020 durante il Governo Conte II, dal Ministro A. Bonafede e rubricato “*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*”<sup>272</sup>. Il d.d.l. Bonafede prevedeva una riforma generale del libro 2° del Codice di procedure civile ed una sommarizzazione del processo civile al fine di renderlo più celere ed efficiente. Tuttavia, con le varie vicende politiche che vi susseguirono, alle quali si aggiunse anche la pandemia da Covid-19. Il presente progetto venne accantonato fino al 13 febbraio 2021 con l'instaurazione del Governo Draghi, durante il quale per evitare di perdere tutto il lavoro parlamentare che era stato compiuto, la Ministra Cartabia decide di riprendere il d.d.l. Bonafede e di emendarlo, nonostante questo fosse stato realizzato da una diversa

---

<sup>270</sup> “*Misure per l'efficienza del processo civile*”, 2022, Camera dei deputati – servizio studi, XVIII legislatura, [https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1303831.pdf?\\_1705054502215](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1303831.pdf?_1705054502215) ; “*Le misure per la Giustizia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, 2022, Camera dei deputati - XVIII legislatura, [https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1256082.pdf?\\_1705054675345](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1256082.pdf?_1705054675345) ; OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA, “*La giustizia civile nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza*”, 2022, in Riv. Trim. di Dir. e Proc. civile, fasc. 3/2022

<sup>271</sup> Legge n. 206, del 26 novembre 2021, recante “*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*”. Entrata in vigore il 24 dicembre 2021, prevede un serie di innesti al codice di rito che verranno attuati a partire da giugno 2022.

<sup>272</sup> G. GILARDI, “*Uno sguardo generale agli emendamenti governativi al ddl 1662/S/XVIII*”, 2021, in Riv. Questione Giustizia, <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2961/modifiche-processo-civile-gilardi.pdf>

compagine governativa<sup>273</sup>. I lavori al progetto Bonafede iniziarono a marzo 2021 per opera della Commissione Luiso, nominata dal Ministro Cartabia e già il 26 novembre 2021 veniva presentata la legge n. 206/2021 composta di un solo articolo munito di 44 commi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292, del 9 dicembre 2021. La Ministra Cartabia nel suo discorso relativo alle linee programmatiche della riforma, afferma che «un obiettivo primario degli interventi in materia di giustizia è, dunque, quello di riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività, così da consentire anche una rinnovata fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia e altresì una ripresa degli investimenti, tenuto conto della strettissima connessione intercorrente tra relazioni commerciali, produttività economica e funzionamento della giustizia»<sup>274</sup>. I principi direttivi e gli ambiti di intervento della legge 206/2021 riguardano: il processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica e dinnanzi al giudice di pace, in particolare con modifiche al sistema preclusivo, alla fase preparatoria e decisoria; l'introduzione del rito semplificato di cognizione in sostituzione al rito sommario; un maggior ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, estendendo l'ambito di applicazione della mediazione e della negoziazione assistita nell'obiettivo di ridurre i tempi dei processi e quindi diminuire l'arretrato. Altri interventi riguardano il sistema delle impugnazioni, il rafforzamento dell'ufficio per il processo e l'instaurazione di un rito unificato per le controversie in materia di persone, famiglia e minori dinnanzi ad un tribunale istituito ad *hoc*. Ogni modifica avviene nell'ottica di migliorare l'efficienza del processo anche mediante una sua telematizzazione<sup>275</sup>. La legge 206/2021 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo

---

<sup>273</sup> E. D'ALESSANDRO, "La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al ddl n. 1662/S/XVIII. Riflessioni sul metodo", 2021, Giustizia Insieme, <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1758-la-riforma-della-giustizia-civile-secondo-il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-gli-emendamenti-governativi-al-d-d-l-n-1662-s-xviii-riflessioni-sul-metodo-di-elena-d-alessandro>; G. GILARDI, "Introduzione. La riforma della giustizia civile: dal ddl 1662/S/XVIII alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206", 2021, in Riv. Questione Giustizia, fasc. 3/2021, <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/introduzione-dal-ddl-1662-s-xviii-alla-legge-26-novembre-2021-n-206>

<sup>274</sup> M. CARTABIA, "Linee programmatiche sulla giustizia", 2021, pdf in [https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI\\_VERTICALI/Online/Oggetti\\_Embdedded/Documenti/2021/03/19/Cartabia%20Linee%20programmatiche%20marzo%202021%20totale%2018\\_03%20Senato.pdf](https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/Oggetti_Embdedded/Documenti/2021/03/19/Cartabia%20Linee%20programmatiche%20marzo%202021%20totale%2018_03%20Senato.pdf), p. 4

<sup>275</sup> E. MERLIN, "È legge la delega al Governo per gli interventi sul processo civile (legge 26 novembre 2021, n. 206)", 2022, in Riv. Di Dir. Processuale, fasc. 1/2022; G. SPINA, "Riforma del processo civile. Schema delle principali novità della l. 206/2021", 2021, in Riv. La Nuova Procedura Civile, fasc. 3/2021; C. CAVALLINI, "Il simultaneus processus: principi, valori, attuazione (a proposito della riforma)", 2023, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 1/2023

alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e viene applicata ai soli processi instaurati a partire dal centottantesimo giorno successivo la sua entrata in vigore. A partire dal luglio 2022 sono stati presentati ed approvati gli schemi preliminari dei decreti attuativi della legge in questione e il 29 settembre 2022 è stato istituito il Comitato scientifico, il quale ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge delega, ha il compito di seguire la corretta realizzazione della riforma. Sono stati successivamente pubblicati in Gazzetta ufficiale i vari decreti legislativi attuativi della Riforma Cartabia: per la riforma del processo civile è stato disposto il d.lgs. n.149, del 10 ottobre 2022; per la riforma del processo penale, il d.lgs. n.150, del 10 ottobre 2022; infine, per le modifiche all'ufficio per il processo, vi è il d.lgs. n. 151, del 10 ottobre 2022 <sup>(276)</sup>. Verrà affrontata nel quarto capitolo del presente elaborato la riforma al processo civile mediante un'attenta analisi del d.lgs. 149/2022, rubricato "*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*", entrato in vigore a partire dal 18 ottobre 2022.

In conclusione, una riforma del processo civile era necessaria viste le numerose condanne che l'Italia aveva ricevuto dalla Corte di Strasburgo e vista anche la bassa classificazione in cui si collocava il nostro paese nel rapporto *Doing Business* della Banca Mondiale. Per quel che concerne la filosofia di intervento della legge n. 206/2021, muovendosi su un piano non solo extra-processuale, ma anche endo-processuale ed organizzativo. Essa incide positivamente sull'efficienza della giustizia civile in termini di celerità e semplificazione del processo, valorizzando le attività della fase preparatoria e attribuendo maggior rilievo alla prima udienza di comparizione, eliminando di conseguenza tutte le altre udienze superflue che rallentavano il procedimento. Facilita l'accesso alla giustizia per i cittadini, stabilizzando la normativa che era sorta nel periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, relativa alla digitalizzazione del processo, al fine di poter svolgere i procedimenti anche a distanza, mediante l'utilizzo di connessioni audio-visive e udienze da remoto. Nell'ottica degli obiettivi imposti dal

---

<sup>276</sup> G. COSTANTINO, "*La riforma del processo civile*", 2022, in Riv. Il Foro italiano, <https://www.foroitaliano.it/news/1816/appunti-in-tema-di-riforma-del-processo-civile> ; A. CHIZZINI, "*La recente novella del processo civile: un quadro generale*", 2023, in Riv. JUS, Vita e Pensiero, fasc. 2/2023

PNRR, sembra riuscire nell'intento di diminuire l'arretrato sollecitando il ricorso ai cd. strumenti di degiurisdizionalizzazione, ovvero gli ADR, e rafforzando la struttura organizzativa dell'ufficio per il processo, andando anche incontro alle esigenze dei magistrati di ricevere maggior aiuto nello smaltimento del carico di lavoro<sup>277</sup>. Per la prima volta in Italia si abbandona l'idea che per poter migliorare la giustizia civile sia sufficiente riformare il Codice di rito, ma vengono svolti concreti interventi nell'ambito delle risorse, dell'organizzazione e degli uomini, a cui viene data effettiva attuazione con il d.lgs. 149/2022.

---

<sup>277</sup> M. MARINARO, *“Il Paese dove tutto finisce in tribunale. Riflessioni sparse sulle prospettive di riforma della giustizia civile”*, 2018, in Riv. Judicium, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2018/12/Marco-Marinaro.pdf>

## CAPITOLO III

### UN PROCESSO CIVILE “SU MISURA”

#### - IL MODELLO FRANCESE -

SOMMARIO: 3.1 Durata del processo civile in Francia: la dimensione organizzativa.  
- 3.2 Per una ricostruzione diacronica: dal *Code* napoleonico del 1806 al *Nouveau Code de procedure civile* - 3.3 Applicazione del principio di proporzionalità e flessibilità del procedimento: i *circuits*. - 3.4 Gli ultimi interventi di riforma: la legge di semplificazione della procedura e la giustizia concordata

#### *3.1 Durata del processo civile in Francia: la dimensione organizzativa*

L’obiettivo del presente elaborato è quello di mettere a confronto l’andamento del processo civile italiano con quello francese, al fine di comprendere quali siano i fattori che rendono la giustizia civile francese più celere ed efficace rispetto a quella italiana. Si ritiene quindi opportuno analizzare in questo paragrafo l’organizzazione interna del modello processuale francese che, a differenza del modello italiano, permette una risoluzione delle controversie in tempi ragionevoli. Il rapporto condotto dalla Commissione Europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) pubblicato il 2 ottobre 2022, pur tenendo conto dell’incidenza negativa che la crisi sanitaria da Covid-19 dell’anno 2020 ha avuto sull’andamento della giustizia, sottolinea l’ottima posizione che la Francia ricopre nella classifica relativa ai sistemi giudiziari dei quarantasei Paesi europei che fanno parte del Consiglio d’Europa (CoE). Prendendo in considerazione l’ambito della giustizia civile francese emerge che il tasso di risoluzione delle controversie è del 92.9% in prima istanza, del 105.3% in seconda istanza e del 104.9% in terza istanza, a questo si aggiunge un *Deposition time* (DT) per i tre gradi di giudizio, ovvero il valore che indica il tempo medio necessario per la definizione delle liti, che risulta essere il più alto rispetto alla media degli altri Paesi CoE. Le analisi condotte sul

DT indicano che per la risoluzione delle cause civili francesi in prima istanza sono necessari 637 giorni, per quelle in seconda istanza 607 giorni ed infine per quelle di terza istanza sono sufficienti 485 giorni<sup>278</sup>. È possibile comprendere gli ottimi risultati raggiunti dal sistema giudiziario francese effettuando un confronto con l'ordinamento italiano. Dalle analisi sul DT emerge che in Italia i giorni necessari per poter risolvere le controversie civili di prima istanza sono 674, per quelle di seconda istanza sono necessari 1026 giorni ed infine per le cause in terza istanza servono ben 1526 giorni. A questi pessimi risultati occorre aggiungere la relazione effettuata dalla CEPEJ in cui sottolinea l'elevato numero di casi pendenti e di arretrato presente in Italia, e di come la pandemia da Covid-19 abbia peggiorato notevolmente la situazione aumentando il numero di casi irrisolti e rendendo ancora più irragionevole la durata dei processi<sup>279</sup>. Anche l'ordinamento francese è stato colpito dalla pandemia, come evidenzia il rapporto della CEPEJ, la quale ha causato un blocco del funzionamento dei tribunali e quindi dello svolgimento dei procedimenti che ha impedito la risoluzione di numerose controversie. Tuttavia, per far fronte alla difficile situazione e risollevarlo il sistema giudiziario francese, il Ministro della Giustizia è intervenuto con delle azioni mirate alla diminuzione dell'arretrato, mediante la risoluzione delle cause rimaste pendenti e l'assunzione di un numero notevole di magistrati, giuristi e ad altri addetti alla giustizia. L'intervento del Ministro francese ha avuto risultati positivi, infatti, si è verificata una diminuzione del -30% delle pendenze solo nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e il 1° giugno 2022. Inoltre, per far fronte alle richieste di maggiori posti di lavoro in ambito giuridico è stato previsto per l'anno 2023, la creazione di 2253 posti e di circa 10 mila posti entro il 2027, garantendo anche la possibilità in alcuni casi di lavorare da remoto grazie al potenziamento delle connessioni audio-visive, dell'utilizzo del VPN ed altre applicazioni. Infine, il rapporto della Commissione sottolinea altri punti positivi del sistema giudiziario francese, tra i quali vi è la gratuità di accesso alla giustizia per i cittadini, la buona qualità dei servizi di supporto giudiziario e di informazione giuridica offerti, tra questi emerge in particolare il servizio di aiuto che viene offerto alle vittime di violenza coniugale presso gli ospedali, che ha consentito alla Francia di guadagnarsi il premio europeo *Balance de*

---

<sup>278</sup> CEPEJ, “*European judicial systems, CEPEJ Evaluation Report*”, 2022, Council of Europe, part 2 Country profiles, pp. 52-54, [www.coe.int](http://www.coe.int)

<sup>279</sup> CEPEJ, “*European judicial systems, CEPEJ Evaluation Report*”, 2022, Council of Europe, part 2 Country profiles, pp. 73-75, pdf in [www.coe.int](http://www.coe.int)

*Cristal* 2021, consegnato dal Consiglio d'Europa per le prassi giudiziarie più all'avanguardia<sup>280</sup>.

Analizzando l'organizzazione interna della giurisdizione civile francese, la legge effettua una distinzione tra le *Jurisdictions de droit commun*, di cui fanno parte il Tribunale di Grande Istanza (*Tribunal de grande instance*) e la Corte d'Appello, e le cd. *Jurisdictions d'exception o spécialisées*, alle quali appartengono: il Giudice di Pace (*Tribunal d'instance*), il Giudice di prossimità (*Juge de proximité*), il Giudice minorile (*Juge des enfants*), il Tribunale di commercio (*Tribunal de Commerce*), il *Conseil de Prud'hommes* (decide le controversie in materia di lavoro), il *Tribunal paritaires des baux ruraux* (che si occupa delle cause in ambito agrario), il *Tribunal des affaires de sécurité sociale* e il *Tribunal du contentieux de l'incapacité* (questi ultimi due tribunali si occupano rispettivamente delle cause in materia di assistenza sociale e di invalidità sul posto di lavoro). Siccome in questa sede non è possibile esaminare ogni tribunale della giurisdizione civile francese, verranno affrontati solo alcuni di questi. Per quel che concerne la giurisdizione di diritto comune, in particolare il Tribunale di Grande istanza (TGI), esso è disciplinato dagli artt. R.211-3 e R.211- 4 del Codice dell'organizzazione giudiziaria (c.o.j.), i quali dispongono che il TGI è competente per tutte le materie che non devono esser differite ad un'altra giurisdizione in ragione della loro natura o del valore della causa<sup>281</sup>. Questo significa che il TGI è competente a decidere ogni tipologia di controversia a condizione che essa abbia un valore superiore a dieci mila euro e l'art. R.211-4 c.o.j. presenta un elenco tassativo di cause relative a beni, persone ed ordine pubblico che devono esser obbligatoriamente decise da TGI. Precisa inoltre che, se tali cause dovessero comparire dinnanzi ad un'altra giurisdizione, verrebbe sollevata una questione pregiudiziale. Il TGI si differenzia dal *Tribunal d'instance* (TI) in quanto quest'ultimo si occupa delle controversie civili tra privati che hanno un valore compreso

---

<sup>280</sup> Communiqué de presse, “*Efficacité de la justice: rapport de la Cepej 2022*”, pubblicato il 5 ottobre 2022 ed aggiornato il 15 febbraio 2023, Ministère de la Justice, pdf in <https://www.justice.gouv.fr/actualites/espace-presse/efficacite-justice-rapport-cepej> ; “*Dépôt de plainte simplifié à l'hôpital pour les victimes de violences conjugales : le Ministère de la justice français remporte le Prix Balance de cristal du Conseil de l'Europe*”, 2021, Council of Europe, Directorate of communications, [https://search.coe.int/directorate\\_of\\_communications/Pages/result\\_details.aspx?ObjectId=0900001680a3f677](https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a3f677)

<sup>281</sup> R. METAFORA, “*Le regole del processo civile francese*”, 2019, in Riv. Unicost, <https://www.unicost.eu/le-regole-del-processo-civile-francese/>

tra quattro mila euro e dieci mila euro. Tuttavia, al fine di semplificare e rendere ancora più efficiente la giustizia civile, è stata attuata una riforma con la legge n° 2019-222, del 23 marzo 2019, di programmazione 2018-2019 e di riforma per la giustizia, la quale ha apportato numerosi cambiamenti in diversi ambiti del diritto, ma in particolare ha determinato l'unione del *Tribunal de grand instance* e del *Tribunal d'instance* appartenenti agli stessi comuni, creando a partire dal 1° gennaio 2020, un unico tribunale chiamato *Tribunal judiciaire*. Il *Tribunal judiciaire* è quindi un tribunale di prima istanza della giurisdizione comune che si occupa di risolvere le controversie in materia civile, penale e commerciale che non devono esser differite alle giurisdizioni speciali. Quindi, ad esso vengono attribuite le stesse competenze che prima spettavano al TGI e al TI a prescindere da quale sia il valore della causa, e l'attuale art. L.212-8 c.o.j. specifica che, nel caso in cui un Tribunale d'istanza dovesse trovarsi in un comune diverso rispetto al TGI, il TI diventa una sede distaccata del *Tribunal judiciaire*, chiamato *Tribunal de proximité*<sup>282</sup>, a cui vengono affidate competenze particolari, infatti, l'articolo dispone che «*Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées "tribunaux de proximité", dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret* ». L'obiettivo di questa riforma è garantire una migliore organizzazione e gestione della giustizia attraverso un maggior controllo del distretto giudiziario, inoltre mediante i *tribunaux des proximités*, ai quali il Presidente della Corte d'Appello potrà attribuire competenze supplementari, sarà possibile provvedere alle esigenze concrete dei singoli territori. La legge dispone che i magistrati presso i precedenti TI e TGI possono esser riconfermati nel nuovo *Tribunal judiciaire*, assumendo il nome di *Juges des contentieux de la protection* e vengono dotati di specifiche competenze in ambito economico-sociale, quindi, si pronunciano su liti in materia creditizia, sovraindebitamento, locazioni e molto altro<sup>283</sup>. In seguito alla creazione del *Tribunal Judiciaire* è stato necessario un adeguamento della precedente normativa, il quale ha portato alla creazione di unico percorso procedurale scritto e al

---

<sup>282</sup> C. SILVESTRI, "Le grandi riforme in corso nell'ordinamento giudiziario francese", 2020, in Riv. Diritto.it, <https://test.diritto.it/le-grandi-riforme-in-corso-nellordinamento-giudiziario-francese/?callback=in&code=NTNIMJYYZWYTYJDKNI0ZM2FILWE4NJGTOTYXYJNHYMJJHJJ&state=def5711e1e4a46548117b2e59178ef75> ; MINISTERE DE LA JUSTICE, "Le tribunal judiciaire: La réforme de l'organisation judiciaire expliquée", 2022, <https://www.justice.fr/themes/tribunal-judiciaire>

<sup>283</sup> MINISTERE DE LA JUSTICE, "Réforme de l'organisation judiciaire", 2019, <https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/reforme-lorganisation-judiciaire>

conseguente superamento della classica ripartizione tra percorso scritto e orale. Prosegue quindi il declino dell'oralità del processo civile francese, in quanto la procedura orale, la cui funzione principale era di consentire alle parti un facile accesso alla giustizia e ai sensi dell'art. 817 c.p.c. poteva esser utilizzata ogni volta che le parti erano dispensate dal farsi rappresentare da un difensore, diventa ora un percorso solo occasionale. Già in passato la disciplina della procedura orale, contenuta negli artt. 446-1 a 446-4 c.p.c., aveva presentato alcune problematiche sia perché imponeva la presenza fisica delle parti in udienza e consentiva di non tenere conto di documenti scritti che la parte non richiama nella discussione orale, e sia problematiche di conciliazione dell'oralità con il principio fondamentale del contraddittorio, di imparzialità e di uguaglianza delle armi.

Tuttavia, la situazione subisce un cambiamento nel 2020 con l'arrivo della pandemia da Covid-19, in quanto per consentire lo svolgimento dei processi nonostante la crisi sanitaria viene introdotta la possibilità di partecipare alle udienze da remoto mediante l'utilizzo di connessioni audio-visive, inoltre l'ordinanza n. 2020-304, del 25 marzo 2020 precisa che è possibile svolgere l'udienza in videoconferenza per quelle decisioni che non sono impugnabili e in caso di impedimento tecnico o materiale è consentito l'utilizzo di qualsiasi strumento elettronico di comunicazione compreso il telefono. Quindi non si assiste ad un'abrogazione dell'oralità nel processo civile francese, ma piuttosto ad una sua trasformazione. Infatti, anche grazie all'introduzione dei metodi di risoluzione stragiudiziale delle liti, l'oralità non è più solamente un modo per adire il giudice senza bisogno di esser rappresentati da un avvocato, ma è uno strumento che consente alla volontà delle parti di incidere sullo svolgimento del processo. Inoltre, già con l'ordinanza n. 2010-1165, del 1° ottobre 2010, era stato introdotto un sistema misto per fare ricorso al giudice: al tradizionale ricorso orale viene aggiunta la possibilità, in determinate occasioni, di fare ricorso indicando i motivi e le pretese in forma scritta<sup>284</sup> e ciò ai sensi dell'art. 446-1 c.p.c. il quale cita «*Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit*». Prima dell'instaurazione del processo è tuttavia obbligatorio effettuare un tentativo di risoluzione stragiudiziale

---

<sup>284</sup> J. COURTOIS, “*L'oralité devant le nouveau Tribunal judiciaire : une autonomie de la volonté renforcée pour un « procès à la carte »*”, 2021, in Riv. Les Cahiers de droit, Vol. 62, n. 3, pp. 901 – 908

della controversia, quindi, le parti devono ricorrere alla mediazione o conciliazione al fine di trovare un accordo ed evitare di portare la causa in tribunale.

### 3.2 Per una ricostruzione diacronica: dal Codice Napoleonico del 1806 al Nouveau Code de Procédure Civile

Il periodo che va tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX secolo è un periodo di grandi trasformazioni per l'ordinamento francese. Il 9 novembre 1799 ha luogo il colpo di stato di Napoleone Bonaparte, il quale diviene primo Console della Repubblica francese e il 18 maggio 1804, con la Costituzione dell'anno XII, si autoproclama Imperatore di Francia. Questo è il contesto storico in cui ha inizio la codificazione liberale dell'ordinamento francese, specialmente grazie ai lavori della commissione formata dallo stesso Bonaparte. In particolare, i primi codici ad esser realizzati sono: il *code civil* nel 1804, il *code de procédure civile* nel 1806, il *code de commerce* nel 1807, il *code de procédure pénal* nel 1808 ed infine il *code pénal* nel 1810. In questa sede si analizzerà l'evoluzione del Codice napoleonico del 1806 fino al Codice di procedura civile dei giorni nostri.

La commissione insediata da Napoleone è formata da esperti giuristi, tra i quali si ricordano i nomi di Tronchet, Bigot de Préameneu, Maleville e Portalis. Quest'ultimo, come noto, è un liberalista moderato ed è colui che redige il *Discours préliminaire* contenente il progetto di codificazione che la commissione deve realizzare.

Il testo del progetto viene più volte analizzato ed emendato da parte del Consiglio di Stato e del Tribunato, finché nel 1804 viene promulgato in leggi distinte, poi successivamente riunite in una sola legge, quella del 21 marzo 1804, con la quale si espunge dal *code* ogni elemento ancora appartenente all'*ancien droit* (ordinanze, consuetudini, regolamenti e leggi romane). La legge in questione è di particolare importanza in quanto determina un cambiamento radicale nell'ordinamento giuridico francese, segnando la fine del sistema del *Droit comun* e l'inizio della codificazione ottonecentesca europea. Ed infatti, il *Code Napoléon* viene universalmente considerato il primo esempio di una codificazione giuridica moderna<sup>285</sup>.

---

<sup>285</sup> R. FERRANTE, "Tempi del diritto: Età medievale, moderna, contemporanea", 2022, Giappichelli Editore, III ed., Torino, pp. 213 – 215

L'ambito che in questa sede interessa maggiormente è quello della procedura civile ed è opportuno sottolineare che durante la Rivoluzione francese del 1789 si era tentato di trasformare il sistema giudiziario francese depurandolo di ogni elemento di eccessiva formalità, quasi creando una "giustizia priva di procedura". Ciò aveva permesso ai giudici di perpetrare numerosi abusi, utilizzando in maniera distorta gli ampi poteri discrezionali di cui godevano nell'individuare le regole di conduzione del processo.

In seguito a quanto accaduto durante il periodo rivoluzionario, sorse l'esigenza di una modifica della procedura civile al fine di rendere i processi più sicuri dagli abusi giudiziari, meno costosi e più celeri.

Tale risultato fu perseguito attraverso il ripristino dell'*Ordonnance civile pour la réformation de la justice* (1667). Quanto accaduto durante la Rivoluzione servì quindi a convincere la commissione incaricata a redigere il *Code de procédure civile* del 1806 (entrato in vigore il 1° gennaio 1807) a trarre ispirazione dall'ordinanza del 1667 ed a introdurre nel Code un rigido formalismo procedurale, considerato l'unico strumento in grado di impedire gli abusi dei magistrati nella conduzione del processo e nella risoluzione delle controversie.

Il codice conteneva tuttavia, 1042 articoli puramente descrittivi, senza alcun riferimento alle principali regole dell'organizzazione giudiziaria francese e, anche per questo motivo, venne aspramente criticato sia dalle Corti d'Appello, sia dalla Corte di Cassazione. Gli organi giudiziari ritenevano, infatti, che per risolvere le problematiche del diritto che erano sorte negli anni fosse, necessario introdurre una parte teorica del processo, prima di descriverne la parte pratica. Il giudiziario francese non criticava la scelta del legislatore di porre come fonte ispiratrice del codice l'ordinanza del 1667, perché anche se essa necessitava di alcuni aggiornamenti, era comunque considerata un ottimo mezzo contro l'arbitrio dei poteri giudiziari.

Sul versante opposto si era invece schierata la Dottrina, la quale era contraria a questo richiamo dell'*Ancien Régime* e lo considerava l'esito di un lavoro mediocre del Legislatore, che non aveva tenuto conto dei cambiamenti procedurali avvenuti nel corso degli anni. Il risultato del lavoro della commissione fu quindi un Codice di procedura civile basato sul modello processuale accusatorio. Uno dei fini principali di tale legislazione è quella di garantire la tutela dell'individuo dall'arbitrio dello Stato. Tale

risultato viene perseguito introducendo un rigido formalismo procedurale, attribuendo al giudice un ruolo passivo e privandolo di ogni potere di direzione del processo, e lasciando invece alle parti un'ampia libertà di azione<sup>286</sup>.

Un primo tentativo di superare questo eccessivo formalismo avviene con il decreto-legge del 30 ottobre 1935. Con esso si recepisce quella che è stata definita la teoria pubblicistica del processo, secondo cui il processo non è un mero luogo di risoluzione delle controversie tra privati, ma è uno strumento che consente allo Stato di esercitare la funzione pubblica, garantendo il riconoscimento e la tutela dei diritti di tutti i consociati<sup>287</sup>.

L'affermarsi di questa nuova visione del processo determina l'abbandono della tradizionale contrapposizione tra modello processuale inquisitorio ed accusatorio, e si assiste invece, alla graduale instaurazione di un nuovo modello processuale detto *mi-accusatoire* o *mi-inquisitoire*, che costituisce la giusta commistione tra i due<sup>288</sup>.

Con la riforma del 1935 vengono apportate alcune modifiche importanti, tra le quali la previsione di un sistema di conciliazione preliminare e l'introduzione della figura del *Juge chargé de suivre la procédure*, ovvero un giudice istruttore a cui viene affidato il compito di seguire lo svolgimento del processo in ausilio del giudice che deve decidere la causa<sup>289</sup>.

Tuttavia, questa riforma al codice non determinò un vero e proprio cambiamento del processo in quanto i poteri affidati al *Juge chargé de suivre la procédure* non erano effettivi, ma risultavano solo sulla carta. Successivamente non si riuscirono ad attuare altre riforme di rilievo a causa della numerosa presenza di avvocati all'interno del Parlamento; la classe forense assume un atteggiamento di forte avversione verso tale

---

<sup>286</sup> S. DAUCHY, "La conception du procès civil dans le Code de procédure de 1806", in L. CADIER, G. CANIVET, "De la commémoration d'un code à l'autre: 200 ans de procédure civile en France", LexisNexis, Paris, 2006, pp. 1- 6; A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, "Processi civili in evoluzione: una prospettiva comparata", II ed., Milano, 2018, Giuffrè Editore, p. 187

<sup>287</sup> A. TISSIER, "Le rôle économique et social de la procédure civile", in LARNAUDE (editor), "Les méthodes juridiques: leçons faites au Collège libre des sciences sociales en 1910", Paris, 1911, pp. 108-110; L. DE BARBIERI, "Efficienze e inefficienze delle recenti riforme processuali francesi ed italiane", Tesi di laurea, Università di Genova, anno accademico 2017/2018, relatore A. DONDI, p. 21

<sup>288</sup> A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, "Processi civili in evoluzione: una prospettiva comparata", II ed., Milano, 2018, Giuffrè Editore, p. 187

<sup>289</sup> C. H. VAN RHEE, D. HEIRBAUT, M. STORME, "The French Code of civil procedure (1806) after 200 years. The civil procedure tradition in France and abroad", Mechelen, 2008, Kluwer editor, pp. 32, 33

nuovo ruolo giudiziale e, pertanto, ostacola l'adozione di cambiamenti decisivi nel sistema processuale civile.

Nel 1958 con l'entrata in vigore della settima Costituzione francese si instaura la Quinta Repubblica e viene così introdotta una norma fondamentale con cui si dispone che la legislazione processuale non è più di competenza del Parlamento ma del Governo<sup>290</sup>. Di conseguenza, eventuali modifiche al Codice di procedura civile o alla struttura del processo civile devono avvenire mediante decreti di fonte governativa<sup>291</sup>.

Questa novità introdotta dalla nuova costituzione pone fine alla situazione di immobilismo del legislatore che vi era stato fino a quel momento e, pertanto, gli anni Settanta del XX secolo costituiscono un periodo di grandi trasformazioni del processo civile francese. In particolare, nel 1965 con il decreto n. 65-782 viene introdotta la figura del *Juge de la mise en état*, ovvero un giudice del procedimento a cui vengono assegnati ampi poteri di gestione e direzione del processo, che opera dinnanzi ai *Tribunals de grande instance* (TGI) e alle Corti d'appello. Quindi, l'andamento del processo non è più lasciato all'esclusiva iniziativa delle parti, ma viene affidato al *Juge de la mise en état*, il quale ha il compito di dirigerne tutto lo svolgimento e di stabilire i termini che devono essere rispettati al fine di scandire in modo chiaro le diverse fasi del processo<sup>292</sup>.

I termini processuali a partire da questo momento non vengono più fissati dal legislatore, ma dal giudice, chiamato a valutarne opportunità e congruità "caso per caso". Con l'espressione "*mis en état*" si vuole indicare la fase scritta del processo in cui si svolge l'istruzione della causa sotto il controllo del giudice, il quale deve far sì che vengano compiute tutte le attività necessarie per rendere matura la causa, affinché si possa procedere con la decisione finale. Tuttavia, il *Nouveau code de procédure civile* non utilizza il termine "*mise en état*", ma parla di "*instruction*". Infatti nel libro II, dagli artt. 763 a 781 c.p.c., viene disciplinata *l'Instruction devant le juge de la mise en état*,

---

<sup>290</sup> Costituzione del 4 ottobre 1958, il cui testo fu redatto da un comitato nominato da Charles de Gaulle.

<sup>291</sup> Per una completa disamina dell'argomento si veda N. P. ALESSI, C. CILFONE, L. COSTANZO, A. LAURO, O. POLIPO, S. SALETTI, "*Il procedimento legislativo ordinario in prospettiva comparata – La Francia*", 2018, Seminario di studi e ricerche parlamentari «Silvano Tosi», n.2, pp. 144 – 148, Pdf in [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it)

<sup>292</sup> G. BONATO, "*I poteri e i provvedimenti del Juge de la mise en état nel processo civile francese alla luce della riforma del 2004-2005*", 2012, in *La Tutela sommaria in Europa - Studi*, a cura di A. CARRATTA, Jovene Editore, p. 3; L. DE BARBIERI, "*Efficienze e inefficienze delle recenti riforme processuali francesi ed italiane*", Tesi di laurea, Università di Genova, anno accademico 2017/2018, relatore A. DONDI, p. 30

indicando i poteri e doveri del giudice<sup>293</sup>. Nei processi di primo grado si utilizza l'espressione *Juge de la mise en état* (JME), davanti alla Corte d'appello si parla di *Conseiller de la mise en état* (CME), infine dinnanzi al *Tribunal de Commerce* prende il nome di *Juge rapporteur*<sup>294</sup>.

Occorre sottolineare che inizialmente il ruolo del nuovo giudice non venne accolto con grande entusiasmo dagli operatori del processo. Alcuni settori della classe fornese erano particolarmente diffidenti verso tale figura e, pertanto, continuarono a rivolgersi soltanto al *Juge chargé de suivre la procédure*. Per superare tale stallo, con il decreto n. 71-740, del 9 settembre 1971, venne definitivamente eliminata quest'ultima figura, restando pertanto solamente quella del *Juge de la mise en état*.

La vera svolta nella trasformazione del processo civile francese avviene con la riforma del 1975 con cui viene emanato quello che è convenzionalmente definito il *Nouveau code de procédure civile*. Non si tratta tuttavia di un vero e proprio nuovo codice, in quanto formalmente in questo periodo rimane ancora in vigore il vecchio codice del 1806 (che, per l'appunto, non viene abrogato) ma soggetto a profonde revisioni e aggiornamenti. Viene quindi istituita nel 1969 una commissione ministeriale costituita in maniera paritetica da avvocati, giudici ed importanti esponenti della dottrina, tra i quali emergono i nomi di Jean Foyer, Gérard Cornu, Jean-Marie Buffet, il presidente Fontaine-Tranchant ed infine Henri Motulsky, incaricata di disegnare il nuovo assetto e i nuovi principi regolanti lo svolgimento del processo civile francese.

Nel Codice di procedura civile del 1975 vengono quindi innanzitutto rielaborati i principi guida tradizionali del processo del 1806 e vengono anche introdotti nuovi principi fondamentali del processo, di cui si considera Motulsky principale fautore<sup>295</sup>. Dagli scritti di Motulsky emerge la tesi secondo cui il diritto debba esser esercitato seguendo un

---

<sup>293</sup> C. GINESTET, “*La spécialisation des juges*”, 2012, Toulouse, Presses de l'Université Toulouse Capitole, LGDJ - Lextenso Editions, pp. 35 e ss.

<sup>294</sup> Dictionnaire juridique, a cura di Serge Braudo, Consigliere onorario alla Corte di appello di Versailles, [www.dictionnaire-juridique.com](http://www.dictionnaire-juridique.com)

<sup>295</sup> Conferenza intitolata “*Les principes directeurs du procès en droit comparé, ou les racines européennes de la pensée d'Henri Motulsky*”, 2018, Lussemburgo, sotto la direzione di V. BOLARD, M. PIERRAT, in occasione delle Journées multilatérales germano-belgo-franco-luxembourgeoises de l'Association Henri Capitant.

preciso metodo scientifico, poiché solo in questo modo si può garantire una giustizia effettiva.

Per molto tempo egli si concentrò sullo studio della regola di diritto, in quanto nella sua impostazione questa costituisce la necessaria premessa maggiore nel sillogismo giudiziale, affermando che questa deve essere necessariamente composta da due elementi tra loro connessi e senza i quali la stessa regola giuridica non potrebbe ritenersi esistente. Tali elementi sono: una presupposizione e un effetto giuridico<sup>296</sup>. Quindi, in un primo momento Motulsky riteneva che il giudice dovesse avere un ruolo passivo e che il suo unico compito dovesse essere quello di analizzare la presupposizione e trovare la giusta regola di diritto astratta da applicare al caso concreto, al fine di garantire il corretto risultato giuridico. Per quel che concerne la suddivisione dei ruoli all'interno del processo, Motulsky era profondamente legato al principio di neutralità del giudice, secondo il quale spetta solo alle parti delimitare l'oggetto della controversia attraverso la presentazione di prove e documenti, mentre il giudice non può ampliarne o restringerne la portata e neanche può decidere su questioni che non siano state presentate dalle parti. Tuttavia, spetta al giudice qualificare giuridicamente i fatti oggetto della lite e trovare la corretta disposizione giuridica da applicare<sup>297</sup>.

A partire dalla metà del XX secolo, come precedentemente accennato, l'impostazione della dottrina francese inizia a cambiare, e si guarda in modo diverso alla funzione del processo. Infatti, questo inizia ad essere considerato come uno strumento di attuazione del potere statale e non più solo come un luogo di libera competizione tra privati. Di conseguenza, muta anche la visione del diritto processuale di Motulsky, il quale si rende conto che è necessaria una cooperazione tra le parti e il giudice, al fine di adottare la decisione più corretta per la controversia, seppur sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, inteso come diritto delle parti e dovere del giudice di garantirne l'osservanza<sup>298</sup>.

---

<sup>296</sup> Per quel che concerne la presupposizione, Motulsky voleva riferirsi a una condotta, tuttavia M. Delville ritenne questo riferimento inappropriato perché non sempre l'effetto giuridico è connesso ad un'azione. Egli propone quindi di considerare la presupposizione come una situazione di fatto specifica o anche astratta.

<sup>297</sup> F. LEBORGNE, "Le Droit selon Henri Motulsky", 2015, in Riv. Juridique de l'Ouest, pp.14-16 e pp. 26 e ss.

<sup>298</sup> H. MOTULSKY, "Prolégomènes pour un futur Code de procédure civile : la consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971", 1972, Dalloz-Sirey, pp. 275 e ss.; L. DE

La riforma del 1975 ha perciò apportato grandi cambiamenti nello svolgimento del processo, non solo con la previsione della figura del *Juge de la mise en état*, ma anche stabilendo che le attività di trattazione devono essere sottoposte a termini decisi dal giudice in base alla complessità della causa e al contesto, e non saranno invece più termini perentori prestabiliti *ex ante* dal legislatore. Tale modulazione dei tempi del processo era sancita all'art. 764 c.p.c, il quale disponeva che «*Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats*».

Nel 2007 si assiste ad un'ulteriore riforma, mediante la legge n. 2007-1787 del 20 dicembre 2007, con la quale il Legislatore espunge dall'attuale codice le ultime norme rimaste ancora appartenenti al *Code* del 1806 ed apporta una modifica a livello di vocabolario, consentendo l'eliminazione dell'aggettivo “*nouveau*” dal nominativo del codice, il quale a partire da questo momento sarà chiamato semplicemente *Code de procédure civile*. Questa modifica segna la fine con l'*ancien code* e l'inizio di un periodo di grandi innovazioni per la disciplina processuale francese, anche grazie ad influenze provenienti da altri Paesi, che consentono di giungere all'attuale strutturazione del *procès civil*<sup>299</sup>.

In conclusione, di questo *excursus* storico relativo alle riforme della giustizia civile francese si può affermare che, come accaduto negli ordinamenti di *common law*, anche in Francia, a partire dagli anni Settanta del XX secolo, si assiste ad una vera e propria trasformazione del ruolo del giudice civile che, nato come giudice passivo, successivamente assume un pieno controllo nella gestione del processo. Questo cambiamento ha determinato una rivalutazione di tutta la fase preparatoria del processo civile, nonché della sua suddivisione nei tre percorsi processuali chiamati *circuits*, i quali verranno analizzati nel paragrafo successivo.

---

BARBIERI, “*Efficienze e inefficienze delle recenti riforme processuali francesi ed italiane*”, Tesi di laurea, Università di Genova, anno accademico 2017/2018, relatore A. DONDI, p.21

<sup>299</sup> C. SILVESTRI, “*L'esperienza francese della elasticità del processo civile. Un esempio per il Legislatore italiano*”, 2018, in Riv. Trim. di Dir. e proc. Civile, fasc. 2/2018, pp. 747 - 748

### 3.3 Applicazione del principio di proporzionalità e flessibilità: i circuits

Come affermato nel paragrafo precedente, una prima rivalutazione del ruolo del giudice all'interno del processo civile francese è avvenuta con la riforma del Codice di procedura civile del 1975. Essa attribuisce al JME un ruolo più attivo nella gestione e nell'organizzazione del procedimento, ed impone la collaborazione tra parti e giudice come *principe directeur* del processo civile. A partire da questo momento si sono susseguite in Francia una serie di riforme processuali aventi come scopo quello di realizzare un processo civile basato sul principio di flessibilità e proporzionalità, quindi che fosse in grado di adeguarsi di volta in volta alla complessità e alla tipologia della lite. Il JME ha quindi il compito di analizzare la controversia e di assegnarla al percorso processuale, cd. *Circuit*, più adatto in base alle caratteristiche di quest'ultima, tutto ciò avviene in un'ottica di economia processuale al fine di poter usufruire in maniera proporzionata degli strumenti della giustizia, senza che vi sia uno spreco di risorse e tempo<sup>300</sup>. Prima dell'inizio del procedimento, ha luogo la *Conférence du Président* disciplinata dall'art. 759, 2° comma c.p.c., la quale consiste in un incontro informale tra il presidente del tribunale e i difensori delle parti, in cui si analizzano gli elementi della lite per comprenderne la complessità ed individuare quale sia il *circuit* più idoneo da seguire<sup>301</sup>. Il più breve tra i diversi percorsi processuali è il *circuit court* (art. 760 c.p.c.) che viene utilizzato per le cause semplici e di scarso valore economico; perciò, cause che si considerano già mature per la decisione e per cui viene fissata sin da subito l'udienza per la decisione finale. Per le controversie di media complessità, che sono solo parzialmente istruite e per cui sono necessarie altre attività, si utilizza il *circuit moyenne* (art. 761 c.p.c.), nel quale il giudice fissa un'udienza istruttoria per la produzione di documenti, prove e per lo scambio di memorie. Al termine di tale udienza, viene fissata l'udienza decisoria e se il presidente dovesse ritenere che la controversia sia più complessa di quanto previsto, può disporre la *passerelle*, ovvero il suo trasferimento al *circuit long*. Il *circuit long* (art. 763 c.p.c.) è il percorso più lungo, riservato alle cause più

---

<sup>300</sup> L. DE BARBIERI, "Brevi considerazioni sull'impianto ideologico delle più recenti riforme francesi e italiane del processo civile", 2019, Bologna, in *Politica del Diritto*, il Mulino, fasc. 4/2019, pp. 683-685, <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1437/95401>

<sup>301</sup> A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, "Processi civili in evoluzione: una prospettiva comparata", II ed., Milano, 2018, Giuffrè Editore, pp. 188,189

complesse che necessitano di una completa attività di trattazione ed istruzione davanti al *Juge de la mise en état*. La differenza tra il *circuit long* e gli altri due circuiti, è che nel primo il Presidente si spoglia di ogni potere, nomina il *Juge de la mise en état* (che nel *circuit court e moyen* non è presente), e quest'ultimo assume pieno controllo, nonché una gestione manageriale del processo, scandendo i tempi e le attività che devono esser compiute<sup>302</sup>. Questa flessibilità del processo civile francese e i poteri del JME determinano una situazione che è molto più simile a quanto si verifica negli ordinamenti di *common law*, piuttosto che nell'ordinamento italiano in cui il giudice e il processo sono vincolati dai sistemi preclusivi prestabiliti dal codice di rito. Tuttavia, tale versatilità del processo francese e la sua suddivisione nei diversi *circuits*, muniti di regolamentazioni differenti a seconda delle caratteristiche della controversia, determinano spesso delle difficoltà a livello logistico ed organizzativo, non solo per i magistrati, ma anche per i difensori. A partire dal 1985 nel tentativo di riordinare le varie disposizioni processuali francesi, ma anche di sollecitare la telematizzazione del processo civile e penale francese, è stata approvata la stipulazione di convenzioni o accordi collettivi conclusi tra i presidenti delle diverse giurisdizioni e i presidenti dei vari ordini forensi. Il fine era soprattutto quello di disciplinare in maniera più efficiente i procedimenti dinnanzi ai Tribunali di Grande Istanza e alle Corti d'appello. Tra i vari accordi collettivi ve ne sono alcuni definiti *Contrats de procédure*, che vengono stipulati tra le parti e il giudice istruttore all'interno dei *circuits longs*, più precisamente durante la fase della *mise en état*, ed il cui obbiettivo è quello di fissare i termini perentori per il compimento di determinate attività istruttorie, in modo da velocizzare la causa e migliorare la trattazione di essa. Quindi, dal momento in cui si diffonde l'idea che il processo civile non è solo una cosa del giudice, ma anche cosa delle parti, ha luogo una vera "contrattualizzazione processuale" che consente alle parti una gestione diretta e concordata della causa e permette la creazione di procedimenti ad hoc per ogni controversia<sup>303</sup>. Con la riforma del processo civile francese del 2005, i *contrats de procédure* sono stati ufficialmente introdotti nel Codice di rito, all'art. 764, 3° comma c.p.c. e la disciplina italiana relativa

---

<sup>302</sup> *Ibidem* ; C. GINESTET, "La spécialisation des juges", 2012, Toulouse, Presses de l'Université Toulouse Capitole, LGDJ - Lextenso Editions, pp. 35 e ss.

<sup>303</sup> L. DE BARBIERI, "Accordi processuali e gestione collaborativa della controversia in un raffronto fra l'ordinamento francese e quello italiano", 2023, in Riv. Trim. di Dir. e proc. Civile, fasc. 4/2023, pp. 1263-1265

al calendario del processo, prende ispirazione proprio da questi. Tuttavia, a differenza dell'ordinamento francese che li considera dei contratti, l'ordinamento italiano li definisce "protocolli", ciò determina conseguenze diverse. In Francia la logica contrattuale si inserisce nell'amministrazione della giustizia e nella produzione normativa processuale, introducendo un rapporto orizzontale e non più verticale, tra istituzioni e consociati. Di conseguenza, la norma processuale non è più un'imposizione proveniente dall'alto, ma diventa il frutto di una collaborazione tra questi. È opportuno sottolineare che nel processo "contrattuale" francese, il termine "contratto" non deve essere considerato come nell'ambito del diritto civile, ma indica piuttosto una pluralità di rapporti, convenzioni o patti stipulati di comune accordo tra le parti e il giudice. In Italia invece, la considerazione dei *contrats de procédure* come "protocolli" determina il mantenimento del rapporto verticale tra cittadini ed istituzioni, infatti i termini processuali sono prestabiliti dalla legge e i protocolli costituiscono le fondamenta del nostro diritto sul quale bisogna incidere per poter operare migliorie del processo civile<sup>304</sup>.

I poteri del JME sono stati ulteriormente implementati con le riforme avvenute a partire dal 1998 e poi nel 2004 e 2005, con le quali si è anche tentato di velocizzare il processo e di garantire maggiore cooperazione tra le parti e il giudice. Con il decreto n. 2004-836, del 20 agosto 2004, viene attribuito al JME il potere di rilevare d'ufficio tutte le eccezioni di rito e di decidere sulle eccezioni conclusive del processo. Inoltre, fino a questo momento egli poteva emettere solamente provvedimenti provvisori con validità limitata nel tempo, in quanto venivano poi sostituiti dalla decisione finale del collegio del TGI. La situazione cambia con il decreto n. 2005-1678, del 28 dicembre 2005, il quale dispone innanzitutto che le parti devono sollevare l'eccezione sin dalla fase di istruzione, altrimenti la questione è irricevibile. Dopo che si è svolta tutta la fase istruttoria, se il JME lo ritiene opportuno, pronuncia un'ordinanza di chiusura dell'istruzione, cd. *Ordonnance de clôture*, la quale sarà subito seguita dall'udienza decisoria. La presente ordinanza impedisce la successiva presentazione abusiva di ulteriori memorie o documenti, e consente al giudice di verificare se la causa sia effettivamente matura per la decisione<sup>305</sup>. La riforma del 2005 conferisce il valore di cosa giudicata *au principal* alle decisioni del

---

<sup>304</sup> M. G. CANELLA, "Gli accordi processuali francesi volti alla «regolamentazione collettiva» del processo civile", 2010, Riv. Trim. di dir. e proc. Civile, Anno LXIV, fasc. 2, pp. 551-555

<sup>305</sup> L. DE BARBIERI, "Efficienze e inefficienze delle recenti riforme processuali francesi ed italiane", Tesi di laurea, Università di Genova, anno accademico 2017/2018, relatore A. DONDI, pp. 41-43

giudice su questioni relative al rito processuale. Perciò, a partire dal 2005 il JME può emettere provvedimenti definitivi, detti *jugement définitifs*, quando ciò avviene egli esercita i poteri e le facoltà che normalmente spetterebbero al collegio del TGI, per questo motivo il collegio non può contestare tali decisioni. Sempre con il decreto del 2005, viene anche istituito il cd. *Calendrier de la mise en état* (art. 764 c.p.c.), mediante il quale il giudice organizza e programma la gestione dei tempi del processo<sup>306</sup>. L'art. 764 c.p.c. dispone che nel calendario il giudice indica i termini entro cui deve avvenire lo scambio delle conclusioni, stabilisce la data di chiusura della fase istruttoria e quella delle udienze di trattazione, nonché dell'udienza decisoria. Inoltre, il 5° comma del medesimo articolo dispone che i termini sono rigidi e non possono essere modificati, se non «*en cas de cause grave et dûment justifiée*».

---

<sup>306</sup> G. BONATO, "I poteri e i provvedimenti del Juge de la mise en état nel processo civile francese alla luce della riforma del 2004-2005", 2012, in *La Tutela sommaria in Europa - Studi*, a cura di A. CARRATTA, Jovene Editore, pp. 4,5 - pp. 7 e ss.

### 3.4 *Gli ultimi interventi di riforma: la legge di semplificazione della procedura e la giustizia concordata*

Il modello processuale francese si distingue per due aspetti fondamentali, primo tra questi è l'elasticità, la quale è individuabile non solo nel potere che viene affidato al giudice di applicare la normativa processuale più adeguata alla lite, ma emerge anche dai vari percorsi processuali (*circuits*) che vengono offerti e scelti a seconda delle caratteristiche della controversia. Questo particolare trattamento delle controversie è reso possibile dal dovere di collaborazione che vige tra le parti e il giudice, una collaborazione che a partire dal 1975, con il *Nouveau Code de procédure civile*, diventa una vera e propria *règle de droit*, quindi, uno dei capisaldi su cui si fonda il processo civile e il cui mancato rispetto costituisce un motivo di ricorso dinnanzi alla Corte di cassazione<sup>307</sup>. Il secondo aspetto importante del modello processuale francese riguarda la struttura del *procès civil*, la quale si articola sulla base di alcuni principi fondamentali che furono oggetto di studio da parte di Motulsky, i cd. *Principes directeurs du procès*. Questi *principes directeurs* bilanciano la suddivisione dei poteri e delle autonomie tra le parti e il giudice, e disciplinano il rapporto tra di essi. All'interno della giurisdizione ordinaria, oltre al modello processuale dei *circuits* (paragrafo 3.3), vi sono altre due forme procedimentali che possono esser applicate in casi di urgenza al fine di velocizzare l'*iter* processuale e sono: l'*assignation à jour fixe* (art. 792 c.p.c.) e il *référé*. L'*assignation à jour fixe* consta in una procedura deformalizzata che ha inizio con la presentazione di un ricorso (*requête*), seguito dalla determinazione della data dell'udienza da parte del magistrato, ma senza l'indicazione dei termini per la notifica e la costituzione del convenuto. La questione viene infatti analizzata così nello stato in cui si trova ed è decisa direttamente *sur-le-champs*, quindi anche senza la precisazione delle conclusioni da parte del convenuto. L'art. 792 c.p.c. precisa inoltre che, qualora sia necessario lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie, su discrezionalità del Presidente la questione può esser rinviata al JME. Tuttavia, questo rinvio al JME non integra un vero e proprio "mutamento di rito", ma piuttosto è considerato come una *passerelle*, ovvero uno spostamento interno

---

<sup>307</sup> L. DE BARBIERI, "Accordi processuali e gestione collaborativa della controversia in un raffronto fra l'ordinamento francese e quello italiano", 2023, in Riv. Trim. di Dir. e proc. Civile, fasc. 4/2023, p. 1262

da una fase all'altra del medesimo procedimento. I due istituti presi in considerazione hanno in comune il requisito dell'urgenza per poter esser applicati, ed in virtù di questa affinità, il passaggio dall'*assignation à jour fixe* al *référé* è considerato anche esso una *passerelle*. In particolare, il *référé* inseguito alle varie modifiche apportate negli ultimi anni, è ad oggi considerato a tutti gli effetti un procedimento semplificato di cognizione, tuttavia, le presenti modifiche hanno anche fatto venir meno la necessaria presenza dei requisiti cautelari urgenti per l'applicazione di esso. La principale distinzione tra i due istituti risiede nel fatto che il *référé* si conclude con un'ordinanza, la quale può assumere anche valore di cosa giudicata, mentre l'*assignation à jour fixe* si conclude con una vera e propria sentenza di merito<sup>308</sup>. Il 12 ottobre 2016 è stata adottata la legge n° 2016-1547, del 18 novembre 2016, detta *Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle*, con la quale si dà attuazione al piano riformatore della giustizia denominato "*Les chantiers de la Justice*", con il fine di migliorare l'organizzazione, l'efficienza e l'accessibilità della giustizia. La presente legge ha introdotto una nuova forma di gestione concordata della lite, definita *Procédure participative aux fins de mise en état*, la quale si distingue dalla procedura partecipativa che integra uno strumento di risoluzione stragiudiziale della lite, in quanto la prima non riguarda l'intero procedimento, ma attraverso la collaborazione tra le parti, consente la contrattualizzazione della sola fase istruttoria<sup>309</sup>. Quindi, nella fase preparatoria del processo si svolge l'*audience d'orientation*, all'interno della quale il Presidente della camera scelta e gli avvocati delle parti discutono dello stato della causa, e decidono se stipulare una convenzione di procedura partecipativa ai fini della *mise en état* (art. 776 c.p.c.). L'art. 777 c.p.c. prevede che, se le parti hanno stipulato la presente convenzione, il Presidente agisce seguendo le indicazioni previste dall'art. 1546-1 c.c., il quale attribuisce alle parti la possibilità di concludere o revocare l'accordo in qualsiasi momento. Viene quindi nominato un *juge de la mise en état* che fissa la data dell'udienza di chiusura della fase istruttoria e dell'udienza per la discussione orale (*audience de plaidoirie*). L'art. 778 c.p.c. dispone che le questioni considerate già mature per esser

---

<sup>308</sup> C. SILVESTRI, "L'esperienza francese della elasticità del processo civile. Un esempio per il Legislatore italiano", 2018, in Riv. Trim. di Dir. e proc. Civile, fasc. 2/2018, pp. 749 e ss.; V. ANSANELLI, "Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile", Genova, 2021, Genova University Press, pp. 124 – 125

<sup>309</sup> L. DE BARBIERI, "Accordi processuali e gestione collaborativa della controversia in un raffronto fra l'ordinamento francese e quello italiano", 2023, in Riv. Trim. di Dir. e proc. Civile, fasc. 4/2023, pp. 1274-1275

decise sono inviate direttamente all'*audience de plaidoirie*, e con la riforma avvenuta nel 2019 è stata introdotta nella disposizione anche la possibilità di svolgere una *procédure sans audience*. Con riferimento a quest'ultimo caso, se le parti all'interno del loro accordo hanno optato per un procedimento senza udienza (art. L.212-5-1 c.o.j.), allora il Presidente dichiara comunque la chiusura dell'istruttoria e fissa la data per il deposito dei documenti in cancelleria. Successivamente il cancelliere informa le parti circa i nomi dei giudici e la data in cui essi delibereranno una decisione<sup>310</sup>.

Recentemente si è quindi data effettiva concretizzazione al piano riformatore "*Les chantiers de la Justice*", grazie all'emanazione della legge n. 2019-222, del 23 marzo 2019 *de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice*, attuata mediante il decreto n. 2019-1333, dell'11 dicembre 2019. La presente legge ha rivoluzionato la disciplina della procedura civile francese attraverso l'introduzione di numerosi cambiamenti che dovranno esser realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 e nei prossimi cinque anni. Il progetto di riforma affidato a Frédérique Agostini, presidente del TGI di Melun ed al professore di diritto privato Nicolas Molfessis, mira a realizzare una semplificazione e un notevole miglioramento della procedura civile<sup>311</sup>. Con la riforma del 2019 viene modificato l'art. 796 c.p.c. con cui il Legislatore sollecita le parti a ricorrere alla convenzione della *procédure participative*, così da poter collaborare con il giudice nello stabilire i tempi di svolgimento del procedimento ed intervenire nell'organizzazione di esso. Viene inoltre introdotta la possibilità, su iniziativa delle parti e previo accordo tra esse, di svolgere la procedura dinnanzi al *Tribunal judiciaire* senza udienza, ai sensi di quanto previsto dall'art. L. 212-5-1 c.o.j. ed in casi come questi la procedura sarà solamente scritta, non orale. Al secondo comma, lo stesso articolo precisa che il TJ può comunque disporre l'udienza qualora ritenga impossibile giungere ad una decisione finale solamente sulla base delle prove scritte oppure qualora le parti cambino idea e manifestino espressamente la volontà di svolgere l'udienza. La *procédure sans audience* è applicabile

---

<sup>310</sup> La modalità di svolgimento della *Procédure participative aux fins de mise en état* è descritta negli artt. 776 a 779 c.p.c. su <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000039501555/2020-01-01> ; V. ANSANELLI, "*Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*", Genova, 2021, Genova University Press, pp. 126-127 ; L. DE BARBIERI, "*Tra cultura e impegno riformatore. Il «sistema processo» francese e il procedimento di référé*", 2021, in Riv. Trim. di Dir. e proc. Civile, fasc. 4/2021, pp. 1143-1144

<sup>311</sup> J. F. BRUN, "*Réforme de la procédure civile : unification, simplification...et précipitation*", 2020, CMS Francis Lefebvre, <https://cms.law/fr/fra/news-information/reforme-de-la-procedure-civile>

sia ai procedimenti scritti ai sensi dell'art. 778 c.p.c., sia a quelli orali disciplinati dagli artt. 828 e 829 c.p.c. e le parti possono farne richiesta in ogni momento fino alla discussione orale<sup>312</sup>.

Sempre perseguendo l'obiettivo di semplificare la procedura civile, un'ulteriore novità introdotta con la riforma del 2019 consiste nella realizzazione di una giurisdizione unica in prima istanza, quindi, mediante la fusione del *Tribunal de Grande instance* e del *Tribunal d'instance* viene creato un unico tribunale chiamato *Tribunal Judiciaire* (TJ), di cui si è già discusso più approfonditamente nel paragrafo 3.1 del presente elaborato. Quindi, si assiste ad un cambiamento non solo a livello semantico, in quanto si parla di "tribunale giudiziario" e non più di "tribunale di prima istanza", ma si assiste anche ad un mutamento delle competenze che vengono notevolmente estese facendovi rientrare oltre alle cause di ambito civile, anche quelle in ambito «*prud'homal et commercial*», ovvero relative al diritto del lavoro e al diritto commerciale. Il presente decreto modifica e riscrive il Titolo I, del libro II del *Code de procédure civile* francese, introducendovi le disposizioni relative al TGI e al TI che in precedenza si trovavano in due titoli diversi del codice, ora invece sono state riadattate al TJ ed introdotte nel Titolo II. Inoltre, accanto al *Tribunal Judiciaire*, il progetto prevede, nel caso in cui il TGI e il TI dovessero trovarsi in comuni diversi del territorio francese, l'introduzione di un ulteriore tribunale definito *Tribunal de proximité*, il quale è molto simile al vecchio *Tribunal d'instance* ed è competente per le questioni immobiliari o personali di valore non superiore a dieci mila euro<sup>313</sup>. Il nuovo art. 760 c.p.c. dispone inoltre l'obbligo per il soggetto di farsi rappresentare da un difensore dinnanzi al *Tribunal judiciaire* senza alcuna distinzione tra procedura orale e procedura scritta, tuttavia ai sensi dell'art. 761 c.p.c., l'obbligo di rappresentanza non sussiste per i casi indicati dagli articoli da R.211-3-13 a R. 311-3-16, da R. 211-3-18 a R. 311-3-21 e R. 211-3-23 c.o.j., nonché per i casi di competenza del giudice di protezione e per le liti di valore non eccedente i dieci mila euro, fatto salvo le controversie di competenza esclusiva del TJ in cui permane la rappresentanza

---

<sup>312</sup> A. BOLZE, "Réforme de la procédure civile", 2020, Dalloz Actualité, <https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/reforme-de-procedure-civile>

<sup>313</sup> C. BLERY, "Amélioration et simplification de la procédure civile : du bon et du moins bon", 2018, in Dalloz Actualité, Lefebvre, <https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/amelioration-et-simplification-de-procedure-civile-du-bon-et-du-moins-bon> ; E. GASTEBLED, "L'essentiel de la réforme de la procédure civile en six points", 2019, in Lextenso, <https://www.actu-juridique.fr/civil/procedure-civile/le-decret-procedure-civile-en-six-points/>

obbligatoria. La riforma del 2019 prevede anche la *Simplification des modes de saisine*, ovvero la semplificazione ed unificazione delle modalità di ricorso alla giurisdizione civile, infatti, dei precedenti cinque modi di deferimento ne vengono conservati solo due: la citazione (*assignation*) e il ricorso (*requête*), ai sensi dell'art. 54 c.p.c. L'articolo in questione dispone che la domanda iniziale deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione della giurisdizione a cui la domanda stessa è indirizzata, l'oggetto della domanda e tutte le informazioni che consentono di identificare il soggetto-attore del processo. Nel caso in cui la domanda venga presentata in via elettronica, essa deve contenere sempre a pena di nullità, anche l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di cellulare dell'attore o del suo difensore. Inoltre, in un'ottica di economia processuale, al fine di poter rispettare il principio di concentrazione dei mezzi, *l'acte de saisine judiciaire* deve contenere una serie di informazioni relative alla controversia, affinché il giudice possa avere un quadro completo della situazione sin dall'inizio del procedimento e le parti non possano più presentare nuovi motivi di ricorso in appello. L'art. 750 c.p.c. precisa, tuttavia, che la domanda iniziale deve esser presentata in forma di atto di citazione, è ammessa anche la forma del ricorso per le cause che non superano un valore di cinque mila euro o per cui il ricorso è espressamente previsto dalla legge, mentre in ogni caso è sempre ammesso alle parti deferire alla giurisdizione mediante istanza congiunta. La presente disposizione è applicabile ai soli processi civili instaurati a partire dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 55, del decreto n. 2019-1333. Inoltre, per i processi instaurati a partire dal 1° settembre 2020 è stata prevista la *Généralisation de l'assignation avec «prise de date»* disponendo, ai sensi dell'art. 751 c.p.c., che quando la domanda iniziale è presentata mediante atto di citazione, i soggetti interessati ricevono subito la comunicazione circa la data dell'udienza di discussione, in questo modo le parti sanno già quando avverrà l'udienza sin dall'inizio del procedimento e il cancelliere non dovrà più effettuare le varie convocazioni<sup>314</sup>. L'art. 4, della legge n. 2019-222, dispone, prima di presentare l'*assignation*, l'obbligo di ricorrere all'utilizzo dei *Modes amiables de résolution des conflits* (MARC), ovvero degli strumenti alternativi di risoluzione della lite, al fine di trovare un accordo bonario della controversia ed evitare di andare dinnanzi al tribunale giudiziario. Il presente articolo introduce anche l'art. 750-1 c.p.c. il quale

---

<sup>314</sup> MINISTERE DE LA JUSTICE, “*Réforme de la procédure civile*”, 2019, Direction des affaires civiles et du sceau, pdf in [https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/migrations/portail/art\\_pix/PC\\_Decret\\_2019-1333\\_Presentation\\_principales\\_modif.pdf](https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/migrations/portail/art_pix/PC_Decret_2019-1333_Presentation_principales_modif.pdf)

dispone che, a pena di irricevibilità della domanda proclamata dal giudice anche d'ufficio, la domanda iniziale deve esser preceduta da un tentativo di conciliazione, mediazione o procedura partecipativa per tutte quelle cause che non superano il valore di cinque mila euro oppure per i casi indicati dagli artt. R.211-3-4 e R. 211-3-8 c.o.j. Inoltre, nei successivi commi dell'art. 750-1 c.p.c., sono indicate delle situazioni in cui invece, è possibile iniziare il processo senza il preventivo ricorso obbligatorio ai MARC e questi sono: il caso in cui la parte abbia sollecitato *l'homologation d'un accord*; il caso in cui il tentativo di conciliazione è richiesto da un altro testo specifico; la situazione in cui non è possibile ricorrere ai MARC per un motivo legittimo, e quest'ultimo può consistere nell'urgenza manifesta che la decisione sia assunta subito, o per le circostanze del caso che rendono impossibile il tentativo di conciliazione o ancora per l'indisponibilità del conciliatore<sup>315</sup>. La disciplina relativa alla composizione amichevole delle controversie dinnanzi al *Tribunal judiciaire* è stata ulteriormente potenziata con il decreto n. 2023-686, del 29 luglio 2023, con il quale sono state introdotte due nuove modalità di risoluzione stragiudiziale delle liti: l'*audience de règlement amiable* (ARA), disciplinata dall'art. 774-1 e ss. c.p.c., e la *césure du procès*, prevista dall'art. 807-1 e ss. c.p.c. Questi nuovi articoli si affiancano a quelli che disciplinavano in maniera più generica il ricorso alla conciliazione e mediazione, come gli artt. 127 e 127-1 c.p.c. che attribuiscono al giudice il potere di sollecitare le parti a tentare una composizione bonaria della lite. Per quel che riguarda la *césure du procès*, l'art. 807-1 c.p.c. dispone che le parti, in qualsiasi momento del procedimento e munite di un atto firmato dai difensori contenente tutte le loro pretese, posso chiedere al JME la chiusura parziale dell'istruttoria. Se il JME acconsente, viene chiusa parzialmente l'istruttoria e la questione è rinviata al tribunale affinché statuisca su tali prese ed emetta una sentenza parziale. Con riferimento invece all'ARA, la cui attivazione spetta al *juge de la mise en état*, o al giudice del *référé*, o ancora al giudice dei provvedimenti provvisori, essa consiste in uno strumento che dà la possibilità alle parti, in qualsiasi momento del procedimento, di sospenderlo e di rivolgersi a un giudice per trovare un accordo bonario della lite. Il giudice del procedimento nel caso in cui ritenga che si possa effettivamente trovare un accordo amichevole, acconsente il ricorso all'ARA richiesto su istanza di parte oppure può

---

<sup>315</sup> G. MAUGAIN, "Réforme de la procédure civile", 2020, Dalloz Actualité, <https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/reforme-de-procedure-civile>

disporlo d'ufficio al fine di velocizzare la definizione della lite. L'udienza in questione, diversamente da quanto accade per la mediazione o altri metodi di risoluzione stragiudiziale della causa, si svolge dinnanzi ad un giudice, il quale è diverso rispetto al giudice del procedimento. Il giudice conciliatore ha quindi il compito, ai sensi dell'art. 774-2 c.p.c. di assicurare un confronto equilibrato tra le parti, valutare le loro esigenze, posizioni ed interessi, nonché assicurare il rispetto dei principi giuridici applicabili alla controversia<sup>316</sup>.

---

<sup>316</sup> G. MAUGAIN, “*Audience de règlement amiable et césure du procès : entre conviction et déception*”, 2023, Dalloz Actualité, <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/audience-de-reglement-amiable-et-cesure-du-proces-entre-conviction-et-deception>

## CAPITOLO IV

# RAFFRONTI COMPARATI FRA LE SOLUZIONI ACCOLTE NELLA RIFORMA CARTABIA E IL MODELLO PROCESSUALE FRANCESE

SOMMARIO: 4.1. La strutturazione della fase preparatoria nella riforma Cartabia. – 4.2. Introduzione di un modello *multy track* “all’italiana”: il procedimento semplificato di cognizione. – 4.3 Gli interventi in materia di impugnazioni nella prospettiva della riduzione dei tempi del processo. – 4.4. Minime considerazioni conclusive di raffronto fra i modelli italiano e francese nella prospettiva della gestione efficiente dei tempi del processo

### 4.1 *L strutturazione della fase preparatoria nella riforma Cartabia*

Con il d.lgs. n. 149, del 10 ottobre 2022<sup>317</sup>, il Governo ha esercitato la delega per la riforma del processo civile contenuta nella legge n. 206/2021. Riforma che è balzata agli onori della cronaca come “Riforma Cartabia”, riferendosi evidentemente al Ministro guardasigilli che ha dato un decisivo impulso al moto riformatore. Il fine della riforma è quello di velocizzare, razionalizzare e semplificare il processo civile. Per realizzare tale obiettivo vengono apportate numerose trasformazioni alla fase preparatoria, alla prima udienza di comparizione, alla fase decisoria del giudizio civile in primo grado, ma anche alla disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa dei conflitti ed in materia di impugnazioni<sup>318</sup>. Con riferimento alla fase preparatoria, il decreto legislativo dispone che

---

<sup>317</sup> Rubricato “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, entrato in vigore il 18 ottobre 2022 e pubblicato in G.U. n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38.

<sup>318</sup> I. PAGNI, “Gli obiettivi del disegno di legge delega tra efficienza del processo, effettività della tutela e ragionevole durata”, 2021, in Riv. Politica del Diritto, Mulino, fasc. 4/2021

per introdurre il giudizio di primo grado deve esser mantenuta la forma dell'atto di citazione (a differenza del progetto Bonafede che prevedeva l'uso del ricorso) e che le parti, sin dalla prima udienza, devono rendere possibile al giudice la piena comprensione dell'oggetto della controversia. Viene quindi mantenuto un sistema preclusivo rigido, ma viene aumentato il termine per la comparizione del convenuto previsto dall'art. 163-bis, 1° c.p.c. Infatti, prima della riforma il termine era di novanta giorni decorrenti a partire dal momento della notificazione della citazione, mentre ora diventa di centoventi giorni oppure di centocinquanta giorni se la notificazione deve arrivare all'estero. La *ratio* di questo prolungamento dei termini di comparizione, che in un primo momento sembrerebbe esser in contrasto con il fine di velocizzare il procedimento, risiede nella volontà del legislatore di introdurre una fase di preparazione scritta antecedente alla prima udienza di comparizione *ex art.* 183 c.p.c. All'interno di questa "nuova" fase preparatoria le parti devono compiere degli adempimenti preliminari (art. 171-bis c.p.c.), presentano domande, eccezioni e si scambiano le memorie integrative disciplinate dall'art. 171-ter c.p.c. Queste memorie integrative *ex art.* 171-ter c.p.c., sostituiscono le "vecchie" memorie *ex art.* 183, co. 6 n. 1), 2) e 3) c.p.c. abrogate dalla riforma, e garantiscono lo svolgimento del contraddittorio tra le parti circa le questioni che sono state rilevate d'ufficio dal giudice. Con questa modifica apportata alla fase introduttiva, oltre a concedere al giudice la possibilità di verificare che il contraddittorio sia stato instaurato regolarmente prima dell'udienza *ex art.* 183 c.p.c., vengono già definiti all'inizio del procedimento il *thema decidendum* e il *thema probandum*, i quali non potranno più esser modificati dopo la prima udienza, neanche allegando nuovi fatti, eccezioni o mezzi di prova<sup>319</sup>. Oltre alla modifica dei termini di comparizione del convenuto, la Riforma Cartabia ha anche determinato la variazione dei termini per la costituzione di esso e ciò è avvenuto mediante la modifica dell'art. 166 c.p.c. e con l'introduzione della disposizione numero 7), all'art. 163, 3° comma c.p.c., in cui viene specificato che l'atto di citazione deve contenere l'indicazione della data della prima udienza e «l'invito al convenuto di costituirsi entro settanta giorni prima dell'udienza indicata nelle forme stabilite

---

<sup>319</sup> E. FANESI, "L' esercizio del case management nel processo civile riformato, tra principi generali e giudizio di primo grado nel rito ordinario e nel nuovo rito semplificato di cognizione", 2023, in *Judicium*, [https://www.judicium.it/lesercizio-del-case-management-nel-processo-civile-riformato-tra-principi-general-e-giudizio-di-primo-grado-nel-rito-ordinario-e-nel-nuovo-rito-semplificato-di-cognizione/?testocercato=fase%20pre%20preparatoria&a=#\\_ftn49](https://www.judicium.it/lesercizio-del-case-management-nel-processo-civile-riformato-tra-principi-general-e-giudizio-di-primo-grado-nel-rito-ordinario-e-nel-nuovo-rito-semplificato-di-cognizione/?testocercato=fase%20pre%20preparatoria&a=#_ftn49) ; B. CAPPONI, "Sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione", 2023, in *Riv. Giustizia Civile*, fasc. 2/2023, pp. 262-264

dall'articolo 166 c.p.c.». Quindi, precedentemente il termine per la costituzione era di venti giorni prima la data dell'udienza, mentre ora è di settanta giorni prima, e la costituzione avviene mediante il deposito della comparsa di risposta, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. Trascorsi quindici giorni dalla scadenza del presente termine, il giudice valuta la presenza di eventuali cause di nullità degli atti introduttivi ed analizza le questioni pregiudiziali, poi emette tutti i provvedimenti necessari per integrare il contraddittorio (art. 102, 2° co. c.p.c.), per chiamare in causa un terzo (art. 107 c.c.) o ancora per la dichiarazione di nullità della citazione (art. 164, commi 2,3,5,6, c.p.c.). Questi adempimenti preliminari vengono svolti nella fase introduttiva del processo con l'obiettivo di far arrivare la causa all'udienza di trattazione priva di eventuali vizi processuali, tuttavia, non sempre è facilmente realizzabile tale obiettivo a causa dell'eccessivo carico di lavoro che grava sugli uffici giudiziari<sup>320</sup>.

Cambiano inoltre, le tecniche redazionali degli atti introduttivi e gli standard comportamentali richiesti alle parti, infatti, accanto al più generale dovere di sinteticità degli atti introduttivi indicato dall'art. 121 c.p.c., la Riforma Cartabia apporta modifiche anche ad altre disposizioni più particolari, tra le quali vi è l'art.163, 3° comma, n. 4) c.p.c., il quale dispone che l'atto di citazione deve contenere «l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni». Quindi viene espressamente richiesto alle parti un certo grado di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti introduttivi, sempre tenendo in considerazione la complessità della causa<sup>321</sup>. Per sveltire il processo civile è stato inserito un ulteriore requisito formale che l'atto di citazione deve possedere, ciò è stato reso possibile attraverso l'introduzione del nuovo n. 3bis), all'art. 163, 3° comma c.p.c., il quale dispone che l'atto di citazione deve contenere anche «l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento». Nell'eventualità in cui le parti non abbiano adempiuto alla presente disposizione, questo non determina la nullità dell'atto poiché tale causa di nullità

---

<sup>320</sup> R. PEZZELLA, “*Prime riflessioni sulla nuova fase introduttiva e di trattazione del giudizio di cognizione di primo grado*”, 2023, in *Giustizia Civile*, fasc. 2/2023, pp. 274-278; A. SCARPA, “*Il processo ordinario di primo grado*”, 2024, in R. GIORDANO, L. MANCINI, A. MERONE, A. PANZAROLA, A. SCARPA, 2024, “*Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*”, Milano, Giuffrè

<sup>321</sup> R. DONZELLI, “*Considerazioni sparse sulla riforma del processo civile: disposizioni generali, processo di cognizione, appello e cassazione*”, 2023, in *Riv. Giustizia Civile*, fasc. 2/2023, pp. 416, 417; B.N. SASSANI, “*Lineamenti del processo civile italiano*”, 2023, Milano, Giuffrè, pp. 259 – 274

non è prevista dall'art. 164 c.p.c., tuttavia il giudice dovrà effettuare gli opportuni accertamenti per valutare se la condizione di procedibilità si sia riscontrata o meno, causando ritardi nell'*iter* procedimentale. Queste novità della fase introduttiva hanno l'obiettivo di rendere consapevole il giudice delle caratteristiche e della complessità della causa. Ciò con il fine che egli possa decidere se proseguire il giudizio emettendo un'ordinanza di accoglimento della domanda, oppure qualora gli atti introduttivi non siano chiari e semplici, rigettare la domanda attraverso l'emissione di un'ordinanza di rigetto, poiché la mancanza di chiarezza e sinteticità determina difficoltà a comprendere la controversia e quindi eccessivi ritardi nella sua trattazione e definizione<sup>322</sup>.

Il d.lgs. 149/2022 ha anche apportato delle modifiche alle ordinanze decisorie di accoglimento o di rigetto della domanda giudiziale, disciplinate rispettivamente agli artt. 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c., tali modifiche sono differenti rispetto a quelle previste nel d.d.l. Bonafede, ma anche rispetto a quelle elaborate dalla Commissione Luiso, in quanto sono state modificate in sede di maxi emendamento. La Commissione Luiso ispirandosi al modello francese dei *référé*<sup>323</sup> aveva previsto l'introduzione dell'ordinanza di condanna di riserva, ovvero un provvedimento contenente una decisione provvisoria assunta sulla base di un accertamento sommario, con efficacia esecutiva. L'ordinanza prevista dalla Commissione veniva inserita tra i procedimenti speciali nel libro IV del Codice, e poteva esser richiesta durante lo svolgimento del giudizio di primo grado con il fine di anticipare la decisione finale, oppure in via autonoma, quindi *ex ante* l'instaurazione del giudizio e applicando la disciplina contenuta all'art. 669-*sexies* c.p.c., in materia di procedimento cautelare. Questa previsione della Commissione non venne mai adottata, in quanto in sede di maxi emendamento prese il suo posto l'idea di introdurre le ordinanze di accoglimento o rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Queste ultime sono state collocate nel libro II del Codice, poiché non sono procedimenti ma modelli decisionali, possono esser richieste su istanza di parte solo durante lo svolgimento del processo di primo grado e

---

<sup>322</sup> M. S. CATALANO, "Riforma Cartabia, cambiano gli atti introduttivi del processo civile: guida ai nuovi passaggi da fare", 2023, in Riv. Agenda Digitale, <https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale/riforma-cartabia-cambiano-gli-atti-introduttivi-del-processo-civile-guida-ai-nuovi-passaggi-da-fare/>

<sup>323</sup> Procedura che consente al giudice di adottare misure provvisorie qualora vi sia l'urgenza di tutelare i diritti del soggetto, di prevenire un danno o far cessare un illecito. Le decisioni assunte con i *référé* hanno la forma dell'ordinanza, non assumono valore di cosa giudicata e sono disciplinate dall'art. 484 c.p.c. francese.

mai in via autonoma. Tali ordinanze consentono al giudice di definire la controversia già alla prima udienza, in quanto sono provvedimenti decisori definitivi e gli ultimi commi degli artt. 183ter e 183quater c.p.c. specificano che «se l'ordinanza non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata». Le ordinanze non acquisiscono mai efficacia di giudicato e non possono esser invocate in altri giudizi, ma realizzano l'obiettivo deflattivo di ridurre notevolmente i tempi del giudizio<sup>324</sup>.

La finalità di questi interventi è di apportare maggiore efficienza e celerità del procedimento, ma anche di garantire il rispetto del principio di ragionevole durata del processo attraverso la determinazione certa dei tempi necessari per decidere una causa. Per questo motivo il d.lgs. 149/2022 ha inciso anche sul calendario del processo attraverso l'abrogazione di parte del 1° comma dell'art. 81-bis disp. att. c.p.c. Nonché con la traslazione di una porzione della disposizione all'interno dell'art. 183, 4° comma c.p.c. stabilendo l'obbligo per il giudice istruttore di fissare il calendario, mediante un'ordinanza istruttoria, già all'udienza di prima comparizione e trattazione subito dopo aver provveduto alle richieste istruttorie. Il giudice quindi tenendo conto del grado di complessità della causa, della natura e dell'urgenza di essa, programma il calendario con tutte le date delle udienze successive e delle attività processuali da compiere, sino all'udienza decisoria. L'art. 183 c.p.c. specifica anche che «L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro 90 giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro 30 giorni». La riforma attuata mediante il d.lgs. 149/2022 segna un definitivo distacco dalla disciplina francese dei *contrats de procédure* nei quali il giudice elabora il calendario insieme alle parti, ed a differenza di quanto prevedeva l'art. 81-bis disp. att. c.p.c., l'attuale art. 183, 4° comma c.p.c. non dispone l'obbligo per il giudice di sentire il parere delle parti per la fissazione del calendario<sup>325</sup>. Il d.lgs. 149/2022, all'art. 3, 33° comma ha inoltre ampliato i poteri del giudice istruttore modificando l'art. 473-bis.22 c.p.c., disponendo che nel caso in cui il

---

<sup>324</sup> L. GALANTI, “Le nuove ordinanze definitive del giudizio di primo grado”, 2023, in Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civ., fasc. 3/2023, pp. 947-958; C. CAVALLINI, “Verso il nuovo modello del procedimento ordinario di cognizione”, 2022, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 1/2022

<sup>325</sup> N. VICINO, “Note brevi sulla riforma in materia di «calendario del processo»: cambia tutto per non cambiare nulla?”, 2023, in Judicium, <https://www.judicium.it/note-brevi-sulla-riforma-in-materia-di-calendario-del-processo-cambia-tutto-per-non-cambiare-nulla/>

tentativo di conciliazione non abbia portato alla conclusione di un accordo risolutivo della controversia, il giudice istruttore può in prima udienza, adottare con ordinanza che costituisce titolo esecutivo, i provvedimenti temporanei ed urgenti, rispondere alle richieste istruttorie e fissare il calendario del processo. Vengono quindi attribuiti al giudice in questione sia poteri decisori, sia poteri istruttori relativi all'ammissione delle prove e alla fissazione dell'udienza per l'adozione di queste ultime. All'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c. viene inoltre disposto che, se già all'udienza di prima comparizione la causa risulti completa e matura per esse decisa senza l'esigenza di adottare ulteriori mezzi di prova, il giudice istruttore dopo la precisazione delle conclusioni, adotta i provvedimenti necessari. Egli, inoltre, dispone la discussione orale della controversia in quella stessa udienza, salva richiesta di parte di discuterla in un'udienza successiva. All'esito dell'udienza, il giudice si riserva di riferire al collegio per la decisione<sup>326</sup>.

---

<sup>326</sup> Dottrina, “*Commento all’art. 473bis.22 c.p.c.*”, 2023, su Foro italiano, <https://www.foroplus.it/visualizza.php?pag=1&ndoc=882186N&sha1=dc7bc4ba25bb310328ea8b1e69b12d09a3b23844&ur=MjQ0ODk5OA==&id=id19401028CPC01443ART0473150COMM&w=mediazione%20civile%20d.lgs.%20149/2022>

## 4.2. *Introduzione di un modello multy track “all’italiana”: il procedimento semplificato di cognizione*

Il Legislatore italiano, ispirandosi a quanto accade negli altri ordinamenti europei, come ad esempio nell’ordinamento francese con i *circuits* o in quello inglese con i diversi *tracks*, all’interno dei quali il processo civile si modella in base alle caratteristiche e alla complessità della lite, ha voluto introdurre anche nel nostro ordinamento un sistema di “*multy track*”<sup>327</sup>. Affiancando al processo ordinario di cognizione un altro tipo di rito, più rapido e meno complicato, chiamato procedimento semplificato di cognizione. La *ratio* di questa novità introdotta con la riforma Cartabia risponde ad esigenze di economia processuale, alla necessità di usare le risorse giudiziarie e gli strumenti processuali in modo proporzionato rispetto alla tipologia di controversia<sup>328</sup>. Il d.lgs. 149/2022 nel dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 206/2021, art. 1, 5° comma, lett. n), ha apportato una serie di importanti modifiche al Codice di procedura civile con il fine di introdurre a fianco del rito ordinario, il procedimento semplificato di cognizione, il quale subentra al posto del “vecchio” procedimento sommario di cognizione *ex art. 702-bis* e ss. c.p.c. che era stato introdotto con la legge n. 69, del 18 giugno 2009. Le modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022 consistono quindi, nell’abrogazione del procedimento sommario di cognizione attraverso l’eliminazione del Capo III-*bis* del Titolo I, del Libro IV, quindi degli artt. 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater* c.p.c. e nell’introduzione della nuova disciplina del procedimento semplificato di cognizione al Libro II, Titolo I, Capo III-*quater*, negli artt. 281-*decies*, 281-*undecies*, 281-*duodecies*, 281-*terdecies* c.p.c. Questa nuova sistemazione della disciplina determina l’impossibilità di ricorrere al rito semplificato per le controversie di competenza della corte d’appello, anche in unico grado, o del tribunale in funzione di organo giudicante in appello contro le sentenze emesse dal giudice di pace, salvo casi eccezionali in cui il rito semplificato diventa rito

---

<sup>327</sup> R. CAPONI, “*Rigidità e flessibilità del processo civile*”, 2016, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 6/2016

<sup>328</sup> A. CARRATTA, “*Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato*”, 2023, in Giurisprudenza italiana, fasc. 3/2023, p. 697

esclusivo<sup>329</sup>. Con riferimento a questi ultimi, il processo semplificato diventa rito esclusivo per tutte le cause non complesse, di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 316 e ss. c.p.c. La sostituzione del termine "sommario" con il termine "semplificato", serve per impedire eventuali equivoci circa la natura del rito in questione, in quanto il procedimento semplificato di cognizione è un rito a cognizione piena, alternativo al processo ordinario, a cui si fa ricorso nei casi previsti dall'art. 281-*decies* c.p.c., ovvero «Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa». Il rito in questione è caratterizzato da un procedimento deformalizzato poiché viene utilizzato per le controversie più semplici che richiedono un'istruttoria non complessa o addirittura che non richiedono l'istruttoria poiché i fatti non sono controversi, mentre per le cause più complesse si fa ricorso al rito ordinario. Inoltre, a differenza del processo sommario di cognizione che poteva esser applicato solo per le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, il rito semplificato, ai sensi dell'art. 281-*terdecies* c.p.c., può esser usato anche per le cause decise dinnanzi al tribunale in composizione collegiale, a condizione che esse presentino i requisiti visti<sup>330</sup>. Tuttavia, con riferimento al requisito della non complessità della lite, esso è di difficile individuazione in quanto una controversia potrebbe apparire di facile risoluzione agli occhi dell'attore, ma successivamente la controparte potrebbe evidenziare il lato complesso della causa. A questo proposito, l'art. 281-*duodecies* c.p.c. specifica che il giudice può comunque imporre, con ordinanza non impugnabile, il mutamento del rito da procedimento semplificato a processo ordinario (o viceversa), qualora la causa risulti essere troppo complessa, oppure quando ritiene che non ci siano i requisiti previsti dall'art. 281-*decies*, 1° comma, causando così uno svuotamento di contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo stesso. Le verifiche circa la presenza o meno dei requisiti vengono svolte dal giudice durante gli adempimenti preliminari oppure anche in una fase successiva del procedimento, quando sorge l'esigenza di mutamento. Quindi, anche se inizialmente compete all'attore scegliere il rito applicabile, spetta in via definitiva al magistrato mediante l'attuazione dei suoi poteri di *case management*, stabilire quale

---

<sup>329</sup> D. CASTAGNO, "Processo con pluralità di parti e nuovo rito semplificato di cognizione", 2023, in Riv. Trim. di Dir. e proc. Civile, fasc. 4/2023, pp. 1308, 1309; R. TISCINI, "Il procedimento sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione", 2017, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 1/2017

<sup>330</sup> R. MASONI, "Il procedimento semplificato di cognizione", 2023, in Giustizia Civile, fasc. 2/2023, pp. 292-295

tipologia di procedimento è più adeguato alle caratteristiche della controversia<sup>331</sup>. Quindi, dall'art. 281-*decies* c.p.c. emergono due situazioni differenti: a) il rito semplificato è *obbligatorio* ed esclusivo per le controversie che possiedono i requisiti indicati, dinnanzi al giudice monocratico, al giudice collegiale e al giudice di pace, divenendo una sorta di rito ordinario con forme definitivamente più semplici; b) il rito semplificato è *facoltativo* per le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica. Questa distinzione è in realtà solo apparente, in quanto è impossibile una completa valutazione dei requisiti della causa *a priori*, ovvero già al momento del deposito del ricorso ed inoltre, in entrambe le situazioni permane la possibilità per il giudice di disporre il mutamento del rito, facendo venir meno il carattere esclusivo del primo caso<sup>332</sup>. In aggiunta a quanto appena affermato, sorgono dei dubbi circa l'effettiva obbligatorietà del rito semplificato, anche con riferimento al tentativo dell'art. 281-*decies* c.p.c., 1° comma, di tipizzare la complessità o meno del processo, in quanto il fenomeno della complessità può assumere così tanti aspetti e profili differenti da rendere quasi impossibile un'elencazione astratta e tassativa dei casi o dei fattori che ne determinano l'esistenza. Di conseguenza, è possibile affermare il carattere facoltativo del rito semplificato, il quale in un primo momento ha inizio per volontà dell'attore, ma successivamente è il giudice valutarne l'effettiva adeguatezza tenendo conto delle caratteristiche della lite, comprese quelle che non sono direttamente individuabili negli atti introduttivi<sup>333</sup>.

L'introduzione del procedimento semplificato di cognizione da parte della riforma Cartabia ha determinato delle conseguenze su alcune leggi speciali che contenevano dei riferimenti al precedente rito sommario di cognizione. L'art. 15, d.lgs. 149/2022 elenca tutte le modifiche apportate alle varie leggi speciali e tra queste emerge la legge n. 89, del 24 marzo 2001, conosciuta come Legge Pinto, la quale consente l'attribuzione di un indennizzo a coloro che hanno subito dei danni derivanti dall'irragionevole durata del processo. La legge Pinto, all'art. 1-*ter*, 1° comma, disponeva al fine di ottenere l'indennizzo, la necessaria introduzione della causa mediante il procedimento *ex art.* 702-

---

<sup>331</sup> D. NOVIELLO, "Note sull'istruzione nel procedimento sommario (o semplificato) di cognizione", 2023, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 11/2023, pp. 2388, 2389

<sup>332</sup> D. MICALI, "Giudice di pace e nuovo rito semplificato", 2023, in *Giustizia Civile*, fasc. 3/2023, pp. 766, 767; G. FABBRIZZI, "Considerazioni sul procedimento semplificato di cognizione", 2023, in *Riv. Giurisprudenza Italiana*, fasc. 4/2023

<sup>333</sup> F. NOCETO, "Ambiguità e discrasie nella disciplina del nuovo procedimento semplificato di cognizione", 2023, in *Riv. di Diritto Processuale*, fasc. 3/2023, pp. 950 – 952

*bis* e ss. c.p.c., tuttavia, la riforma Cartabia modifica il comma in questione ed introduce il riferimento al procedimento semplificato *ex art. 281-decies* e ss. c.p.c. La *ratio* di questa sostituzione risiede nel fatto che il procedimento sommario di cognizione non riusciva ad abbreviare realmente i tempi del giudizio. Spesso superava le tempistiche del processo ordinario, in quanto l'udienza di prima comparizione veniva svolta dopo troppo tempo dall'avvenuto deposito del ricorso e spesso venivano sollevate delle eccezioni che comportavano la necessità di un'istruttoria piena e quindi il mutamento dal rito sommario al rito ordinario. Successivamente il giudice fissava l'udienza *ex art. 183 c.p.c.* determinando un notevole allungamento dei tempi del procedimento, al punto da far ritenere che sarebbe stato meglio introdurre la causa direttamente con il rito ordinario. È opportuno sottolineare che, a differenza di quanto sancito dall'art. 1-*bis*, l. n.89/2001, non esiste un vero e proprio diritto in capo alle parti di introdurre la causa con il rito sommario o con rito semplificato, in quanto permane sempre in capo al giudice il potere di disporre, con ordinanza inoppugnabile, il mutamento del procedimento semplificato a rito ordinario qualora ritenga non vi siano i requisiti di semplicità<sup>334</sup>. Inoltre, con le modifiche apportate dalla riforma Cartabia, i due procedimenti, semplificato e ordinario, iniziano ad assomigliarsi sempre di più e per questo motivo sembra illogico, ai fini dell'ammissione della richiesta di indennizzo, pretendere il ricorso al modello semplificato. Diventa perciò incostituzionale la dichiarazione di inammissibilità della domanda di indennizzo solo per mancato ricorso *ex ante* al rito semplificato. In conclusione, è possibile affermare che il procedimento semplificato funziona se la causa è semplice, quindi il processo si conclude in tempi brevi solo grazie alla facile risoluzione della lite e non per le modalità previste dal rito semplificato, il quale non comporta una diminuzione dei tempi del processo, ma anzi determina un allungamento dei tempi qualora sia richiesto un mutamento verso il rito ordinario<sup>335</sup>.

---

<sup>334</sup> A. TEDOLDI, "La conversione da e nel rito sommario", 2020, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 2/2020

<sup>335</sup> U. COREA, "I "rimedi preventivi" alla irragionevole durata del processo dopo la riforma Cartabia", 2023, in Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civile, fasc. 3/2023, pp. 906-910

#### 4.3. *Gli interventi in materia di impugnazioni nella prospettiva della riduzione dei tempi del processo*

La Riforma Cartabia è intervenuta anche nell'ambito del sistema delle impugnazioni, apportando modifiche al giudizio di appello e a quello di legittimità. L'art. 35, 5° comma, d.lgs. 149/2022 dispone che le novità introdotte in materia di impugnazioni devono essere applicate ai ricorsi contro le sentenze di primo grado depositati a partire dal 30 giugno 2023, e quindi, alle impugnazioni che si svolgeranno dal 1° luglio 2023. Tuttavia, la legge bilancio n. 197, del 29 dicembre 2022, all'art. 1, comma 380, modifica la data prevista per l'applicazione delle novità dettate dalla riforma Cartabia, stabilendo che le modifiche verranno apportate alle impugnazioni attuate a partire dal 28 febbraio 2023. Partendo dall'analisi delle novità introdotte nel giudizio di appello, l'obiettivo dell'intervento riformatore era quello di semplificare le procedure dei giudizi di impugnazione e scoraggiare le impugnazioni pretestuose, garantendo maggiore celerità ed efficienza. Quindi, come nel giudizio di primo grado, anche in sede di appello gli atti introduttivi e i documenti presentati dalle parti devono rispettare, a pena di inammissibilità, i requisiti di chiarezza, specificità e sinteticità, il mancato rispetto di tali requisiti inciderà sulla quantificazione delle spese processuali<sup>336</sup>. L'atto di appello deve perciò contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c. e deve esser motivato. Il d.lgs. 149/2022 semplifica la tecnica per la redazione dei motivi per cui si intende appellare e modifica l'art. 342, 1° comma, n.1) c.p.c. Infatti, se prima la norma prevedeva che l'atto di citazione d'appello dovesse contenere l'indicazione delle «parti del provvedimento che si intende appellare», ad oggi dispone che l'atto di citazione deve contenere l'indicazione di tre elementi: «1) il capo della decisione che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»<sup>337</sup>. Per quel che concerne il primo elemento, la differenza tra *capo* e *parte* è rilevante poiché tra essi intercorre un rapporto di *species*

---

<sup>336</sup> G. RAITI, "Il principio di sinteticità e di chiarezza secondo la legge delega sulla riforma del processo civile", 2022, in Riv. di Diritto processuale, fasc. 3/2022

<sup>337</sup> G. PIROTTA, "Un primo sguardo all'appello civile dopo la riforma Cartabia", 2023, in Riv. Cammino Diritto, pp. 4 e ss., <https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=9346>; R. DONZELLI, "Considerazioni sparse sulla riforma del processo civile: disposizioni generali, processo di cognizione, appello e cassazione", 2023, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 2/2023, pp. 428, 429

a *genus*, dove il capo corrisponde ad una decisione autonoma su una domanda ed è quindi, una specie del più ampio genere delle questioni formanti il complesso della sentenza<sup>338</sup>. La riforma Cartabia ha inoltre introdotto il principio della cd. efficacia bilaterale della notificazione, attraverso la modifica dell'art. 326 c.p.c., con il quale si dispone che il termine breve per impugnare decorre dal giorno di perfezionamento della notificazione e che questo vale non solo per il destinatario, ma anche per il notificante. La *ratio* di questa regola risiede nella volontà di evitare che abbiano luogo delle decadenze incolpevoli a carico del notificante. Tuttavia, sarebbero necessari ulteriori riflessioni sul presente tema, in quanto all'interno della giurisprudenza permangono orientamenti contrastanti circa la natura e i criteri di applicazione della regola in questione. Un ulteriore intervento è avvenuto anche con riguardo alle impugnazioni incidentali tardive, disponendo all'art. 334, 2° comma c.p.c. che l'inefficacia di esse è una diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione principale. Quindi, la novità consiste nell'introduzione della dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione principale come causa dell'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva e la possibile estensione di questa conseguenza anche al caso di rinuncia dell'impugnazione principale, mentre nella versione del Codice di procedura civile del 1940 era prevista come unica ragione la dichiarazione di inammissibilità<sup>339</sup>. Il d.lgs. 149/2022 ha inciso anche in materia di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ridefinendone i presupposti; infatti, il previgente art. 283, 1° comma c.p.c. disponeva che solo in caso di gravi e fondati motivi poteva esser accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata. Ora invece, è ammessa nel caso in cui vi sia il rischio di cagionare un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'attuazione della sentenza, oppure qualora l'impugnazione appaia manifestamente fondata. Il magistrato prima di concedere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, deve esaminare la sussistenza del *periculum in mora* oppure del *fumus boni iuris*, considerandoli requisiti separati ed autonomi l'uno dall'altro. Con riguardo a questa modifica, è preferibile la versione dell'art. 283, 1°

---

<sup>338</sup> P. D' ALESSANDRO, "La riforma del giudizio di appello: il rito ordinario", 2023, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 2/2023, p. 325; G. FABBRIZZI, "Pronunce sulla competenza in primo grado e poteri del giudice di appello", 2023, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 4/2023

<sup>339</sup> S. BOCCAGNA, "Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio di appello", 2023, in Riv. di Diritto processuale, fasc. 2/2023, pp. 643 - 647

comma c.p.c. antecedente alla riforma, in cui i due requisiti non si trovavano in un rapporto alternatività, ma era richiesta la presenza congiunta di entrambi e il giudice doveva effettuare un bilanciamento tra essi<sup>340</sup>. Infine, un'ultima importante novità della riforma in materia di giudizio di appello, riguarda l'eliminazione del filtro di inammissibilità delle impugnazioni, il quale era stato introdotto con il d.l. 83/2012 ed era disciplinato dall'art. 348-*bis* c.p.c., disponendo che, se l'impugnazione era manifestamente infondata o non aveva una ragionevole probabilità di esser accolta, questa doveva esser rigettata nell'immediato, quindi già alla prima udienza del giudizio in appello. La motivazione di tale abrogazione risiede nel poco utilizzo del filtro, il quale non aveva portato a risultati notevoli in termini di risparmio di tempo e costi. Il d.lgs. 149/2022 ha modificato l'art. 348-*bis* c.p.c. disponendo che, se l'impugnazione risulti manifestamente infondata o inammissibile si deve procedere seguendo le modalità sancite dall'art. 350-*bis* c.p.c., quindi con la discussione orale della causa<sup>341</sup>. Con riferimento alle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado, il d.lgs. 149/2022 ha abrogato l'art. 353 c.p.c. e riscritto l'art. 354 c.p.c. inserendovi anche alcune previsioni della disposizione abrogata. Quindi, ad oggi, ai sensi dell'art. 354, 1° comma c.p.c., è prevista la possibilità di rimettere con sentenza la causa al primo giudice, solo se il giudice d'appello si accorge che è necessaria un'integrazione del contraddittorio, oppure che la sentenza emessa in primo grado è nulla per la presenza di una delle cause previste dall'art.161, 2° comma c.p.c. o ancora, se vi è stata l'erronea estromissione di una parte. La disciplina della riassunzione della causa che era prevista dall'art. 353 c.p.c. è stata trasferita all'interno del 2° comma, dell'art. 354 c.p.c., ma rimane sostanzialmente identica<sup>342</sup>.

Per quel che concerne, invece, l'intervento riformatore avvenuto nel giudizio di legittimità, il d.lgs. 149/2022 ha modificato i requisiti di forma-contenuto che il ricorso deve possedere a pena di inammissibilità, mediante un *restyling* dell'art. 366, 1° comma, n. 3), 4), 6) c.p.c. Di conseguenza cambia la tecnica redazionale del ricorso, viene

---

<sup>340</sup> R. DONZELLI, “*Considerazioni sparse sulla riforma del processo civile: disposizioni generali, processo di cognizione, appello e cassazione*”, 2023, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 2/2023, pp. 427, 428

<sup>341</sup> P. D' ALESSANDRO, “*La riforma del giudizio di appello: il rito ordinario*”, 2023, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 2/2023, pp. 332 e ss.

<sup>342</sup> G. PIROTTA, “*Un primo sguardo all'appello civile dopo la riforma Cartabia*”, 2023, in Riv. Cammino Diritto, p. 3, <https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=9346> ; A.A. ROMANO, “*Le novità normative del 2022 in materia di impugnazioni civili*”, 2023, in Riv. JUS, Vita e Pensiero, fasc. 2/2023

richiesta maggiore sinteticità, precisione e chiarezza, infatti successivamente alle modifiche apportate, il punto n. 3) dell'art. 366, 1° comma c.p.c. non accetta più una mera esposizione sommaria dei fatti, ma richiede «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso». Tale chiarezza di esposizione è richiesta anche al punto n. 4) per l'indicazione dei motivi su cui si fonda il ricorso, e al n. 6) per la specifica «indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi». Il ricorso ora è fondato sui criteri di sinteticità e completezza, e sono quindi inammissibili i cd. ricorsi assemblati, ovvero quelli al cui interno vengono inseriti numerosi atti processuali per i quali non vi è un'indicazione chiara e precisa dei fatti e dei motivi<sup>343</sup>.

Un'importante novità introdotta nel giudizio di cassazione è stata la previsione dell'istituto del rinvio pregiudiziale, disciplinato dall'art. 363-*bis* c.p.c., il quale prevede che ogni giudice di merito, quindi a prescindere dal grado, sentito il parere delle parti può disporre, mediante ordinanza, il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di cassazione qualora ritenga che «1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi». Quindi, devono concorrere dei presupposti ben precisi affinché il giudice possa effettuare il rinvio pregiudiziale, ovvero deve trattarsi di una questione esclusivamente di diritto procedurale o sostanziale, perciò non una questione interpretativa. Inoltre, deve essere una questione che non è mai stata decisa dalla Corte, oppure che la Corte non era riuscita a risolvere in passato. Tuttavia, è opportuno chiarire che l'istituto del rinvio non può essere usato come mezzo per determinare un cambio di orientamento della Corte stessa (*revirement*). Altri due presupposti richiedono che la causa sia di difficile interpretazione, poiché il suo testo presenta delle lacune o è contraddittorio, e deve trattarsi di una

---

<sup>343</sup> F. DE STEFANO, “*La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura*”, 2023, in Giustizia Insieme, <https://www.giustiziainsieme.it/it/riforma-cartabia-civile/2608-la-riforma-del-processo-civile-in-cassazione-note-a-prima-lettura#:~:text=%20di%20ridefinizione%20dell%E2%80%99ambito%20del%20giudizio%20di%20legittimit%C3%A0%3A,persone%2C%20per%20i%20minorenni%20e%20per%20le%20famiglie%3B> ; D. CASTAGNO, “*La Cassazione torna sulla sommaria esposizione dei fatti in seguito all'intervento della Corte Edu*”, 2022, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 8-9/2022; G. BIASUCCI, “*Osservatorio sulla Cassazione civile*”, 2022, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 3/2022

questione che viene più volte ripresa in vari giudizi, quindi che abbia un notevole valore nomofilattico e una certa importanza. Anche se non espressamente indicato nella disposizione, il rinvio può esser effettuato dal giudice di merito al termine della fase preparatoria del giudizio. L'obiettivo del nuovo istituto di rinvio è indicato nella Relazione della Commissione Luiso. Esso non consiste tanto nello smaltimento dell'arretrato, ma piuttosto nella possibilità di sveltire la risoluzione di alcune controversie per le quali abitualmente sarebbero richiesti anni e nell'attribuire alla Corte nuovi poteri decisorii, consentendole di fornire in breve tempo un nuovo principio di diritto e un'interpretazione autentica di diritto su questione non ancora affrontate<sup>344</sup>. Il legislatore nell'introdurre il rinvio pregiudiziale ha trovato ancora una volta ispirazione dall'ordinamento francese, in particolare dal meccanismo della *saisine pour avis à la Cour de cassation*, disciplinato dall'art. 1031-1 del Codice di procedura civile francese. La *saisine pour avis*, anche detta *demand d'avis*, è un istituto nato con la legge n. 91-491, del 15 maggio 1991, la quale ha introdotto gli artt. 441-1 e ss. del *Code de l'Organisation Judiciaire* (COJ) e gli artt. 1031-1 a 1031-7 del nuovo *Code de procédure civile* (NCPC). Il presente istituto consente al giudice sia penale, sia civile, qualora dovesse trovarsi dinnanzi a questioni particolarmente complesse e che vengono richiamate in diversi giudizi, di fare ricorso alla Corte di cassazione. Prima di rivolgersi alla cassazione, il giudice deve sentire le parti ed invitarle entro un certo termine a presentare le loro osservazioni ed eventuali obiezioni. La decisione di ricorrere o meno alla cassazione non sarà più impugnabile. L'obiettivo della *saisine d'avis* è consentire una miglior gestione del processo, facendo in modo che la decisione assunta dalla Corte possa esser utilizzata in tutti quei procedimenti vertenti sulla medesima questione<sup>345</sup>. Con il fine di riordinare tutta la disciplina del giudizio di legittimità, il d.lgs. 149/2022 è intervenuto anche sulle pronunce della Corte di cassazione, specificando in quali casi essa può pronunciarsi in pubblica udienza e in quali in camera di consiglio. Attraverso una modifica dell'art. 375 c.p.c., viene quindi precisato che la Corte decide la controversia in pubblica udienza solo se si tratta di una questione di particolare importanza oppure una

---

<sup>344</sup> E. D' ALESSANDRO, "Il rinvio pregiudiziale in Cassazione", 2023, in Riv. Il Processo, fasc. 1/2023, pp.51 e ss.; R. TISCINI, "Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione dell'art. 363-bis c.p.c. La disciplina. La casistica", 2023, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 2/2023, pp. 343 e ss.

<sup>345</sup> G. CARUSO, "Il rinvio pregiudiziale su questioni di diritto in cassazione", 2022, in Riv. Il Processo, fasc. 2/2022, pp. 538 e ss.; M. TURRINI, "Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e principio di diritto nell'interesse della legge", 2023, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 4/2023

questione di cui all'art. 391-*quater* c.p.c., comunque casi relativi al cd. *Ius constitutionis*, in cui esercita la funzione di nomofilachia (art. 375, 1° comma c.p.c.). Invece, nei casi meno importanti che attengo al cd. *Ius litigatoris*, ovvero alla sfera privata delle parti, la Corte si pronuncia in camera di consiglio con ordinanza (art. 375, 2° comma c.p.c.)<sup>346</sup>.

Un'altra novità riguardante la decisione adottata in camera di consiglio, riguarda l'introduzione di un secondo comma all'art. 380-*bis*.1 c.p.c., in cui si prevede che l'ordinanza, sinteticamente motivata, può esser depositata subito in cancelleria, ma si fa salva la possibilità per il collegio di riservarsi il deposito della motivazione nei sessanta giorni successivi<sup>347</sup>. L'obiettivo della Riforma Cartabia è di accelerare e semplificare tutto il procedimento dinnanzi alla Corte di cassazione. Per giungere a tale obiettivo ha promosso l'unificazione dei tre diversi riti che si svolgevano in cassazione, ovvero il rito in pubblica udienza, il rito camerale e quello speciale previsto dalla sezione sesta, radunandoli in un unico procedimento mediante la riscrittura degli artt. 380-*bis* e 380-*bis*.1 c.p.c. Quindi prima della riforma, quando la cassazione riceveva un ricorso sul quale doveva esprimersi, poteva valutare se emettere una decisione oppure se rinviare o meno la questione ad una sezione filtro che ne valutava l'ammissibilità e la fondatezza. Tuttavia, in seguito alla riforma del 2022 questo procedimento è stato modificato e la sesta sezione, cd. sezione filtro, è stata eliminata. La riforma ha quindi introdotto un nuovo filtro monocratico nel giudizio di legittimità, si tratta di un procedimento accelerato nel quale il "giudice filtro" valuta se il ricorso possa giungere o meno in cassazione e nel caso in cui risulti manifestamente infondato, inammissibile o improcedibile il giudice presenta con una proposta immediata e sintetica di definizione della controversia. Quanto appena descritto è disciplinato dall'art. 380-*bis*, 1° comma c.p.c., il quale dispone che «se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti». Se però la parte ricorrente vuole lo stesso ottenere una decisione dalla Corte,

---

<sup>346</sup> F. TRONCONE, "Riforma processo civile: le novità del giudizio per cassazione", 2023, Altalex, <https://www.altalex.com/documents/2023/03/03/riforma-processo-civile-novita-giudizio-cassazione> ; A. GRAZIOSI, "Nuove norme sul giudizio di Cassazione e sulla revocazione", 2023, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 2/2023

<sup>347</sup> D. CASTAGNO, "La Cassazione torna sulla sommaria esposizione dei fatti in seguito all'intervento della Corte Edu", 2022, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 8-9/2022

il suo difensore deve presentare un'istanza contenente la richiesta di decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione del giudice filtro. Trascorso il tempo indicato, se non è stata presentata alcuna istanza, il ricorso si considera rinunciato (art. 380-bis, 2° comma c.p.c.). Quindi, la proposta di definizione del giudizio presentata dal “giudice filtro”, è molto più simile a una decisione definitiva che ad una proposta, in quanto se essa non viene contestata dalle parti, diventa definitiva, il giudizio di legittimità si interrompe e la sentenza impugnata passa in giudicato<sup>348</sup>.

---

<sup>348</sup> P. FARINA, “*Il giudizio di cassazione dopo il d.lgs. n. 149 del 2022*”, 2023, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 2/2023, pp. 399 e ss.; B. CAPPONI, “*Dei giudici monocratici in cassazione*”, 2023, in Riv. Judicium ; M. MINARDI, “*La riforma Cartabia e il giudizio civile di cassazione*”, 2023, in Lex Formazione, <https://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/ricorso-per-cassazione/la-riforma-cartabia-e-il-giudizio-civile-di-cassazione/>

#### 4.4. *Minime considerazioni conclusive di raffronto fra i modelli italiano e francese nella prospettiva della gestione efficiente dei tempi del processo*

In seguito a quanto analizzato e descritto finora è possibile sostenere che, ponendo a confronto il modello processuale italiano con quello francese, emergono alcune differenze circa la struttura dei procedimenti e la gestione dei tempi del processo. Differenze che, sempre in linea di estrema sintesi, permettono di considerare il modello francese più efficiente rispetto al modello italiano. E ciò non solo con riferimento all'organizzazione e gestione dei tempi processuali, ma anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie in tempi brevi. Quanto appena affermato emerge anche dalle statistiche e dai rapporti condotti dalla Commissione Europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ), già analizzati nei paragrafi 1.1 e 3.1 del presente elaborato. L'ordinamento giuridico francese si caratterizza per la sua flessibilità e per l'attribuzione al giudice di ampi poteri manageriali che gli consentono, di volta in volta, di decidere quale sia il *circuit* più adatto al caso concreto, tenendo conto delle caratteristiche e della complessità della lite, garantendo così una migliore gestione delle risorse giudiziarie in termini di tempo e denaro.

La flessibilità del processo francese emerge anche dal potere-dovere che ricade sul giudice di utilizzare lo strumento della *passerelle*, ovvero un meccanismo che gli permette di spostare la causa in un *circuit* diverso rispetto a quello scelto in precedenza sulla base di come la lite si evolve nel corso dell'*iter* procedimentale. Inoltre, vi è una solida e continua collaborazione tra le parti e il giudice, come attestato dalla pratica dei *contrats de procédure* (art. 764 *code de procédure civile*), finalizzati a realizzare un'efficace pianificazione del procedimento e a scandire, mediante la redazione del calendario del processo, le date di tutte le udienze. Date che dovranno esser rispettate sia dalle parti, sia dal magistrato, e che non potranno subire modifiche salvo in casi straordinari<sup>349</sup>.

---

<sup>349</sup> C. GIORGIANTONIO, "Le riforme del processo civile italiano tra adversarial system e case management", 2009, Banca d'Italia, Quaderni di ricerca giuridica, n. 66, pp. 17,18, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2009-0066/index.html> ; E. FANESI, "L'esercizio del case management nel processo civile riformato, tra principi generali e giudizio di primo grado nel rito ordinario e nel nuovo rito semplificato di cognizione", 2023, in *Judicium*, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2023/11/Fanesi.pdf>

Su di un versante per così dire opposto rispetto a quello appena descritto si pone il modello processuale italiano, nel quale il processo è considerato come uno strumento di ambito strettamente pubblicistico e in ragione a ciò non avviene alcuna contrattualizzazione del processo, poiché il contratto è visto come uno strumento di ambito esclusivamente privatistico.

Un'ulteriore ragione del mancato ricorso nell'ordinamento giuridico italiano all'uso dei contratti per la disciplina e gestione dei rapporti processuali, potrebbe farsi rinvenire nella posizione assunta da una parte della dottrina, che valorizza il dettato dell'art. 111 Cost, ovvero la circostanza che «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»; con ciò ritenendo la sussistenza di una riserva di legge che impedisce il ricorso a fonti non legislative per la regolamentazione dei rapporti interni al processo.

Altra parte della dottrina, per converso, ritiene che la riserva di legge contenuta nell'art. 111 Cost. non costituisca un ostacolo all'utilizzo dei contratti processuali, in quanto essi andrebbero ad incidere sull'ambito organizzativo del processo e non interferirebbero con l'esercizio del potere giurisdizionale da parte del giudice<sup>350</sup>.

Quest'ultima tesi non sembra allo stato maggioritaria. Tuttavia, all'interno degli Osservatori sulla giustizia civile di alcune Corti d'appello italiane, sono stati redatti dei protocolli d'udienza, i quali tuttavia non sono paragonabili ai *contrats de procédure*, in quanto non servono per garantire una più efficiente organizzazione del procedimento o per accelerare la risoluzione delle controversie, ma vengono utilizzati solo per sollecitare il giudice ad applicare determinate “prassi virtuose”.

Le prassi in questione vengono trascritte all'interno dei protocolli, andando a creare le cd. regole di protocollo che si affiancano alle leggi, pur non essendo obbligatorie. Infatti, i protocolli d'udienza hanno carattere facoltativo e non sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto di essi, a differenza di quanto accade per i *contrats de procédure*, per i quali in caso di inosservanza da parte del magistrato è prevista una sanzione disciplinare,

---

<sup>350</sup> L. DE BARBIERI, “Accordi processuali e gestione collaborativa della controversia in un raffronto fra l'ordinamento francese e quello italiano”, 2023, in Riv. Trim. di Dir. e procedura civile, fasc. 4/2023, pp. 1275 – 1277

mentre se sono le parti a violare il contratto, esse incorrono in decadenze processuali<sup>351</sup>. Un ulteriore fattore che impedisce la conclusione di accordi processuali e che comporta una risoluzione delle controversie in tempi eccessivamente lunghi è la mancanza di flessibilità del modello processuale italiano. Le numerose riforme avvenute nel corso del tempo, compresa la riforma più recente attuata con il d.lgs. 149/2022, hanno garantito l'applicazione del principio di proporzionalità nell'utilizzo delle risorse giudiziarie, piuttosto che del principio di elasticità processuale, facendo mantenere al processo italiano un sistema di preclusioni rigide e una struttura predeterminata nelle varie fasi e forme. Infatti, nell'iter procedimentale italiano il calendario è stato introdotto su esempio del *calendrier* francese, ma a differenza di quest'ultimo, esso viene fissato dopo la cristallizzazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, avendo pertanto ad oggetto esclusivamente la regolamentazione dei tempi della fase istruttoria in senso stretto, non svolgendo pertanto alcuna funzione intesa a garantire una vera e propria regolamentazione concordata della controversia.

Come minima considerazione conclusiva sul punto, sembra possibile ritenere che il modello giudiziario italiano sconti la mancanza di strumenti che possano garantire una vera cooperazione tra le parti e il giudice al fine di realizzare una gestione concordata della lite e ridurre i tempi di risoluzione. Il modello processuale francese può certamente costituire un modello di riferimento. A tale riguardo sarebbe ad esempio auspicabile la sperimentazione di alcuni strumenti processuali caratterizzanti tale ordinamento (come è già avvenuto, ad esempio, per il calendario del processo). L'intento di tali operazioni di aggiornamento degli strumenti processuali presenti nell'ordinamento italiano dovrebbe, in definitiva, tendere a realizzare una nuova configurazione dei rapporti fra giudiziario e avvocatura al fine di garantire l'assunzione di un atteggiamento maggiormente collaborativo nella gestione virtuosa dei tempi del processo<sup>352</sup>.

---

<sup>351</sup> L. VERZELLONI, “Analisi organizzativa degli osservatori e dei protocolli d’udienza: una lettura comparata del fenomeno”, 2008, in Riv. Quaderni di giustizia e organizzazione, [file:///D:/Downloads/Verzelloni-Osservatori%20\(1\).pdf](file:///D:/Downloads/Verzelloni-Osservatori%20(1).pdf)

<sup>352</sup> L. DE BARBIERI, “Accordi processuali e gestione collaborativa della controversia in un raffronto fra l’ordinamento francese e quello italiano”, 2023, in Riv. Trim. di Dir. e procedura civile, fasc. 4/2023, pp. 1278-1280

## BIBLIOGRAFIA

ABBAMONTE M., MARTINO R., 2020, “*Il principio della ragionevole durata del processo, la pandemia da Covid-19 e l'«emergenza al quadrato» della giustizia civile*”, in Riv. Il Processo, fasc. 3/2020

ALPA P.G., GALLETTO T., 2010, “*Il modello italiano di conciliazione stragiudiziale in materia civile*”, Milano, Giuffrè, p. 14

AMOROSO G., 1998, “*L'interpretazione «adeguatrice» nella giurisprudenza costituzionale tra canone ermeneutico e tecnica di sindacato di costituzionalità*”, in Riv. Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 2, pp. 90, 91

AMOROSO D., ORZAN M.F., 2021, “*Sistema italiano del doppio binario di tutela della vittima di reato e art. 6 Cedu*”, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 7/2021

ANSANELLI V., COMOGLIO P., DONDI A., 2018, “*Processi civili in evoluzione: una prospettiva comparata*”, II ed., Milano, Giuffrè Editore.

ANSANELLI V., 2021, “*Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*”, Genova, Genova University Press, p. 32

ATTARDI A., 1990, “*Verso la riforma del processo civile: Le preclusioni nel giudizio di primo grado*”, Il Foro Italiano, Vol. 113, parte V: monografie e varietà, pp. 385 – 393

AZZALINI M., 2012, “*L'eccessiva durata del processo e il risarcimento del danno: la legge Pinto tra stali applicativi e interventi riformatori*”, in Riv. Responsabilità civile e previdenza

BALENA G., COSTANTINO G., 2006, “*La riforma (della riforma) del processo civile. Note a prima lettura sulla l. 28 dicembre 2005 n. 263*”, in Riv. Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 2, pp. 64, 65

BESSO MARCHEIS C., 2013, “*La Corte costituzionale e la mediazione*”, contributo in Riv. Giurisprudenza italiana, p. 609.

- BIASUCCI G., 2022, “*Osservatorio sulla Cassazione civile*”, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 3/2022
- BIAVATI P., 2020, “*Argomenti di diritto processuale civile*”, V ed., Bologna, Bononia University Press.
- BOCCAGNA S., 2021, “*Considerazioni critiche sulla decorrenza del termine lungo per l’impugnazione del lodo*”, in Riv. Il Diritto processuale civile italiano e comparato, fasc. 3/2021.
- BOCCAGNA S., 2021, “*Il nuovo ufficio del processo e l’efficienza della giustizia, tra buone intenzioni e nodi irrisolti*”, in Riv. Il diritto processuale civile italiano e comparato, n. 3/2021, p. 261
- BOCCAGNA S., 2023, “*Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio di appello*”, in Riv. di Diritto processuale, fasc. 2/2023, pp. 643 - 647
- BOLARD V., PIERRAT M., 2018, Conferenza intitolata “*Les principes directeurs du procès en droit comparé, ou les racines européennes de la pensée d’Henri Motulsky*”, Lussemburgo, Association Henri Capitant.
- BOLDRIN A., 2023, “*La Corte di Strasburgo e l’utilizzo del «precedente» in materia di equità processuale*”, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 3/2023
- BONARDI O., CARABELLI U., D’ONGHIA M., ZOPPOLI L. (a cura di), 2020, “*Covid-19 e diritti dei lavoratori*”, Roma, Ediesse, p. 279
- BONATO G., 2012, “*I poteri e i provvedimenti del Juge de la mise en état nel processo civile francese alla luce della riforma del 2004-2005*”, in A. CARRATTA (a cura di), “*La Tutela sommaria in Europa – Studi*”, Napoli, Jovene Editore, p. 3
- BONICA A., CHILTON A.S., GOLDIN J., ROZEMA K., SEN M., 2017, “*The Political Ideologies of Law Clerks*”, American Law and Economics Review, Oxford University Press, Vol. 19, No. 1, pp. 98-100
- CANELLA M.G., 2010, “*Gli accordi processuali francesi volti alla «regolamentazione collettiva» del processo civile*”, in Riv. Trim. di dir. e proc. Civile, Anno LXIV, fasc. 2, pp. 551-555

- CAPO G., CASSANO G., FRENI F., 2018, *“L’arbitrato”*, Milano, Giuffrè editore.
- CAPONI R., 2015, *“Doing Business come scopo del processo civile?”*, in Riv. Il Foro Italiano, Vol. 138, No. 1, pp.13,14
- CAPONI R., 2016, *“Rigidità e flessibilità del processo civile”*, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 6/2016
- CAPPONI B., 2023, *“Sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione”*, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 2/2023, pp. 262-264
- CARRATTA A., 2023, *“Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato”*, in Riv. Giurisprudenza italiana, fasc. 3/2023, p. 697
- CARTABIA M., 2007, *“Le sentenze «Gemelle»: diritti fondamentali, fonti, giudici”*, ([Osservazione a] Corte cost., sent. 24 ottobre 2007 n. 349), in Riv. Giurisprudenza costituzionale, Anno LII, fasc. 5/2007, p. 3565
- CARUSO G., 2022, *“Il rinvio pregiudiziale su questioni di diritto in cassazione”*, in Riv. Il Processo, fasc. 2/2022, pp. 538 e ss.
- CASTAGNO D., 2023, *“Processo con pluralità di parti e nuovo rito semplificato di cognizione”*, in Riv. Trim. di Dir. e proc. Civile, fasc. 4/2023, pp. 1308, 1309
- CAVALLINI C., 2021, *“L’arbitrato rituale. Clausola compromissoria e processo arbitrale”*, Milano, EGEA, pp. 1-2
- CAVALLINI C., 2021, *“La durata ragionevole del processo civile”*, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 3/2021
- CAVALLINI C., 2022, *“Verso il nuovo modello del procedimento ordinario di cognizione”*, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 1/2022
- CAVALLINI C., 2023, *“Il simultaneous processus: principi, valori, attuazione (a proposito della riforma)”*, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 1/2023
- CENDON P., RECCHIA C., 2006, *“Il danno da non ragionevole durata del processo ed equa riparazione”*, Milano, Giuffrè editore.
- CEREA E.M., 2014, *“Guida pratica all’arbitrato”*, Milano, Giuffrè editore, pp. 26 e ss.

- CHIARLONI S., 2023, *“Introduzione allo studio di diritto processuale civile”*, Torino, Giappichelli, p.58
- CHIOVENDA G., 1933, *“Istituzioni”*, cit. p. 479, in A. CARRATTA, 2012, *“Il fondamento del principio di preclusione nel processo civile”*, Torino, Giappichelli, pp.11,12
- CHIZZINI A., 2023, *“La recente novella del processo civile: un quadro generale”*, in Riv. JUS, Vita e Pensiero, fasc. 2/2023
- COMOGLIO L.P., FERRI C., TARUFFO M., 2006, *“Lezioni sul processo civile – Il processo ordinario di cognizione”*, Bologna, il Mulino, pp. 17 e ss.
- COREA U., 2023, *“I “rimedi preventivi” alla irragionevole durata del processo dopo la riforma Cartabia”*, in Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civile, fasc. 3/2023, pp. 906-910
- COSMELLI G., 2013, *“Ancora in tema di illegittimità della mediazione civile cd. obbligatoria: sugli effetti dei comunicati-stampa della Corte costituzionale”*, in Riv. Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 1/2013, pp. 501 e ss.
- COSSIGNANI F., 2020, *“Il mutamento del rito in primo grado ex art. 4, d.lgs. 150/2011”*, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 2/2020
- COSTANTINO G., 2022, *“La riforma del processo civile”*, in Riv. Il Foro italiano, fasc. 4/2022
- COURTOIS J., 2021, *“L’oralité devant le nouveau Tribunal judiciaire: une autonomie de la volonté renforcée pour un «procès à la carte»”*, in Riv. Les Cahiers de droit, Vol.62, n. 3, pp. 901 – 908
- D’ALESSANDRO E., 2023, *“Il rinvio pregiudiziale in Cassazione”*, in Riv. Il Processo, fasc. 1/2023, pp. 51 e ss.
- D’ALESSANDRO P., 2023, *“La riforma del giudizio di appello: il rito ordinario”*, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 2/2023, pp. 325 e ss.
- DALMOTTO E., 2023, *“La negoziazione assistita nell’ultima riforma della Giustizia Civile”*, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 3/2023

- DANOVI F., FERRARIS F., 2013, “*La cultura della mediazione e la mediazione come cultura*”, Milano, Giuffrè editore, pp. 35 e ss.
- DANOVI F., FERRARIS F. (a cura di), 2018, “*ADR. Una giustizia complementare*”, Milano, Giuffrè.
- DANOVI F., SALVANESCHI L., TARZIA G., 2021, “*Lineamenti del processo civile di cognizione*”, VI ed., Milano, Giuffrè editore, pp. 2,3
- DAUCHY S., 2006, “*La conception du procès civil dans le Code de procédure de 1806*”, in L. CADIET, G. CANIVET, “*De la commémoration d’un code à l’autre: 200 ans de procédure civile en France*”, Paris, LexisNexis, pp. 1- 6
- DE BARBIERI L., 2018, “*Efficienze e inefficienze delle recenti riforme processuali francesi ed italiane*”, tesi di laurea magistrale, Università di Genova, facoltà di giurisprudenza, relatore A. DONDI
- DE BARBIERI L., 2019, “*Brevi considerazioni sull’impianto ideologico delle più recenti riforme francesi e italiane del processo civile*”, Bologna, in Riv. Politica del Diritto, il Mulino, fasc. 4/2019, pp. 683-685
- DE BARBIERI L., 2021, “*Tra cultura e impegno riformatore. Il «sistema processo» francese e il procedimento di référé*”, in Riv. Trim. di Dir. e proc. Civile, fasc. 4/2021, pp. 1143-1144
- DE BARBIERI L., 2023, “*Accordi processuali e gestione collaborativa della controversia in un raffronto fra l’ordinamento francese e quello italiano*”, in Riv. Trim. di Dir. e proc. Civile, fasc. 4/2023
- DE CRISTOFARO M., 2023, “*L’avvocato e il giudice civile alla vigilia della riforma del processo civile di primo grado*”, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 1/2023
- DIANA A.G., 2012, “*Le impugnazioni*”, Milano, Giuffrè editore, pp. 371 e ss.
- DIANA A.G., 2014, “*Le impugnazioni nel processo civile*”, Milano, Giuffrè editore, pp. 92-98
- DI LORENZO F., 2018, “*Giusto processo e ragionevole durata*”, Milano, Giuffrè editore, p. 3, 4.

- DI MARZIO M., 2014, “*Modifiche in tema di introduzione e trattazione della causa*” in A. DIDONE (a cura di), “*Le riforme del processo civile: dalla digitalizzazione del processo alla negoziazione assistita*”, Milano, Giuffrè editore, pp. 180,182
- DONZELLI R., 2023, “*Considerazioni sparse sulla riforma del processo civile: disposizioni generali, processo di cognizione, appello e cassazione*”, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 2/2023, pp. 416 e ss.
- DRAGHI M., 2011, “*Considerazioni finali alla Banca d’Italia*”, in Assemblea Ordinaria dei Partecipanti, anno 2010 - cento diciassettesimo esercizio, Roma, p. 12.
- FABBRIZZI G., 2023, “*Considerazioni sul procedimento semplificato di cognizione*”, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 4/2023
- FABBRIZZI G., 2023, “*Pronunce sulla competenza in primo grado e poteri del giudice di appello*”, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 4/2023
- FARINA P., 2023, “*Il giudizio di cassazione dopo il d.lgs. n. 149 del 2022*”, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 2/2023, pp. 399 e ss.
- FERRANTE R., 2022, “*Tempi del diritto: Età medievale, moderna, contemporanea*”, III ed., Torino, Giappichelli Editore, pp. 213 – 215
- FERRARI V., 2014, “*Etica del processo: profili generali*”, in Riv. trim. dir. proc. civ., p.473
- FLICK G.M., 2020, “*Giustizia in crisi (salvo intese). Leggi, giudici, processi e carcere di fronte alla pandemia*”, Milano, Baldini+Castoldi s.r.l.
- GALLETTO T., 2015, “*Preclusioni e decadenze nel riformando processo civile: una soluzione che guarda al passato?*”, in Foro Padano, fasc. 3/2015, II, 44
- GALANTI L., 2023, “*Le nuove ordinanze definitive del giudizio di primo grado*”, in Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civ., fasc. 3/2023, pp. 947-958
- GENOVESE A., 2012, “*Contributo allo studio del danno da irragionevole durata del processo*”, Milano, Giuffrè
- GHIRGA M.F., 2022, “*L’ufficio del processo: una sfida*”, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 1/2022

GHIRGA M.F., 2023, “*L’abuso del processo e alcune norme nell’ultima riforma della giustizia civile*”, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 2/2023

GIANNINI P., RADOS B., 2013, “*La consulenza tecnica nel processo civile*”, Milano, Giuffrè, p. 91

GINESTET C., 2012, “*La spécialisation des juges*”, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse Capitole, LGDJ - Lextenso Editions, pp. 35 e ss.

GIORDANO R., 2022, “*L’equa riparazione per irragionevole durata del processo*”, II ed., Milano, Giuffrè editore.

GIORDANO R., MASONI R., VACCARI M., 2016, “*Arbitrato deflattivo, negoziazione assistita e mediazione*”, Milano, Giuffrè, pp. 77,78

GRAZIOSI A., 2023, “*Nuove norme sul giudizio di Cassazione e sulla revocazione*”, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 2/2023

HEIRBAUT D., VAN RHEE C.H., STORME M., 2008, “*The French Code of civil procedure (1806) after 200 years. The civil procedure tradition in France and abroad*”, Mechelen, Kluwer editor, pp. 32,33

IMPAGNATIELLO G., 2011, “*La domanda di mediazione: forma, contenuto, effetti*”, in Riv. Il Giusto Processo Civile

LAZZARO FO., PETROLATI FR., 2005, “*I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata non ragionevole (la cd. Legge Pinto)*”, Milano, Giuffrè editore.

LIZZA E., PARROTTA D., ROMANO G., 2002, “*Il diritto ad un giusto processo tra corte internazionale e corti nazionali. L’equa riparazione dopo la legge Pinto*”, Milano, Giuffrè editore, pp. 6, 7.

LUHMANN N., 1972, “*Rechtssoziologie*”, Rowohlt, trad. it. “*Sociologia del diritto*”, Laterza, Roma-Bari 1977, prefazione di A. FEBBRAJO.

LUISO F.P., 2013, “*Diritto processuale civile, la risoluzione non giurisdizionale delle controversie*”, VII ed., Milano, Giuffrè editore.

LUISO F.P., 2020, “*Diritto processuale civile, i principi generali*”, XI ed., Giuffrè Francis Lefebvre, pp. 24 e ss.

- LUIISO F.P., 2021, “*Diritto processuale civile. Vol. 5: la risoluzione non giurisdizionale delle controversie*”, XI ed., Milano, Giuffrè editore.
- LUPANO M., 2023, “*La riforma della mediazione civile*”, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 3/2023
- LUPOI M.A., 2016, “*Ancora sui rapporti tra mediazione e processo civile, dopo le ultime riforme*”, in Riv. Trimestrale di diritto e procedura civile, vol. LXX, fasc. 1/2016, p. 20.
- MASONI R., 2023, “*Il procedimento semplificato di cognizione*”, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 2/2023, pp. 292-295
- MCMANUS M., SILVERSTEIN B., 2011, “*Brief History of Alternative Dispute Resolution in the United States*”, Trieste, CADMUS Journal, vol. 1, fasc. 3/2011
- MERLIN E., 2022, “*È legge la delega al Governo per gli interventi sul processo civile (legge 26 novembre 2021, n. 206)*”, in Riv. Di Dir. Processuale, fasc. 1/2022
- MICALI D., 2023, “*Giudice di pace e nuovo rito semplificato*”, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 3/2023, pp. 766, 767
- MICCOLIS G., 2023, “*Nuove norme in tema di mediazione e negoziazione assistita*”, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 3/2023
- MINERVINI E., 2013, “*La storia infinita della mediazione obbligatoria*”, in I Contratti, fasc. 9/2013, pp. 1153 e ss.
- MONTELEONE G., 2020, “*Il mistero (italiano) del processo (ricordando Enrico Redenti e Salvatore Satta)*”, in Riv. di Diritto processuale, fasc. 3/2020
- MOTULSKY H., 1972, “*Prolégomènes pour un futur Code de procédure civile: la consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971*”, Chronique XVII, Dalloz-Sirey.
- MURONI R., 2023, “*Pendenza anomala dei processi arbitrali ed estinzione del processo per inattività delle parti*”, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 2/2023

- NOCETO F., 2023, “*Ambiguità e discrasie nella disciplina del nuovo procedimento semplificato di cognizione*”, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 3/2023, pp. 950 – 952
- NOVIELLO D., 2023, “*Note sull’istruzione nel procedimento sommario (o semplificato) di cognizione*”, in Riv. Giurisprudenza italiana, fasc. 11/2023, pp. 2388, 2389
- OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA, 2022, “*La giustizia civile nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza*”, in Riv. Trim. di Dir. e Proc. civile, fasc. 3/2022
- PAGNI I., 2021, “*Gli obiettivi del disegno di legge delega tra efficienza del processo, effettività della tutela e ragionevole durata*”, in Riv. Politica del Diritto, Mulino, fasc. 4/2021
- PASSANANTE L., 2000, “*La riforma del processo civile inglese: principi generali e fase introduttiva*”, in Riv. trim. dir. proc. civ., pp. 1353 e ss.
- PETRI M., 2019, “*Le forme di tutela del diritto alla durata ragionevole del processo*”, I ed., Edizioni Accademiche Italiane, pp. 15 e ss.
- PEZZELLA R., 2023, “*Prime riflessioni sulla nuova fase introduttiva e di trattazione del giudizio di cognizione di primo grado*”, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 2/2023, pp. 274-278
- POSTERARO N., 2021, “*L’amministrazione contenziosa: le Alternative Dispute Resolution (con particolare riguardo alla figura del difensore civico)*”, in Riv. Il Processo, Fasc. 2/2021, pp. 265 e ss.
- PROTO PISANI A., 1993, “*Un intervento sulle riforme del processo civile*”, in Riv. Il Foro Italiano, Vol. 116, n.4, pp. 207, 208
- PROTO PISANI A., 2001, “*Dodici anni di riforme per la giustizia civile*”, in Riv. Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 5, p. 93
- PROTO PISANI A., 2019, “*Problemi del processo civile rivisti da un ottantenne*”, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 6/2019
- RAITI G., 2022, “*Il principio di sinteticità e di chiarezza secondo la legge delega sulla riforma del processo civile*”, in Riv. di Diritto processuale, fasc. 3/2022

- RANNO S., 2015, “*Legge di stabilità 2016: guida alle novità*”, Cesda Editore, pp. 112 e ss.
- REALI G., 2021, “*L’ufficio per il processo*”, in Riv. Lavoro Diritti Europa, n. 3/2021, pp.2 – 4
- ROMANO A.A., 2023, “*Le novità normative del 2022 in materia di impugnazioni civili*”, in Riv. JUS, Vita e Pensiero, fasc. 2/2023
- ROVELLI L., 2009, “*La crisi della giustizia civile. Diagnosi e terapie*”, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 2/2009
- SASSANI B.N., 2021, “*Lineamenti del processi civile italiano*”, VIII ed., Giuffrè editore, pp. 27 – 29
- SASSANI B., 2022, “*Il discorso interrotto. Il diritto processuale ed il suo oggetto al tempo del right to a fair trial*”, in ABBAMONTE M., MARTINO R., PANZAROLA A. (a cura di), “*Procedimento e processo*”, Milano, Giuffrè, pp. 425 e ss.
- SASSANI B.N., 2023, “*Lineamenti del processo civile italiano*”, Milano, Giuffrè, pp. 259 – 274
- SCARPA A., 2024, “*Il processo ordinario di primo grado*”, in GIORDANO R., MANCINI L., MERONE A., PANZAROLA A., SCARPA A., 2024, “*Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*”, Milano, Giuffrè
- SILVESTRI C., 2018, “*L’esperienza francese della elasticità del processo civile. Un esempio per il Legislatore italiano*”, in Riv. Trim. di Dir. e proc. Civile, fasc. 2/2018, pp. 747 – 748
- SORRENTI G., 2013, “*L’araba fenice dei ricorsi «Pinto» bis tra vecchi problemi e nuovi assestamenti normativi*”, in Riv. Politica del diritto, fasc. 1-2/2013
- SPACCAPELO C., 2009, “*L’imparzialità dell’arbitro*”, Milano, Giuffrè.
- SPINA G., 2021, “*Riforma del processo civile. Schema delle principali novità della l. 206/2021*”, in Riv. La Nuova Procedura Civile, fasc. 3/2021
- SPIRITO R., 2019, “*Il giusto processo civile*”, tesi di laurea magistrale, Luiss Guido Carli, relatore PANZAROLA A.

- TEDIOLI F., 2023, “*La riforma del processo civile: il giudizio di appello*”, in Riv. Studium iuris, vol. 9, fasc. 3/2023, Pacini editore, pp. 264 e ss.
- TEDOLDI A., 2020, “*La conversione da e nel rito sommario*”, in Riv. Giurisprudenza Italiana, fasc. 2/2020
- TISCINI R., 2017, “*Il procedimento sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione*”, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 1/2017
- TISCINI R., 2023, “*Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione dell’art. 363-bis c.p.c. La disciplina. La casistica*”, in Riv. Giustizia Civile, fasc. 2/2023, pp. 343 e ss.
- TISSIER A., 1911, “*Le rôle économique et social de la procédure civile*”, in LARNAUDE (editor), “*Les méthodes juridiques: leçons faites au Collège libre des sciences sociales en 1910*”, Paris, V. Giard et E. Brière, pp. 108-110
- TURRINI M., 2023, “*Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e principio di diritto nell’interesse della legge*”, in Riv. di Diritto Processuale, fasc. 4/2023
- VOLPIN I., 2022, “*Il principio della ragionevole durata del processo nell’ordinamento giurisprudenziale italiano ed europeo*”, tesi di laurea magistrale, Università di Padova, facoltà di giurisprudenza, relatore MARINELLI M.
- WARD A., WEIDEN D.L., 2006, “*Sorcerers' Apprentices: 100 Years of Law Clerks at the United States Supreme Court*”, New York, NYU Press, pp. 1-8

## SITOGRAFIA

ACQUAVIVA M., 2018, “*Differenza tra conciliazione e mediazione*”, in Riv. La Legge per tutti, sez. Diritto e Fisico, [https://www.laleggepertutti.it/250332\\_differenza-tra-conciliazione-e-mediazione](https://www.laleggepertutti.it/250332_differenza-tra-conciliazione-e-mediazione) (Data di accesso: 13/09/2023)

ACQUAVIVA M., 2019, “*Diritti disponibili*”, in Riv. La legge per tutti, sez. Diritto e Fisico, [https://www.laleggepertutti.it/297670\\_diritti-disponibili](https://www.laleggepertutti.it/297670_diritti-disponibili) (Data di accesso: 24/09/2023)

AIBE Index, 2023, “*Osservatorio sull'attrattività dell'Italia presso gli investitori esteri*”, Rapporto di Maggio, Roma/Milano, CENSIS, <https://aibe.it/download/osservatorio-aibe-sullattrattivita-dellitalia-presso-gli-investitori-esteri-maggio-2023/?wpdmdl=3095> (Data di accesso: 15/08/2023)

ALESSI N.P., CILFONE C., COSTANZO L., LAURO A., POLIPO O., SALETTI S., 2018, “*Il procedimento legislativo ordinario in prospettiva comparata – La Francia*”, Seminario di studi e ricerche parlamentari «Silvano Tosi», n.2, pp. 144-148, <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-tosi-ricerca-2018-fasc-n-2-2018/1214-il-procedimento-legislativo-ordinario-in-prospettiva-comparata-francia> (Data di accesso: 11/10/2023)

BAMDÉ A., 2019, “*La fixation du calendrier procédural par le Juge de la mise en état: délais, prorogations, injonctions et concertation*”, in A. Bamdé & J. Bourdoiseau, <https://aurelienbamde.com/2019/05/01/la-fixation-du-calendrier-procedural-par-le-juge-de-la-mise-en-etat-dela-is-prorogations-injonctions-et-concertation/> (Data di accesso: 07/11/2023)

BERNARDINI S., 2019, “*Gli insufficienti passi avanti di una giustizia civile lumaca*”, Osservatorio CPI, Archivio studi e analisi, <https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-gli-insufficienti-passi-avanti-di-una-giustizia-civile-lumaca> (Data di accesso: 10/08/2023)

BLÉRY C., 2018, “*Amélioration et simplification de la procédure civile: du bon et du moins bon*”, in Dalloz-Actualité, <https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/amelioration-et->

[simplification-de-procedure-civile-du-bon-et-du-moins-bon](#) (Data di accesso: 10/12/2023)

BIANCO M., GIACOMELLI S., GIORGIANTONIO C., PALUMBO G., SZEGO B., 2007, “*La durata (eccessiva) dei procedimenti civili in Italia: offerta, domanda o rito?*”, Roma, Banca d’Italia, Pdf in [https://www.researchgate.net/profile/Magda-Bianco/publication/46524628\\_La\\_durata\\_eccessiva\\_dei\\_procedimenti\\_civili\\_in\\_Italia\\_offerta\\_domanda\\_o\\_rito/links/0912f509018953956e000000/La-durata-eccessiva-dei-procedimenti-civili-in-Italia-offerta-domanda-o-rito.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Magda-Bianco/publication/46524628_La_durata_eccessiva_dei_procedimenti_civili_in_Italia_offerta_domanda_o_rito/links/0912f509018953956e000000/La-durata-eccessiva-dei-procedimenti-civili-in-Italia-offerta-domanda-o-rito.pdf) (Data di accesso: 21/07/2023)

BOCCAGNA S., 2023, “*La nuova organizzazione del processo*”, in Aispc, [https://aispc.it/wp-content/uploads/2023/09/relazione\\_Boccagna.pdf](https://aispc.it/wp-content/uploads/2023/09/relazione_Boccagna.pdf) (Data di accesso: 26/10/2023)

BORSELLINI E., DANI L., 2023, “*L’organizzazione del lavoro del giudice alla luce della riforma del processo civile. Pesatura dei fascicoli e gestione della complessità delle controversie*”, in Riv. Judicium, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2023/06/Borselli-Dani.pdf> (Data di accesso: 03/11/2023)

BOVE M., 2010, “*La mancata comparizione innanzi al mediatore*”, in Riv. Judicium, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/105/Bove.pdf> (Data di accesso: 7/09/2023)

BRUGNARA L., ORLANDO C., 2022, “*I tempi della giustizia civile in Italia: gli anni della pandemia e il PNRR*”, Osservatorio CPI, <https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-i-tempi-della-giustizia-civile-in-italia-gli-anni-della-pandemia-e-il-pnrr> (Data di accesso: 04/08/2023)

BRUN J.F., 2020, “*Réforme de la procédure civile: unification, simplification...et précipitation*”, CMS Francis Lefebvre, <https://cms.law/fr/fra/news-information/reforme-de-la-procedure-civile> (Data di accesso: 10/12/2023)

CAMERA DEI DEPUTATI, 2011, “*Responsabilità civile dei magistrati: La normativa nazionale e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea*”, Servizio Studi-Dipartimento giustizia, n. 306, XVI Legislatura, Documentazione e ricerche,

<https://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/gi0654.htm> (Data di accesso: 22/10/2023)

CAMERA DEI DEPUTATI, 2022, “*Misure per l'efficienza del processo civile*”, [https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1303831.pdf?\\_1704974632152](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1303831.pdf?_1704974632152) (Data di accesso: 02/09/2023)

CAMERA DEI DEPUTATI, 2022, “*Misure per l'efficienza del processo civile*”, XVIII Legislatura, [https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1303831.pdf?\\_1705054502215](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1303831.pdf?_1705054502215) (Data di accesso: 10/11/2023)

CAMERA DEI DEPUTATI, 2022, “*Le misure per la Giustizia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, XVIII Legislatura, [https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1256082.pdf?\\_1705054675345](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1256082.pdf?_1705054675345) (Data di accesso: 10/11/2023)

CAMPIONE F., 2020, “*Liquidazione giudiziale e controversie arbitrali*”, in Riv. Judicium, fasc. 2/2020, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2019/05/F.-Campione.pdf> (Data di accesso: 23/09/2023)

CAPPONI B., 2023, “*Dei giudici monocratici in cassazione*”, in Riv. Judicium, <https://www.judicium.it/dei-giudici-monocratici-in-cassazione/> (Data di accesso: 27/12/2023)

CARRATTA A., 2020, “*Sull'ennesima ed inutile riforma del processo civile*”, in Riv. Treccani, [http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto\\_processuale\\_civile\\_e\\_delle\\_procedure\\_concorsuali/Sull\\_ennesima\\_ed\\_inutile\\_riforma\\_del\\_processo\\_civile.html](http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_processuale_civile_e_delle_procedure_concorsuali/Sull_ennesima_ed_inutile_riforma_del_processo_civile.html) (Data di accesso: 24/10/2023)

CARTABIA M., 2021, “*Linee programmatiche sulla giustizia*”, [https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI\\_VERTICALI/Online/Oggetti\\_Embedded/Documenti/2021/03/19/Cartabia%20Linee%20programmatiche%20marzo%202021%20totale%2018\\_03%20Senato.pdf](https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/Oggetti_Embedded/Documenti/2021/03/19/Cartabia%20Linee%20programmatiche%20marzo%202021%20totale%2018_03%20Senato.pdf)

CASAMONTI M., 2020, “*La giustizia civile italiana resta la più lenta d'Europa, ma c'è qualche miglioramento*”, Università cattolica del Sacro Cuore, Osservatorio CPI,

<https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-giustizia-civile-italiana-resta-la-piu-lenta-d-europa-ma-c-e-qualche> (Data di accesso: 24/07/2023)

CASTELLI C., 2023, “*Per raggiungere gli obiettivi del PNRR è necessario un salto di qualità ed abbandonare una falsa bulimia riformatrice*”, in *Giustizia insieme*, n. 68/2023, <https://www.giustiziainsieme.it/it/ufficio-del-processo-e-organizzazione-della-giustizia/2852-per-raggiungere-gli-obiettivi-del-pnrr-e-necessario-un-salto-di-qualita-ed-abbandonare-una-falsa-bulimia-riformatrice-di-claudio-castelli> (Data di accesso: 03/11/2023)

CATALANO M.S., 2023, “*Riforma Cartabia, cambiano gli atti introduttivi del processo civile: guida ai nuovi passaggi da fare*”, in *Riv. Agenda Digitale*, <https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale/riforma-cartabia-cambiano-gli-atti-introduttivi-del-processo-civile-guida-ai-nuovi-passaggi-da-fare/> (Data di accesso: 17/12/2023)

CEPEJ, 2020, “*European judicial systems: CEPEJ Evaluation Report*”, Council of Europe, <https://rm.coe.int/evaluation-report-part-1-english/16809fc058> (Data di accesso: 20/07/2023)

CHIARINI Studio Legale, “*I tempi di una causa civile: quanto è lenta la giustizia italiana*”, <https://www.chiarini.com/causa-civile-tempi-giustizia-italiana/#PARAGRAFO2> (Data di accesso: 24/07/2023)

CICCARELLI M., 2014, “*Tirocini formativi e ufficio per il processo: un’occasione da non sprecare*”, in *Questione Giustizia*, [https://www.questionegiustizia.it/articolo/tirocini-formativi-e-ufficio-per-il-processo\\_un-occasione-da-non-sprecare\\_15-07-2014.php](https://www.questionegiustizia.it/articolo/tirocini-formativi-e-ufficio-per-il-processo_un-occasione-da-non-sprecare_15-07-2014.php) (Data di accesso: 03/11/2023)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 2022, “*Efficacité de la justice: rapport de la Cepej 2022*”, Ministère de la Justice, <https://www.justice.gouv.fr/actualites/espace-presse/efficacite-justice-rapport-cepej> (Data di accesso: 15/11/2023)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, “*Comunicato stampa sui casi Bottazzi, A.P., Di Mauro, Ferrari contro Italia, sent. del 28 luglio 1999*”, Roma, <http://www.dirittiuomo.it/caso-bottazzi> (Data di accesso: 20/08/2023)

CORVINO A., TIRABOSCHI M., 2013, “*La nuova conciliazione*”, pp. 101,102, <https://www.lablex.it/wp/wp-content/uploads/2013/08/conciliazione.pdf> (Data di accesso: 13/09/2023)

COSTANTINO G., 2022, “*De profundis per la sezione filtro della Cassazione civile*”, in Riv. Questione giustizia, [https://www.questionegiustizia.it/data/doc/3378/costantino-221029\\_2009\\_cassazione\\_23-04\\_rel-1.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/doc/3378/costantino-221029_2009_cassazione_23-04_rel-1.pdf) (Data di accesso: 01/09/2023)

COUNCIL OF EUROPE, 2021, “*Dépôt de plainte simplifié à l'hôpital pour les victimes de violences conjugales : le Ministère de la justice français remporte le Prix Balance de cristal du Conseil de l'Europe*”, Directorate of communications, [https://search.coe.int/directorate\\_of\\_communications/Pages/result\\_details.aspx?ObjectID=0900001680a3f677](https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a3f677) (Data di accesso: 15/11/2023)

CUGNO M., GIACOMELLI S., MALGERI L., MOCETTI S., PALUMBO G., 2022, “*La giustizia civile in Italia: durata dei processi, produttività degli uffici e stabilità delle decisioni*”, in Questioni di economia e finanza (*Occasional papers*), Banca d'Italia, n. 715, Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia, DOI: 10.32057/0.QEF.2022.0715, [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0715/QEF\\_715.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0715/QEF_715.pdf) (Data di accesso 26/07/2023)

D'ALESSANDRO E., 2021, “*La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al ddl n. 1662/S/XVIII. Riflessioni sul metodo*”, in Giustizia Insieme, <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1758-la-riforma-della-giustizia-civile-secondo-il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-gli-emendamenti-governativi-al-d-d-l-n-1662-s-xviii-riflessioni-sul-metodo-di-elena-d-alessandro> (Data di accesso: 12/11/2023)

D'ALESSANDRO S., 2021, “*L'evoluzione della CEDU nella gerarchia delle fonti: un excursus sui principali arresti della Corte costituzionale che hanno contribuito a definire la natura giuridica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*”, in Riv. Altalex, <https://www.altalex.com/documents/news/2021/02/20/evoluzione-della-cedu-nella-gerarchia-delle-fonti#p1>

D'ALESSANDRO P., 2017, “*La durata eccessiva del processo civile tra dinamiche interne al sistema della giustizia e cause macro sociali*”, in Riv. Judicium, pp. 2,3,

<https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2017/11/DAlessandro.pdf> (Data di accesso: 17/07/2023)

DE SANTIS DI NICOLA F., 2008, “*Fra Roma e Strasburgo, alla ricerca dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo*”, in Riv. Judicium, <https://studiolegalegiovanniromano.it/wp-content/uploads/2020/10/Relazione-su-equa-riparazione.pdf> (Data di accesso: 05/08/2023)

DE STEFANO F., 2023, “*La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura*”, in Giustizia Insieme, <https://www.giustiziainsieme.it/it/riforma-cartabia-civile/2608-la-riforma-del-processo-civile-in-cassazione-note-a-prima-lettura?hitcount=0> (Data di accesso: 22/12/2023)

ERICKSON J., 2018, “*Bespoke Discovery*”, University of Richmond, UR Scholarship Repository, <https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2516&context=law-faculty-publications> (Data di accesso: 28/09/2023)

FANESI E., 2023, “*L’ esercizio del case management nel processo civile riformato, tra principi generali e giudizio di primo grado nel rito ordinario e nel nuovo rito semplificato di cognizione*”, in Judicium, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2023/11/Fanesi.pdf> (Data di accesso: 16/12/2023)

FLEMING J., 1929, “*Discovery*”, in The Yale Law Journal, vol. 38, no. 6, pp. 746 e ss., <https://www.jstor.org/stable/790073> (Data di accesso: 27/09/2023)

GAMBADAURO I., 2022, “*La ragionevole durata del processo civile italiano alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*”, Cordoba, UCOPress, <https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/24378/2022000002587.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Data di accesso: 21/07/2023)

GAROFOLI V., 2010, “*La durata ragionevole del processo (garanzia oggettiva) e la durata irragionevole del processo breve (garanzia soggettiva)*”, Riv. Treccani, [https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto\\_penale\\_e\\_procedura\\_penale/2\\_Garofoli\\_durata\\_processo.html](https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_penale_e_procedura_penale/2_Garofoli_durata_processo.html) (Data di accesso: 05/11/2023)

GASTEBLED E., 2019, “*L’essentiel de la réforme de la procédure civile en six points*”, in Lextenso, <https://www.actu-juridique.fr/civil/procedure-civile/le-decret-procedure-civile-en-six-points/> (Data di accesso: 10/12/2023)

GERARDO M., 2023, “*Efficienza del processo e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie*”, [https://www.avvocaturastato.it/files/file/Rassegna/2023/Gerardo\\_%20convegno\\_Layout%201.pdf](https://www.avvocaturastato.it/files/file/Rassegna/2023/Gerardo_%20convegno_Layout%201.pdf) (Data di accesso: 24/08/2023)

GIANNITI P., 2017, “*Il nuovo ruolo del giudice civile: Tra mediazione, preprocessuale e delegata, e proposta ex art. 185 bis*”, intervento nel dibattito “A.D.R. – Per una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie: le proposte della Commissione Alpa ed il confronto con i pratici”, Corte di cassazione, Roma, 15 novembre 2017, [file:///D:/Downloads/dokumen.tips\\_adr-per-una-riforma-organica-degli-strumenti-terminologia-tipica-della.pdf](file:///D:/Downloads/dokumen.tips_adr-per-una-riforma-organica-degli-strumenti-terminologia-tipica-della.pdf) (Data di accesso: 05/09/2023)

GILARDI G., 2021, “*Uno sguardo generale agli emendamenti governativi al ddl 1662/S/XVIII*”, <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2961/modifiche-processo-civile-gilardi.pdf> (Data di accesso: 12/11/2023)

GILARDI G., 2021, “*Introduzione. La riforma della giustizia civile: dal ddl 1662/S/XVIII alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206*”, in Riv. Questione Giustizia, fasc. 3/2021, <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/introduzione-dal-ddl-1662-s-xviii-alla-legge-26-novembre-2021-n-206> (Data di accesso: 12/11/2023)

GIORGETTI M., 2022, “*La durata ragionevole del processo civile in Italia*”, <https://dokumen.tips/documents/la-durata-ragionevole-del-processo-44.html?page=1> (Data di accesso: 05/08/2023)

GIORGIANTONIO C., 2009, “*Le riforme del processo civile italiano tra adversarial system e case management*”, Banca d’Italia, Quaderni di ricerca giuridica, n. 66, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2009-0066/index.html> (Data di accesso: 02/01/2024)

GUARNIERI M.L., 2023, “*La morfologia dell’Ufficio per il processo e il ruolo dell’addetto Upp nelle dinamiche del giudizio di cognizione riformato*”, in Riv. Judicium, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2023/06/Guarnieri.pdf> (Data di accesso: 02/11/2023)

KEBIR M., 2019, “*Réforme de la procédure civile: promotion de la mise en état conventionnelle et extension des pouvoirs du JME*”, in Riv. Dalloz-Actualité, <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reforme-de-procedure-civile-promotion-de-mise-en-etat-conventionnelle-et-extension-des-pouvoir> (Data di accesso: 07/11/2023)

KENNERLY M.S., 2019, “*The Unjust Sporting Theory Of Justice in Federal Courts*”, in Litigation&Trial, <https://www.litigationandtrial.com/2019/01/articles/attorney/sporting-theory-of-justice/> (Data di accesso: 26/09/2023)

LEBORGNE F., 2015, “*Le Droit selon Henri Motulsky*”, Rennes, in Riv. Juridique de l'Ouest, [https://www.persee.fr/doc/juro\\_0990-1027\\_2015\\_num\\_28\\_2\\_4947](https://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_2015_num_28_2_4947) (Data di accesso: 17/11/2023)

LIGUORO A.P., 2018, “*Il principio della ragionevole durata del processo: dalla legge Pinto alla sentenza Olivieri della Corte EDU*”, in Riv. Ius in Itinere, <https://www.iusinitinere.it/il-principio-della-raagionevole-durata-del-processo-13117> (Data di accesso: 08/08/2023)

MADIAI E., MELLONI E., 2023, “*Il progetto PNRR presso l'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Milano: primi risultati e capacità di conseguire gli obiettivi 2026*”, in Riv. Questione Giustizia, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/pnrr-gip-gup-mi> (Data di accesso: 26/10/2023)

MARINARO M., 2018, “*Il Paese dove tutto finisce in tribunale. Riflessioni sparse sulle prospettive di riforma della giustizia civile*”, in Judicium, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2018/12/Marco-Marinaro.pdf> (Data di accesso: 14/11/2023)

MASSARA W., 2017, “*Ragionevole durata del processo: dialogo tra giudice nazionale, Corte di Giustizia UE e CEDU*”, in Altalex, <https://www.altalex.com/documents/news/2017/04/03/ragionevole-durata-del-processo> (Data di accesso: 05/08/2023)

MAUGAIN G., 2020, “*Réforme de la procédure civile*”, in Riv. Dalloz-Actualité, <https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/reforme-de-procedure-civile> (Data di accesso: 14/12/2023)

MAUGAIN G., 2023, “*Audience de règlement amiable et césure du procès: entre conviction et déception*”, in Riv. Dalloz-Actualité, <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/audience-de-reglement-amiabile-et-cesure-du-proces-entre-conviction-et-deception> (Data di accesso: 15/12/2023)

MÉLIN F., 2017, “*Le statut des juristes assistants: un décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017 définit le statut des juristes assistants, qui ont été institués par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle*”, in Riv. Dalloz-Actualité, <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/statut-des-juristes-assistants> (Data di accesso: 25/10/2023)

METAFORA R., 2019, “*Le regole del processo civile francese*”, in Riv. Unicost, <https://www.unicost.eu/le-regole-del-processo-civile-francese/> (Data di accesso: 15/11/2023)

MINARDI M., 2023, “*La riforma Cartabia e il giudizio civile di cassazione*”, in Lex&Formazione, <https://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/ricorso-per-cassazione/la-riforma-cartabia-e-il-giudizio-civile-di-cassazione/> (Data di accesso: 27/12/2023)

MINICUCCI G., 2023, “*L’Ufficio per il processo: attualità e prospettive*”, in Discrimen, <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Minicucci-LUfficio-per-il-processo.pdf> (Data di accesso: 26/10/2023)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DGstat), Relazione del Ministero per il periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e 30 giugno 2011, sezione civile, pp. 195 e ss., <file:///D:/UNIVERSITA'/TESI/CAPITOLO%201/1.4%20STRUMENTI%20DI%20RISOLUZIONE%20ALTERNATIVA%20tutto%20su%20web/Relazione%20DG%20STAT.pdf> (Data di accesso: 24/08/2023)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 2023, “*Monitoraggi della giustizia civile e penale*”, Governo italiano, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_9\\_13.page#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_13.page#) (Data di accesso: 04/08/2023)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 2023, “*Riforma del processo civile (MICIR1.4)*”, Governo italiano, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_33\\_1\\_1.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_33_1_1.page) (Data di accesso: 05/08/2023)

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, 2019, “*Réforme de l'organisation judiciaire*”, <https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/reforme-lorganisation-judiciaire> (Data di accesso: 16/11/2023)

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, 2019, “*Réforme de la procédure civile*”, [https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/migrations/portail/art\\_pix/PC\\_Decret\\_2019-1333\\_Presentation\\_principales\\_modif.pdf](https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/migrations/portail/art_pix/PC_Decret_2019-1333_Presentation_principales_modif.pdf) (Data di accesso: 14/12/2023)

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, 2022, “*Le tribunal judiciaire: La réforme de l'organisation judiciaire expliquée*”, <https://www.justice.fr/themes/tribunal-judiciaire> (Data di accesso: 16/11/2023)

NAVARRINI G., 2014, “*Riflessioni a prima lettura sul nuovo arbitrato deflattivo (Art. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132)*”, in Riv. Judicium, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/590/G.%20Navarrini.pdf> (Data di accesso: 22/09/2023)

PILIA C., 2021, “*La mediazione al tempo del Covid-19*”, in Riv. Elettronica di diritto processuale, Vol. 22, DOI: <https://doi.org/10.12957/redp.2021.56698>, <https://www.e-publicacoes.uerj.br/redp/article/view/56698/36317> (Data di accesso: 11/09/2023)

PIROTTA G., 2023, “*Un primo sguardo all'appello civile dopo la riforma Cartabia*”, in Riv. Cammino Diritto, [https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/9346\\_3-2023.pdf](https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/9346_3-2023.pdf) (Data di accesso: 19/12/2023)

PIZZI W.T., 1998, “*The American Adversary System*”, in West Virginia Law Review, vol. 100, n. 4, <https://researchrepository.wvu.edu/wvlr/vol100/iss4/9> (Data di accesso: 26/09/2023)

RESNIK J., 1982, “*Managerial Judges*”, in Harvard Law Review, vol. 96, no. 2, <https://www.jstor.org/stable/1340797> (Data di accesso: 02/10/2023)

SASSANI B., 2013, “*Il Codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*”, in Judicium, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/432/B.%20Sassani.doc.pdf> (Data di accesso: 19/10/2023)

SILVESTRI C., 2020, “*Le grandi riforme in corso nell'ordinamento giudiziario francese*”, in Riv. Diritto.it, <https://test.diritto.it/le-grandi-riforme-in-corso-nellordinamento-giudiziario-francese/> (Data di accesso: 16/11/2023)

SIROTTI GAUDENZI A., 2001, “*La Corte di Strasburgo condanna l’eccessiva durata dei processi italiani: 24 sentenze emesse contro l’Italia*”, in Riv. Diritto&Diritti, <https://www.diritto.it/wp-content/uploads/old2022/articoli/europa/sirotti8.html> (Data di accesso: 23/08/2023)

STERN J.M., 1998, “*The Discovery Plan*”, in Riv. Litigation, vol. 24, no. 3, <http://www.jstor.org/stable/29759994> (Data di accesso: 02/10/2023)

TIDMARSH J., 1992, “*Unattainable justice: the form of complex litigation and the limits of judicial power*”, in Riv. George Washington Law Review, vol. 60, pp. 1700 – 1716, [https://scholarship.law.nd.edu/law\\_faculty\\_scholarship/763/](https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/763/) (Data di accesso: 27/09/2023)

TRONCONE F., 2023, “*Riforma processo civile: le novità del giudizio per cassazione*”, Altalex, <https://www.altalex.com/documents/2023/03/03/riforma-processo-civile-novita-giudizio-cassazione> (Data di accesso: 22/12/2023)

VACCARI M., 2012, “*Il nuovo art. 81 bis disp. att. c.p.c.: un tentativo di quadratura*”, in Judicium, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/326/M.%20Vaccari.pdf> (Data di accesso: 05/11/2023)

VALORE PRASSI, 2010, “*Protocollo dei processi civili*”, in Riv. La Magistratura, <https://www.associazionemagistrati.it/media/56397/10%20-%20Valore%20Prassi.pdf> (Data di accesso: 07/09/2023)

VERKUIL P.R., 1977, “*THE SEARCH FOR A LEGAL ETHIC: The Adversary System, Liberalism and Beyond*”, in Riv. Soundings: An Interdisciplinary Journal, vol. 60, no. 1, pp. 58-59, <http://www.jstor.org/stable/41178015> (Data di accesso: 26/09/2023)

VERZELLONI L., 2008, “*Analisi organizzativa degli osservatori e dei protocolli d’udienza: una lettura comparata del fenomeno*”, in Riv. Quaderni di giustizia e organizzazione, [file:///D:/Downloads/Verzelloni-Osservatori%20\(1\).pdf](file:///D:/Downloads/Verzelloni-Osservatori%20(1).pdf) (Data di accesso: 02/01/2023)

VICINO N., 2023, “*Note brevi sulla riforma in materia di «calendario del processo»: cambia tutto per non cambiare nulla?*”, in Judicium, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2023/05/Vicino.pdf> (Data di accesso: 08/11/2023)

VIGANÒ F., 2019, “*La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento giuridico italiano nella prospettiva della Corte costituzionale*”, Zagabria, Pdf in [https://cortecostituzionale.it/documenti/relazioni\\_internazionali/VIGANO\\_CEDU\\_ord\\_italiano\\_3%20ott\\_19.pdf](https://cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/VIGANO_CEDU_ord_italiano_3%20ott_19.pdf) (Data di accesso: 07/08/2023)

VIOLA L., 2013, “*Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali*”, in Riv. Altalex, <https://www.altalex.com/documents/news/2013/02/25/nuovo-appello-filtrato-i-primi-orientamenti-giurisprudenziali> (Data di accesso: 26/08/2023)

WOOLF H., 1997, “*Civil Justice in the United Kingdom*”, in Riv. The American Journal of Comparative Law, vol. 45, no. 4, <https://academic.oup.com/ajcl/article-abstract/45/4/709/2571967?redirectedFrom=fulltext> (Data di accesso: 03/10/2023)

ZUCKERMAN A.A.S., 1996, “*Lord Woolf’s Access to Justice: plus ça change*”, in Riv. The Modern Law Review, vol. 59, No. 6, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1996.tb02694.x> (Data di accesso: 03/10/2023)